image
not
available

15. 3. 537.

15. 3. 537

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

# LA PRATICA

DELLO

# STATO CIVILE

NEGLI UFFIZI COMUNALI

per il Cav. LUIGI TORRIGIANI

Notaro Regio, e Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, in Provincia di Firenze

## NECESSITÀ DI VERBALI UNIFORMI

E STAMPATI NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

LETTERA DEL MEDESIMO A S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI

## APPENDICE

**SUL SERVIZIO DELLA STATISTICA**

E SULLA TENUTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE

COLL'AGGIUNTA DELLE LEGGI,

DECRETI E CIRCOLARI RELATIVE ALLO STATO CIVILE, ALLA STATISTICA

E AL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

MILANO

GIOVANNI GNOCCHI DI GIACOMO

LIBRAJO-EDITORE

1868

# LA PRATICA
# DELLO STATO CIVILE

NEGLI UFFIZI COMUNALI

per il Cav. LUIGI TORRIGIANI

Notaro Regio, e Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, in Provincia di Firenze

---

## NECESSITÀ DI VERBALI UNIFORMI

E STAMPATI NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Lettera del medesimo a S. E. il Ministro Guardasigilli

# APPENDICE

SUL SERVIZIO DELLA STATISTICA, E SULLA TENUTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE

COLL'AGGIUNTA DELLE LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

RELATIVE ALLO STATO CIVILE, ALLA STATISTICA

E AL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

---

FIRENZE

LIBRERIA DEGLI SCOLARI

*via de'Panzani n° 18*

1868

Digitized by Google

*L'Autore pone la presente opera sotto la tutela della legge sulla proprietà letteraria, al cui disposto egli ha, per parte sua, pienamente soddisfatto.*

**Tip. Cotta e Comp.**

Digitized by Google

# A Sua Eccellenza

Il signor Commendatore FRANCESCO BORGATTI

Deputato al Parlamento

e

Ministro di Grazia e Giustizia, e dei Culti

del Regno d'Italia.

---

*Eccellenza*,

Il prodigioso risvegliarsi del sentimento *di nazionalità* negli abitanti di ogni parte della Penisola, ha operato il miracolo piuttosto unico che raro, di dirigerne la volontà determinata e concorde *all'unità di governo*, scopo precipuo della testè compiuta indipendenza dell' Italia da ogni dominio straniero.

Questo principio si era talmente incarnato negli Italiani di tutte le Provincie, non solo da far tacere in essi ogni egoismo di municipalità e di campanile, ma da indurli altresì ad offrire in olocausto sull'altare della Patria ogni sorta di instituzioni e sistemi amministrativi attagliati, e per lunga consuetudine

Digitized by Google

fatti omogenei all'indole delle popolazioni e dei luoghi, e resi cari a tutti perchè collegati a tradizioni spesso gloriose, e perchè frutto di vera civiltà e soda scienza amministrativa.

Nelle diverse fasi che rapidamente ha percorse la ricostituzione della nostra nazionalità, gli Italiani ebbero una sola e costante volontà: *la rivendicazione della propria indipendenza dal dominio straniero.* A raggiungere tanta meta nulla venne negato, nè risparmiato; tantochè non ostante le immense difficoltà provvidenzialmente superate, il sublime scopo è omai conseguito.

Però, ora che il R. Governo non deve altrimenti attendere alla rivendicazione di altre parti della Penisola *indispensabili alla nostra politica esistenza*, urge che si rivolga con animo determinato, e con provvedimenti pronti ed energici *all'interna riforma economica ed Amministrativa dello Stato.*

Se uomini serii e ragguardevolissimi al pari di quelli che seggono nei due rami del Parlamento Nazionale, hanno creduto di impiegare quindici e venti giorni per volta nella discussione di una Legge di Finanza, qualche volta di resultato affatto ipotetico; è cosa deplorevole che abbiano poi lasciato passare *sette interi anni* senza stabilire un Bilancio di entrata e di uscita dello Stato; in mancanza del quale è assolutamente impossibile di provvedere alla eliminazione degli abusi nell'amministrazione, alla riduzione degli impieghi inutili e superflui, ed al riordinamento delle finanze.

Ciò è reclamato da suprema necessità, perchè da questo principalmente dipende l'urgente riordinamento delle finanze del Regno, e di conseguente il rialzamento del credito pubblico, non che il remuovere dall'amministrazione quella complicanza e confusione oggimai pur troppo conosciuta, che turba il pronto e regolare disbrigo degli affari con grave danno di tutti.

Digitized by Google

È impossibile che il Governo possa efficacemente provvedere al miglioramento delle condizioni economiche dello Stato, se sul serio e con ferma volontà, non opera *una riforma radicale in tutti i servizi pubblici.* - Per ciò conseguire non abbiamo bisogno di lasciare il prevalente sistema di amministrazione, per andarne in traccia di altro in estero paese. Quello che a noi occorre si è: *il discentramento* vero e reale sulla più larga scala possibile *di ogni ramo di pubblico servizio*; - *l'abbandono* dell'infausto sistema burocratico e pedante, che moltiplica gli enti all'infinito, che riempie i pubblici uffizi di una miriade d'impiegati, che fa per così dire, dei medesimi tanti automi e tante macchine da stampa, e che li riduce alla triste condizione di esseri condannati a tormentare sè ed il pubblico.

È sconfortante davvero pel funzionario che è in contatto immediato col pubblico, di essere agente e spettatore del disturbo che arreca, e dell'aggravio che porta ai singoli colle sue minuziose e viziose complicanze, l' infelice sistema di amministrazione in corso, senza poterne in modo alcuno modificare le vessazioni, che di tanto giusto lamento e scontento sono causa!

A che giova l'avere riversato sulle amministrazioni municipali tutte le ingerenze dello scibile amministrativo, se poi anzichè operare la soppressione degli uffici governativi di conseguenza, se ne sono invece instituiti dei nuovi che colla loro illogica azione sono costantemente di ostacolo al libero andamento e sviluppo del servizio, con immenso aggravio per l'erario e manifesto disturbo del paese?

Se invece di andare ad inspirarsi a sistemi amministrativi di estere nazioni, che se sono buoni ed ottimi perchè conformi all'indole rispettiva di quelle, non sono per nulla

Digitized by Google

confacenti ai nostri costumi e carattere, — si fosse senza pregiudizii e preconcetti studiato sul serio *i modi di amministrazione vigenti nelle diverse parti d'Italia*, vado persuaso che tanta copia di scienza amministrativa se ne sarebbe raccolta, da potere instaurare un sistema di amministrazione, che per la sua semplicità, per l'omogeneità ai costumi ed usi degli abitanti delle varie provincie, e per l'indole e carattere esclusivamente locale, ci avrebbe fatto l'ammirazione anco di quelle nazioni, delle quali con non felice pensiero, e meno felice resultato volemmo appropriarci la legislazione.

E sistemi facili e semplici, e di tenue spesa, avevamo anche in queste provincie Toscane; delle quali soltanto sono costretto parlare, non avendo nè tempo, nè mezzi a procurarmi i dati per farlo delle altre.

Uno di questi si era la tenuta dei Registri dello Stato Civile, che la legge del 18 e le istruzioni del 28 giugno 1817 affidavano ai parrochi per le popolazioni delle respettive parrocchie. Tal disposizione aveva questo vantaggio, di somministrare cioè in Comuni rurali e di vasta estensione, come generalmente sono i Toscani, un numero ragguardevole di ufficiali dello Stato Civile, che nulla costavano, e che ad ogni ora e senza il menomo disagio del pubblico, ricevevano le denunzie, e redigevano li atti di Stato Civile su registri a modelli stampati *di una semplicità* e *chiarezza ammirabile* (1); il che grandemente contribuiva a facilitare e rendere spedito il servizio.

Inoltre quel sistema corrispondeva all'andamento pratico del servizio, perchè i Verbali di Stato Civile toscani procedendo

(1) Si vedano i rispettivi modelli che a c. 15, 17 e 19 si riproducono nel loro primitivo stato originale non solo, ma altresì a c. 29 colle modificazioni occorrenti alla loro adozione quando che fosse, per uso degli uffizi comunali.

Digitized by Google

per sintesi, *offrivano* a primo intuito *i dati del fatto*; ciò che non si ottiene da quelli analitici che ora si praticano, e dei quali con assai spreco di tempo *è necessario di fare lettura integrale*, onde poter ritrovare alle respettive sedi *i dati* stessi.

Ammesso che il servizio dello Stato Civile *è la pratica delle disposizioni che lo riguardano*, è chiaro che quanto più gli Atti o Verbali dello Stato Civile *sono concisi* e *pratici*, tanto più contribuir debbano alla speditezza e facilitazione del servizio.

Era perciò a desiderarsi che, edotti dai non pochi inconvenienti occasionati dal sistema di tenuta dello Stato Civile praticato dall'anno 1808 all'anno 1814 sotto la dominazione francese, e nuovamente ora instaurato, si fosse cercato nel toglierne la ingerenza ai Parrochi, di adottare almeno il sistema piano e semplice prescritto ai medesimi dagli ordini precitati; chè si sarebbe ottenuto una grande economia di tempo e di spesa; — molta facilitazione in ordine ai diversi scopi cui possono servire tali atti; — e si sarebbe pure limitato i rammarichi del pubblico al solo disagio delle distanze per accedere all'unico ufizio assegnato per la recezione degli atti in discorso.

Ma frattanto che la legge deve eseguirsi com'è, e facendo voti per una modificazione di essa in detto senso; i resultati di una dura esperienza hanno dovuto convincermi della necessità di trovare un temperamento per il quale *la soddisfazione degli obblighi dello Stato Civile* fosse resa praticamente più tollerabile di quello che non lo sia al presente, tanto agli Ufizi Comunali, quanto ai terzi.

Questo temperamento a mio avviso consisterebbe, *nell'avere stampato nei Registri dello Stato Civile* in modo uniforme, lo *scheletro* o *modello degli atti*, che ora si devono tra-

Digitized by Google

scrivere per intero a mano, e in duplice originale; ciò che ho potuto riscontrare che si praticava liberamente in alcuni Comuni (2) anco nell'avvertito periodo dal 1808 al 1814, in cui ai Municipi venne pure affidato lo Stato Civile; — e che, certamente per maggiore speditezza ed economia di tempo si vede pure adottato rispetto agli atti di Stato Civile dei militari in tempo di guerra, ed in campagna, dagli articoli 5 e 8 del regolamento ministeriale 17 giugno 1866.

A tal'effetto occorreva anzitutto formulare un modello, che per la sua generalità e semplicità *compatibilmente alle disposizioni del vigente Codice Civile*, potesse prestarsi ai diversi atti dello Stato Civile di ciascuna categoria; vale a dire per ognuno dei cinque registri dello Stato Civile, quello delle pubblicazioni di matrimonio compreso.

È a quest'oggetto che sui resultati dell'esperienza, ho compilato i *cinque modelli* che qui vanno uniti, corredando i medesimi dei suggerimenti, e di altri modelli necessari al regolare andamento di sì importante e delicato ramo di pubblico servizio.

Vostra Eccellenza non può abbastanza figurarsi in quali strettezze di tempo abbia dovuto eseguire un tal lavoro, mille volte interrotto pel dovere di attendere alle sempre crescenti emergenze del pubblico servizio. — Questo rilevo all'unico scopo di conciliare all'opera mia l' indulgenza dell'E. V., e di chiunque altro potesse per avventura capitare nelle mani, alla quale mi lusingo sia per darmi titolo lo scopo che mi ha mosso e che è come ho avvertito, il desiderio *di facilitare agli Uffizi Comunali, e di agevolare*

---

(2) Vedasi a c. 20 i due modelli di atti di Stato Civile desunti dai registri stampati del Comune di Firenze, in uso all'epoca indicata.

Digitized by Google

*al pubblico la soddisfazione delle prescrizioni degli ordini sullo Stato Civile.*

Si degni V. E. con quell'animo sapiente ed integerrimo che tanto la distingue, e che la estimazione universale meritamente le concilia, prendere in benigna considerazione la mia proposta, per quelle disposizioni che occorresse di provocare in ordine all'attuazione della medesima.

E accolga i sensi di alta stima, e profondo ossequio coi quali passo al pregio di dichiararmi

Di Vostra Eccellenza

Li 29 dicembre 1866.

*Umil. Dev. Servitore*

Not. Luigi Torrigiani.

Digitized by Google

Digitized by Google

# REGNO D'ITALIA

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E DEI CULTI

1ª *Div. N.* 1499

AFFARI CIVILI

OGGETTO

**Stato Civile**

PROPOSTA
del Sig. Cav. Torrigiani.

*Firenze, il 27 febbraio 1867*

Il lavoro che la S. V. Ill.ª ha presentato all'esame di questo Ministero è una prova dello zelo ed attività, con cui Ella intende allo studio ed alla redazione degli atti dello Stato Civile, parte importantissima di servizio pubblico affidata dalle nuove Leggi ai Comuni.

Il sistema che la S. V. propone d'introdurre e che spiega col suo lavoro, è quello dei registri con formule a stampa da servire alla redazione degli Atti, per modo che l'Ufficiale dello Stato Civile, non abbia che da riempiere gli spazi lasciati in bianco. A formulare una tale proposta la S. V. dichiara di esservi indotta dal bisogno di semplificare ed agevolare il compito agli Uffiziali dello Stato Civile, non che ai cittadini che per legge debbono eseguire le denunzie.

Il sistema proposto non è una innovazione: esso fu esperimentato per lo addietro nei paesi, in cui da tempo vige l'istituzione del matrimonio civile, ed in quelli ancora ove era in vigore un sistema misto, cioè la promessa di matrimonio dinanzi all'Uffiziale di Stato Civile e la celebrazione del matrimonio in Chiesa.

Ma sì negli uni che negli altri paesi il sistema dei Registri a moduli stampati fece cattiva prova; onde fu una necessità, come in Francia, d'adottare quello dei registri in bianco.

Ma ammesso anche che il metodo suggerito da V. S.

*All'Illustrissimo Sig. Cav.* Luigi TORRIGIANI
*Notaro Regio e Segretario del Comune di*
Bagno a Ripoli

Digitized by Google

fosse da preferirsi a quello vigente, esso troverebbe un ostacolo insormontabile nella legislazione nostra civile; imperocchè tanto il Codice, quanto il Decreto 15 novembre per l'ordinamento dello Stato Civile prescrivono che i registri *devono essere in bianco, e gli atti inscritti di seguito senza alcuno spazio*; per cui sarebbe innanzi tutto indispensabile introdurre una sostanziale modificazione del Codice Civile, la qual cosa è facile immaginare quanto sia lontano dalle intenzioni del Governo, avendo il Codice stesso incontrato la generale approvazione, e per quanto riguarda lo Stato Civile già dato nella pratica applicazione buonissimi risultamenti.

Ciò posto mentre il sottoscritto loda lo zelo col quale la S. V. si occupa della materia dello Stato Civile, le restituisce il lavoro che compiacevasi presentare all'esame di questo Ministero.

*Pel Ministro*
CESARINI

Digitized by Google

# RILIEVI DELL'AUTORE

IN ORDINE ALLA SURRIFERITA REPLICA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

---

Il sottoscritto è pienamente d'accordo col R. Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti, quanto *al non essere una innovazione* il sistema che egli propugna dei registri dello Stato Civile *con formule stampate*; ed una prova ne porge quanto è detto nella sua lettera del 29 dicembre 1866, ed i modelli usati nelle Provincie Toscane a tutto l'anno 1865, e nel periodo dal 1808 al 1814, che sono riprodotti ad esempio e come allegati della lettera stessa.

Ringrazia il Ministro di avere confortato la mozione del proponente, dichiarando che *il sistema dei Registri a formule stampate fu sperimentato per lo addietro nei paesi in cui da tempo vige l'istituzione del matrimonio civile, ed in quelli ancora dove si praticava un sistema misto, facendo cioè la promessa avanti l'ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione in Chiesa*; ma in pari tempo è dolente di non potere ammettere che ovunque veniva praticato il sistema dei Registri con formule stampate, la prova o il resultato ne fosse sempre ed egualmente cattivo, cosicchè non meriti di essere anche una volta adottato. Infatti il sistema dei Registri dello Stato Civile con formule stampate, praticato nella Provincie Toscane dall'anno 1817 all'anno 1865 inclusive, *fece sempre e costantemente ottima prova*; certo per i pregi intrinseci di esso, e che nella lettera preallegata sono stati a sufficienza rilevati. Tal che gli inconvenienti ai quali è da attribuirsi l'abbandono dei Registri con formule stampate nei paesi cui si riferisce il Ministero, anzichè a vizio del sistema in se stesso, voglionsi piuttosto riferire *al modo analitico e prolisso* delle formule usate nei paesi stessi, e presentemente introdotte presso di noi; ed in proposito agli inconvenienti del quale lo scrivente si riporta intieramente a quanto ha esposto nella lettera precitata.

Digitized by Google

E poi grato al Ministero *di non avere escluso*, ma anzi di avere, *sia pure per ipotesi*, ammesso che *il metodo proposto sia da preferirsi a quello vigente*; e tanto più gli è grato, in quanto ha concretizzato le difficoltà sull'adozione della proposta: 1° *nell'ostacolo che questa troverebbe nelle disposizioni della nostra Legislazione civile*; e 2° *nei buonissimi resultati che la medesima ha dato nella pratica applicazione.*

Rispetto però alla *prima* delle accennate difficoltà, deve rilevare che appunto perchè la allegata Legislazione civile prescrive la tenuta dei Registri dello Stato civile in bianco, il sottoscritto si era determinato a chiedere al R. Governo di procurare una modificazione alla medesima, modificazione che essendo puramente di forma, e non attaccando la sostanza della Legislazione, in nulla pregiudicava i pregii che questa può avere; e per altra parte *essendo vivamente desiderabile* che sia reso più economico e spedito il servizio, il quale nello stato attuale per le troppe e svariate formalità, è causa di soverchi fastidi e lamenti sia per parte del pubblico che lo deve subire, sia per parte degli ufizi Comunali che le devono praticare.

Che anzi su tal proposito dichiarerà francamente che, a presentare la fatta mozione fu mosso più che altro, dai lagni continui della popolazione, e dagli incoraggiamenti di diversi Sindaci e Segretari, spinti egualmente dall'interesse delle respettive amministrazioni.

E quanto alla *seconda* delle accennate difficoltà, senza intendere di mettere in dubbio *gli asserti buoni resultati dati dal sistema ora stabilito*, si limiterà a dire che *questi saranno maggiormente apprezzabili*, quando si giunga a trovare il modo *di risparmiare inutili vessazioni e perdite di tempo agli amministrati, e di economizzare superflue spese di personale alle amministrazioni.*

Comunque sia, fedele al principio che lo indusse a farlo, il sottoscritto consente la pubblicazione del suo lavoro, augurandosi di contribuire per tal modo al conseguimento dello scopo col medesimo propostosi.

LUIGI TORRIGIANI.

Digitized by Google

(Modello 1.)

MODELLO TOSCANO PER GLI ATTI DI NASCITA.

N. del Registro

A di

*È stata BATTEZZATA in quest una creatura di sesso di nel suddetto giorno alla quale sono stati imposti i nomi e le indicazioni datemi sulla medesima sono le seguenti:*

Ora, Giorno, Mese ed Anno della Nascita
COGNOME e NOME del Padre . . . .
Mestiere e Condizione del medesimo . .
NOME dell'Avo, ossia del Nonno del Nato
COGNOME e NOME della Madre . . .
Mestiere o Condizione della medesima .
NOME del Padre della Madre . . . .
Popolo al quale appartiene il Nato . . .
Comunità nella quale è compreso detto popolo
COGNOME e NOME del Compare o Comare o di chi ne ha fatte le veci . . . .

*Avvertenze del Battezziere*

*Sottoscrizione del Battezziere*

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello 2)

MODELLO TOSCANO PER GLI ATTI DI MATRIMONIO.

N. del Registro

*A di*

*Nella Chiesa di* *compresa*

*nella Comunità di* *hanno contratto tra di*

*loro MATRIMONIO per* verba de praesenti, servatis servandis, *gl'individui qui sotto*

*notati relativamente ai quali mi sono state date le seguenti indicazioni:*

COGNOME e NOME dello Sposo . . . . .
Mestiere o Condizione di esso . . . . . .
Sua età . . . . . .
Celibe o Vedovo . . . . . .
Popolo al quale appartiene . . . . . .
Comunità nella quale è compreso detto Popolo o luogo di dimora dello Sposo . .
NOME del Padre dello Sposo . . . . . .
COGNOME e NOME della Madre dello Sposo

COGNOME e NOME della Sposa . . . . .
Mestiere o Condizione di essa . . . . . .
Età della medesima . . . . . .
Celibe o Vedova . . . . . .
NOME del di lei Padre . . . . . .
COGNOME e NOME della di lei Madre . .
COGNOME e NOME dei Testimoni intervenuti all'Atto . . . . . .

*Avvertenze del Parroco* . . . . . .

*Sottoscrizione del Parroco*

Digitized by Google

(Modello 3.)

MODELLO TOSCANO PER GLI ATTI DI MORTE.

N. del Registro

*A di*

*E passat all'altra vita nel Popolo di compreso nella Comunità di*

*relativamente alla qual Persona mi sono state date le seguenti indicazioni:*

Ora, Giorno, Mese ed Anno della Morte .

Età del Defunto . . . . . .

Mestiere o Condizione del medesimo . . .

Celibe, Coniugato, o Vedovo. . . . . .

NOME del Padre. . . . . .

COGNOME e NOME della Madre . . . . . .

COGNOME e NOME del Marito o della Moglie viventi o morti, se il DEFUNTO o la DEFUNTA erano nello stato coniugale o di vedovanza . . . . . .

Popolo al quale apparteneva . . . . . .

Comunità nella quale è compreso detto popolo . . . . . .

*Avvertenze del Parroco.* . . . . . .

*Sottoscrizione del Parroco*

Digitized by Google

Digitized by Google

MODELLI PRESI DAI REGISTRI STAMPATI DELLO STATO CIVILE
DAL 1808 AL 1814.

## ATTO DI NASCITA

L'anno mille ottocento . . . . . il dì . . . . . del mese di . . . . a ore . . . . .

Avanti a Noi . . . . Aggiunto del Maire, Ufficiale di Stato Civile della Municipalità di Firenze, Dipartimento dell'Arno, è comparso . . . . . di anni . . nato . . . . . in via . . . . . il quale ci ha presentato una creatura di sesso . . . . nata . . . . . a ore . . da lui dichiarata, e da . . . . . sua moglie . . . . . ed alla quale ha dichiarato di dare i nomi di . . . . . , . . . . . .

La detta dichiarazione e presentazione è stata fatta alla presenza di . . . . . di anni . . . nato a . . . . . in via . . . . al N° . . . e di . . . . di anni . . . nato a . . . . . in via . . . . al N° . .; e tanto al padre che ai suddetti testimoni è stato letto il presente Atto che hanno firmato con Noi . . . . . .

## ATTO DI MORTE.

L'anno mille ottocento . . . . il dì . . . . . del mese di . . . . . a ore . . . . .

Avanti di Noi . . . . . Aggiunto del Maire, Uffiziale dello Stato Civile della Comunità di Firenze, Dipartimento dell'Arno, Municipalità di Firenze, sono comparsi: . . . . di anni . . . nato a . . . in via . . . . al N° . . . e . . . . di anni . . . nato a . . . . in via . . . . . al N° . . ., i quali ci hanno dichiarato che . . . . . è morto nella casa di N° . . in via . . . . . , ed ai suddetti esponenti è stato letto il presente Atto che hanno firmato con Noi . . . . .

Digitized by Google

Digitized by Google

## AVVERTENZA

*Ove il Regio Governo credesse, per le ragioni esposte nella surriferita lettera, di adottare per li atti dello Stato Civile le* formule *o* modelli *sul sistema di quelli già con esito felicissimo usati per circa cinquant'anni nelle Provincie Toscane, potrebbero questi presso a poco stabilirsi come i cinque modelli che seguono.*

*La loro semplicità è tale, che basta di per sè sola a farne apprezzare il pregio ed il vantaggio, e la rilevante economia di tempo e di spesa che eoi medesimi si raggiungerebbe, vale a nostro avviso, la pena di provocare una modificazione puramente di forma alla legislazione che regola la tenuta dei registri dello Stato Civile.*

Digitized by Google

(Modello N. 1.)

MODELLO PER GLI ATTI DI CITTADINANZA, FORMULATO SUL SISTEMA TOSCANO.

| | |
|---|---|
| (1) N° | A dì . . . . 18 , ore (3) meridiane |
| (2) | Per gli effetti voluti dal vigente Codice Civile del Regno, si fa constare essere stato denunziato al sottoscritto (4) . . . . . , e Ufficiale (5) . . . . . dello Stato Civile di questo Comune di . . . . . in Provincia di . . . . . (6) . . . . . per parte di |
| | COGNOME e NOME. « |
| | Età o data di nascita « |
| | Condizione, o Mestiere « |
| | Domicilio o dimora . « |
| | NOME del Padre . . « |
| | COGNOME e NOME della Madre . . . . « |
| | Avvertenze speciali (7) « |
| | E previa lettura, l'atto presente redatto contemporaneamente sui due Registri-Originali, è stato sottoscritto come segue: |
| | (8) Firma del dichiarante . . . . . |
| | (8) Firma dei due testimoni . . . . . |
| | *L'Ufficiale dello Stato Civile* |
| | (L.S.) . . . . . |

Digitized by Google

# MODO PRATICO D'USO

(1) *Numero progressivo* degli Atti compresi nel presente Registro.

(2) Cognome, Nome e Paternità del dichiarante. — *N. B.* Il resto della colonna è destinato *per le successive annotazioni e correzioni*, che potesse occorrere di apportare in qualsiasi tempo all'atto presente.

(3) Dopo la *cifra* delle ore, si aggiungerà *po.*, ossivero *anti.* secondo che si tratti di ore pomeridiane o antimeridiane.

(4) *Nome* e *Cognome* di chi riceve l'Atto, e *sua qualità nel Municipio*, oltre quella di Ufficiale dello Stato Civile.

(5) Se vi è delegazione, qui si aggiungerà, *delegato.*

(6) Dire a seconda del caso: *la elezione della cittadinanza straniera*, oppure *la renunzia della cittadinanza italiana* (V. art. 5, 8 e 11 Cod. Civ.); o *l'elezione della cittadinanza italiana.* (V. art. 6, 7 e 15 Cod. cit.); od *il riacquisto della cittadinanza italiana* (V. art. 11 e 13 Cod. cit.) o *la rielezione della cittadinanza italiana* (V. art. 11 e 14 Cod. cit.); o *il cambiamento del Domicilio*, oppure *della Residenza*, od anche *dell'uno e dell'altra da questo nel Comune di . . . .* e viceversa: *dal Comune di . . . . in quello di . . . .* (V. art. 17 Cod. cit. e art. 27 R. Decreto 31 dicembre 1864, N. 2105).

(7) Si noteranno qui le Specialità riferentisi all'Atto, cioè: in caso di elezione della Cittadinanza straniera, e di renunzia di quella italiana (articoli 5, 8 e 11 Cod. Civ.), come pure nel caso di elezione di questa (art. 6 e 7 Cod. cit.) si noterà la consegna in atti *della Fede di Nascita*, colle altre avvertenze indicate dagli articoli citati; nel caso dell'art. 10 del Codice, si avvertirà *la presentazione del R. Decreto e la prestazione del giuramento prescritto*: nel caso previsto dagli articoli 11 e 13 del Cod. suddetto, si citerà *il permesso del Governo a ripatriare*, ecc.; nel caso di che agli articoli 11 e 14, si prenderà nota della consegna *della Fede di Morte del Marito* e per ultimo *nei cambiamenti di Domicilio e di Residenza*, si specificherà se la dichiarazione *comprende il solo dichiarante, o anco la sua Famiglia*, nel qual caso si indicherà il numero dei componenti la medesima, insieme ai nomi ed alle attinenze col Capo di essa.

(8) Se il Dichiarante o qualcuno dei testimoni fossero illitterati, gli si farà fare *una croce*, e quindi l'Ufficiale di Stato Civile al seguito della medesima scriverà: *Croce di N. N., illitterato.*

*N. B.* Le linee che restano in bianco in tutto o in parte, si dovranno coprire con righe d'inchiostro alla presenza del Dichiarante e Testimoni, e prima della sottoscrizione dell'Atto.

Digitized by Google

(Modello N. 2)

MODELLO PER GLI ATTI DI NASCITA SUL SISTEMA DI QUELLI GIÀ USATI NELLE PROVINCIE TOSCANE.

(1) N°

(2)

A dì . . . . . 18 . (3) meridiane Si denunzia al sottoscritto (4) . . . . . e Ufficiale . . . . dello Stato Civile di questo Comune di . . . . . in Provincia di . . . . . la nascita di una creatura di sesso . . . . . alla quale è stato posto il nome di . . . . . ; e le indicazioni date sulla medesima (5) . . . . . sono le seguenti:

Ora, Giorno, Mese ed Anno della Nascita . . . . . .
COGNOME e NOME del Padre .
Condizione del medesimo e domicilio . . . . . .
NOME dell'Avo, ossia del Nonno del nato . . . . . .
COGNOME e NOME della Madre del nato. . . . . .
Condizione della medesima e domicilio . . . . . .
NOME dell'Avo materno . . .
Località e numero della casa in cui è avvenuta la nascita (6) . . .
Comune in cui è compresa detta località . . . . . .
Avvertenze speciali (7) . . .

E previa lettura, l'atto presente redatto contemporaneamente nei due Registri originali, è stato sottoscritto come segue:

(7) Firma del Dichiarante . .

(7) Firma dei due Testimoni . .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

# MODO PRATICO D'USO

(1) Numero d'ordine degli Atti compresi nel presente Registro.

(2) *Cognome*, *nome* e *paternità* del *Nato*. — N. B. — Il resto della colonna è destinato alle annotazioni per i *cambiamenti di Stato Civile*, di *nome* e di *cognome*, per *aggiunta di titoli di nobiltà*, per *rettificazioni*. ecc.

(3) Aggiungere dopo *la cifra delle ore*, — *anti*, — oppure — *po*, secondochè queste siano antimeridiane o pomeridiane.

(4) *Nome* e *cognome* di chi scrive l'atto, e *sua qualità* nel Municipio, oltre quella di ufficiale dello Stato Civile.

(5) Se la nascita è accaduta nel Comune in cui si redige l'atto, qui si dirà: — *dagli infrascritti dichiarante* e *testimoni*; — se poi è avvenuta in altro Comune, e non si tratta che di *trascrizione d'atto*, allora s' indicherà l'*Ufficiale dello Stato Civile*, o l'*autorità* denunziante.

(6) Per i comuni urbani si indicherà il nome della *strada* o *piazza* insieme al numero della *casa* in cui avvenne la nascita; ed in quelli rurali si sostituisca al nome della strada, quello della *Parrocchia*.

(7) Qui si noteranno succintamente le specialità dell'atto, come sarebbe: *se la creatura non fosse viva al momento della redazione dell'atto*, — *se non fu presentata per fattane dispensa*, — se i genitori non ostante che si sieno palesati, *fossero illegittimi*, — se in caso d'infanti abbandonati *hanno contrassegni*, specificando *questi* ed il *luogo di abbandono*, ed *indicando l'ospizio cui l'infante viene diretto*, — e così specificando le altre circostanze che per gli ordini si debbano notare.

(8) Se il denunziante, o alcuno dei testimoni fossero illitterati, si farà loro fare la *croce*, ed al seguito di essa l'Ufficiale dello Stato Civile scriverà: *croce di N. N. illitterato*. Se poi si tratta di *trascrizione di atto* per nascita seguita in altro Comune, in tal caso le linee destinate alle firme del dichiarante e dei testimoni si copriranno con una riga d'inchiostro; il che si praticherà pure per tutte le altre linee del modello, che in tutto o in parte non restassero scritte.

Digitized by Google

(Modello N. 3)

MODELLO SUL SISTEMA TOSCANO
PER LE RICHIESTE DELLE PUBBLICAZIONI DEI MATRIMONI.

(1) N°
(2)

A dì . . . 18 . . ore . . (3) meridiane
È stata fatta richiesta al sottoscritto (4) . . . . . e Ufficiale . . . . . dello Stato Civile di questo Comune di . . . . . in provincia di . . . . . da (5) . . . . . di procedere alle prescritte pubblicazioni di matrimonio che intendono tra di loro contrarre gli individui qui sotto notati, relativamente ai quali (5) . . . . . mi sono state date le seguenti indicazioni:

COGNOME e NOME dello Sposo . »
Mestiere o condizione di esso . . »
Sua età, o data di nascita . . . »
Stato Civile, cioè *celibe* oppure *vedovo* aggiungendo in tal caso il nome e cognome del coniuge premorto . »
Comune di dimora o domicilio . . »
NOME del Padre dello Sposo . . »
COGNOME e NOME della di lui Madre »
Comuni nei quali lo Sposo ha dimorato nell'ultimo anno . . . . . »

COGNOME e NOME della Sposa . »
Mestiere o condizione di essa . . »
Sua età, o data di nascita . . . »
Indicare se *Celibe*, o *Vedova* aggiungendo il *nome* o *cognome* del coniuge premorto »
Comune di dimora o domicilio . . »
NOME del di lei Padre . . . . »
COGNOME e NOME della di lei Madre »
Comuni nei quali la Sposa ha dimorato nell'ultimo anno . . . . . »

Avvertenze speciali (6)

E previa lettura, il presente Atto è stato sottoscritto come segue:

(7) Firma degli Sposi . . . . . .
(7) Firma degli ascendenti se uno, o ambedue gli Sposi sono in minore età. . . . . .
(7) Firma dei Testimoni . . . . . .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.) . . . . . .

Digitized by Google

# MODO PRATICO D'USO

(1) Numero d'ordine o progressivo degli Atti compresi nel presente Registro.

(2) *Cognome e Nome* degli sposi. — *NB.* Il resto della colonna si destinerà alle annotazioni delle seguite pubblicazioni in questi termini: *fatta la prima (o la seconda* o pure *l'unica) pubblicazione il dì* . . . 186, e sotto la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile: — *alle annotazioni delle opposizioni*; — *all'annotazione di seguito Matrimonio*; e simili.

(3) Dopo *la cifra* delle ore, si scriverà *anti.* o *po.*, secondo che si tratti di ore antimeridiane o pomeridiane.

(4) *Cognome* e *Nome* di chi riceve l'Atto, e sua qualità nel Municipio, oltre quella di Ufficiale di Stato Civile.

(5) Si dirà a seconda del caso: dai contraenti stessi, oppure *dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di* . . . quando si tratti di trascrizione, o dai genitori, o da N. N. Mandatario ecc.

(6) Trattandosi di sposi minori dell'età prescritta, qui si noterà il *consenso degli ascendenti, tutore, ecc.*: Si noterà pure la dichiarazione *degli sposi*, giurata dai testimoni, che *cioè non esistono impedimenti di sorta al matrimonio in progetto.* Per gli sposi *sordo-muti* si noterà: *essere stato soddisfatto alle relative prescrizioni del Codice e del Regolamento sullo Stato Civile*; e così di ogni altra specialità in ordine al Codice Civile.

(7) Se qualcuna delle parti o dei testimoni, fosse illiterata *farà una croce*, di seguito alla quale l'Ufficiale dello Stato Civile scriverà: *croce di NN sposo o sposa*, oppure *padre o madre dell'uno* o *dell'altro*, o *testimonio illiterato.* Se poi si tratta di semplice trascrizione di Atto trasmesso da un Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, allora *si copriranno con una riga d'inchiostro* le linee destinate alle firme delle parti e dei testimoni; il che si praticherà pure anche rispetto alle altre linee che in tutto o in parte non restassero scritte.

(Modello N. 4).

MODELLO PER GLI ATTI DI MATRIMONIO
SUL SISTEMA DI QUELLI GIÀ USATI NELLE PROVINCIE TOSCANE.

(1) N°
(2)

A dì . . . 18 . . ore . . (3) meridiane
Avanti di (4) . . . . . .
e Ufficiale . . . dello Stato Civile del Comune
di . . . . . in Provincia di . . . . .
hanno contratto matrimonio *nei modi voluti dal Codice Civile*, gli individui qui sotto notati, relativamente ai quali mi sono state date le seguenti indicazioni, confermate dai Testimoni presenti all'atto:

COGNOME e NOME dello Sposo . . . . . .
Mestiere o Condizione di esso . . . . . .
Sua Età o data di nascita . . . . . .
Indicare se Celibe o Vedovo e di chi . . . . .
Comune di domicilio o di dimora . . . . . .
NOME del Padre dello Sposo . . . . . .
COGNOME e NOME della di lui Madre . . . .

COGNOME e NOME della Sposa . . . . . .
Mestiere o Condizione di essa . . . . . .
Età o data di Nascita . . . . . .
Indicare se Celibe o Vedova e di chi . . . .
Comune di domicilio o di dimora . . . . .
NOME del Padre della Sposa . . . . . .
COGNOME E NOME della di lei Madre . . .
Avvertenze speciali (5)

E previa lettura del presente Atto redatto contemporaneamente sui due Registri originali, è stato il medesimo sottoscritto come segue.

(6) Firma degli sposi { . . . . . .
(6) Firma dei Testimoni { . . . . . .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L.S.)

Digitized by Google

# MODO PRATICO D'USO

(1) Numero progressivo degli Atti compresi nel presente registro.

(2) *Cognome* e *Nome* tanto dello sposo che della sposa. — N. B. — Il resto della colonna è riservato per le annotazioni di Atti e di sentenze, che ai termini del Codice fossero notificate all'Uffizio comunale, in relazione all'Atto di matrimonio.

(3) Indicare se *antimeridiane* o *pomeridiane*.

(4) Se si tratta di celebrazione di matrimonio, qui si dirà: *Noi*, seguendo col *nome*, *cognome* e *qualità* nel Municipio oltre quella di Ufficiale dello Stato Civile, di chi riceve l'atto; — Se poi si tratta di semplice trascrizione di Atto di matrimonio altrove celebrato, allora si riporterà il *nome*, *cognome* e *qualità* dell'Ufficiale dello Stato Civile che celebrò il medesimo.

(5). Qui si noterà, p. e., nel matrimonio di una vedova, la *decorrenza dei 10 mesi del vedovile*, o il *parto seguito*, ecc.; — nel matrimonio dei sordo-muti, l'*adempimento delle formalità prescritte dal Codice e dal Regolamento*; — e così la *legittimazione dei figli*, se ve ne *fossero da legittimare*; — *il luogo in cui sia seguita la celebrazione del matrimonio* nel caso dell'art. 97 del Codice, *ed il motivo*, ecc., ecc.

(6) Se qualcuno dei contraenti o dei testimoni fosse illitterato, gli si farà fare *una croce*, al seguito della quale l'Ufficiale dello Stato Civile scriverà: *Croce di N. N.*, *sposo*, o *sposa*, o *testimone illitterato*. Se poi si tratta di trascrizione di atto di matrimonio altrove celebrato, le linee destinate alla firma delle parti e dei testimoni, si copriranno con una riga d'inchiostro, il che si praticherà pure per tutte le altre linee, che in tutto od in parte restassero non scritte.

Digitized by Google

(Modello N. 5)

MODELLO PER GLI ATTI DI MORTE SUL SISTEMA DI QUELLI GIÀ IN USO NELLE PROVINCIE TOSCANE.

(1) N°

(2)

A dì . . . 18 ore (3) meridiane È morto (4) . . . . . nella Provincia di . . . . . , Comune di . . . . . (5) . , e casa segnata di numero . . . . , relativamente al qual defunto da (6) . . . . . mi sono state date le seguenti indicazioni:

Ora, giorno, mese ed anno della morte . »
Età del defunto . . »
Mestiere o condizione di esso . . . . . »
NOME del di lui Padre »
COGNOME e NOME della di lui Madre . . »
Stato civile del defunto (7) . . . . »
Suo domicilio o dimora { Comune »
Provincia »
Avvertenze speciali (8) »

E previa lettura, il presente Atto, scritto contemporaneamente sui due registri originali, è stato firmato come segue:

(9) Firma dei Testimoni } . . . . . .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.) . . . . . .

Digitized by Google

# MODO PRATICO D'USO

(1) *Numero progressivo* degli Atti compresi nel presente Registro.

(2) *Cognome, nome e paternità* della persona morta. *NB.* Il resto della colonna deve essere lasciato a disposizione delle annotazioni, correzioni, ecc. cui l'atto potesse in progresso essere trovato suscettibile.

(3) Indicare se *antimeridiane* o *pomeridiane.*

(4) *Cognome* e *Nome* della persona defunta.

(5) Per i Comuni urbani indicare il nome *della strada* o *della piazza* di ubicazione della casa in cui sia accaduto la morte; per quelli rurali, *la parrocchia.* In caso d'infortunio, indicare il nome della località in cui sia seguito.

(6) Se si tratta di *redazione di atto di morte,* qui si dirà: *dai testimoni infrascritti*; se poi si tratta *di trascrizione* di atto di morte avvenuta in altro Comune, allora si dirà: dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . .

(7) Indicare, se *celibe, coniugato o vedovo,* seguitando col *nome e cognome del marito* o *della moglie vivente* o morta, se il defunto o la defunta erano *nello stato coniugale,* oppure in quello *di vedovanza.*

(8) Qui si noteranno in succinto le sole specialità ammesse dal Codice Civile.

(9) Se uno o ambedue i testimoni fossero illitterati gli si farà fare qui *una croce,* di seguito alla quale l'Ufficiale dello Stato Civile scriverà: *croce di NN. illitterato.* Se poi si tratta di trascrizione di un atto di morte avvenuta fuori del Comune di dimora del defunto, allora si copriranno con una riga d'inchiostro le linee destinate alla firma dei testimoni; il che pure si praticherà per ogni altra linea che in tutto od in parte restasse non scritta.



Digitized by Google

# AVVERTENZE PRELIMINARI

Perchè si possano adottare e prescrivere *Modelli uniformi e stampati* sui Registri degli Atti dello Stato Civile, si renderebbe necessario:

1° Che le *Trascrizioni* considerate agli articoli 45, 53, N. 8, — 106, N. 6. (*quanto agli Atti tardivi ed omessi*) e 85 — e 95, N. 5. — (*rispetto alle dichiarazioni d' esistenza di un dato matrimonio*) del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, potessero farsi *per inserzione del Documento* (vidimato ecc.) *nel volume degli Allegati*, dopo citato nel relativo verbale; conforme sarebbe pure stato adottato nel Modello N. 11 di quelli della Raccolta Officiale, editi a Firenze dalla Tipografia Franco-Italiana nel 1865.

2° Che gli Atti di che agli articoli 53. N. 1, 2, 3, 4, 5, — 95, N. 1, 2, 3, e 4, e 105, N. 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto citato, *fossero conformi ai modelli da stamparsi sui Registri*, oppure *che anco per quelli la trascrizione potesse eseguirsi per inserzione nel volume degli Allegati*, come si è detto di sopra; al qual oggetto occorrerebbe una modificazione agli ultimi capoversi degli articoli stessi.

3° E per ultimo, quanto agli Atti di *nascita*, — di *matrimonio*, — e di *morte* già esistenti sui Registri, si renderebbe necessario che le trascrizioni di che agli Articoli 53, N. 6 e 8 — 95. N. 5. — (*per l'annullamento, o per la rettificazione dei matrimoni*) e 106. N. 6. (*per gli Atti tardivi od omessi*) del Decreto precitato, si facessero per analogia a quanto è prescritto dagli Art. 200 — e 219 — del Codice Civile rispetto all'Art. 53. N. 7. del Decreto stesso, *col mezzo di annotazione* in margine dei Registri contenenti i rispettivi Atti cui si riferiscono, e *d'inserzione* dei Documenti debitamente *vidimati*, nel rispettivo fascicolo del volume degli Allegati *dell'anno, cui l'Atto annotato*, e *rettificato appartiene.*

Digitized by Google

Digitized by Google

*N. B.* Le presenti prescrizioni disciplinari si dovrebbero stampare in ogni Registro dello Stato Civile *subito dopo* la pagina che ne contiene il frontespizio.

# DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

## DISPOSIZIONI GENERALI

### SULLA PROVVISTA, TENUTA E CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI

1. Numero e specificazione dei Registri.

Li Atti dello Stato Civile si scrivono in ogni Comune sopra *Registri-uniformi* in tutto il Regno, tenuti in *doppio-originale* (Art. 356, Codice Civile pubb. con R. Decreto 25 giugno 1865, N. 2358).

Tali Registri sono quattro, cioè: — *di cittadinanza* — *delle nascite* — *dei matrimoni* — *e delle morti.* — (Art. 14 R. Dec. 15 novembre 1865, N. 2602).

Vi è inoltre un *quinto registro* tenuto in *unico-originale*, e destinato esclusivamente alle *domande di pubblicazione dei matrimoni* (Art. 62 e 63 Dec. cit.)

2. Spesa di acquisto e bollo dei medesimi.

I Comuni si provvedono a proprie spese dei suddetti registri (Art. 116, N. 15, Legge 20 marzo 1865, N. 2248 allegato *A*), i quali debbono essere eguali al modello fissato dal Governo (Art. 15 Dec. 15 novembre 1865, N. 2602) e vanno soggetti, *qualunque sia la dimensione della carta*, alla tassa per bollo di cent. 50 (Art. 20, N. 17 Legge 14 luglio 1866, N. 3122).

I Municipi possono soddisfare alla suddetta tassa o facendo apporre su i registri il *bollo straordinario*, oppure le *marche da bollo* a loro scelta (Art. 19, R. Decreto 18 agosto 1866, N. 3187).

Digitized by Google

L'applicazione del *bollo straordinario* potrà essere richiesta dal Sindaco (1) agli appositi uffizi di *Ancona* — *Bologna* — *Firenze* — *Genova* — *Livorno* — *Messina* — *Milano* — *Napoli* — *Palermo* e *Torino* — e a quelli altri che in progresso fossero instituiti. — Così rispetto all'applicazione delle *marche da bollo*, meno che per le località nelle quali non ha sede uno speciale uffizio del bollo, si potrà richiedere l'applicazione delle marche agli uffizi del Registro per gli atti civili, oppure da altri uffizi che fossero specialmente designati dal Ministro delle finanze (Art. 19, Dec. cit.)

Saranno restituite ai Comuni che le hanno pagate le tasse di bollo state applicate *ai fogli dei registri dello Stato Civile che in fine dell'anno resteranno intieramente in bianco*. Ne deve essere fatto constare mediante verbale (2) da redigersi dal Pretore in occasione della ispezione che deve fare nella *prima quindicina del mese di gennaio*, dei registri dello Stato Civile che *furono usati nell'anno precedente*. Tal verbale, munito delle firme dell'Ufficiale dello Stato Civile e del Pretore, verrà da *quest'ultimo* trasmesso (3) alla Direzione delle tasse e demanio della respettiva Provincia, la quale provvederà dal suo canto per mezzo di Decreto scritto a piedi del verbale medesimo, e che la restituzione abbia luogo per mezzo dell'uffizio del Distretto in cui ha sede il Comune creditore (Art. 21, Dec. cit.)

3. Vidimazione dei Registri.

I Registri per gli atti *di cittadinanza* — *di nascita* — *di matrimonio* — e *di morte dopo di essere stati bollati* (Art. 15 e 16, Leg. 14 luglio 1866, N. 3122), dovranno *prima di essere messi in opera*, essere vidimati in ciascun foglio dal Presidente del respettivo Tribunale civile e correzionale, o da un giudice suo delegato in ordine a speciale Decreto da riportarsi sulla prima pagina dei registri, sulla quale il Presidente, o il Giudice delegato dovrà pure indicare di *quanti fogli ciascun registro* è composto (Art. 357, Cod. cit.)

(1) Vedasi modello num. 46.
(2) Vedasi modello num. 37.
(3) Vedasi modello num. 38.

Digitized by Google

Il Registro poi per gli atti di richiesta di pubblicazione dei matrimoni dovrà essere vidimato per ciascun foglio dal Pretore del Mandamento dal quale rileva il Comune, osservato nel resto quanto sopra (Art. 63. Dec. 15 novembre 1865, N. 2602).

4.
Formalità per l'annuale rinnovazione dei Registri.

Nel mese d'ottobre il Sindaco provvede i registri per l'anno veniente, nel volume che egli sulla esperienza del passato, crede poter occorrere per contenere tutti gli atti cui sono destinati; e dopo di averli sottoposti al bollo, com' è detto al N. 2, trasmette (1) entro il *mese stesso*, quelli di *cittadinanza* — di *nascita* — di *matrimoni* — e di *morte* alla vidimazione del Presidente del respettivo Tribunale civile e correzionale, e quello per le domande di pubblicazione dei matrimoni al Pretore del respettivo Mandamento; e tanto il Presidente quanto il Pretore suddetti hanno l'obbligo di ritornarglieli direttamente *entro la prima quindicina* del successivo mese di dicembre (Art. 16 e 63 Dec. cit.)

5.
Esaurimento dei Registri in corso, e provvista di Supplementi.

Se nel corso dell'anno si conoscesse che alcuno dei suddetti Registri venisse a risultare insufficiente alla trascrizione degli Atti fino al 31 dicembre, il Sindaco a seconda del caso provvederà un *supplemento* in doppio originale al Registro insufficiente, e previa l'intestazione di — *Supplemento al Registro degli Atti di* —, e la bollatura, come è detto al Numero 2, lo trasmetterà per tempo o al Presidente del Tribunale civile e correzionale, se si tratti di supplemento ai Registri degli Atti di Cittadinanza, — di Nascita, — di Matrimonio — e di Morte; o al Pretore mandamentale se si tratta di supplemento al Registro degli atti di pubblicazione dei Matrimoni, il quale però sarà in unico originale, *perchè ne sia fatta la debita vidimazione* (Art. 32 — Dec. cit.).

Il Registro suppletivo si pone in uso, solo dopo esaurito il Registro principale (Art. 33, Dec. cit.).

(1) Vedasi modello num. 47.

Digitized by Google

6.
Chiusura dei Registri esauriti nel corso dell'anno.

Esaurito il Registro principale, l'Uffiziale dello Stato Civile vi farà il seguente verbale di chiusura (Art. 29 — e 33 — Dec. cit.).

« *Il presente Registro contenente numero* (se ne scriva « la quantità in tutte lettere) *Atti di* (si dica a seconda « del caso, — *cittadinanza* — *nascita* — *domanda di* « *pubblicazione di matrimoni*, — *matrimoni*, — *morte*) « *viene chiuso questo dì* *del mese* « *di* *dell'anno mille otto-* « *cento* *, a ore* « ( dire se *antimeridiane*, o *pomeridiane* ), *per segui-* « *tarsi la trascrizione degli Atti in un supplemento* « *al registro medesimo.*

L' Ufficiale dello Stato Civile
(*firma del medesimo*)

7.
Chiusura dei Registri in fine d'anno.

La mattina del dì primo gennaio d'ogni anno, l'Ufficiale dello Stato Civile stende su ciascun Registro e *immediatamente dopo l'ultimo Atto*, il processo verbale di chiusura nei seguenti termini (Art. 360 Cod. cit., e Art. 29 Dec. cit.).

« Il presente Registro contenente numero (si scriva « in tutte lettere) *Atti di* (cittadinanza — o nascita, — « o pubblicazione di matrimoni, — o matrimoni, — o « morte), *viene chiuso a ore* (si dica se « antimeridiane o pomeridiane) *di questo dì primo* « *gennaio mille ottocento*

L'Ufficiale dello Stato Civile
(*firma del medesimo*)

8.
Trasporto dei Registri in corso al Tribunale.

Nel caso che il Giudice Istruttore ordinasse nel corso dell'anno il trasporto al Tribunale dei Registri in uso, il Sindaco deve provvedere tosto dei *registri suppletivi*, trasmetterli al Presidente del Tribunale Civile e Correzionale, o al Pretore Mandamentale, com'è detto sotto N. 5, *per la vidimazione*, dopo di avervi fatta la intestazione di — *Supplemento al Registro degli Atti di...* — e di averlo sottoposto al Bollo, com'è detto al N. 2. — Anco in questi Registri suppletivi si seguita la serie progressiva dei numeri degli Atti del rispettivo Registro principale; e appena questo sia tornato, l'Ufficiale dello

Digitized by Google

Stato Civile inscriverà di nuovo sul medesimo gli Atti successivi, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine del Registro suppletivo, che dovrà essere chiuso con analogo verbale. (Art. 32, 33, e 34 Dec. cit.)

Il verbale di chiusura del Registro suppletivo potrà essere in questi termini.

« *Il presente registro suppletivo, contenente numero* (si « scriva in tutte lettere) *Atti di* (cittadinanza, o nascita, « o richiesta di pubblicazione di matrimoni, — o matri- « moni, o morte), *viene chiuso questo dì*
« *del mese di* *dell'anno mille*
« *ottocento* , *per riprendersi e*
« *seguitarsi la trascrizione dei relativi Atti nel registro*
« *principale.*

L'Ufficiale dello Stato Civile
(*firma del medesimo*)

9. Smarrimento, o distruzione dei Registri in corso.

Accadendo lo *smarrimento o la distruzione dei due Registri originali* di una stessa classe che trovansi in corso, il Sindaco ne avvertirà immediatamente il Procuratore del Re (1), e frattanto provvederà, e farà bollare e vidimare cui spetta i nuovi Registri originali, per ricevere gli Atti successivi. (Art. 36 Dec. cit.)

Se poi uno solo dei Registri originali in corso andasse smarrito o distrutto, il Sindaco ne darà avviso egualmente al Procuratore del Re (2) il quale provvede perchè, sotto la vigilanza del Pretore del rispettivo Mandamento, *venga fatta una copia esatta* dell' originale che ancora si conserva, onde sostituirla a tutti gli effetti all'originale smarrito. (Art. 37. — Dec. cit.)

10. Smarrimento dei Registri depositati.

Nello stesso modo si provvede dal Procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Correzionale respettivo. (Art. 37, — Dec. cit.)

(1) Vedasi il modello N. 35 per la relativa partecipazione
(2) Vedasi modello citato.

Digitized by Google

E se andasse smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del Comune, la *Copia autentica* da estrarsi dall'originale depositato presso la suddetta Cancelleria, sarà fatta sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale medesimo. (Art. 37 Dec. cit.)

11. Tenuta dei Registri.

Sui registri dello Stato Civile non si debbono fare *nè abbreviature, nè raschiature*; le quantità vi saranno sempre espresse non in cifre, ma in *tutte lettere*; nè si potranno aggiungere parole *soprascritte ad altre* sia nella linea, sia nello spazio intermedio delle linee. (Articolo 19 — Dec. cit.)

Nella stesura degli Atti *non si deve lasciare sui registri alcuno spazio in bianco*. E nel caso che qualche linea restasse *non scritta* in tutto o in parte, dovrà essere ricoperta *con una riga d'inchiostro* alla presenza delle Parti e Testimoni. (Art. 18 — Dec. cit.)

12. Cancellazioni, e aggiunte.

Occorrendo di *cancellare*, *variare*, o *aggiungere* una o più parole in un Atto, le medesime si *circonderanno con una linea* (cioè si porranno in casella), per modo che possano in ogni tempo essere lette; e quindi in piè dell'Atto si noterà *per postilla* le addizioni, o le cancellazioni, dichiarando il *numero delle parole cancellate*, e delle *postille fatte*, prima della sottoscrizione delle parti e dei testimoni. (Art. 358 Codice cit., e art. 20 Dec. cit.)

13. Mancanze ed omissioni negli Atti di Stato Civile.

Se nella tenuta dei registri di Stato Civile si verificasse *una mancanza, od una interruzione*, l'Ufficiale dello Stato Civile nè farà tosto avvertito il Procuratore del Re, perchè vi possa provvedere. (Art. 35 — Dec. cit.)

14. Atti incompleti.

Se dopo principiata la redazione di un Atto sui registri, sopraggiunga *una causa qualunque* che ne impedisca il compimento, si dovrà far menzione della causa per la quale l'Atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso, *prima della sottoscrizione del verbale per parte dell'Ufficiale dello Stato Civile*. (Articolo 24 — Dec. cit.)

Digitized by Google

15.
Revisioni ordinarie e periodiche dei Registri.

Il Pretore Mandamentale nella *prima quindicina* dei mesi di *gennaio*, *maggio* e *settembre* di ogni anno, deve procedere alla ispezione degli Ufizi di Stato Civile dei Comuni compresi nella giurisdizione del respettivo Mandamento, e verificare:

*a*). La regolarità della tenuta dei registri;

*b*) La produzione dei documenti richiesti, — la loro regolarità, e conformità colle leggi sul Bollo e Registro; e la inserzione di essi nel respettivo Volume degli Allegati;

*c*) La eseguita contemporanea trascrizione e stesura degli Atti sui due Registri originali;

*d*) E generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti alla materia veglianti.

Di ciascuna verificazione sarà redatto dal Pretore analogo processo-verbale, (1) che egli e l'Ufficiale dello Stato Civile sottoscriveranno, indicando nel medesimo il giorno in cui ha luogo la verificazione, — il numero degli Atti esistenti e verificati in ciascun Registro, — e le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

Terminata la verificazione, il Pretore farà in ciascun Registro, e sotto l'ultimo Atto registratovi, la seguente annotazione:

« Verificato in questo dì . . . del mese di . . . . . , dell'anno milleottocento . . . . . .

Il Pretore
(*Firma del medesimo*)

(Articoli 126, 127 e 128. Dec. cit.)

Al Pretore suddetto è dovuta per le visite degli Uffizi dello Stato Civile, un'indennità liquidata secondo le competenze della Tariffa giudiciale del 23 dicembre 1865, con Decreto del Presidente del Tribunale Correzionale. Tale indennità si paga con Mandato del Municipio rivestito delle firme prescritte dall'art. 124 della vigente legge Comunale e Provinciale. (Risoluzione del Mini-

(1) Vedasi il relativo modello di num. 36.

Digitized by Google

stero dell'Interno, partecipata con Circolare della Prefettura di Firenze, 22 agosto 1866, N. 18,558.)

16. Verificazioni straordinarie dei registri

Il Procuratore del Re può sempre, quando lo creda necessario, procedere ad una verificazione straordinaria dei Registri di Stato Civile, o delegare per essa il Pretore del respettivo Mandamento. (Art. 365 Cod. e 129 Dec. cit.)

17. Indice annuale dei Registri.

Ciascun Registro dovrà essere corredato di analogo *Indice alfabetico per cognomi* di coloro cui gli atti si riferiscono. — Tale indice dicesi *annuale*, e dovrà essere conforme al Modello N. 3, di corredo al Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello Stato Civile; quante volte non venisse adottato quello che si propone come più comodo, e segnato di N. 33 (Articoli 30, 31 — Dec. cit.)

*Per non accavallare soverchio lavoro al mese di gennaio, in cui si dovrebbe, a norma del citato decreto, fare la redazione dell'Indice suddetto, sarà bene che la redazione stessa segua giorno per giorno, di mano in mano che si registrano gli atti respettivi; ciò che darà pure il vantaggio di potere con speditezza ritrovare ogni atto anco nei Registri in corso.*

*Tornerà pure molto utile di aggiungere nell' indice la paternità di coloro cui li atti appellano, non che in apposita colonna la data respettiva per gli atti di cittadinanza, di pubblicazione e dei matrimoni, e la data delle nascite e delle morti per gli altri.* (1)

*Che anzi, per accomodarsi al servizio statistico del movimento della popolazione, si propone un'Indice a schede volanti, come ai Modelli di N. 32 - 32 2° - 32 3° e 32 4°*

18. Deposito in fine d'anno negli Archivi designati dei Registri e loro Indici.

Entro i primi 15 giorni di gennaio uno degli originali dei Registri col corrispondente indice, sarà depositato nell'archivio del Comune, e l'altro, pure corredato del relativo indice, con più i corrispondenti allegati, sarà trasmesso (2) al Procuratore del Re per il prescritto

(1) Vedasi il modello N. 33 citato.
(2) Vedasi la Officiale di accompagnamento Modello N. 20.

Digitized by Google

deposito nell'archivio della Cancelleria del respettivo Tribunale civile e correzionale (Art. 360 Cod. civ., e art. 30 e 41 Dec. cit.)

Il Registro poi delle pubblicazioni di matrimonio si dovrà trasmettere *al Procuratore del Re*, appena celebrati tutti i matrimoni di cui contiene le richieste, o appena siano decorsi i 180 giorni dalla più recente di esse.

La trasmissione potrà aver luogo con officiale eguale al Mod. N. 29 (Art. 77 Cod civ., — e 64 Dec. cit.)

19
Indice Decennale.

Oltre l'indice annuale, sarà (sempre a cura e spese del Comune) compilato nel gennaio dell'anno successivo alla scadenza di ogni decennio, un *indice* in doppio esemplare per *i dieci anni precedenti* da depositarsene uno nell'archivio dell'uffizio comunale, e da trasmetersi l'altro al Procuratore del Re all'oggetto accennato sotto il precedente N. 18. Il primo decennio si computa dal dì 1 gennaio 1866, epoca dell'attivazione dello Stato Civile uniforme in tutto il Regno, a tutto il 1875.

Nei Comuni in cui vi sono più uffizi di Stato Civile, l'*indice decennale* comprende gli atti trascritti sui Registri (categoria per categoria) di tutti gli uffizi.

Il modello dell'Indice decennale è pure riportato a corredo del Decreto citato, ma tornerà più comodo quello proposto nel presente sotto N. 33 (Art 31 Dec. cit.)

Onde non accumulare *soverchio lavoro nel mese di gennaio dell'anno successivo a ciascun decennio*, *tornerà opportuno che i Sindaci dispongano che anco l'*INDICE DECENNALE *sia redatto collo stesso sistema suggerito sotto N. 17 per quello annuale; giacchè per tal modo si avrà pure il comodo di ritrovare mediante un solo indice, li atti relativi a diversi anni, con non poca economia di tempo, e nell'interesse di una maggiore conservazione dei Registri.* Al quale scopo contribuirà assai, se anco rispetto all'Indice decennale, si terrà il sistema avvertito per quello annuale, di riportarvi cioè *la paternità delle persone cui gli at-*

Digitized by Google

*li si riferiscono, e la data in cui seguirono li atti di cittadinanza, le domande di pubblicazione di matrimoni, non che le nascite, i matrimoni e le morti respettive.*

Se poi venisse adottato l'Indice a schede volanti, si avrà il vantaggio di destinare quelle servite per l'Indice annuale all'Indice decennale, con grande economia di tempo e di spesa.

20. Allegati dei Registri.

I Documenti richiesti in ciascun'Atto, vidimati dall'Ufficiale dello Stato Civile, e inseriti in distinti fascicoli, si raccolgono in *quattro volumi*, corrispondenti ai quattro Registri, di Cittadinanza cioè, di Nascita, di Matrimonio, e di Morte. (Art. 38, 39 e 41 — Dec. cit.)

Sopra ogni fascicolo (1) dovrà indicarsi: — 1° Il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce.— 2° Il Registro che contiene l'Atto ed il numero progressivo col quale l'Atto è nel medesimo designato; — 3° — Il numero dei Documenti che vi sono inclusi. (Art. — 40 Dec. cit.)

I fascicoli sono per *ciascun volume* segnati *con numero progressivo*, conservando l'ordine cronologico delle date degli Atti cui si riferiscono (Art. — 41 — Dec. cit.)

I volumi degli allegati si trasmettono annualmente coi corrispondenti Registri, al Procuratore del Re, per essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Correzionale, come è detto al N. 18 (Art. 361 — Cod. cit., e Art. 41 — Dec. cit.)

21. Pubblicità dei Registri.

I Registri dello Stato Civile *sono pubblici*. Gli Ufficiali dello Stato Civile non possono ricusare li estratti, ed i certificati negativi che in relazione ai medesimi gli venissero richiesti; e sono tenuti a fare le indagini che occorrono ai privati, negli atti affidati alla loro custodia. (Art. 2094 N. 3, Cod. cit.)

(1) Vedasi il Modello N. 19.

Digitized by Google

22.
Contravvenzioni e multe relative.

Le contravvenzioni agli ordini sulla tenuta, e sugli atti dello Stato Civile, sono punibili con pene pecuniarie da lire 10 a lire 200, in giudizio avanti il Tribunale Civile e Correzionale, e ad istanza del Pubblico Ministero. (Art. 404. Cod. cit.)

Ogni *alterazione*, *od omissione* negli Atti, e nei registri dello Stato Civile, oltre alle sanzioni penali, dà luogo all'azione di risarcimento dei danni. (Art. 405 Cod. cit.) -

Digitized by Google

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

Anno 186

COMUNE
di

# REGISTRO

## degli Atti di Cittadinanza

N. B.

Per rendere più facile la redazione degli Atti, sarà opportuno che il *Modo pratico d'uso*, di che a c. 59, oltre ad essere riportato in ogni Registro dopo le *prescrizioni disciplinari*, sia stampato in una *cartella a specchio*, in modo che l'Ufficiale dello Stato Civile, o l'Estensore dei verbali possa avere costantemente avanti gli occhi le avvertenze speciali a ciascun Atto, senza doverle andare a ricercare in principio del Registro.



Digitized by Google

# PRESCRIZIONI DISCIPLINARI

## SPECIALI AGLI ATTI DI CITTADINANZA

1.
Atti di Cittadinanza— Loro importanza.

La cittadinanza è la causa da cui deriva il godimento dei diritti dell'uomo nello Stato ( Relazione Vigliani al Senato sul Codice civile).

Tali diritti sono *civili e politici.*

Diconsi *civili* tutti quelli che riguardano *le ragioni degli individui tra di loro.* Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non le sia decaduto per condanna penale (Art. 1 Cod. civ.). Diconsi invece *politici* quelli che concernono *le ragioni dei singoli verso lo Stato o sulla cosa pubblica;* o come altri li ha definiti, *quelli che riguardano* la partecipazione *immediata o mediata sia allo stabilimento, sia all'esercizio del potere e delle funzioni pubbliche.*

I soli regnicoli sono capaci dei politici (Art. 24 Statuto fondamentale), i quali hanno origine dallo Statuto fondamentale 4 marzo 1848 e consistono : nell'elettorato e nella eligibilità al *Parlamento, ai Consigli comunali,* ed ai *Consigli provinciali*, nella partecipazione ai giurì nei giudizi penali ecc.

In relazione all'esercizio di tali diritti si ha riguardo al *domicilio* tanto *politico* quanto *civile* , ed alla *residenza* dei cittadini.

2.
Domicilio e Residenza —Loro distinzione.

*Domicilio politico* si chiama il *luogo nel quale il cittadino esercita i diritti politici.* Esso segue il *civile,* a meno di contraria dichiarazione, della quale però non si fa constare sul presente Registro (Art. 19 Cod. civ. e art. 16, Legge elettorale politica 17 dic. 1860 N. 4513).

Digitized by Google

*Domicilio civile* è il luogo nel quale una persona per i suoi rapporti giuridici, e per le sue obbligazioni, vi ha posto la sede ed il centro dei propri affari, e vi si reputa sempre presente, quantunque effettivamente possa non sempre esservi. — Per cambiarlo occorre una duplice dichiarazione fatta al Municipio che si abbandona, ed a quello in cui si fissa il nuovo domicilio (Art. 16 e 17 Cod. cit.)

Si chiama *residenza* il luogo nel quale una persona ha la dimora abituale (Art. 16 Cod. civ.)

Sul qual proposito è da avvertire che quando il trasferimento della *residenza* da uno in altro luogo è fatto coll'*intenzione di fissarvi la sede principale*, produce cangiamento di domicilio, e quindi occorre che ne sia fatto constare sui Registri di cittadinanza colla duplice dichiarazione come nel cambiamento del domicilio (Art. 17 Cod. civ.); diversamente basterà che ne sia fatto constare sul *Registro di popolazione* tanto del Comune che si abbandona, che di quello di nuova residenza (Art. 5, Decreto 31 dicembre 1864, N. 2105, e art. 25, 27, e 29 Regolamento 31 dicembre detto, N. 2105).

3. Registri di Cittadinanza — Oggetto dei medesimi.

Nei Registri di cittadinanza si redigono i verbali delle dichiarazioni:

*a*) Di chi *essendo reputato straniero*, può eleggere la cittadinanza italiana;

*b*) Di chi essendo reputato *cittadino italiano*, può eleggere la qualità di straniero;

*c*) Di renunzia alla cittadinanza italiana;

*d*) Di aver fissato, o di voler fissare il domicilio nel Regno;

*e*) Di trasferimento *del domicilio* da un Comune ad un altro nel Regno;

*f*) Di prestato giuramento per parte degli stranieri, ai quali con Decreto reale sia concessa la cittadinanza italiana.

(Art. 44 e 45 Decreto 15 novembre 1865, N. 2602).

Digitized by Google

Li atti di cittadinanza devono farsi:

4. Giurisdizione per gli Atti di cittadinanza.

*a*) Quelli sia per la elezione, come per la renunzia della nazionalità italiana, avanti l'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui la parte ha o voglia stabilire il suo domicilio; ed ove il dichiarante si trovi in paese estero, avanti gli agenti diplomatici o consolari del Regno, che trasmettono copia del relativo verbale al Ministero degli affari esteri, dal quale s'invia all'Ufficiale dello Stato civile del luogo di ultimo domicilio del dichiarante, e in difetto a quello dell'ultimo domicilio del di lui padre, per la opportuna trascrizione sul presente Registro (Art. 5, 6, 7, 8 e 10 Cod. cit. e art. 46 Decreto cit.)

*b*) Quelli per le dichiarazioni di trasferimento *del domicilio* da un Comune ad un altro, avanti il Sindaco tanto del Comune che si abbandona, quanto di quello in cui si va a stabilire (art. 17, Codice citato, e art. 44. N. 5, Dec. cit.)

*c*) Quelli poi per dichiarare *di aver fissato* o di *voler fissare* il domicilio nel Regno avanti l'Ufficiale di Stato civile del luogo nel quale la parte ha la sua residenza, o intende di fissarla (Art. 47, Dec. cit.)

5. Persone chiamate a fare le dichiarazioni.

Le dichiarazioni che sopra debbono essere fatte personalmente dalla parte interessata: con questo però che quelle considerate alla lettera *b*) del N. 4, quando si riferiscono ad una intera famiglia, si dovranno fare dal capo della medesima (Art. 5, 6, 7, 8 e 10 Cod. cit. e art. 25 Regol. 31 dicembre 1864, N. 2105).

6. Termine utile per le dichiarazioni.

Le dichiarazioni per la elezione, come per la renunzia della cittadinanza italiana di che alle lettere *a*, *b*, del N. 3, dovranno esser fatte dall'interessato *entro l'anno dal compimento dell'età maggiore*, cioè nell'anno dopo compito quello ventunesimo di sua età (Art. 5, 6, 7, 8, e 323 Cod. cit.).

La dichiarazione *di domicilio*, ed il *giuramento di fedeltà* dello straniero che ha ottenuta la cittadinanza italiana per Decreto reale, deve aver luogo *entro sei*

Digitized by Google

*mesi* dalla data del relativo Decreto (Art. 10 Cod. cit. e art. 51 Dec. cit.)

L'acquisto, o il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui furono adempite le condizioni e formalità stabilite, e così senza pregiudizio degli atti compiti anteriormente (Art. 15 Cod. cit. e Relazione Vigliani al Senato sul Cod. med.)

7.
Giuramento
Modo di deferirlo.

Il giuramento è un *atto civile e religioso*, per il quale colui che lo presta, chiama Dio in testimonio della verità di quanto afferma (Bald. in L. 3 ff. de jurejur).

Deve sempre essere prestato personalmente, e non mai per mezzo di procuratore (Art. 1362. Cod. civ.).

È nullo quello deferito al *minore* di età, al *mentecatto*, ed al *furioso* (Fenzon. ad Statut. urb. cap. 38 N° 12).

*Non è lecito* deferirlo nei giorni festivi, ma però una volta deferito è valido (Pract. Papien. formul. juramenf. a part. oblig. gloss. 2. Mantic. de tacit. et ambig. convent.)

Si divide il giuramento in *Assertorio* o *confermativo*, ed in *promissorio* (Mantica de tacitis et ambig. convent. Tom. 2, Lib. 26, Tit. 2, N^i 37 e 38). Il primo si chiama *Assertorio o confermativo*, perchè si deferisce in fine dell'Atto, *in conferma della verità di tutte le cose dichiarate nell'Atto medesimo.* (Mantica loc. cit. — Ombros. tom. 4, dec. 34 N° 23). — Questo è quello che l'Ufficiale dello Stato Civile deferisce ai Testimoni nell'atto della richiesta delle Pubblicazioni di Matrimonio colla formula: « *Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto ho detto* (art. 226 e 228 Cod. di Procedura civile 25 giugno 1865 N° 2366), che si pronunzierà a voce chiara.

Dicesi *promissorio* il secondo, perchè concepito *per via di promessa*, riferendosi questo non a quanto si è detto o dichiarato *avanti di prestarlo*, ma bensì a quello che si deve dire o fare *successivamente alla sua prestazione*, e come benissimo si esprime il Cardinal Mantica nel luogo citato, « *veluti, si quis juraverit non contravenire.* » E questo è quello che l'Ufficiale

Digitized by Google

dello Stato Civile deferisce negli Atti di Cittadinanza, colla seguente formula: « *Giuro di esser fedele al Re d'Italia, e di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno* » (Art. 10 Cod. Civ.)

9

Quanto al modo, si deve deferire *osservati i Riti speciali della religione* di chi è chiamato a prestarlo (art. 50 dec. cit., leg. 6 dicembre 1865 N. 2626, art. 10 e art. 42 reg. gen. giudiziario 14 dicembre detto N. 2641).

I Cattolici lo prestano, *stando in piedi, col capo scoperto, e tenendo la mano destra sui Santi Vangeli* (art. 42 Reg. gen. giud. cit. e Cir. del Minist. dell'Interno 25 aprile 1848).

In modo identico lo prestano i *Greci non uniti*, altrimenti *Ortodossi*, usando però dei Vangeli scritti in idioma greco.

Colla stessa reverenza lo prestano *gli Israeliti*, tenendo la mano destra *sopra una Penna* (tacto calamo), simbolo per essi di verità. Si potrebbe deferire anco sopra il *Tefelin Tephilinis*, coll'intervento però del loro *Rabbino*, che solo secondo il rito-giudaico può deferirlo in tal modo (Murquard. de Iudaeis p. 2. cap. 6.) (1).

Rispetto poi ai Cristiani di Religione diversa dalla *Cattolica-Romana*, e della *Greca non Unita*, occorre riportarsi ai modi ammessi dai Loro-riti-religiosi, che variano a seconda delle diverse comunioni cui appartengono.

Nel verbale dell'atto deve essere riportata *la formula precisa del giuramento* (art. 227 e 228 Cod. di Procedura Civ. cit.)

---

(1) Secondo l'art. 186 del regolamento 15 aprile 1860 per l'esecuzione del Codice di Procedura Civile Sardo, l'Isdraelita doveva giurare *sul testo ebraico della Bibbia*, stando in piedi, col capo scoperto, e tenendo la mano destra sul Capitolo XX dell'Esodo, che contiene il Decalago, mentre pronunzia la formula del giuramento. La Bibbia Ebraica doveva essere firmata sia nel frontespizio che al margine del Capit. suddetto, dal Rabbino-Locale, o viciniore.

Digitized by Google

8.
Documenti da prodursi negli atti Cittadinanza

I documenti che si presentano all'ufizio dello Stato civile per comprovare le *enunciazioni contenute negli atti*, debbono essere autentici, e così legalizzati nei modi voluti dalle Leggi e Regolamenti; debbono essere in regola colle Leggi sul Bollo e sul Registro; e debbono essere ritirati dall'Ufficiale dello Stato civile, che li munisce del proprio *visto*, e li unisce agli allegati degli atti rispettivi (Art. 38 e 42 Dec. cit.)

Tali documenti consistono:

*a*) Nella *fede di nascita*, o nel corrispondente *Atto pretoriale di notorietà* per provare *essere entro l'anno dell'età maggiore* determinata dalle leggi del Regno, e *così entro l'anno 22 di sua età*, colui che è reputato straniero, e vuol eleggere la cittadinanza italiana; e viceversa, colui che è reputato italiano, e vuol eleggere la qualità di straniero (Art. 48 Dec. cit.)

*b*) Nella *fede di morte del marito*, per la dichiarazione della donna italiana vedova di uno straniero, di voler fissare nel Regno il proprio domicilio agli effetti del ricupero della cittadinanza italiana (Art. 14 Cod. cit. e art. 49 Dec. cit.)

*c*) Nella *copia autentica del Decreto reale* che la concede, per lo straniero che ha ottenuto la cittadinanza italiana mediante decreto (Art. 10 Cod. cit. e 45 Dec. cit.)

9.
Redazione degli Atti di Cittadinanza.

L'Ufficiale dello Stato Civile che riceve le dichiarazioni di cittadinanza, ne redige immediatamente l'atto verbale sui due Registri originali, in presenza di due testimoni scelti dalla parte dichiarante, che siano di sesso maschile, abbiano compito li anni 21 di età, e risiedano nel Comune. — I due originali dell'atto debbono essere letti e sottoscritti contestualmente dalla parte, dai testimoni, e dall'Ufficiale dello Stato civile; e se il dichiarante, o i testimoni *non possono*, o *non sanno scrivere*, si farà menzione della causa impediente la sottoscrizione di essi (Art. 351, 352 e 353 Cod. cit. e 21 Dec. cit.)

Digitized by Google

10.
Ufficiale dello Stato Civile — Requisiti personali del medesimo.

L'Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere li atti, nei quali esso o i suoi parenti, o affini in linea retta a qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo grado civile, intervengono come dichiaranti (Art. 7. Dec. cit.)

Digitized by Google

(Modello N. 1)

L'anno mille ottocento , a ore
(1) di questo di del mese
di : nell'Uffizio Comunale di (2)

Avanti di me (3)
(4)
di questo Comune di (2) , Mandamento
di , Provincia di ,
e Uffiziale dello Stato Civile (5)
, è comparso
(6)
residente
(7) , 1
quale mi ha (8)

(9) al tempo stesso (10)
rilasciatogli da (11)
sotto di
, dal quale resulta (12)

Sono stati dalla parte prodotti, e da me infrascritto ritirati i seguenti Documenti, da unirsi, muniti del mio visto, al volume degli allegati del presente Registro, cioè:
(13)

La qual dichiarazione di (14)
viene fatta alla continua e contestuale presenza di (15)

Digitized by Google

residenti in questo Comune, Testimoni scelti dalla parte stessa, i quali dopo di avere avuto lettura del presente Atto steso contemporaneamente sui due Registri originali di cittadinanza del Comune, lo hanno ratificato, e quindi è sottoscritto da me (16)

Il Dichiarante

I Testimoni

L'Ufficiale dello Stato Civile

Digitized by Google

# MODO PRATICO D'USO

OSSIA

## AVVERTENZE PRATICHE

COMUNI AI DIVERSI ATTI DI CITTADINANZA

---

1. Indicare se *antimeridiane* o *se pomeridiane.*
2. Notare il *nome* del Comune respettivo.
3. S'indichi il *nome* e *cognome* dell'Ufficiale dello Stato Civile, che riceve l'atto.
4. Si dirà a seconda del caso: *Sindaco*, oppure *Assessore anziano faciente le veci di Sindaco* (soggiungendo) a seconda del caso: *impedito*, o *assente* o *mancante*), oppure *Consigliere*, o *Elettore.*
5. Se l'atto è ricevuto dal *Sindaco*, si tirerà una riga d'inchiostro su *questa linea*; se poi si riceve da un *Assessore*, o da un *Consigliere*, o da un *Elettore delegato*, qui si riporterà la data in tutte lettere del relativo atto di delegazione così: *Delegato con atto del di* . . . . .
6. Indicare il *cognome*, *nome*, *genitori*, *età e professione o condizione* della parte.
13. Qui con numero progressivo, s'indicherà *il titolo* e *la data* dei documenti prodotti.
15. Scrivere il *cognome*, *nome*, *paternità*, *età* e *professione* o *condizione dei due testimoni.*
16. Se la *parte* ed i *testimoni* sono tutti litterati, qui si dirà: *in unione al dichiarante ed ai testimoni*; se poi vi sono degli illitterati, allora dopo indicato *chi* tra li intervenuti *firma*, si soggiungerà: *non sottoscrivendo N. N. per avere asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere nè firmare*; e se invece qualcuno degli intervenuti non *firma per fisico impedimento* si dirà: *non firmando N. N. perchè* (e qui indicarne la causa).

Digitized by Google

# AVVERTENZE PRATICHE SPECIALI

## Per l'atto di elezione della cittadinanza straniera e per la renunzia di quella italiana

Art. 5, 8 e 11 Codice civile.

---

7. Si dica qui in *questo Comune.*
8. Se il comparente è FIGLIO DI UN ITALIANO si dirà: *dichiarato che suo padre perdè la cittadinanza italiana* (se ne specifichi la causa referibilmente all'art. 11 del Codice civile) *prima della nascita di sè dichiarante, il quale per esser nato nel Regno è, ciò non ostante reputato cittadino italiano, per cui valendosi delle facoltà concessegli dall'art. 5 del Cod. civ., elegge la qualità di* STRANIERO.

   Se invece è FIGLIO DI UNO STRANIERO qui si dirà: *dichiarato che essendo nato nel Regno da padre straniero che vi abitava da* 10 *anni continui, Esso sarebbe italiano; pure valendosi della facoltà concessagli dall'articolo* 8 *del Codice civile, elegge la qualità di* STRANIERO.

   Se poi la renunzia si fa da un ITALIANO indipendentemente dai due titoli che sopra, si dirà invece: *dichiarato che sarebbe italiano, pure volendo trasferire la sua residenza in paese estero, si è determinato altresì di renunziare, conforme renunzia alla* CITTADINANZA ITALIANA *in forza del diritto che glie ne dà l'art.* 11 *del Codice civile.*
9. Qui si dirà presentandomi:
10. E qui si seguiterà così: *l'estratto di sua nascita.*
11. Indicare l'autorità che rilascia la copia dell'atto o il documento allegato.
12. Si dirà qui: *esso si trova nell'anno ventunesimo di sua età, essendo nato il dì* (riportare la data in tutte lettere) nel Comune di . . . .
14. Si dica: *di renunzia di nazionalità italiana.*

---

Digitized by Google

## AVVERTENZE PRATICHE SPECIALI

PER L' ATTO DI ELEZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA DAL FIGLIO NATO IN PAESE-ESTERO DA PADRE, O SE QUESTI È IGNOTO, DA MADRE CHE L'AVEVA PERDUTA.

Art. 6 e 7 Codice civile.

---

7. S'indichi qui il *luogo di domicilio o di residenza della parte.*
8. E qui si dirà: *dichiarato che essendo nato all'estero da padre* (e se il padre fosse ignoto si dirà *da madre*) *che perdè la cittadinanza italiana prima del suo nascimento, è reputato straniero; per cui valendosi del diritto concessogli da l'art.* 6 (e se fosse il padre ignoto si citerà invece l'art. 7) *del Codice civile, elegge la qualità d'italiano, e dice* (*di fissare entro l'anno*, oppure *di avere già fissato*) *il suo domicilio in questo Comune.*
9. Si dica, *presentandomi.*
10. E qui si dirà, *la fede di sua nascita.*
11. Indicare l'autorità che rilasciò la fede, o la copia del documento allegato.
12. Si seguiti così: *che egli trovasi nell'anno ventunesimo di sua età, essendo nato il dì* (riportarne la data in tutte lettere) *nel Comune di . . .*
14. Si dica di *elezione di nazionalità.*

---

## AVVERTENZE PRATICHE SPECIALI

PER L'ATTO DI ELEZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER PARTE DI UNO STRANIERO.

Art. 10 Codice civile.

---

7. S'indichi il *luogo di domicilio o di residenza* della parte.
8. Si dirà qui: *dichiarato che essendo nato straniero ed avendo ottenuto dal Governo la naturalizzazione italiana, ha già fissato* (oppure *vuol*

*fissare) in questo Comune il proprio domicilio per gli effetti dell'art.* 10 *del Codice civile; al seguito di che ho deferito al dichiarante il giuramento di* FEDELTÀ AL RE D'ITALIA E DI OSSERVANZA DELLO STATUTO E DELLE LEGGI DEL REGNO *che esso ha prestato, secondo i riti di sua religione.*

9. Si dica, *mi ha esibito.*
10. Si seguiti così: *la copia autentica del Decreto reale.*
11. Indicare l'autorità che ha rilasciato la copia del Documento allegato.
12. Si dica: *venir conferita al medesimo la naturalizzazione italiana.*
14. E qui si dirà, *di domicilio ed esibizione di Decreto.*

---

## AVVERTENZE PRATICHE SPECIALI

### PER IL RIACQUISTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA PER PARTE DI CHI L'AVESSE PERDUTA PER RENUNZIA, O PER ACCETTAZIONE DI CITTADINANZA ESTERA, O PER ASSUNZIONE D' IMPIEGO, O DI SERVIZIO MILITARE ALL'ESTERO SENZA PERMESSO DEL GOVERNO.

Art. 11, e 13 Codice civile.

7. S'indichi qui il *domicilio*, o la *residenza* della parte.
8. Seguitare così: *dichiarato che sebbene nato Italiano, egli ne ha perduto la qualità* (qui specificare *se per renunzia della propria, o per accettazione di Cittadinanza* straniera; oppure se *per accettazione d'impiego civile, o per assunzione di servizio militare all'Estero senza permesso del proprio governo); ed essendo ora con speciale permesso del governo, rientrato nel Regno, ed avendo renunziato (alla cittadinanza, o all' impiego,* oppure *al servizio militare*, a seconda del caso), *dichiara in conformità dell'art.* 13, del Codice civile, di volere riacquistare la Cittadinanza Italiana, e di avere già fissato (oppure di *voler fissare entro l'anno*) *il suo domicilio nel Comune.*
9. Si dica qui: *presentandomi.*
10. Si seguiterà così: *analoga speciale attestazione.*
11. Indicare l' autorità che ha rilasciato la copia del documento allegato.
12. Si dica: *che Egli è autorizzato dal Governo, a rientrare nel Regno.*
13. E qui si dica: *di riacquisto di nazionalità.*

## AVVERTENZE PRATICHE SPECIALI

PER L'ATTO DI RIELEZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER PARTE DI UNA VEDOVA CHE, COL FATTO DEL MATRIMONIO, L' AVEVA PERDUTA.

Art. 11, e 14 Cod. Civ.

---

7. Indicare il luogo di domicilio o di *residenza* della parte.
8. Seguitare così: *dichiarato che sebbene nata Italiana, essa perdè tale qualità per essersi maritata con*, oppure *per averla perduta* ( indicare il cognome, nome, paternità, professione, e nazionalità) *suo marito col quale si trasferì ad abitare all' estero; ed essendo ora rimasta vedova, si vale del diritto datogli dall'art. 14 del Cod. Civ., e dichiara di volere riacquistare la nazionalità italiana, e di fissare in questo Comune il proprio domicilio.*
9. Si dica: *presentandomi.*
10. Seguitare così: *l'estratto dell'atto di decesso di suo marito.*
11. Indicare l'autorità che ha rilasciato la copia dell'atto allegato.
12. Dire: *che il medesimo morì il dì* (darne in tutte lettere la data, e indicare il Paese o Comune in cui avvenne il decesso).
14. Si dica: *di riacquisto di nazionalità.*

---

## AVVERTENZE PRATICHE SPECIALI

PER L' ATTO DI CAMBIAMENTO DEL DOMICILIO, OPPURE DELLA RESIDENZA.

Art. 17, Cod. Civ., e Art. 27 Reg. 31 dicembre 1864 N°. 2105.

---

7. Se la parte abbandona il Comune, quì si dirà: *in questo Comune*; se poi vi viene ad abitare, allora s' indicherà *il nome del Comune di precedente domicilio, o dimora.*

Digitized by Google

8. Se la parte abbandona il Comune, quì si dirà: *dichiarato di voler trasferire* (*se il dichiarante ha moglie e famiglia, si seguiti così: insieme alla propria famiglia composta di numero. . . . . individui, Esso compreso, cioè*, si nominino i componenti la famiglia), *la sua residenza*, oppure *il suo domicilio*, ossivero *l' una e l' altro* (a seconda del caso) *nel Comune di*. . . . . Mandamento di. . . . . *Provincia di*. . . . . .

Se poi la parte *viene ad abitare nel Comune*, in tal caso si dirà: *dichiarato di trasferire il suo domicilio, o la sua residenza, o l'uno e l'altra* a seconda del caso), seguitando se occorre: *unitamente alla propria famiglia composta di numero* . . . . . *individui, cioè:* si nominino i componenti la famiglia. *Esso compreso*).

9. Nel caso di partenza dal Comune, quì si dirà: *richiedendomi;* e nel caso inverso, si dirà invece: *presentandomi*.

10. Qui si seguiterà, *il Certificato di Cambiamento di domicilio*, *oppure residenza* a seconda del caso.

11. Nel caso di partenza dal Comune, si dirà — *me infrascritto* —, diversamente si dirà: — *Sindaco di*. . . . . .

12. Nel primo caso, si dica: *che esso* (*e sua famiglia, se l'ha*) *abbandona questo Comune*, *e va a stabilire la sua dimora*, *o il suo domicilio*, o *l'uno* e *l'altro* (a seconda del caso) *nel Comune di*. . . . . Nel caso poi che vi venga ad abitare, si dirà: *che esso* (*e la sua famiglia*, se l' ha) *trasferisce il proprio domicilio o dimora, o l' uno e l' altra* (a seconda del caso), *dal Comune di* . . . . , *in questo di*. . . . .

14. Si dica *di cambiamento di domicilio*, o *di dimora*, *o dell'uno e dell'altro* a seconda del caso.

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

Anno 186

COMUNE
di

# REGISTRO
## degli Atti di Nascita

N. B.

Per rendere più facile la redazione degli Atti, sarà opportuno che il *Modo pratico d'uso*, di che a c. 71, oltre ad essere riportato in ogni Registro dopo le *prescrizioni disciplinari*, sia stampato in una *cartella a specchio*, in modo che l'Ufficiale dello Stato Civile, o l'Estensore dei verbali possa avere costantemente avanti gli occhi le avvertenze speciali a ciascun Atto, senza doverle andare a ricercare in principio del Registro.



Digitized by Google

# PRESCRIZIONI DISCIPLINARI

## SPECIALI AGLI ATTI DI NASCITA

1. Gli Atti di Nascita si fanno avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, nel quale le nascite respettive accadono (Art. 350 e 351 cod. civ.)

Giurisdizione per gli Atti di Nascita.

L'Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere l'Atto, se egli, o i suoi parenti, o affini *in linea retta in qualunque grado*, ed in *linea collaterale fino al secondo*, intervengono come dichiaranti (art. 7, Decreto 15 novembre 1865, N. 2602).

2. La dichiarazione della nascita dev'esser fatta *nei cinque giorni immediatamente successivi al parto*, dal Padre, o dalla Madre, o da persona munita di loro speciale procura autentica; e in mancanza, dal medico, o dal chirurgo, o dalla levatrice, o da qualche altra persona *che abbia assistito al parto* (art. 371 e 373, codice civile.)

Termine per le denunzie, e persone chiamate a farle.

3. Se la Puerpera fosse fuori dalla sua ordinaria abitazione, la dichiarazione (in assenza del Padre del neonato) dovrà esser fatta dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo la nascita (art. 373, cod. cit.)

Nascite fuori del Comune di residenza dei genitori.

Nel suddetto caso di nascita di un figlio fuori del Comune di domicilio o residenza dei genitori, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui sia avvenuta la nascita e che ha ricevuto l'Atto, *deve entro* 10 *giorni trasmetterne copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del domicilio dei genitori*, per essere trascritta sui Registri di quel Comune *colla data del giorno* in

Digitized by Google

cui la copia stessa gli sarà pervenuta, e per inserire la medesima munita di *suo visto* nel volume degli allegati (Art 379, Codice citato e 61, Decreto citato). (1)

4. Denunzie in mora — Procedimento per le medesime.

Decorsi i cinque giorni che sopra, la dichiarazione non potrà farsi che col procedimento stabilito per la *rettificazione* degli atti dello Stato Civile. E l'Ufficiale dello Stato Civile cui si presentino per una dichiarazione tardiva, o che venga egli stesso a conoscere la omessa denunzia, deve farne rapporto immediato al Procuratore del Re. (art 372, Cod. cit., e 60 Dec. cit.).

Una circolare a stampa della R. Procura di Firenze del 5 aprile 1866, dà in tali casi le seguenti norme a seguire.

Nelle partecipazioni di dichiarazioni *tardive*, o *irregolari* di nascite, s'indicherà *il giorno della nascita*, e *quello della dichiarazione* (o scoprimento); il *nome*, *cognome*, *professione*, e *domicilio* del dichiarante *chiunque sia*, *e quello dei genitori del neonato* secondo la distinzione degli articoli 375 e 376 del Codice Civile; ed in generale *tutte le altre circostanze* richieste dal Codice, o dal R. Dec. 15 novembre 1865, N. 2602, *come se la dichiarazione avvenisse regolarmente*; se non che essa sarà diretta all'uffizio del R. Procuratore, anzichè essere trascritta sui Registri dello Stato Civile. (2)

Inoltre *in caso di tardiva dichiarazione*, l'Ufficiale dello Stato Civile interpellerà il dichiarante *sui motivi per i quali* non abbia osservato i termini stabiliti dalla legge alla denunzia, *facendone menzione nella suddetta partecipazione*. E se tali motivi meritassero qualche riguardo, come p. e. in *caso di malattia* o *d'assenza dal Comune o di forza maggiore*, l'Ufficiale dello Stato Civile *verificherà*, ed *accerterà la loro sussistenza*. (2)

In tutti i casi poi *di denunzie tardive o irregolari*, l'Ufficiale dello Stato Civile avvertirà i dichiaranti di *supplire alla incorsa omissione*, *od a chiedere la rettificazione dell'Atto* ai termini degli articoli 134 e 135 del Dec. cit. (2); dandogli all'uopo quella direzione e istru-

(1) Vedasi i modelli di N. 10 e 23.
(2) Vedasi il modello num. 7.

Digitized by Google

zioni che credesse corrispondere al grado d'intelligenza degli interessati, e agevolando ai medesimi più che sia possibile la via, *affinchè le istanze sieno regolari*, e *vengano dirette* al Presidente del respettivo Tribunale Civile e Correzionale, od al Procuratore del Re, secondo i casi, *accompagnate dagli opportuni Documenti*, fra i quali *dovrà sempre essere* il certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile comprovante *la tardiva*, od *irregolare dichiarazione* (1); ed ove si tratti della rettificazione di un Atto già ricevuto, *dovrà* all'istanza *unirsi la copia* (2) *autentica dell'Atto suddetto*; avvertendosi che tanto *il rilascio del certificato che sopra*, quanto della *copia autentica dell'atto verificando, per usarsi all'oggetto preavvertito*, non possono essere rifiutate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

E quando si tratti di *dichiaranti poveri*, i quali desiderino e chiedano che il Pubblico Ministero promuova (3) d'ufficio il ricevimento dell'Atto omesso, o la rettificazione di quello (4) erroneo, *è indispensabile* la esibizione del regolare *certificato di povertà* dei genitori rilasciato dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (articoli 134, 135 e 136, Dec. cit. e Circ. della Prefettura di Firenze 18 marzo 1867 N. 2269), avvertendo inoltre i dichiaranti medesimi che senza di ciò non sarebbe tenuto conto delle Istanze e Documenti non bollati.

5.
Redazione degli Atti di Nascita.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione di nascita, e ne redige *immediatamente* l'Atto sui due Registri Originali, in presenza di due Testimoni che siano di sesso maschile, che abbiano compito li anni 21 di età, e che risiedano nel Comune. I due originali dell'Atto debbono essere sottoscritti contestualmente *dalla Parte, dai Testimoni*, e *dall'Ufficiale dello Stato Civile* (articoli 351 e 353, Cod. cit., e 18 Dec. cit.)

6.
Documenti da prodursi a seconda dei casi.

I Documenti che può occorrere di produrre, e li oggetti che può occorrere di rammentare, si noteranno

(1) Vedasi modello num. 8.
(2) Vedasi modello num. 10.
(3) Vedasi modello num. 7.
(4) Vedasi modello num. 11.

Digitized by Google

nella respettiva Sezione in fine dell'Atto cui si riferiscono (cioè sotto N. 24 del Modello che segue), e possono consistere:

*a*) Nella giustificazione per l'accertamento (1) *della nascita*, e *del sesso* del neonato, quando questi non sia presentato all'Ufficiale dello Stato Civile per fattane dispensa.

*b*) Nella *procura speciale* ed autentica del Padre, o della Madre che affidino ad un respettivo loro mandatario di fare la dichiarazione della nascita all'Ufficiale dello Stato Civile;

*c*) Nella copia autentica *della sentenza del Tribunale civile e correzionale*, che autorizza il ricevimento delle dichiarazioni di nascita in mora col disposto dell'art. 371 del Codice Civile;

*d*) Nella copia autentica dell'atto di *nascita seguita accidentalmente* in Comune diverso da quello di domicilio o di residenza dei genitori del neonato, trasmessa dall'Ufficiale dello Stato Civile che ricevè l'atto;

*e*) Nella dichiarazione scritta, trasmessa dalla Direzione dello Spedale in cui sia avvenuta una nascita, o dall'Ospizio in cui sia stato abbandonato un'infante;

*f*) Nelle vesti, panni, e contrassegni spettanti alle creature abbandonate, e da specificarsi.

7.
Nati-morti. Norme rispettive ai medesimi.

Se l'infante del quale si denunzia la nascita *non è vivo* al momento della dichiarazione di essa, se ne farà menzione alla respettiva sede dell'Atto (cioè sotto N. 10), *e non occorrerà alcuna annotazione sul registro delle morti.*

Se poi la morte accadesse nell'atto che si dichiara la nascita, in tal caso dovrà pure redigersi l'atto di morte.

(Art. 374. Codice cit., e 56 Decreto cit.)

8.
Notizie statistiche sui nati-morti.

Nell'interesse però *della statistica* occorre che l'Ufficiale dello Stato Civile *raccolga e tenga nota a parte* delle opportune notizie sulle varie condizioni *dei morti*

(1) Vedasi modello num. 6.

Digitized by Google

*avanti la dichiarazione della nascita*, cioè se siano morti prima, o durante, o subito dopo il parto; (Istr. circolari del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio 17 novembre 1862 § 2., e art. 57 Dec. cit.); ciò che potrà ottenersi, o col mezzo delle levatrici, e dei medici e chirurghi incaricati dell'accertamento *delle nascite e delle morti* nel respettivo Comune, facendone depositare nota sulla corrispondente constatazione sia della nascita, sia della morte (1); oppure procurandosi l'Ufficiale dello Stato Civile tali notizie direttamente (2) dalle parti nell'atto stesso della dichiarazione.

9.
Nascite illegittime. — Norme da seguirsi in proposito.

Nelle nascite *da unione illegittima*, se la dichiarazione è fatta personalmente da ambédue i genitori, si indicherà nell'atto il *nome, cognome e professione* di entrambi; se da uno solo non si indicherà che il cognome e nome del comparente; e se da terza persona non si enuncierà nell'atto che *il cognome e nome della madre*, OVE PERÒ RESULTI DA ATTO AUTENTICO CHE ESSA LO CONSENTA; diversamente si dirà: *figlio di genitori incogniti*. (Art. 376. Codice cit.)

10.
Annotazioni nei registri. Norme per le medesime.

In margine agli Atti di nascita si prenderà nota:

*a*) Dei Decreti *di adozione, legittimazione, cambiamento o aggiunta* di nome e cognome, di concessione, di titoli di nobiltà e di predicato.

*b*) Degli Atti di riconoscimento della prole illegittima, e degli atti di matrimonio.

*c*) Delle sentenze di rettificazione passate in giudicato, che riguardano l'atto di nascita già inscritto sui registri.

(Art. 200 e 209. Codice cit., e 54 Decreto cit.).

Sul modo poi di fare tali annotazioni, si veda quanto è detto sotto N. 13 delle prescrizioni disciplinari speciali ai registri ed atti di matrimonio.

(1) Vedansi modelli num. 6 e 28.
(2) Vedasi modello num. 32.

Digitized by Google

(Modello N° ~~3~~.) 2/

L'anno milleottocento . . . . . a ore . . . . . (1) . . . . . di questo dì . . . . . del mese di . . . : Nel (2) . . . . . Ufficio dello Stato Civile del Comune di (3) . . . . . in Provincia (4) . . .

A ore . . . . . (1) . . . . . del dì . . . . del mese di . . . . . milleottocento . . . . . (5) . . . . . Comune di (6) . . . . . in Provincia di (7) . . . . . ; e precisamente nel (8) . . . . . , e nella casa segnata di numero . . . . . , è (9) . . . . . un infante (10) . . . . . , di sesso (11) . . . . . (12) . . . . . , figlio (13) . . . . . .

al qual infante che (14) . . . stato presentato, viene dato li nome (15) . . . . . (16) . . . . . .

la qual dichiarazione di (17) . . . . . dell'infante suddetto viene fatta a me (18) . . . . . di questo Comune di (3) . . . . . , e Ufficiale dello Stato Civile (19) . . . . . da (20) . . . . . alla presenza di (21) . . . . . , residenti in questo Comune, Testimoni cogniti o idonei scelti dall part dichiarant , dall qual , da essi e da me previa lettura è stato (22) . . . . sottoscritto il presente Atto, redatto contemporaneamente sui due Registri originali delle nascite del Comune (23)

A corredo del presente Atto di nascita. (24)

Digitized by Google

# MODO PRATICO D' USO

OSSIA

## AVVERTENZE PRATICHE

PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA.

1. Indicare se *antimeridiane*, o se *pomeridiane*.
2. Dire ove occorra, *primo*, o *secondo*, o *terzo* ecc.
3. S'indichi il *nome* del Comune respettivo.
4. Indicare il *nome della Provincia* cui appartiene l'Uffizio di Stato Civile del Comune che riceve, o trascrive l'atto di nascita.
5. Si dirà a seconda del caso: *nel*, oppure *in questo*.
6. Notare qui il nome del Comune in cui avvenne la nascita subietto di denunzia.
7. Indicare la Provincia dalla quale rileva il Comune in cui accadde la nascita.
8. Se il Comune è *Rurale*, qui si indichi *la Parrocchia in cui è accaduta la nascita*; se è *Urbano*, s'indichi invece la *strada*, o *piazza*, ecc.

   Nel caso di *creature abbandonate*, si dovrà qui indicare il *luogo in cui siano state ritrovate*; e se la nascita avvenne *in uno Spedale*, o in un *Ospizio pubblico*, qui s' indicherà il nome dello *Spedale*, o *dell'Ospizio respettivo*.
9. Si dirà a seconda della circostanza, *nato*, oppure *stato trovato*, ossivvero *stato esposto* o *abbandonato*.
10. Se l'infante al momento della dichiarazione *non è vivo*, qui si dirà: *che non è vivo*.
11. Indicare, se *maschile*, o se *femminile*.
12. In caso di *gemelli*, qui si dirà, *gemello dell'altro di che nel precedente* (oppure *nel seguente*) *atto*.
13. Se la nascita deriva da unione *legittima*, qui si dirà: *legittimo di* (seguitando a indicare il cognome, nome, paternità, età, *professione* o *condizione* e *domicilio* dei genitori del neonato). Se poi deriva *da unione illegittima*, qui si dirà: *naturale di...*, riportando quindi le suddette indicazioni *per quello*, o *per ambedue i genitori*, che facendo

Digitized by Google

la dichiarazione della nascita *in persona*, *acconsentano di essere nominati*; o che non comparendo personalmente, *vi abbiano acconsentito mediante atto autentico.*

E rispetto poi a *figli illegittimi* di genitori *anche* noti, ma che non volessero essere conosciuti, si dirà: di *padre* o di *madre*, oppure *di padre e madre incogniti.*

Se si tratta *d'infante abbandonato*, qui si dirà: *di genitori incogniti, che lo hanno nel suddetto luogo abbandonato; che sembra avere l'età di..* (s'indichi in tutte lettere); *e che è stato ritrovato dal dichiarante infrascritto insieme agli oggetti infra specificati, con i quali, e con copia de presente atto si dirige per mezzo del dichiarante stesso al* (si nomini lo *Spedale* od *Ospizio* cui l'infante vi ne mandato).

E per ultimo, se si tratta di *un Esposto nella ruota di un pubblico Orfanotrofio*, si dirà: *di genitori incogniti esposto nel.....* (indicare lo Stabilimento o Ospizio relativo).

14. Si dica a seconda del caso: *che è*, oppure *che non è.*
15. Se i genitori sono legittimi, o si sono palesati come al N. 13, s'indicherà qui il nome che *essi* o *l'Ufficiale di Stato Civile danno all'infante*; — Se poi *sono ignoti*, qui si dirà: *e cognome di....* avvertendo di scrivere *il cognome* in carattere distinto, e di sceglierlo tale, *che non abbia nulla nè di ridicolo, nè da far sospettare l'origine del neonato*
16. Quando il neonato non è presentato all'Ufizio dello Stato Civile qui si dirà: *avvertendosi essere stata fatta precedente dispensa dalla presentazione a causa* (qui si aggiunga a seconda del caso: *della forte distanza*, o *della qualità della stagione*, o *dello stato di salute e di gracilità*, o *per quale altro giusto motivo*) *dell'infante stesso.*
17. Si dirà a seconda del caso: *di nascita*, o *di ritrovamento* oppure *di abbandono*; — E se si tratta di denunzia omessa o tardiva, si dirà *tardiva di nascita.*
18. Indicare il *cognome nome* e *qualità* dell'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione, così: *N. N. Sindaco*, oppure *Assessore*, o *Consigliere*, o *Elettore*, o *Segretario.*
19. Nel caso che vi sia delegazione, qui si dirà: *delegato con atto del dì..* (riportandone la data in tutte le lettere); ed ove si tratti di denunzia *omessa* o *tardiva*, si aggiungerà: *che la ricevo al seguito di sentenza del Tribunale Civile e Correzionale di... in data del...* 186 , *la quale munita di mio visto s'inserisce nel volume degli allegati.*
20. Indicare il cognome del genitore, o genitori che fanno in persona la dichiarazione della nascita; oppure *il cognome*, *nome*, *età*, *professione* o *condizione* o *qualità*, e *domicilio* di ogni altro dichiarante.

Digitized by Google

Se poi la dichiarazione è fatta *per scritto* da un Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune *in cui sia avvenuta accidentalmente la nascita*, si dirà, dopo il cognome e nome di esso: *Ufficiale dello Stato Civile del Comune di* (3).

E se la denunzia procede *da uno spedale*, o *da un ospizio pubblico*, allora dopo il cognome e nome del funzionario scrivente, si aggiungerà: *ufficiale delegato dello spedale* (oppure *dell'ospizio*) *N. N. in cui è avvenuta la nascita in subietto.*

21. S'indichi qui il *cognome, nome, paternità, età e professione o condizione* dei Testimoni.

N. B. Si avverte che non ha luogo intervento di Testimoni, quando si tratta di *semplice trascrizione di nascita*, denunziata per scritto da un'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, o da un funzionario preposto ad uno spedale od ospizio in cui sia avvenuta la nascita; nel qual caso si metteranno in casella le parole: *alla presenza* fino a quelle *e da me*; avvertendo di *coprire con una riga d'inchiostro* le linee che restano in bianco, e di aggiungere la congiunzione *e* avanti il *previa lettura.*

22. Se si tratta di recezione di Atto, qui si dirà: *con me*; se poi si tratta di sola trascrizione, si dirà invece *da me.*

23. Se qualcuno dei comparenti, *dichiarante o testimoni*, fosse illiterato, o non potesse per impedimento firmare, si soggiungerà: *ad eccezione di N. N., che ha dichiarato di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere, nè firmare;* oppure: *di non poter firmare a causa di* (e qui si specifichi la malattia impediente). Se poi tanto la parte, quanto i testimoni fossero tutti illitterati, allora si metteranno in casella le parole: *dal qual, da essi e da me*, dopo le quali si aggiungerà la congiunzione -*e*-, e quindi dopo le parole: *sui due registri originali delle nascite del Comune*, si dirà: *non firmando nè il dichiarante, nè i testimoni, per avere asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere nè firmare.*

Se infine si tratta di *sola trascrizione*, qui si dirà: *suddetto*; fermo stante quanto si è avvertito nel *N.B.* del N. 21.

24. Qui a seconda del caso si dirà: *non si produce documento alcuno*, oppure *si producono i documenti seguenti* (vedasi il num. 6 delle prescrizioni disciplinari), *che muniti del mio visto, si uniscono al rispettivo volume degli allegati.*

E nel caso di creatura abbandonata, si dirà: *si uniscono i seguenti panni e contrassegni ritrovati indosso all'infante abbandonato.*

---

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

Anno 186

# REGISTRO
## delle Domande di Pubblicazione
DEI
## MATRIMONI

*NB.* Per rendere più facile la redazione degli Atti, sarà opportuno che il *Modo pratico d'uso*, di che a c. 89, oltre ad essere riportato in ogni Registro dopo le *prescrizioni disciplinari*, sia stampato in una *cartella a specchio* in modo che l'Ufficiale dello Stato Civile, o l'estensore dei verbali possa avere costantemente avanti gli occhi le avvertenze speciali a ciascun Atto, senza doverle andare a cercare in principio del Registro.

Digitized by Google

# PRESCRIZIONI DISCIPLINARI SPECIALI

ALLE

## DOMANDE DI PUBBLICAZIONE DEI MATRIMONI

1. Sposi — Età richiesta pel matrimonio.

Non possono contrarre matrimonio, l'*uomo* prima che abbia compito li anni *diciotto* (18) di età, e la *donna* prima che abbia compito li anni *quindici* (15) di età (art. 55 Cod. Civile).

Il Re può dispensare dall'impedimento dell'età, e ammettere al matrimonio l'*uomo* che ha compito li anni *quattordici* (14), e la *donna* che ha compito i *dodici* (12) (art. 68, Cod. Civile).

2. Dementi.

Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente (art. 61, Cod. cit.).

3. Pubblicazioni.

Alla celebrazione del matrimonio devono precedere *due pubblicazioni*, da farsi a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, o dei Comuni in cui ciascuno degli sposi ha, o ha avuto la propria residenza *da meno di un anno* (art 70 e 71, Cod. cit.).

4. Giurisdizione per la richiesta delle pubblicazioni.

La richiesta delle pubblicazioni del matrimonio deve farsi all'Ufizio dello Stato Civile del Comune nel quale uno degli sposi abbia il *domicilio* o la *residenza*, ed avanti il quale gli sposi intendano di celebrare il matrimonio (art. 93, Cod. cit., e art. 65 Dec. 15 novembre 1865 N° 2602).

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, è l'Ufficiale dello Stato Civile per li atti di matrimonio, ed ha facoltà di

Digitized by Google

delegarne le funzioni ad un *Assessore*, o ad un *Consigliere comunale* (art. 1, Dec. cit.) (1)

Però dove il Sindaco ed i Consiglieri comunali *fossero nell'incapacità* di adempire alle formalità stabilite per li atti relativi al matrimonio, potrà con Atto in forma di delegazione (1) debitamente approvato dal Procuratore del Re previa l'accertamento di tale incapacità, farsi assistere dal Segretario del Comune, all'*oggetto solamente di leggere agli sposi li articoli di legge prescritti dal Cod. Civ. e dai Regolamenti, di compilare, leggere e sottoscrivere i processi verbali, non che di fare le altre operazioni di lettura e sottoscrizione che dovrebbero farsi dall'Ufficiale di Stato Civile.* Nei relativi verbali poi si dovrà esprimere l'ordine ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile, l'autorizzazione del Procuratore del Re, e la cagione per la quale questa fu concessa (art. 1 e 2, Dec. 26 aprile 1866, N. 2854.)

5
Impedimenti nell'Ufficiale dello Stato Civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere l'Atto se egli, o i suoi parenti e affini *in linea retta* in qualunque grado, e *in linea collaterale* fino al secondo, intervengono come dichiaranti (art. 7 Dec. cit.)

6
Richiedenti la pubblicazione.

Tale richiesta dev'essere fatta *personalmente* da ambedue gli sposi, o dal padre, o dal tutore, o da persona munita da essi di *mandato speciale e autentico*; e se risulti da *Atto privato*, le firme dovranno essere legalizzate dal Sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta, o da un notaro (articoli 54 e 73, Cod. cit., e 65 e 66 Dec. cit.)

7
Documenti — Loro autenticità e qualità.

I documenti che si producono avanti l'Ufficiale dello Stato Civile, devono essere in regola colle leggi vigenti sul Bollo e sul Registro (V. Dec 14 luglio 1866, numero 3122 sul Bollo, e 14 luglio sudd. N. 3121 sul Registro), ed autentici; e ove procedano da autorità straniere, dovranno inoltre essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, o dall'autorità dal medesimo

(1) Vedasi Mod. N. 12 per li Atti di Delegazione.

Digitized by Google

delegata (art. 42 Dec. cit.) Per i documenti scritti in lingua straniera, vedasi l'art. 43 del cit. dec. 15 novembre 1865, N. 2602.

I Documenti poi, che a seconda dei casi, si debbono esibire nell'Atto della richiesta delle pubblicazioni del matrimonio, sono:

*Atto di nascita degli Sposi.*

*a*) L'Atto di nascita di ciascuno degli sposi, o in difetto, l'atto di notorietà pretoriale (articoli 74 e 80, dec. cit.)

*Consenso degli Ascendenti.*

*b*) Atto autentico del consenso prestato dai genitori dello sposo che non ha compito gli anni 25 di età, e della sposa che non ha compito i 21; quando non intervengano personalmente; e qualora siansi resi defunti, occorre produrre la fede (Atto) di decesso. (art. 74 e 81 Cod. cit., e 58, Dec. cit.) Se però i genitori, e gli altri ascendenti fossero stati condannati ad una delle pene che colpisce d'incapacità civile il condannato, tali persone si debbono ritenere nell'*impossibilità di manifestare la loro volontà* (circolare del Ministro Guardasigilli 23 ottobre 1866).

*Orfani minori d'età.*

*c*) Per gli orfani minori degli anni 21 di età, occorre il consenso prestato come sopra degli avi ed avole; e in difetto di essi, quello del consiglio di famiglia, o di tutela emesso con deliberazione omologata dal Tribunale (art. 74 e 81, Cod. cit.).

*Figli adottivi.*

*d*) Per i minori di anni 21 di età, oltre il consenso degli ascendenti, occorre ove *esista adozione*, il consenso anco dell'adottante (art. 63 Cod. cit.).

N.B. Nel caso che vi fosse impotenza, o impossibilità, o rifiuto alla prestazione del consenso per parte delle persone indicate alle lettere *b*, *c*, *d*, vedasi quanto dispongono li articoli 63, 64, 65, 66, 67, 80 e 81 Codice citato, e 70 Dec. cit.

*Sordo-Muti.*

*e*) — Se lo sposo o la sposa fossero *sordo-muti*, ma litterati, devono presentare *in iscritto* all'Ufficiale dello Stato Civile la domanda delle pubblicazioni del matrimonio (art. 76, Dec. cit.)

*Vedovi e sciolti da precedenti matrimonii.*

*f*) Ove uno degli sposi sia stato precedentemente conjugato, dovrà provare *la presente sua libertà di stato* producendo l'*estratto di morte* del coniuge premorto, o

Digitized by Google

la *copia autentica* della sentenza di annullamento del matrimonio precedente. — Oltre di che la *vedova* dovrà giustificare o di aver partorito, o la decorrenza di 10 mesi dalla morte del marito, o dall'annullamento del precedente matrimonio, o l'impotenza manifesta e perpetua del precedente marito anteriore al matrimonio (art. 56, 57 e 79, Cod. cit. e 68 e 72 Dec. cit.).

*Matrimonio dei militari*

*g)* Se lo sposo è in attività di servizio militare, o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari, deve produrre l'*Autorizzazione del Re o del Ministro della Guerra* (Art. 9 e 50. Reg. Discipl. Militare, 30 ottobre 1859, e 69 Decreto cit.)

Il Procuratore del Re a Firenze in risoluzione di quesito del Sindaco di Bagno a Ripoli, con off. del 3 aprile 1866, N° 549, ha ritenuto che *nulla osta* a che l'iscritto sulle liste di leva, *ancorchè abbia fatta l'estrazione del numero*, possa essere ammesso alla celebrazione del matrimonio senza alcuna superiore approvazione *purché non sia assentato*, cioè *riconosciuto abile* e *destinato al corpo*; non potendosi senza di ciò considerare in attività di servizio.

Trattandosi di soldati di *prima categoria*, è necessario perchè possano contrarre matrimonio: 1° *Che abbiano compito il loro 26 anno di età*; 2° *Che sieno forniti di congedo illimitato.* Se poi sono di *seconda categoria*, in tal caso basterà che provino di avere il congedo illimitato. (Circolare del Ministro Guardasigilli, 24 marzo 1867, N° 2194. Vedasi pure l'art. 182, legge 20 marzo 1854, il paragrafo 709 del Regolamento di leva 31 marzo 1855, ed il paragrafo 55 del 2° Appendice al Regolamento medesimo.

I soldati sì di *prima* che di *seconda categoria* mandati in licenza straordinaria, ed in licenza illimitata, *non possono assolutamente essere ammessi al matrimonio*, perchè tali eccezionali provvedimenti non corrispondono in veruna guisa al *congedo illimitato* (Circolare citata).

*Parenti e affini.*

*h)* La copia autentica del Decreto Reale di dispensa dagli impedimenti di parentela, o di affinità (art. 71, Decreto cit., e 59 e 68. Cod. cit.)

Digitized by Google

*Dispensa dalle pubblicazioni.*

*i)* La copia autentica del Decreto Reale di dispensa, da una, o da ambedue le pubblicazioni; oppure l'atto di notorietà pretoriale nei termini dell'articolo 78 del Codice Civile (Art. 73 e 77 Dec. cit.)

*Sposi che hanno dimorato all'estero.*

*k)* Trattandosi di sposo, o di sposa che abbia dimorato all'estero, dovrà presentare il documento giustificativo *della sua libertà di stato* per il tempo che dimorò fuori del Regno (art. 75. Decreto cit.)

*Sposi stranieri*

*l)* Se lo sposo, o la sposa fosse straniera, dovrà pure produrre *un attestazione* dell'autorità del paese cui appartiene, dalla quale resulti che, *giusta le leggi del paese dal quale dipende*, nulla osta al divisato matrimonio. E se lo sposo o la sposa risiede nel Regno, le pubblicazioni dovranno farsi secondo il vigente Codice Civile. (Art. 103. Codice cit.).

*m)* Ogni altra fede o documento che, *nella varietà dei casi*, può occorrere per la regolare celebrazione del matrimonio (art. 68, Dec. cit.).

8.

*Verbale di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.*

L'atto di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio si redige sopra un solo registro, e così in unico originale, alla presenza dei richiedenti, e di due testimoni scelti dai medesimi, che siano di sesso maschile, abbiano compiuto li anni 21 di età, e risiedano nel Comune in cui si fa la richiesta; i quali testimoni ratificheranno *con giuramento* (1) le cose dette e consegnate nell'atto, ossia verbale, che sottoscriveranno contestualmente ai richiedenti ed all'Ufficiale dello Stato Civile (art. 351 e 353. Cod. cit., 18, 62, 63 e 67 Dec. cit.).

Su detto Registro devono essere stesi, non solo i verbali delle pubblicazioni per le domande direttamente fatte dalle parti, ma ancora quelli delle richieste officiali di altro Ufficiale dello Stato Civile; non che i verbali di seguita affissione delle relative pubblicazioni (art. 62, 74, e 75 dec. cit.).

9.

*Indicazione dei Documenti.*

Prima di chiudere l'atto (verbale) di domanda delle pubblicazioni di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile indicherà i documenti presentati e consegnatigli dai richiedenti; non che i Comuni nei quali dovranno

(1) Vedasi il modo di deferirlo, a c, 53.

Digitized by Google

essere eseguite le pubblicazioni medesime (art. 74 Dec. citato).

10
Dispensa dalle pubblicazioni.

Se gli sposi sono stati dispensati *da ambedue le pubblicazioni*, l'Ufficiale dello Stato Civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, riceve la dichiarazione di che all'art 67 del citato Decreto 15 novembre 1865 N. 2602, e ne stende processo verbale sul *presente Registro*, accennando infine che le pubblicazioni si omettono *per dispensa ottenuta* (art. 77, Decreto citato).

11
Atto di pubblicazione di matrimonio.

Redatto il verbale di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile stenderà l'Atto di pubblicazione delle medesime (1) da affiggersi al pubblico, e tale atto indicherà il nome, cognome e professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, l'età dei medesimi, il nome, cognome, professione e residenza dei genitori rispettivi; se si tratta di *prima*, o di *seconda*, o di *unica pubblicazione;* e davanti a quale Ufficiale dello Stato Civile il matrimonio sarà celebrato (art. 70, Codice cit., e art. 83 e 84. Decreto cit.)

12
Località in cui si debbono fare le pubblicazioni.

Le pubblicazioni di matrimonio si fanno alla porta della Casa Comunale (Albo-pretorio) del Municipio, o dei Municipii nei quali ciascuno degli sposi ha la sua residenza; ed ove questa duri da meno di un'anno, le pubblicazioni si faranno anco nel Comune (o nei Comuni) della residenza precedente. Tali pubblicazioni avranno luogo *in due domeniche* successive. Ed ove debbano farsi in più Comuni, l'Ufficiale che riceve la richiesta, ne fa domanda in scritto (2) agli Ufficiali dei rispettivi Comuni, consegnandone le lettere alla parte, perchè essa provveda per la consegna ed esecuzione. L'atto resterà affisso all'*Albo-pretorio* nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione (cioè tra l'una e l'altra Do-

(1) Vedasi Modello N. 15.
(2) Vedasi Modello N. 16.



Digitized by Google

menica), e per tre giorni successivi (art. 71 e 72 Codice cit., e 85 Dec. cit.).

13 Opposizioni alla celebrazione di matrimonio.

Nel caso che, dato luogo alle pubblicazioni, sia fatta opposizione al matrimonio, e l'opposizione venga legalmente notificata, la celebrazione del matrimonio resta sospesa fino a che l'opposizione sia remossa o *per sentenza* passata in cosa giudicata, o *per renunzia dell'opponente.*

Intanto si prenderà in margine del verbale di richiesta delle pubblicazioni la seguente annotazione (articolo 90 Cod. cit., e 93 Dec. cit.).

« A dì 186 (cognome, nome e
« qualità dell'opponente) *ha fatto opposizione alla ce-*
« *lebrazione del dicontro matrimonio, per gli atti del*
« *Tribunale di ; conforme dalla relativa no-*
« *tificazione, che, munita del mio visto, si unisce agli*
« *altri allegati del verbale presente.*
Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile.

E secondo che con sentenza venga rigettata, o ammessa l'opposizione, sotto quella precedente si prenderà a suo tempo la seguente nota:

« A dì 186 L'opposizione che sopra è
« stata ammessa (o rigettata) dal Tribunale di
« con sentenza del dì passata
« in giudicato, notificata nei modi legali, e che mu-
« nita del mio *visto*, si unisce in copia autentica agli
« altri allegati del dicontro verbale. (*Segue la firma del-*
« *l'Ufficiale di Stato Civile*).

Se poi l'opponente rinunziasse in modo legale alla fatta opposizione, si prenderà invece la seguente annotazione:

« A dì 186 Si prende nota che
« N. N. ha rinunziato alla come sopra fatta opposizione
« con atto del dì 186 , la di cui copia
« autentica (o il quale, se in originale) notificata (o

Digitized by Google

« presentata) nei modi prescritti, si unisce munita del « mio *visto* agli altri allegati del verbale di contro. »
*Segue la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile.*

14
Come, e da chi si può fare l'opposizione.

Perchè l'opposizione possa sospendere la celebrazione del matrimonio, dev'essere fatta e notificata nei termini e modi voluti dagli art. 88 e 89 del Cod. Civile; e inoltre dev'essere fatta per causa ammessa dalla Legge, e da chi ne ha la facoltà (art. 90, Cod. cit.).

La facoltà di fare l'opposizione è dalla Legge attribuita:

1. Al *padre*, o in sua mancanza, alla *madre*, per i figli e discendenti, anco maggiori d'anni 25, se maschi, e di 21 se femmine.

2. In difetto dei genitori, all'avo paterno o materno, ed in difetto anco di questi, all'ava paterna o materna.

3. Non esistendo ascendenti, al fratello e alla sorella, allo zio e alla zia, e ai cugini maggiori di età nei soli casi però in cui: *a*) manchi al matrimonio il consenso del consiglio di famiglia per lo sposo che non ha compito gli anni 25, e la sposa gli anni 21 di età; *b*) sia infermo di mente uno degli sposi.

4. Al tutore, o al curatore, nel concorso di una delle suddette cause.

5. Al coniuge della persona, che volesse contrarre un'altro matrimonio.

6. E rispetto alle vedove che volessero passare a nuove nozze prima del parto, o del lasso di dieci mesi dal decesso del marito premorto, *ai prossimi di lei ascendenti, e a tutti i parenti del marito defunto.*

7. Trattandosi di matrimonio annullato, a colui col quale la donna era stata maritata.

8. E per ultimo, al Pubblico Ministero, tutte le volte che gli consti ostare qualche impedimento. (Art. 63, 65, 82, 83, 84, 85, 86 e 87, Cod. cit.). Sul qual proposito è prescritto, che l'Ufficiale dello Stato Civile, *il quale conosca* ostare al matrimonio un'impedimento che non venne dichiarato, *dovrà immediatamente informare* (1) il Pubblico Ministero al fine voluto dall'ar-

(1) Vedasi Modello N. 17.

Digitized by Google

ticolo 87 del Cod. Civ., *sospendendo frattanto la celebrazione del matrimonio* fino a che il R. Procuratore non gli faccia conoscere le sue determinazioni (art. 90, Decreto cit.).

Si avverte che l'opposizione al matrimonio *può essere sempre utilmente fatta*, anco trascorso il termine nel quale le pubblicazioni dovevano restare affisse; purchè sia notificata avanti la celebrazione del matrimonio (articolo 92 Dec. cit.)

15
Contravvenzioni.

Quando la pubblicazione di matrimonio avesse luogo *senza il consenso* di ambedue gli sposi, e dei respettivi ascendenti, ecc., l'Ufficiale dello Stato Civile è punibile con multa da L. 100 a 500 in giudizio avanti il tribunale correzionale, sulla requisitoria del Pubblico Ministero (articoli 125 e 129, Cod. cit.)

Si applica la stessa pena: *a*) alla non eseguita pubblicazione nei luoghi, e per il tempo voluto dall'art. 72 del Cod. Civile; *b*) al non eseguito rilascio del certificato di negate pubblicazioni, di che all'art. 75 del Codice stesso, *c*) alla mancanza di presentazione dei recapiti, e dell'esaurimento delle formalità di che all'art. 103 del Codice suddetto per il matrimonio degli stranieri. (art. 126, Cod. cit.)

Digitized by Google

(Modello N. 3).

L'anno milleottocento . . . . . a ore . . . . . (1) . . . . . di questo dì . . . . . del mese di . . . . . : nel (2) . . . . Ufizio dello Stato Civile del Comune (3) . . . . . in Provincia di (4) . . . . . .

I (5) A . . . . . (6) . . . . . di questo Comune di (3) . . . . . e Ufficiale dello Stato Civile (7) . . . . . è stato (8) . . . . . fatta richiesta (9) da . . . . . di procedere alla (10). . . . . del matrimonio che intendono contrarre avanti l'Ufficiale dello Stato Civile (11) . . . .

Il Signore (12) . . . . . figlio d . . . . . e della (13) . . . . . nato nel Comune di (3) . . . . . in Provincia di (4) . . . . . il dì . . . . . del mese di . . . . . milleottocento . . . . (14) . . . . . e di condizione . . . . . domiciliato nel Comune di (3) . . . . . Provincia di (4) . . . . . e . . . . . .

La Signora (15) . . . . . figlia d . . . . . e della (16) . . . . . nata nel Comune di (3) . . . . . Provincia di (4) . . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . milleottocento . . . . . (14) . . . . . e di condizione . . . . . domiciliata nel Comune di (3) . . . . . Provincia di . . . . . .

II. Al qual matrimonio ha . . . dichiarato di pienamente acconsentire (17) . . . . . .

III. Interrogat debitamente i Richiedent , mi ha dichiarato: — che nell'anno precedente al presente Atto gli Sposi hanno dimorato (18) . . . . . .

Digitized by Google

. . . . . ; non essere nè lo sposo nè la sposa vincolati da precedente matrimonio; non trovarsi nè l'uno nè l'altra nelle condizioni specificate negli articoli 60, 61 e 62 del Codice Civile, dei quali è stata loro data lettura integrale; e non esistere tra di essi alcun impedimento di parentela, o di affinità (19) . . . . .

IV. Le dette dichiarazioni fatte da . . . richiedent alla presenza dei due testimoni infrascritti, sono state dai testimoni stessi confermate *con giuramento* respettivamente presó a mia delazione, secondo i riti di loro religione.

V. Resta dichiarato che (20 . . . . . pubblicazione dell'enunciato matrimonio (21 . . . . . in questo Comune (22) . . . . . .

VI. (23) . . . . . .

VII. Si dà atto a prefat Richiedent della presentazione e consegna dei seguenti documenti, i quali, *muniti del mio visto*, vengono inseriti nel respettivo volume degli allegati cioè:

1° . . . . . .

VIII. La qual richiesta e dichiarazioni, insieme alla presentazione dei prenotati documenti, ha avuto luogo alla continua e contestuale presenza (24) di . . . . . , residenti in questo Comune, testimoni idonei e cogniti scelti da richiedent stess , i quali previa lettura hanno coll part richiedent , e con me sottoscritto, il presente processo verbale (25).

---

Digitized by Google

IX. A dì . . . . . del mese di . . . . . mille ottocento . . . . . .

Il sottoscritto prende atto per gli effetti di ragione, che la *prima pubblicazione* del matrimonio che sopra fu eseguita nella prescritta località di questo Comune a ore . . . . . (1) . . . . del dì . . . . . del mese di . . . . . milleottocento . . . . . ove il relativo atto restò costantemente affisso nell'intervallo fino alla *seconda pubblicazione*, e così fino a ore. . . . . pomeridiane del decorso giorno, (26) . . . . . .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

---

X A dì . . . del mese di . . . . milleottocento . . . Prendesi Atto dal sottoscritto agli effetti di ragione, che (27) . . . . . pubblicazione del matrimonio che sopra, ebbe luogo nella prescritta località di questo Comune a ore . . . . (1) . . . del dì . . . . . del mese di . . milleottocento . . . e che vi restò costantemente affissa in tutto quel giorno, e nei tre immediatamente successivi, e così a tutto il dì . . . . . (26) . . . . . .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

---

Digitized by Google

# AVVERTENZE PRATICHE

OSSIA

## MODO PRATICO D'USO

(1) Indicare se *antimeridiane*, o se *pomeridiane*.

(2) Dire: *primo*, o *secondo* o *terzo*, ecc.; e se nel Comune non vi è che un solo Ufizio di Stato Civile, si scriverà: *nell'* . . .

(3) Notare il nome del Comune rispettivo.

(4) Idem della Provincia dalla quale detto Comune rileva.

Richiesta verbale.

(5) Se la richiesta delle pubblicazioni è fatta *dagli sposi* o dai loro leggittimi rappresentanti e delegati, si dirà: *avanti di me* (seguitando col nome e cognome dell'Ufficiale dello Stato Civile).

Richiesta Ufficiale per scritto.

Se poi la richiesta procede *per scritto* da Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, allora si dirà: *a me* (seguitando col nome e cognome dell'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la richiesta).

(6) Si specifichi *la qualità dell'Ufficio* che tiene nel Comune *il ricevente* la domanda delle pubblicazioni; p. e. *Sindaco*, o *ff. di Sindaco*, o *Assessore*, o *Consigliere*, o *Elettore*.

Delegazione.

Sindaco assente.

(7) Nel caso che vi sia delegazione, si dirà: *delegato con atto del di* (riportandone in tutte lettere la data); e se l'Ufficiale che riceve l'Atto non è il Sindaco, e non vi è delegazione, si dirà: *in assenza*, oppure *per impedimento del Sindaco*.

Se poi il Sindaco, o il Consigliere suo delegato essendo *nella incapacità di adempire* alle formalità stabilite per gli Atti relativi al matrimonio, avessero ot-

Digitized by Google

tenuto di potersi far assistere in ciò dal Segretario del Comune, qui si dirà: *che si è fatto assistere* da (indicare il *nome e cognome*) *Segretario del Comune stesso per gl'incumbenti previsti dal R. Decreto* 26 *aprile* 1866 *di numero* 2854, *in ordine ad autorizzazione del* R. *Procuratore di . . . . . del . .* (darne la data in tutte lettere) *a causa* (indicare la cagione dell'incapacità del Sindaco o suo Consigliere Delegato).

Richiesta verbale.

(8) Se la richiesta delle pubblicazioni è fatta verbalmente, si dirà: *personalmente;* e se è fatta per scritto da altro Ufficiale di Stato Civile, o da un sordo-muto litterato, si dirà invece: *per scritto.*

Richiesta per scritto.

Sposi richiedenti.

(9) Se la richiesta è fatta direttamente dagli sposi, si indicherà il *cognome e nome di ciascuno di essi.*

Richiesta dei genitori, tutore, o mandatario.

Se invece è fatta *dal padre*, o *dal tutore*, o *da un mandatario*, si dovrà indicare il *cognome*, *nome*, *paternità*, *età*, *professione e domicilio* del richiedente, o richiedenti.

Richiesta d'altro Ufficiale di Stato Civile.

Se poi le pubblicazioni sono richieste da altro Ufficiale dello Stato Civile, s'indicherà il *cognome*, *nome*, e *qualità* del medesimo.

Richiesta di un sordo-muto.

E per ultimo, se la richiesta è fatta da un sordo muto, s'indicherà la condizione di *sordo muto* nello sposo, o nella sposa richiedente, così: *sordo-muto* (o sordo-muta) *che sa* (o non sa) *leggere e scrivere.*

Sordo-muti litterati.

N.B. Si avverte che se si tratta di *sordo-muto litterato*, questi dovrà presentare la *domanda in scritto*, la quale sottoscritta da esso in presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile, e dei testimoni, verrà allegata all'atto.

Sordo-muti illiterati.

E se di *sordo-muto illitterato*, allora si farà menzione: che la persona parente, o famigliare del sordomuto, chiamata ad essere interpetre tra esso e l'Ufficiale dello Stato Civile, *ha prestato nelle mani di questo il giuramento* (1) DI FARE CIÒ FEDELMENTE, così: *assistito da* (cognome, nome, paternità, età, professione e domicilio dell'interpetre) *interpetre scelto tra i parenti* (o i famigliari) *di esso, cui è stato nelle forme prescritte deferito il giuramento di tradurre fedelmente i segni del dichiarante.*

(1) Vedasi a c. 53 il modo di deferirlo.

Digitized by Google

(10) Si dirà *pubblicazione;* e se vi è dispensa da ambedue le pubblicazioni, si dirà invece *celebrazione.*

Richiesta personale.

(11). Se il matrimonio dovrà celebrarsi avanti l'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la domanda delle pubblicazioni, si dirà: *infrascritto;*

Richieste di Ufficiale d'altro Comune.

Se poi dovesse seguire avanti altro Ufficiale dello Stato Civile, che richieda per scritto le pubblicazioni, allora si dirà: *richiedente.*

(12) Indicare il *cognome* e *nome* dello sposo.

(13) Indicare il *cognome* e *nome* della madre dello sposo.

(14) S'indichi lo *stato civile*, cioè: *celibe*, oppure *vedovo*; ed in quest'ultimo caso sarà opportuno indicare ancora *se in prime*, o *seconde* ecc., *nozze*, ed il *cognome* e *nome* del coniuge (ultimo) premorto.

(15) Indicare il *cognome* e *nome* della sposa.

(16) Id. della madre di essa.

Consenso dei genitori.

(17) Se lo sposo non ha compito *li anni* 25 *di età*, e la sposa *li anni* 21, ed abbiano vivi i genitori rispettivi, i quali intervengano all'atto della richiesta delle pubblicazioni per prestare il proprio consenso al matrimonio, si dirà: *I genitori di ambedue gli sposi* (oppure di quello dei contraenti che non ha l'età richiesta) *intervenuti al presente atto,* e se non intervengono personalmente, si dirà invece: *i genitori degli sposi, conforme dall'atto di consenso infranotato.*

Padre, o Madre morta.

Se il padre, o la madre degli sposi (o di uno di essi) fosse già deceduta, si dirà: *il padre* (o la madre) *dello sposo* (o della sposa a seconda del caso) *intervenuto personalmente al presente atto, essendo morta la madre* (o il padre) *fino dal di* (se ne riporti la data in tutte lettere), *conforme dall'estratto di morte infranotato.*

Consenso degli avi paterni, e materni.

Se si tratta del matrimonio di orfani di padre e di madre minori degli anni 21 di età, in tal caso si sostituirà nelle circostanze che sopra, il *cognome* e *nome degli avoli ed avole respettive* a quello dei *genitori deceduti*, e si produrranno in atti le fedi di morte dei medesimi.

Digitized by Google

Consenso dei Consigli di famiglia.

E nel caso che anco gli avi ed avole fossero defunti, si dirà: *il consiglio di famiglia* (o di tutela) *dello sposo* (o della sposa), o dell'uno e dell'altra secondo il caso), *conforme dall relativ deliberazion infranotat* .

Ascendenti impediti

E per ultimo, se qualcuno degli ascendenti fosse vivo, ma si trovasse nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, *se ne indicherà la cagione.*

Domicilio delli Sposi.

(18) Si dica, a seconda del caso, *costantemente in questo Comune*; o se uno degli sposi avesse dimora in altro Comune, si dica: *lo sposo in questo, e la sposa nel Comune N. N.*, e viceversa; e qualora l'uno, o l'altra, oppure ambedue abbiano nel corso dell'ultimo anno dimorato in più Comuni, si dica: *lo sposo parte dell'anno in questo, e parte nel* (o nei) *Comune di N. N.*, e così ov'occorra, si dirà rispetto alla sposa.

Dispensa dagli impedimenti di parentela

(19) Esistendo alcuno degli impedimenti dichiarati ai numeri 2 e 3 dell'art. 59 del Codice Civile, ed essendovi dispensa, si soggiungerà: *ad eccezione di quello contemplato all'articolo* 59 N . . . *del Codice ridetto cui si riferisce il Decreto di dispenza infranotato.*

Dispensa da impedimento d'età.

E nel caso che siavi dispensa *dal difetto di età*, si dirà invece: *ad eccezione di quello dall'età rispetto allo sposo* (o alla sposa), *cui si riferisce il R. Dec. di dispensa infranotato.*

Pubblicazioni.

(20) Si dirà a seconda del caso: *la prima*, oppure *l'unica*; e se vi è dispensa da ambedue le pubblicazioni si dirà: *le due.*

Pubblicazioni.

(21) Quando abbia ad aver luogo *la prima*, oppure *l'unica pubblicazione*, si dirà: *avrà luogo*; e se vi è dispensa da ambedue le pubblicazioni, si dirà invece: *non avranno luogo nè in questo Comune, nè in quello di N. N.*, senza tener conto della prima parte dell'avvertenza di N. 22.

Pubblicazioni.

(22) S'indichi pure in quali altri Comuni dovessero farsi le pubblicazioni, p. e: *non che nel* (o nei) *Comune di* N. N. *domenica prossima*;

Dispensa dalle pubblicazioni.

E se vi è dispensa da una delle pubblicazioni, si dirà: *non avendo luogo la seconda pubblicazione, in ordine al Decreto di dispensa infranotato*; e se vi

Digitized by Google

fosse dispensa da ambedue le pubblicazioni, si dirà: *al seguito di dispensa datane col Decreto infranotato.*

Sordo-muti.

(23) Se uno degli sposi fosse *sordo-muto*, e sapesse leggere e scrivere, si dirà quì: *avvertesi che rispetto allo sposo* (o sposa) *sordo-muto, tanto la richiesta delle pubblicazioni, quanto la comunicazione degli ordini, non che le altre interrogazioni e repliche, hanno avuto luogo per scritto, letto sempre all'altro richiedente e Testimoni; e che esso ha letto per intero il presente Atto, prima di apporvi la propria firma.*

Se poi il Sordo-muto è *illitterato*, si dirà invece: *avvertendosi che rispetto allo sposo* (o sposa) *sordomuto, tal richiesta, interrogazioni, repliche, e comunicazioni di ordini ha avuto luogo col mezzo del surrammentato interpetre giurato.*

Testimonii.

(24) Indicare il *cognome, nome, paternità, età,* e *professione* dei due Testimoni.

Richiesta di altro Ufficiale di Stato Civile.

N. B. Nel caso che la richiesta delle pubblicazioni proceda da un'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, *non si terrà conto* trattandosi di registri manoscritti, o se stampati, *si copriranno con tante righe d'inchiostro* le linee che restano in bianco, e si chiuderanno in casella le parti del verbale comprese dalla Sezione II alla IV inclusive, non che la Sezione VIII; sostituendo a quest'ultima la chiusura seguente: *Il presente verbale, previa lettura è stato da me sottoscritto, come segue.*

(25) Se tra le parti e testimoni vi fossero degli *illiterati*, qui si aggiungerà: *ad eccezione di N. N. che ha* (o hanno) *asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere nè firmare.*

Verbale di seguite Pubblicazioni.

(26) Qui si dirà: *senza che nessuna opposizione al matrimonio suddetto sia stata a quest'Ufizio notificata*; oppure s'indichi il genere dell'opposizione che fosse dedotta.

(27) Si dirà a seconda del caso, *seconda*, oppure *unica*.

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

Anno 186

COMUNE
di

# REGISTRO
## degli Atti di Matrimonio

N. B.

Per rendere più facile la redazione degli Atti, sarà opportuno che il *Modo pratico d'uso*, di che a c. 105, oltre ad essere riportato in ogni Registro dopo le *prescrizioni disciplinari*, sia stampato in una *cartella a specchio*, in modo che l'Ufficiale dello Stato Civile, o l'Estensore dei verbali possa avere costantemente avanti gli occhi le avvertenze speciali a ciascun Atto, senza doverle andare a ricercare in principio del Registro.

Digitized by Google

Digitized by Google

# PRESCRIZIONI DISCIPLINARI

## SPECIALI AGLI ATTI DI MATRIMONIO

1. Opposizioni.

L'opposizione *fatta da chi ne ha la facoltà* (V. N. 13 delle prescr. discip. nel Reg. delle pubb. di matrimonio) per causa ammessa dalla legge, e notificata nella forma delle citazioni all'Ufficiale dello Stato Civile *dinanzi al quale il matrimonio dev'essere celebrato* tanto per giurisdizione quanto per delegazione, *sospende la celebrazione* fino a sentenza passata in giudicato per la quale l'opposizione sia rimossa, o fino a che l'opponente non abbia in modo legale renunziato alla fatta opposizione. (Art. 89 e 90 Cod. civ. e 91 Dec. 15 novembre 1865, N. 2602).

2. Epoca della Celebrazione

Il giorno della celebrazione del matrimonio deve *essere indicato dalle parti* ; ma non può essere celebrato *prima del quarto giorno* dall'ultima, oppure dall'unica pubblicazione. (Art. 76 e 94 Cod. cit. e 89 Dec. cit.)

3. Matrimonio in pericolo di vita.

Però in caso d'imminente pericolo di vita, se *li sposi hanno prole naturale che intendano legittimare*, l'Ufficiale dello Stato Civile può devenire alla celebrazione del matrimonio *omessa ogni formalità*, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di *quattro testimoni*, che accertino non esistere tra gli sposi impedimento di parentela, di affinità e di stato, e siavi il consenso degli ascendenti, o del tutore. (Art. 78 Dec. cit.)

4. Prescrizione delle Pubblicazioni.

Le pubblicazioni si considerano come *non avvenute* se il matrimonio non è celebrato nel termine di giorni centottanta (180) successivi all'ultima delle medesime. (Art. 77 Dec. cit.)

Digitized by Google

Da tale disposizione si può inferirne:

1. Che pendente la decorrenza dei 180 giorni il richiedente che volesse contrarre matrimonio con *persona diversa* da quella considerata nella preesistente richiesta, dovrà esibire: o una regolare renunzia della medesima al matrimonio per il quale si erano richieste le prime pubblicazioni, o una equivalente decisione del competente tribunale; o se la persona fosse deceduta, la fede di morte della medesima.

2. Che decorsi i 180 giorni può farsi luogo liberamente alla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio da contrarsi con altra persona, e queste seguite, alla relativa celebrazione di esso, senza altre formalità.

Tutto ciò ben inteso, salvo l'obbligo fatto dall'articolo 54 del Cod. civ. al promittente che ricusa di devenire alla celebrazione senza giusto motivo, d'indennizzare l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

5.
Giurisdizione

Il matrimonio dev'essere celebrato *pubblicamente* nella casa (Ufizio) del Comune di domicilio o residenza di uno degli sposi, avanti il Sindaco, o suo f. f., o suo delegato; ed alla presenza di due testimoni che possono essere anco loro parenti, purchè di sesso maschile, maggiori delli anni 21 di età, e residenti nel Comune.

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, dev'essere vestito in forma ufficiale. (Art. 93, 94, 351, 352 e 353 Cod. cit. e 1 e 97 Dec. cit.)

L'Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere li atti nei quali esso o i suoi parenti, o affini in linea *retta in qualunque* grado, e in linea collaterale *fino al secondo*, intervengono come dichiaranti. (Art. 7, Dec. cit.)

6.
Sindaco e Consiglieri incapaci alle formalità.

Nei Comuni dove il Sindaco e i Consiglieri *siano nell'incapacità di adempiere alle formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio*, tali atti saranno ricevuti dal Sindaco o da chi ne fa le veci, coll'*intervento del Segretario del Comune*, il quale avrà l'incarico

Digitized by Google

di *leggere agli sposi li articoli di legge* prescritti dal Codice civile o dai Regolamenti, e di *compilare, leggere* e *sottoscrivere* i processi verbali, non che di *fare le altre operazioni di lettura e sottoscrizione* che dovrebbero farsi dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il Segretario dovrà però esprimere in detti processi verbali l'*ordine d'intervenire all'atto* ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile, l'autorizzazione del Procuratore del Re, e la cagione per cui questa fu concessa. (Art. 1 Dec. 26 Aprile 1866 N. 2854.)

L'intervento del Segretario a tali atti sarà autorizzato dal Procuratore del Re, previo accertamento dell'*incapacità* del Sindaco, e dei Consiglieri di *adempire le formalità medesime*, e all'appoggio di atto (1) di delegazione del Sindaco o suo f. f., fatto in doppio originale, da restarne uno presso la cancelleria del Tribunale civile e correzionale, e l'altro negli archivi comunali. (Art. 2, Dec. 15 novembre 1865, N. 2602 e art. 2 Dec. 26 aprile 1866, N. 2854).

7. Documenti.

Oltre i documenti indicati al N. 7 delle prescrizioni disciplinari per gli atti di pubblicazione di matrimonio, si dovranno pure unire all'atto di matrimonio i certificati delle eseguite pubblicazioni (2) senza opposizione di sorta; e nei matrimoni *per delegazione*, la relativa richiesta officiale (3); gli uni e l'altro vidimati dall'Ufficiale dello Stato Civile che celebra il matrimonio. (Art. 87, 89 e 96 Dec. cit.)

I documenti prodotti si ritengono dall'Ufficiale dello Stato Civile, il quale li unisce in fascicoli (4) che formano anno per anno il volume degli allegati al presente Registro. (38, 39 e 40 Dec. cit.)

Il volume (o volumi) degli allegati si trasmette *nei primi* 15 *giorni di gennaio* (5) col Registro e Repertorio, al respettivo Procuratore del Re per essere depositati nell'archivio della cancelleria del Tribunale Civile e Correzionale da cui rileva. (Art. 30 e 41 Dec. cit.)

(1) Vedasi il modello num. 12 per li Atti di Delegazione.
(2) Vedasi modello num. 18.
(3) Vedasi modello num. 25.
(4) Vedasi modello num. 19.
(5) Vedasi modello num. 20.



Digitized by Google

8.
Redazione degli Atti di Matrimonio.

Gli atti di matrimonio debbono redigersi sui *due Registri originali*, immediatamente dopo la celebrazione dei matrimoni respettivi; e devono essere letti e sottoscritti dagli sposi, dai testimoni, e dall'Ufficiale dello Stato civile *contestualmente*. (Art. 351, 352 e 353 Cod. cit. e 22 Dec. cit.)

9.
Vedove.

Onde possa farsi luogo a nuovo matrimonio di una vedova, occorre:

*a*) Che siano decorsi DIECI MESI dallo scioglimento, o dall'annullamento dell'ultimo precedente matrimonio; o

*b*) Che essa abbia partorito posteriormente a tale scioglimento, o annullamento; oppure

*c*) Che l'annullamento del precedente matrimonio abbia avuto luogo per *impotenza manifesta e perpetua* dell'altro coniuge.

(Art. 57 e 107 Cod. cit.)

L'Ufficiale dello Stato Civile avanti il quale una vedova contragga nuovo matrimonio ed abbia figli di quello precedente in età minore, deve informarne prontamente (1) il respettivo Pretore mandamentale. (Art. 150 Cod. cit.).

10.
Avviso al Procuratore del Re.

L'Ufficiale dello Stato Civile che ha celebrato un matrimonio, ne darà immediato avviso (2) al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune *in cui ciascuno degli sposi è nato*, o il Comune *nel quale fu trascritto l'atto di nascita* ricevuto da impiegati militari, o dei nati all'estero, o durante un viaggio di mare, o dei fanciulli consegnati a pubblici ospizi.

Se il matrimonio fu celebrato per *delegazione*, l'avviso al Procuratore del Re si deve dare dall'Ufficiale dello Stato Civile delegante, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di matrimonio trasmessogli nel giorno successivo dall'Ufficiale dello Stato Civile delegato. (Art. 104 Dec. cit.)

(1) Vedasi modello num. 21.
(2) Vedasi modello num. 22.

Digitized by Google

Tale avviso al Procuratore del Re dev'essere egualmente dato dagli Ufficiali dello Stato Civile che trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, o una sentenza passata in giudicato, (cioè inappellabile) dichiarante l'esistenza di un matrimonio. (Idem.)

Quest'avviso ha per scopo di far ordinare dal Regio Procuratore che sia preso nota del seguito matrimonio in margine dei due registri originali delle nascite alle corrispondenti partite degli sposi, *secondo la formula* (V. modello N. 22) *uniforme di annotazione* proposta dall'Ufficiale dello Stato Civile, e dal regio Procuratore concordata. (Art. 104 e 140 Dec. cit.)

11. Sposi di diverso Comune

Se uno degli sposi risiede in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile che ha celebrato il matrimonio, deve trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune medesimo (1) *nel giorno successivo alla celebrazione,* copia autentica dell'atto di matrimonio, onde sia trascritta anco sui registri di matrimonio di quel Comune (Art. 95 N. 4 e 102 Dec. cit.), e della quale si accuserà recapito (2).

12. Delegazione.

Essendovi *necessità*, o almeno *convenienza* di celebrare il matrimonio in un Comune diverso da quello di residenza di uno degli sposi, l'Ufficiale dello Stato Civile avanti il quale avrebbe dovuto celebrarsi, ne richiederà (3) officialmente l'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove si dovrà celebrare, esprimendo nella richiesta il *motivo di necessità* o di *convenienza* che lo ha a ciò indotto. (Art. 96 Cod. cit., e 103 Dec. cit.)

I documenti però sono ritenuti dall'Ufficiale dello Stato Civile delegante, per essere uniti al volume degli allegati unitamente alla copia autentica dell'atto di matrimonio, che l'Ufficiale delegatario gli dovrà trasmettere nel giorno successivo alla celebrazione.

La richiesta, ossia delegazione ufficiale, dovrà essere

(1) Vedasi il modello, num. 23.
(2) Vedasi il modello, num. 24.
(3) Vedasi il modello, num. 25.

Digitized by Google

menzionata nell'atto di matrimonio, e previa vidimazione dell'Ufficiale che lo celebra, dovrà essere inserita nel volume degli allegati (Art. 96 Cod. cit.)

13. Legittimazione di figli Naturali.

Nel caso in cui gli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio legittimino *dei figli naturali* avuti in precedenza, l'atto di nascita dei quali sia già stato ricevuto nei Registri in corso del Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede perchè senz' altro in margine ai respettivi atti di nascita dei detti figli naturali si prenda nota della fatta legittimazione in modo uniforme, e p. e. così:

« A dì . . . . . 186 . Si prende nota che
« il dicontro (o la dicontro) infante fu riconosciuto
« per proprio figlio da (qui indicare il cognome, nome
« e paternità dei genitori), come da relativo atto di
« matrimonio celebrato fra i medesimi sotto dì
« 186 , e riportato al N. del corrispondente Re-
« gistro di questo Comune (oppure del Comune di . .
« . . ) »

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(Firma)

Ed ove l'atto di nascita si trovi sui Registri di altro Comune, chi vuole eseguita l'annotazione, deve farne domanda all'Ufficiale dello Stato Civile presso del quale trovasi il Registro, presentando copia autentica del titolo su cui si fonda la domanda. L'Ufficiale dello Stato Civile richiesto ne prende nota come sopra. In caso diverso, cioè se uno degli originali dei registri trovasi già depositato presso la Cancelleria del Tribunale civile e correzionale, trasmette *entro tre giorni* la domanda al Procuratore del Re proponendo (1) il tenore dell'annotazione ed attendendone gli ordini.

(Art. 181 e 382 Cod. cit. e 54, 100, § 2, 138 e 139 Dec. cit.)

(1). Vedasi modello, num. 26.

Digitized by Google

14.
Matrimoni annullati.

Nel caso che con sentenza del Tribunale passata in giudicato (inappellabile) restasse annullato un matrimonio, in margine dell'atto del matrimonio annullato si prenderà nota dell'annullazione, il che potrà farsi anco in questi termini:

« A dì 186 . Il Tribunale di
« ha dichiarato la nullità del dicontro matrimonio,
« conforme da copia autentica della relativa sentenza
« del dì 186 , che munita del mio
« visto si unisce al respettivo fascicolo nel volume de-
« gli allegati dell'anno 186 sotto N. ».

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(Firma del medesimo).

15.
Contravvenzioni.

Gli sposi, e l'Ufficiale dello Stato Civile incorrono in una multa da lire 200 a lire 1000 se celebrano il matrimonio *prima* (o *senza*) *delle prescritte pubblicazioni* (Art. 123 Cod. cit.)

Incorre poi in una multa da lire 500 a lire 2000 l'Ufficiale dello Stato Civile, che ammette alla celebrazione del matrimonio *persone cui osti qualche impedimento*, o *divieto ad esso noto*; o al qual matrimonio i contraenti abbiano voluto aggiungere *un termine* o *qualche condizione*, o per il quale non gli siano presentati i documenti prescritti dagli articoli 79 e 80 del Codice civile. (Art. 124 Cod. cit.)

L'Ufficiale dello Stato Civile e le parti incorrono in una multa da lire 300 a lire 1000, ove sia ammessa nuovamente a sposare la donna, prima della decorrenza dei *dieci mesi* dallo scioglimento, o dall'annullamento del matrimonio precedente; meno di *parto seguito*, o di *impotenza manifesta* e *perpetua* dell'altro coniuge, *anteriore* al matrimonio sciolto o annullato (Art. 57, 107 e 128 Cod. cit.)

È poi punita con multa da lire 100 a 500:

*a*) La celebrazione del matrimonio *prima del quarto giorno* dopo l'ultima pubblicazione. (Art. 76 e 126 Cod. cit.)

Digitized by Google

*b*) La seguita celebrazione fuori *della casa* (Ufizio) *comunale*, meno il caso *di malattia* o *di altro impedimento giustificato* di uno degli sposi (Art. 93, 96 e 126 Cod. cit.)

*c*) La celebrazione del matrimonio davanti un Ufficiale dello Stato Civile *incompetente*, cioè che non sia quello del Comune di residenza di uno degli sposi, destinato nell'atto di *richiesta* e *pubblicazione*; meno di legale delegazione ad altro Ufficiale dello Stato Civile fatta da quello competente. (Art. 96 e 126 Cod. cit.)

*d*) Il rifiuto di celebrare il matrimonio *per causa non ammessa* dalla legge, e di rilasciarne analogo certificato (modello N. 8.) — (Art. 98 e 126 Cod. cit.)

*e*) La mancanza della esibizione dei prescritti recapiti, e dell'esaurimento delle formalità necessarie pel matrimonio degli stranieri. (Articoli 103 e 126 Cod. cit.)

L'applicazione delle suddette pene ha luogo sulla requisitoria del *Pubblico Ministero*, ed avanti il Tribunale civile e correzionale. (Art. 129 Cod. cit.)

6
Violazioni colpose della Legge.

Ogni *alterazione* od *omissione colposa* negli Atti, e nei Registri dello Stato Civile, oltre le sanzioni penali suindicate, dà luogo all'azione pel risarcimento dei danni. (Art. 405 Cod. cit.)

*Le false dichiarazioni delle parti*, e *dei testimoni* sono colpite dalle sanzioni del *Codice penale*; e il testimone che *attesta falsamente l'identità della persona a lui ignota*, incorre per tal fatto nella pena del carcere non minore di *tre mesi*; oltre le pene maggiori in caso di *complicità nelle falsità* che fossero commesse nell'atto. (Art. 103, 141 e 343 Cod. di procedura civile).

Digitized by Google

(Modello N. 4).

L'anno mille ottocento , a ore
(1) di questo dì del mese
di : (2)

Avanti di me (3)
(4) di questo Comune di (5)
in Provincia di (6)
, e Ufficiale di Stato Civile
(7)
ed alla continua e contestuale presenza di (8)

residenti in questo Comune, testimoni idonei e cogniti, scelti dagli sposi che appresso, si sono personalmente costituiti:

Il signor (9) di anni
, di (10) , nato
(11) , domiciliato (12) , (13)
, e figlio d (14)

E la signora (15)
di anni , di (10)
, nata (11)
domiciliata (12) (13)
, e figlia d
(14)
(12)

Digitized by Google

I suddetti comparenti hanno richiesto, (16)
, di devenire alla celebrazione del loro matrimonio (17)

Constatato (18)

, essere i richiedenti in piena regola colle disposizioni degli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del Codice Civile rispetto al consenso dei respettivi ascendenti; non che col disposto degli articoli 59 e 68 del Codice stesso rispetto agli impedimenti in quelli contemplati; ho accettato la loro domanda, e sono passato a dar lettura ad essi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice citato.

Ricevuta successivamente da ciascuna delle parti contraenti la respettiva dichiarazione *di volersi prendere immediatamente in marito ed in moglie* ho quindi pronunziato a nome della Legge *la loro unione in matrimonio.*

(19 e 20)

Digitized by Google

# MODO, O AVVERTENZE PRATICHE D'USO

1.
Matrimonio ordinario.

(1). Indicare se *antimeridiane* o se *pomeridiane.*

(2). Se l'Atto si riceve nell' Ufizio Comunale, e il Comune non è diviso in più Ufizi di Stato Civile, qui si dirà : Nell'Ufizio del Comune di . . . . . , Provincia di . . . . . .

Se invece il Comune ha più di un Ufizio di Stato Civile, allora si dirà a secondo del caso, nel *primo*, o *secondo*, o *terzo*, ecc. — Nel caso in cui pel disposto all'art. 97 del Cod. Civ., il matrimonio si debba fare al domicilio di uno degli sposi, si dirà invece : *Nella Casa di abitazione dello Sposo* (o Sposa) *che appresso*, *posta* (per i Comuni *rurali* s'indicherà la parrocchia, e per quelli *urbani*, la strada, piazza ecc. ove resta la casa) al *numero comunale* (si scriva il numero in tutte lettere), ove ha luogo la celebrazione del seguente matrimonio per (se ne dica la causa).

(3). Indicare il *cognome e nome* dell'Ufficiale dello Stato Civile, cha celebra il matrimonio.

(4) Specificare la qualità dell'Ufficiale dello Stato Civile, cioè : *Sindaco*, o *ff. di Sindaco*, oppure *Assessore*, o *Consigliere*, o *Elettore.*

(5). Indicare il *Comune* nel quale si celebra il matrimonio.

(6). Indicare la *Provincia* dalla quale il Comune stesso dipende.

(7). Se vi è delegazione, qui si dirà : *Delegato con Atto del dì*; (riportandone la data in tutte lettere). Se il matrimonio si fa fuori della Casa (Ufizio) Comunale, qui si aggiungerà : *debitamente assistito*

Digitized by Google

*dal Segretario Comunale*, (seguitando col *nome*, *paternità*, e *cognome* del medesimo.)

(8). Indicare il *cognome*, *nome*, *paternità*, *età* e *professione* o *condizione* dei due testimoni intervenuti all'Atto di Matrimonio.

(9). S'indichi il *cognome* e *nome* dello sposo.

(10). Si noti la *professione* o la *condizione*.

(11). Se nato (o nata) nel Comune ove ha luogo il matrimonio, si dirà: in questo Comune di . . . Provincia di . . . . . ; diversamente si indicherà il *Comune* e la *Provincia*, oppure il *Paese di nascita*.

(12). Indicare il Comune di domicilio, o residenza.

(13). Indicare lo Stato Civile, p. e.: *celibe* oppure *vedovo in prime* (o seconde, ecc) *nozze del fu*.. (dando il nome e cognome del coniuge premorto).

(14). *Cognome* e *nome* tanto del padre che della madre.

(15). *Cognome* e *nome* della sposa.

(16). Si dirà *personalmente*.

(17). Qui si seguiterà così: *producendo in aumento ai documenti indicati nel relativo Atto di richiesta di pubblicazione del medesimo, i certificat del regolar pubblicazion di esso seguit* (si dirà a seconda dei casi): *in questo Comune*; oppure: *tanto in questo, quanto ne Comun di* . . (Specificando il nome del Comune o Comuni in cui abbiano avuto luogo le pubblicazioni) *ne giorn* (se ne riporti la data in tutte lettere), *senza che alcuna opposizione sia stata fatta alla celebrazione del matrimonio stesso; i qual certificat munit del mio visto, si unisc nel respettivo fascicolo degli allegati del presente Registro, insieme ai documenti tolti dal Registro delle pubblicazioni.*

(18) Si aggiunga *dal Registro delle pubblicazioni, e dai documenti che gli fanno corredo.*

(19) Nel caso che gli sposi abbiano dei *figli naturali* da legittimare, qui ne sarà dato discarico così: *Gli sposi suddetti hanno inoltre dichiarato che dalla propria unione avendo già avuto* (indicare il *sesso*, *nome*, ed *età*, *o data di nascita respettiva* dei figli); *Essi*

Digitized by Google

*intendono in questa solenne occasione di legittimare i figli medesimi a tutti gli effetti; della qual dichiarazione si dà atto ai termini di ragione.*

(20). La chiusura dell'atto avrà luogo in questi termini: *Dopo di che steso* (se il matrimonio si fa fuori dell'Ufizio Comunale, qui si aggiungerà: *dal Segretario Comunale*) *il presente Atto sopra i due registri originali, e letto alle parti e testimoni, lo hanno meco sottoscritto.* E se qualcuno dei comparenti, siano *parti* o *testimoni*, fosse illitterato, si seguiterà: *ad eccezione di* N. N., *che ha* (o hanno) *asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere nè firmare.* Se poi l'impedimento a firmare derivasse da malattia, allora si specificherà la causa impediente. E in fine se nessuno dei comparenti sapesse, o potesse firmare, si dirà: *Dopo di che steso* (se il matrimonio si fa fuori dell'Ufizio Comunale, qui si aggiungerà: *dal Segretario Comunale il presente atto*) *sui due registri originali, e letto agli sposi e testimoni, lo hanno ratificato, e quindi è stato da me sottoscritto, non firmando essi per avere asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere nè firmare*; oppure si dica come sopra la causa dell'impedimento a firmare.

---

2. Matrimonio per Delegazione.

(1). Indicare se *antimeridiane* o se *pomeridiane.*

(2). Se l'Atto si riceve nell'Ufizio Comunale, e il Comune non è diviso in molti Ufizi di Stato Civile, qui si dirà: *nell' Ufizio del Comune di . . . . . posto nella Provincia di . . . .*; se poi il Comune è diviso in più Ufizi di Stato Civile, allora si dirà: *nel primo,* o *secondo,* o *terzo Ufizio dello Stato Civile del Comune di . . . . .*

Nel caso in cui per il disposto dell' art. 97 del Codice Civile, o dell' art. 78 del Regio Decreto 15 novembre 1865 N. 2602, il matrimonio anzichè nell'Ufizio del Comune, si debba fare in casa terza, qui si dirà: nella casa posta (per i Comuni *Rurali* s'indichi *la Parrocchia d'abitazione,* ed in quelli

Digitized by Google

*Urbani, la strada, piazza ecc.) al numero Comunale . . . . . , nella quale si fa il seguente matrimonio a causa* (e qui dire la causa per cui non si celebra nell'Ufizio, p. es. per malattia della *Sposa* o dello *Sposo*, ecc.)

(3). Indicare il *nome e cognome dell' Ufficiale dello Stato Civile che celebra il matrimonio.*

(4). Specificare la qualità dell'Ufficiale dello Stato Civile, cioè: *Sindaco* o *ff. di Sindaco*, oppure *Assessore*, o *Consigliere*, o *Elettore.*

(5). Indicare il *Comune* nel quale si celebra il matrimonio.

(6). Indicare la *Provincia* dalla quale dipende il detto Comune.

(7). Se vi è Delegazione, qui si dirà: *delegato con Atto del dì . . . .* (riportandone la data in tutte lettere) e se il matrimonio non si fa nell'Ufizio Comunale, qui si aggiungerà: *debitamente assistito dal Segretario del Comune* (*dando il nome, paternità e cognome* del Segretario medesimo).

(8). Indicare il nome, paternità, cognome, età e professione, o condizione dei due testimoni intervenuti all'Atto del matrimonio.

(9). S'indichi il *nome* e *cognome* dello Sposo.

(10). Indicare la *condizione* o *professione.*

(11). Indicare il *Comune* e la *Provincia* , oppure il *Paese* di nascita.

(12). S'indichi il Comune di domicilio, o residenza.

(13). Indicare lo *Stato Civile*, cioè : *Celibe*, oppure *Vedovo* (o vedova), seguitando a indicare il *nome e cognome* del coniuge premorto.

(14). *Nome* e *cognome* tanto del Padre, quanto della Madre, e la loro professione e domicilio.

(15). *Nome* e *cognome* della Sposa.

(16). Dire qui: *personalmente.*

(17). Qui si seguiterà così: *producendo una lettera delegatoria dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . . in cui avrebbe dovuto farsi il matrimonio, dalla quale risulta della regolare pubblicazione di esso seguita* (si dirà a seconda del caso, *in detto*

Digitized by Google

*Comune,* oppure nei Comuni di . . . . ) *nei giorni* (se ne dia la data *in tutte lettere*), senza che alcuna opposizione sia stata *fatta alla celebrazione del matrimonio stesso*; *la qual delegazione munita del mio visto, si unisce nel respettivo fascicolo degli Allegati al presente Registro.*

(18). Si seguiterà, dicendo: *dalla citata lettera di delegazione.*

(19). Nel caso che gli Sposi abbiano *figli naturali* da legittimare, qui se ne prenderà atto così: *gli Sposi suddetti hanno inoltre dichiarato, che dalla propria unione avendo già avuto uno* (oppure se più, indicarne il numero) *figlio di sesso* (maschile o femminile), *di nome . . . natogli il dì* (darne la data in tutte lettere, ed il Comune di nascita) *che essi intendono in questa solenne circostanza di legittimare*; *si prende atto della dichiarazione e legittimazione stessa per gli effetti di ragione.*

(20). La chiusura dell'Atto avrà luogo così: *Dopo di che, steso* (se il matrimonio si fa fuori dall'Ufizio Comunale, qui si aggiungerà : *dal Segretario Comunale il presente Atto sui due registri-originali, e letto alle Parti e Testimoni, lo hanno meco sottoscritto.* E se fra i comparenti vi fossero degli illitterati, si seguiterà così: *ad eccezione di N. N, che ha* (od hanno) *asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere, nè firmare.* Se poi fossero impediti di firmare a causa di malattia, allora *si specificherà la medesima.*

---

3.
Trascrizione di Matrimonio celebrato altrove.

(1). Indicare, se *antimeridiane,* o se *pomeridiane.*

(2). Qui si dirà nell'Ufizio Comunale (oppure nel 1° o 2° ecc. Ufizio di Stato Civile) *di* . . . . in *Provincia di* . . . Il sottoscritto . . . . . (come al num. 4 del matrimonio ordinario) *e Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune* (se vi è delegazione, s'indicherà come al N. 7 di detto) *inerendo* al relativo disposto degli ordini, (oppure : *inerendo ad analoga sentenza del Tribunale di* . . . . .

Digitized by Google

*in data del dì* . . . . in caso di matrimonio stato celebrato avanti un'Ufficiale di Stato Civile incompetente) *ha proceduto alla trascrizione del seguente Atto di matrimonio avente la data del dì* (si riporti in tutte lettere), *è così concepito.*

*N. B.* — Si trascriva quindi l'Atto, avvertendo di virgolare a sinistra il medesimo.

(20) Dopo la copia anche delle firme, il verbale si chiuderà così. *La qual trascrizione di Atto di matrimonio è stata eseguita al seguito di copia autentica rimessa* (qui si dirà, o l'Ufficiale dello Stato Civile che l'ha inviata, oppure: *colla sentenza in principio citata*); l qual copi (e se vi è anco la sentenza, si aggiungerà: *di Atto di matrimonio, e di sentenza*), *munit del mio visto*, si inserisce (o inseriscono) *nel volume degli Allegati* del presente Registro.

---

4.
Matrimonio in pericolo di vita. Art. 78 Dec. 15 novembre 1865.

(1). Indicare se *antimeridiane* o se *pomeridiane.*

(2). Qui si dirà: *nella casa d'abitazione dello Sposo* (o della sposa) *che appresso, posta* (per i Comuni *rurali* s'indicherà la *Parrocchia*, e per quelli *urbani la strada o piazza* in cui resta ubicata la casa) *al numero comunale* (si riporti in tutte lettere il numero col quale la casa è distinta).

(3). *Nome* e *cognome* dell'Ufficiale dello Stato Civile che celebra il matrimonio.

(4). Indicare la qualità dell'Ufficiale dello Stato Civile cioè: *Sindaco*, o *ff. di Sindaco*, o *Assessore*, o *Consigliere*, o *Elettore.*

(5). Indicare il *Comune* nel quale *si celebra* il matrimonio.

(6). Indicare la *Provincia* dalla quale rileva il Comune in cui si celebra il matrimonio.

(7). Se vi è delegazione, qui si dirà: *delegato con Atto del dì* (riportandone la data in tutte lettere), *e opportunamente assistito dal Segretario del Comune* (indicando il *nome* e *cognome* del Segretario medesimo).

Digitized by Google

E se non vi è delegazione, si dirà solamente: *opportunamente assistito dal Segretario Comunale* (indicandone il *nome* e *cognome*).

(8). Indicare il *nome, paternità, cognome, età e professione* DEI QUATTRO TESTIMONI che devono intervenire all'Atto di matrimonio.

(9). *Nome* e *Cognome* dello Sposo.

(10). *Professione* o *Condizione.*

(11). Se nato ( o nata ) nel Comune ove ha luogo il matrimonio, si dirà: *in questo Comune di . . . , Provincia di . . . .* ; diversamente s'indicherà il *Comune* e la *Provincia,* oppure il *Paese* di nascita.

(12). S'indichi il Comune di *domicilio o residenza.*

(13). Indicare lo Stato Civile, cioè: *celibe*, oppure *vedovo* (o vedova) indicando pure il *nome e cognome del coniuge premorto.*

(14). S'indichi il *nome* e *cognome* tanto del padre che della madre, la loro professione e domicilio.

(15). *Nome* e *cognome* della Sposa.

(16). Dire qui *personalmente.*

(17). Se lo Sposo non ha compito *li anni* 25 *d'età,* e la Sposa *li anni* 21, ed abbiano vivi i Genitori respettivi, i quali intervengono all'Atto di matrimonio, si dirà: *al quale hanno dichiarato di pienamente acconsentire i Genitori degli Sposi respettivi intervenuti personalmente al presente Atto,* (oppure quelli dello Sposo, o della Sposa che non abbia l'età suddetta); e se i Genitori non intervengono personalmente, si sopprimeranno le parole *intervenuti personalmente al presente,* e si dirà invece: *conforme da Atto di consenso del dì. . . . . recognito . . . . e registrato a . . . . il dì . . , che munito del mio visto si unisce agli Allegati del presente Registro.*

Se il padre o la madre degli sposi, o di uno di essi, fosse già morto, si dirà: *al qual matrimonio ha dichiarato di pienamente acconsentire il Padre,* (o la Madre) *dello Sposo* (o della Sposa) *intervenut*

Digitized by Google

*personalmente al presente Atto, essendo morta la Madre* (o il Padre) *fino dal dì* (se ne scriva la data in tutte lettere) *conforme dal certificato di morte del dì* ( se ne scriva la data in tutte lettere ), *che munito del mio visto, si unisce agli Allegati dell'Atto medesimo.*

Ove poi si trattasse di matrimonio di *orfani di padre e di madre minori degli anni* 21 *di età*, in tal caso si sostituirà nelle circostanze che sopra, il *nome e cognome degli Avi ed Avole respettive* a quello dei genitori deceduti, e si produrranno in Atti le fedi di morte dei medesimi.

Qualora alcuno degli ascendenti fosse vivo, ma si trovasse nella impossibilità di manifestare la propria volontà, *se ne indicherà brevemente la cagione.*

E per ultimo se nessuno degli ascendenti fosse vivo, allora si dirà: *al qual matrimonio ha prestato il necessario consenso il Consiglio di famiglia* (o di tutela) *dello Sposo* (o della Sposa), *conforme da relativa deliberazione del dì* ( se ne scriva la data in tutte lettere), *che munita del mio visto si unisce agli Allegati del presente Registro.*

(18). Qui si seguiterà così: *dalla concorde asserzione dei sunnominati quattro testimoni, confermata con special giuramento dai medesimi respettivamente preso a mia delazione* (1) *secondo i riti di loro religione.*

(19). Nel caso in cui li Sposi avessero dei *figli naturali* da legittimare, qui se ne registrerà l'opportuna dichiarazione così: *gli sposi suddetti hanno inoltre dichiarato che dalla propria unione avendo già avuto un* (oppure indicarne il numero, se di più) *figlio di sesso* ( s'indichi se maschile, o femminile ), *di nome . . . . . natogli il dì* (se ne dia la data in tutte lettere), *essi intendono in questa solenne occasione di legittimare i figl medesim ; della qual dichiarazione si prende Atto per gli effetti di ragione, in conformità dell'art.* 100 *del R. Decreto* 15 *novembre* 1865, *N.* 2602.

(1) Vedasi a c. 53 il modo di deferirlo.

Digitized by Google

(20). La chiusura dell'Atto avrà luogo nei seguenti termini: *Dopo di che steso dal Segretario Comunale il presente Atto sui due Registri originali, e letto alle parti e testimoni, lo hanno meco sottoscritto.* E se qualcuno dei comparenti, *siano parti o testimoni,* fosse illitterato, si aggiungerà: *ad eccezione di N.N. che ha* (o hanno) *asserto di non sapere* (oppure se impedito per malattia, dire *di non potere*, specificandone la causa) *a tutto questo giorno, nè scrivere, nè firmare.*

---

5. Matrimonio dei Sordo-Muti.

Per il matrimonio dei SORDO-MUTI, alle avvertenze pratiche di N. 1, indicate pel *matrimonio ordinario*, si faranno, sotto i respettivi numeri, le seguenti variazioni.

(14). Se lo Sposo o la Sposa *sordo-muto* è *illitterato*, qui si aggiungerà: *Sordo-muto assistito dall'interpetre che appresso*; e se sa leggere e scrivere, si dirà solamente : *sordo-muto.*

(16). Se il Sordo-muto è litterato, qui si dirà: *lo Sposo* (o la Sposa) *in scritto, e la Sposa* (o lo Sposo) *verbalmente.*

(20) Se lo Sposo(o Sposa) *Sordo-muto* sapesse leggere e scrivere, si farà qui constare dell' osservanza del disposto dell'art. 98 del Dec. 15 novembre 1865, N. 2602, dicendo: *Per tutti gli effetti si prende nota, che la richiesta di matrimonio, la dichiarazione di volersi prendere in moglie e marito* (e occorrendo, si dirà pure: *di legittimare i figl ridetti*), *e le altre domande e repliche come sopra riportate, hanno avuto luogo rispetto allo sposo* (o alla sposa) *sordo-muto,* PER SCRITTO; *e che la comunicazione dei rammentati articoli del Codice ha avuto luogo facendone leggere il testo* allo sposo (o sposa) medesimo, il quale ha *pure letto per intero, prima di apporvi la sua firma, il presente atto, steso contemporaneamente sui due Registri originali, e che previa lettura è stato egualmente firmato dal altr part e testimonj in unione a me infrascritto.*



Digitized by Google

*E se qualcuno non sa,* o non può firmare, si aggiungerà: *ad eccezione di N.N., che ha* (o hanno) *asserto di non sapere a tutto questo giorno* (oppure *di non potere* (specificando la malattia impediente) *nè scrivere, nè firmare.*

Se poi si trattasse *di sordo-muto illitterato*, si farà constare dell'adempimento di quanto prescrive l'art. 99, del citato Decreto, dicendo: *Per tutti li effetti resta dichiarato che le richieste, domande, repliche, e dichiarazioni di sopra riportate, non che la comunicazione degli ordini citati, hanno avuto luogo rispetto allo sposo* (o sposa) *sordo-muto, coll'intermedio di* (si indichi il *nome, paternità, cognome, età, professione, e domicilio*) *persona famigliare* (oppure se *Parente*, s'indichi il grado di parentela) *dello sposo* (o sposa) *sordo-muto, assunto interpetre nel presente atto, previo giuramento* DI FEDELMENTE ADEMPIRE A TALE UFFICIO, *da esso preso a mia delazione* (1) *secondo i riti di sua religione.*

Dopo di che steso il presente atto ecc. ecc. come al N. 20, del matrimonio ordinario.

(1) Vedasi a c. 53, il modo di deferirlo.

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

Anno 186

COMUNE
di

# REGISTRO
## degli Atti di Morte

N. B.

Per rendere più facile la redazione degli Atti, sarà opportuno che il *Modo pratico d'uso*, di che a c. 123, oltre ad essere riportato in ogni Registro dopo le *prescrizioni disciplinari*, sia stampato in una *cartella a specchio*, in modo che l'Ufficiale dello Stato Civile, o l'Estensore dei verbali possa avere costantemente avanti gli occhi le avvertenze speciali a ciascun Atto, senza doverle andare a ricercare in principio del Registro.

Digitized by Google

Digitized by Google

# PRESCRIZIONI DISCIPLINARI

## SPECIALI AGLI ATTI DI MORTE

Giurisdizione pel ricevimento degli Atti di Morte.

1. L'atto di morte si dovrà redigere dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui accade il decesso, previo l'accertamento di esso fatto personalmente, o per mezzo di delegato (1), e sulla dichiarazione di *due testimoni* che ne siano informati, residenti nel Comune respettivo, aventi l'età di anni 21 compiti, e che lo sottoscriveranno insieme all'Ufficiale suddetto. (Art. 351, 352, 385 e 386 Cod. Civ.)

Impedimenti nell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile non può ricevere l'Atto, se *egli* od *i suoi parenti od affini* in linea retta *in qualunque grado*, ed in linea collaterale *fino al secondo grado*, intervengono come dichiaranti. (Art. 7. Dec. cit.)

Creature non vive al momento della dichiarazione della nascita.

3. Trattandosi *di bambini non vivi al momento della dichiarazione della nascita*, l'Ufficiale dello Stato Civile si limiterà ad esprimere *questa circostanza* nell'atto di nascita, senza stendere alcuna dichiarazione o atto nel presente Registro delle morti, meno il caso in cui il neonato *venga a mancare* nell'istante in cui si riceve la dichiarazione e si redige l'atto di nascita. (Art. 56, R. Dec. 15 novembre 1865, num. 2602).

Redazione di Atti di Morte.

4. Nel presente Registro degli Atti di morte si ricevono :

(1). Vedasi modello num. 28.

Digitized by Google

*a*) Le dichiarazioni dei casi di morte, avvenuti nel perimetro del Comune, fatte da due testimoni che ne siano informati;

*b*) Quelle avvenute come sopra delle quali all'Ufficiale dello Stato Civile ne venga dato avviso da *Spedali, Collegi e qualsivoglia altro Instituto*; da *Ufficiali di polizia giudiziaria*, da *custodi di carceri*, di *case d'arresto* o *detenzione*, e dai *Cancellieri giudiciari* nei casi espressi agli articoli 388, 390, 393 e 394 del Codice Civile (Art. 105 Dec. cit.)

Trascrizione di Atti di Morte.

5. Nel Registro si trascrivono: *a*) Gli Atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero; *b*) quelli ricevuti durante un viaggio di mare; *c*) quegli ricevuti dagli impiegati militari nei casi stabiliti dall'art. 398 del Codice Civile; *d*) quelli di morte di persone del Comune, avvenuta accidentalmente fuori del luogo di residenza della persona deceduta; *e*) i processi stesi dal Sindaco, o da altro pubblico Ufficiale (art. 391 Cod. Civ.) per morti avvenute senza che sia stato possibile di rinvenire, o riconoscere i cadaveri; *f*) e per ultimo le sentenze di rettificazione passate in giudicato (Art. 106 Dec. cit.) In margine poi degli Atti di morte si *dovranno annotare* le sentenze di rettificazione che li riguardano, passate in giudicato. (Art. 107 R. Dec. Cit.)

Morti violente di persone incognite.

6. In caso di morte senza che siasi potuto *rinvenire* o *riconoscere* i cadaveri, l'Ufficiale dello Stato Civile ne redige uno speciale processo verbale, che trasmette al Procuratore del Re per l'oggetto voluto dall'art. 391 del Codice Civile.

Inumazioni non autorizzate dall'Ufficiale di stato Civ.

7. Quando al cadavere di un deceduto sia stato dato sepoltura senza la prescritta autorizzazione (1) dell'Ufficiale dello Stato Civile, o del suo delegato, non può distendersi sul presente Registro l'Atto di morte, se non previa sentenza del Tribunale civile e correzionale (*Sezione promiscua*) pronunziata ad *istanza degli interessati*, o *del Pubblico Ministero*, la quale autorizzi il

(1). Vedasi modello num. 29.

Digitized by Google

ricevimento dell'Atto. (Art. 392 Cod. cit., ed art. 112 Dec. cit.)

Sul qual proposito è necessario avvertire che anco rispetto alle omesse, o alle tardive denunzie degli Atti di morte, si deve osservare quanto è detto per le omesse o le tardive denunzie di nascita sotto num. 4 delle avvertenze disciplinari speciali agli Atti di nascita.

Notizie statistiche sui Morti.

8. Nell'Atto di morte, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 387 del Cod. Civ., nessuna menzione sarà fatta se la morte *sia avvenuta per violenza*, o *nelle prigioni e case d'arresto*, o *per esecuzione di sentenza*. (Art. 395 Cod. cit.) Nell'interesse però della statistica si prenderanno rapporto a ciascun defunto le notizie richieste a tergo della scheda (1) dell'Indice.

9. L'Ufficiale dello Stato Civile che riceve gli Atti di morte che appresso, è tenuto:

Morti di altro Comune

*a*) Trattandosi di persone morte fuori della propria residenza: a trasmettere (2) *entro* 10 *giorni* la copia dell'Atto di morte *all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto* (Art 397 Cod. Civ.

Impiegati e Pensionati

*b*) Trattandosi di morte di *impiegati* o *di pensionati dello Stato*: a darne immediato (3) avviso agli Agenti del Tesoro, ed al R. Ministero delle Finanze. ( Art. 115 Dec. cit. , e Art. 350 Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e sul servizio delle Tesorerie.)

Se l'Atto di morte si riferisce *ad un pensionato dell'Amministrazione del Fondo del Culto*, l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne immediato avviso all'Amministrazione stessa, trasmettendo alla medesima, redatta in carta libera, la relativa fede di morte , agli effetti della cessazione della pensione colla morte del titolare (Circol. dell'Amministrazione del Fondo del Culto 28 febbraio 1867.)

(1) Vedasi modello num. 4 e 32.
(2) Vedansi modelli num. 10 e 23.
(3) Vedasi modello num. 39.

Digitized by Google

Morti
Con figli in età minore.

*c*) Trattandosi di persona che abbia lasciato *dei figli in età minore*: a darne *prontamente* avviso (1) alla Pretura del Mandamento respettivo (Art. 113 Dec. 15 novembre 1865, N. 2602.)

Stranieri.

*d*) Trattandosi *di uno Straniero*, a spedire (2) tosto copia dell'atto di Morte al Procuratore del Re, onde col mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia, sia diretta al Governo del paese cui apparteneva il defunto. E se questi *non aveva con sè* persone di sua famiglia *maggiori di età*, l'Ufficiale dello Stato Civile ne renderà pure informato il Procuratore del Re, perchè ne avverta il Console respettivo (art. 116 Dec. citato.)

Notari.

*e*) Trattandosi di *un Notaro di rogito*, ad informarne subito il Pretore del respettivo Mandamento, onde questi possa eseguire la suggellazione degli Atti e Repertori del defunto (3).

Soldati lontani dal corpo

*f*) Trattandosi di morte *di un soldato lontano dal respettivo Corpo*: a trasmettere (4) al Comando-Militare del respettivo Circondario *la fede di morte*, coll'annotazione del genere della malattia che ne fu causa, procurandosene i dati dal Medico-Chirurgo curante, o dai parenti, o dagli ospiti, o dallo spedale presso cui sia avvenuta la morte (Circol. del Ministero dell'Interno 12 marzo 1860).

Minori di anni 21.

*g*) Trattandosi della morte d'individui *soggetti alla leva militare*, nati in altro Comune, o all'estero: ad informarne il Sindaco del Comune (5) *in cui ebbe luogo la nascita* rispetto ai primi, o in cui furono, od avrebbero dovuto essere inscritti *i secondi* (§ 31 Reg. 31 marzo 1855 sul Reclutamento dell'Esercito).

(1) Vedasi il modello num. 21.
(2) Vedansi i modelli num. 10 e 40.
(3) Vedasi il modello num 41.
(4) Vedansi i modelli num 42 e 43.
(5) Vedansi i modelli num. 10 e 44.

Digitized by Google

Inscritti designati

*h*) Trattandosi di un inscritto morto *durante il viaggio per raggiungere il Corpo* cui era stato addetto (e ciò tanto se il soldato marciava isolato, come in drappello con altri): a rimettere (1) l'Atto di morte al Comandante del Corpo presso cui il defunto doveva portarsi (§§ 397, e 399 Reg. cit.).

Soldati in congedo illimitato.

*i*) Trattandosi di soldato morto in *congedo illimitato*: a trasmettere (2) l'Atto di morte *debitamente autenticato* al Comando-Militare del Circondario respettivo, dopo di avere depositato in calce dell'Atto stesso la seguente annotazione: *Il sopra nominato N. N. della leva 18...., ascritto al Corpo.....* (oppure *alla seconda categoria*) *in Congedo illimitato*, *trovasi inscritto nel Registro matricolare di questo Comune* (§ 1079, Regolamento cit.)

(1) Vedansi modelli num 10 e 45.
(2) Vedansi modelli num. 42 e 43.

Digitized by Google

(Modello N. 5).

L'anno milleottocentosessanta , a ore (1)
di questo dì del mese di
nel (2) Uffizio dello Stato Civile del Comune di
in Provincia di
A dichiarazione di (3)

e previo l'accertamento della seguita morte in conformità dell'articolo 385 del Codice Civile, il sottoscritto (4)

e Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune di
(5)
, prende Atto che a ore (1)
del dì del mese di milleottocento
sessanta , nel Comune di ,
(6) , casa segnata di
numero , è mort (7)

E previa lettura, il presente Atto trascritto contemporaneamente sui due Registri originali, è stato da me sottoscritto, (8)

Digitized by Google

## MODO PRATICO D'USO

(1) Dire se *antimeridiane* oppure *pomeridiane*.
(2) Dire, ove occorra, 1° o 2° o 3° ecc.

Morte denunziata a due testimoni.

(3) Se il decesso è denunziato dai *due testimoni*, di che all'art. 286 del Codice civile, qui si scriverà il *cognome*, *nome*, *paternità*, *età*, *professione* o *condizione* e *domicilio* (nel Comune) *dei medesimi* e quindi si aggiungerà: *testimoni informati del seguente decesso ed aventi i requisiti di legge*. E se vi fosse la sentenza, di che all'art. 392 del Codice citato, si seguiterà così: *ed al seguito di sentenza del Tribunale civile e correzionale di . . . in data del . . . che munita del mio visto si allega al presente verbale.*

Sentenza che autorizza la recezione dell' Atto.

Morte denunziata da pubblici funzionari.

Se invece la denunzia della morte procede da un Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, o da un superiore di spedale, collegio o istituto, oppure da un ufficiale di polizia giudiziaria, o dai custodi di carceri, o da cancellieri criminali, o da altri pubblici ufficiali cui incomba per legge di farlo; allora dopo il *nome*, *cognome*, *e qualità dell'ufficiale* o *funzionario denunziante* si dirà: « Fatta con officiale del di (se « ne dia in tutte lettere la data) che munita del mio « visto si allega al processo verbale. »

(4) Indicare il nome, cognome e qualità dell'Ufficiale dello Stato Civile che riceve l'atto di dichiarazione di morte.
(5) Se vi è delegazione, si aggiungerà: *delegato con atto del dì* (riportandone in tutte lettere la data).

Digitized by Google

(6) Per i *Comuni rurali* s'indichi il nome della respettiva parrocchia, e per quelli *urbani* s'indicherà il nome della *strada* o della *piazza* in cui resta la casa, stabilimento, o luogo in cui seguì la morte.

Morti ordinarie.

(7) Indicare il *cognome, nome, genitori, età, luogo di nascita, domicilio, condizione* o *professione, stato civile del defunto,* aggiungendo se coniugato, il *nome* e *cognome del coniuge superstite*, e se vedovo il *nome e cognome del coniuge premorto.*

Morti di persone irreperibili o incognite.

E nel caso di morte *di persone* delle quali non siasi potuto *rinvenire,* o *riconoscere il cadavere,* se ne farà qui menzione dopo ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'art. 391 del Codice citato.

Testimoni illitterati.

(8) Se la morte è denunziata dai due testimoni, di che al citato articolo 386 del Codice civile, qui si aggiungerà: *insieme ai testimoni suddetti*; e se *uno,* o *ambedue* i testimoni *fossero illitterati,* si seguiterà: *non sottoscrivendo il testimone N.N.* oppure *i medesimi* per *avere asserto di non sapere a tutto questo giorno nè scrivere nè firmare.*

Digitized by Google

(Modello N. 6)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

*di*

COMUNE

*di*

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE

*di*

MANDAMENTO

*di*

# CONSTATAZIONE DI NASCITA

MODO PRATICO D'USO

1. Dire a seconda del caso *Medico*, o *Chirurgo*, o *Levatrice*.
2. Dire se *antimeridiane*, o se *pomeridiane*.
3. Per i Comuni URBANI qui s'indicherà *la strada, o la piazza ecc.* ove resta la casa in cui è accaduta la nascita; e per i RURALI, *la Parrocchia*.
4. Indicare il colore del numero della casa, cioè: se *nero*, o *verde*, o *bleu*, o *rosso*.
5. Indicare se *maschile*, o *femminile*.
6. Cognome e nome del padre *se legittima*, diversamente si dirà *padre incognito*.
7. Se nel Comune si indichi *la strada* o *la parrocchia*; se no, s'indichi il Comune di domicilio.
8. Indicare il *cognome* e *nome* della Madre, se si tratta di figlio legittimo, oppure se illegittimo, se essa consente di essere nominata; diversamente si dirà *Madre incognita*.
9. In caso di *natimorti*, si avverta se la creatura è morta *avanti di nascere*, o *nel nascere*, oppure *subito dopo nata*.

Se il *parto è gemello* si faranno *due constatazioni distinte*, esprimendo in esse *chi nacque primo*, e *chi secondo*.

N.B. La presente constatazione dovrà recapitarsi all' Ufizio dello Stato Civile a cura del Medico, o del Chirurgo, o della Levatrice incaricata della constatazione.

A dì 186

Dichiarasi per me infrascritt (1) esercente nel Comune di a sfogo di analogo incarico ricevuto dal Sindaco del Comune stesso in ordine a Manifesto del dì di avere verificato e constatato che a ore (2) del giorno del mese di 186 è nat. in questo Comune, (3) ; e precisamente nella casa di N° (4) una creatura di sesso (5) , e alla quale è stato imposto il nome di ; figlia di (6) di anni di professione domiciliato (7) ; e della (8) , di anni , di professione domiciliata (7)

Si avverte nell'interesse del servizio statistico soltanto che la suddetta creatura (9)

I sottoscritt ha pure rammentato ai genitori del neonato l'obbligo che loro corre di presentarsi personalmente, o per mezzo di persona munita di loro regolare Mandato di Procura, all' Ufizio di Stato Civile del Comune *entro i cinque giorni dal parto*, con due Testimoni di sesso maschile, di anni 21 compiti, e del Comune, per fare la dichiarazione di detta nascita, e redigerne il corrispondente Atto, onde non soggiacere alle penalità comminate dalla legge,

*Il Medico* (o *la Levatrice*)

Digitized by Google

(Modello N. 7)

STEMMA
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

TRIBUNALE CIVILE
O
CORREZIONALE
DI

N.

OGGETTO

Nascita non Denunziata.

Rapporto su quella dell'infante, figlio di (1)

*Sig. Procuratore del Re*
*a*

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome e Nome dei Genitori, se si tratta di figli legittimi, o di naturali i di cui Genitori si sieno manifestati; — diversamente si dirà *Genitori incogniti.*

*Li* 18

Inerendo alle relative prescrizioni dell'art. 60 del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile in data del 15 novembre 1865, N. 2602, rendo conto alla S.V. Ill.ma che oggi stesso sono venuto in cognizione della nascita denunziatami da (2)

di un infante

di sesso , figlio di (3)

, seguita a ore

(4) del dì 18

in questo Comune, e precisamente nel (5)

, e nella casa segnata di

N.

Richiesto il Denunziante perchè la dichiarazione di detta nascita non sia stata fatta nei termini prefissi dall'articolo 371 del Codice Civile, mi avrebbe replicato (6)

Dalle informazioni che mi sono dato cura di assumere su motiv dedott , risulterebbe che (7)

(8)

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

Digitized by Google

2. Cognome, — nome, — professione e domicilio del dichiarante *chiunque egli sia*; e se fosse il padre del neonato, si dirà, *dal Padre stesso.*

3. Indicare il cognome, nome, paternità, età, professione e domicilio o residenza dei genitori.

Però qualora si tratti di *figli illegittimi* di genitori non palesatisi (Articolo 376 Cod. Civ.), si dirà: *Padre, e di Madre incogniti.*

4. Dire se *antimeridiane* o se *pomeridiane*

5. Se il Comune è *Rurale* s'indicherà la parrocchia; e se è *Urbano* la strada, o piazza ove resta ubicata la casa in cui avvenne la nascita.

6. Specificare succintamente *i motivi della ritardata*, od *omessa denunzia.*

7. Qui dire se tali motivi siano, o no giustificati, e sussistenti

8. Se si tratta di persone NON POVERE, qui si dirà: *Debbo in ultimo significarle che ho avvertito il dichiarante del dovere che gl'incombe di presentare immediatamente istanza al Tribunale Civile e Correzionale di . . . . . onde conseguire l'autorizzazione necessaria per la regolarizzazione di tale omissione; e che ho dato al medesimo le istruzioni necessarie all'uopo.*

Se poi si tratta di PERSONE POVERE, si dirà invece: *Avendo infine dato al dichiarante le istruzioni occorrenti per conseguire l'autorizzazione al ricevimento dell'Atto omesso, esso mi ha incaricato di rimetterle l'inserta istanza corredata delle opportune carte, onde V. S. promuova di ufficio tale autorizzazione.*

(Modello N. 8)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

*di*

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE

*di*

# REGNO D'ITALIA

COMUNE

*di*

MANDAMENTO

*di*

## Certificato di (1) Denunzia di Nascita

N.

NASCITE

Sulla (1) denunzia di quella.

MODO PRATICO D'USO

1. Dire a seconda del caso: *tardiva* oppure *omessa*.
2. Dire se *antimeridiane*, o se *pomeriane*.
3. Se il Comune è *rurale*, s'indichi la *Parrocchia*; e se *urbano*, la strada o piazza.
4. Cognome e nome del *padre* del neonato, ed in mancanza, *di chi* sarebbe stato tenuto a denunziare la nascita.
5. Trattandosi di genitori poveri, qui si aggiungerà: *avvertendosi che il rilascio si fa in carta libera per causa di povertà dei Genitori del neonato, come dall'unito certificato dell'Autorità politica.*

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , inerendo alle relative disposizioni dell'art. 136 del R. Decreto 15 novembre 1865 N. 2602, certifica cha sui Registri delle nascite del Comune per l'anno corrente non ha potuto essere ricevuta la dichiarazione di nascita dell'infante di sesso , figlio di , e della , nato in questo Comune a ore (2) del di 18 . . . , nel (3) , Casa segnata di N. : per non essere stata fatta la relativa denunzia nel termine stabilito dall'art. 371 del vigente Codice Civile.

In fede di che si rilascia il presente Certificato al suddetto (4) , onde possa produrlo agli effetti dell'art. 133 del R. Decreto precitato (5)

Dall'Uffizio Comunale di

Li 18 . . . . .

(L. C.)

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

Esatto
Per bollo . . L.
Per diritto . » _____
In tutto . L. _____

Digitized by Google

(Modello N. 9)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE
*di*

# REGNO D'ITALIA

COMUNE
*di*

MANDAMENTO
*di*

N.

Certificato di nascita
*di*
(1)

Certificasi per me infrascritto, che dal Registro degli Atti di nascita di questo Comune per l'anno 18 a c. N. , resulta che (2) figlio d , e della (3) , è nato nel Comune di (4) , Casa segnata di N. , sotto di (5) del mese di dell'anno mille ottocento a ore meridiane.

Rilasciato il presente a richiesta di (6)

In fede, ecc.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Esatto
Per bollo . . L.
Per diritto . »

In tutto .. L.

**AVVERTENZE PRATICHE**

1. Cognome, nome e paternità.
2. Cognome e nome.
3. Cognome e nome della Madre.
4. Per i comuni *Urbani* indicare la strada, o piazza ec.; e per quelli *Rurali* la parrocchia.
5. Registrare in tutte lettere la data di nascita.
6. S'indichi il *nome e cognome* del richiedente; ed ove il rilascio sia in *servizio militare*, o per *altro titolo gratuito*, si indichi ciò di seguito al nome del richiedente stesso.

*NB.* Il presente modello dev'essere sottoposto al *bollo da 50 centesimi* prima di firmarlo (Art. 15, 16 e 20, N. 16, Leg. 14 luglio 1866, numero 3122).

Si può rilasciare *in carta libera* per le per-



Digitized by Google

sone povere, dietro esibizione del certificato di povertà rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti richiedenti (Art. 21, N. 5 R. Dec. 14 luglio 1866, N. 3122, e Circolare della Prefettura di Firenze 18 marzo 1867 N. 2269), e facendo in esso constare di tal circostanza; salvo a doverlo munire del bollo quando *se ne dovesse far uso in giudizio, o avanti un'autorità giudiziaria, o si dovesse presentare all' Ufizio del Registro per registrarsi, o inserire in un Atto pubblico* (Art. 20 N. 10, e Art. 21, N. 25, Leg. cit.).

Digitized by Google

(Modello N. 10)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

COMUNE
*di*

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE
*di*

MANDAMENTO
*di*

# REGNO D'ITALIA

## STATO CIVILE

N.
Del Registro di spedizione.

Atto *di* (1)
di
(4)

ESATTO
Per bollo . . L.
Per diritto . »

In tutto . L.

**AVVERTENZE PRATICHE**

1. Dire a seconda del caso: *Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte.*
2. Indicare se *primo*, o *secondo*, ecc.
3. Trascrivere qui di seguito l'Atto nel modo con cui fu scritto sul Registro rispettivo, aggiungendo di seguito immediatamente, e per ordine cronologico, le postille e le rettificazioni che si trovassero scritte sul margine dell'Atto in detto Registro.
4. Indicare il *cognome* e *nome* delle persone cui si riferisce l'Atto.

NB. In fine dell'Estratto si dirà: « *Per copia* « *conforme all'originale* « *in ogni, salvo ecc.* » (seguitando colla indicazione della persona cui è rilasciata, la quale se povera, o se l'ha ri-

Estratto dal Registro degli Atti di (1)
del (2) Ufizio dello Stato Civile del Comune di
a c. N. , dell'anno 18
(3)

Digitized by Google

chiesta per pubblico servizio, si aggiungerà: *rilasciata a N.N gratuitamente, perchè povero*, oppure *per causa di Lera, di Guardia Nazionale, della tenuta del Registro di popolazione ecc.* Dopo di che si chiuderà così: *Dall' Uffizio Comunale di* . . . .

Li 186

(L.S.) *L'Ufficiale dello Stato Civile*

. . . . . .

---

Il presente modello dev'essere sottoposto al bollo straordinario di 50 cent. da apporsi dall' Uffizio del bollo prima che sia firmato dall'Ufficiale dello Stato Civile (Art. 15 — 16 — 20, N. 18 Legge, 14 luglio 1866, N. 3122)

Si dovrà rilasciare in *carta libera* alle persone povere, che presentano la fede di povertà dell'autorità di *Sicurezza Pubblica* del luogo di loro dimora (Art. 21, N. 25 Regio Decreto 14 luglio 1866, N. 3122, e Circolare della Prefettura di Firenze 18 marzo 1867, N. 2269), facendo però constare come sopra, di tal circostanza; salvo di doverlo munire del Bollo quando se ne volesse *far uso in giudizio, avanti una autorità giudiziaria, o si presenti all'Uffizio del Registro per registrarsi, o s'inserisca in un Atto pubblico* (Articolo 20, N. 16, e 21 N. 25 Legge citata)

Per ultimo si avverte che le *copie* ed i *certificati* rilasciati dagli Uffizi di Stato Civile *debbono essere legalizzati dal Presidente del Tribunale Civile e Correzionale respettivo*, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione della Provincia (Articolo 150 Dec. 15 novembre 1865, N. 2602). E la firma del Presidente del Tribunale dovrà alla sua volta essere legalizzata dal *Ministero dell' Interno*, quando la copia, o il Certificato debba spedirsi all'Estero,

(Modello N. 11)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

TRIBUNALE CIVILE
e
CORREZIONALE
DI

N.

OGGETTO
—
STATO CIVILE
Domanda di rettificazione di Atto di (1)

*Sig. Procuratore del Re*
*a*

*Li* 18

Coll'istanza che qui si unisce, si chiede che la S. V. Illustrissima promuova d'ufficio presso il Tribunale Civile e Correzionale di la rettificazione dell'Atto di (1) in data del dì 18 segnato di N. , che risulta erroneo (2)

Prestandomi alla trasmissione di tale domanda in base al disposto degli articoli 135 e 136 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, unisco alla domanda stessa i seguenti documenti:

1. Copia autentica dell'Atto di (1) subietto di rettificazione.

2. Certificato di povertà rilasciato dall'Autorità di Sicurezza pubblica del luogo di dimora dei richiedenti la rettificazione.

3.

(L. S.) *L'Ufficiale dello Stato Civile*

MODO PRATICO D'USO

1. Dire a seconda del caso *nascita*, o *Morte*, o *matrimonio*, ecc., aggiungendo il *cognome* e *nome* delle persone cui si riferisce l'Atto.
2. Specificare l'*errore* o *errori*, e indicare le opportune *rettificazioni*.

Digitized by Google

(Modello N. 12)

## ATTO
DI DELEGAZIONE
a Ufficiale
dello Stato Civile.

L'anno milleottocento , e questo dì del mese di : nel (1)

Il sottoscritto (2) . del Comune di , Provincia di valendosi delle facoltà concessegli dagli articoli 1 e 3 del Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile, in data del 15 novembre 1865 di num. 2602, nomina coll'Atto presente il Sig. (3) , avente la qualità di (4) in questo Comune, a suo Ufficiale-Delegato di Stato Civile con residenza (5) , per il ricevimento degli Atti di (6) in ordine al nuovo Codice Civile promulgato in forza della Legge 2 aprile 1865, N. 2215, e R. Decreto 25 giugno successivo, N. 2358; la qual delegazione a tutti e per tutti gli effetti s'intende fatta col riservo espresso all'art. 4 del citato R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602.

Fatto il presente Atto di delegazione in duplo originale ad un solo e medesimo effetto, per depositarsene uno nella Cancelleria di Tribunale Civile e Correzionale di , e l'altro nell'archivio di questo Ufizio Comunale, dopo muniti della necessaria approvazione del Procuratore del Re, e non altrimenti.

*Il Delegante*

(L. S.)

(7)

Visto ed approvato

Li 186

*Il Procuratore del Re*

**AVVERTENZE PRATICHE**

1. Indicare il luogo in cui si fa l'Atto.
2. Dire a seconda d'uso *Sindaco*, o ff. di *Sindaco*
3. Indicare il *cognome*, *nome* e *paternità* della persona delegata
4. Dire a seconda del caso: *Assessore*, o *Consigliere*, o *Elettore*, o *Segretario*.
5. Se il Comune ha un solo Ufizio di Stato Civile, si dica: *nell' Ufizio Comunale posto* . . : se poi ne ha più d'uno, allora si dirà: *nel* 1. o 2. o 3. *ecc. Ufizio dello Stato Civile posto* .
6. Se la dele... abbraccia tutti gli Atti dello Stato Civile, si dirà: *per il ricevimento degli Atti di Cittadinanza, Nascite, Matrimoni e Morti*. Se poi è delegato *il Segretario del Comune* o se il Sindaco limita la delegazione soltanto ad alcuni di detti Atti, si *specificherà per quali Atti è fatta la delegazione*.
E nel caso previsto dall'art. 1 del R. Decreto 26 aprile 1866, N. 2851: dopo di avere specificata la delegazione del *Segretario* al ricevimento degli Atti di *Nascita* e di *Morte*, si aggiungerà: *e per assistere se Delegante nella compilazione, lettura e sottoscrizione dei Verbali relativi al matrimonio, come pure alle altre operazioni di lettura e sottoscrizione che in tali Atti dovrebbe fare il Sindaco delegante, e ciò per causa* (e qui si indichi la causa d'incapacità, come prescrive l'art. 2 del citato decreto).

Digitized by Google

7. Qui il Delegato farà la sua accettazione, con questo però che la medesima non è necessaria quando è Delegato il *Segretario del Comune*, oppure *colui che fa le veci del Sindaco* nei quartieri dei Comuni Urbani, oppure nelle Borgate o nelle frazioni *di quelli Rurali.*

*N.B.* Il presente *Mandato di Procura, o Atto di Delegazione* dev' essere munito del Bollo straordinario *(o redatto in foglio bollato)* da L. 2, da applicarsi dall' Ufizio del Bollo prima della firma del Delegante e del Delegato (Art. 15, 16 e 20, N. 37, Legge 14 luglio 1866, N. 3122).

Digitized by Google

(Modello N. 13)

ATTO *di* (6)
della
Delegazione a Ufficiale
dello Stato Civile

L' anno milleottocento
e questo dì del mese di
: nel (1)

Il sottoscritto inerendo alle relative prescrizioni dell'articolo 5. del Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile in data del quindici novembre milleottocento sessantacinque, segnato di N. 2602, (2)

funzioni di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
in Provincia di
delegategli per gli Atti di 3)
con Atto del dì (4)
, debitamente
approvato dal Regio Procuratore di
sotto di (4)
(5)

MODO PRATICO D'USO

1. Indicare il luogo, ove si fa l'atto di revoca, o di renunzia della delegazione.

2. Trattandosi di *revoca*, si dirà: *esonera il Sig.* N. N. *dalle*..... Se poi si tratta di *renunzia*, si dirà invece: *renunzia le*...

3. Se la *delegazione era generale*, cioè per tutti li Atti di Stato Civile, si dirà: *Cittadinanza*, di *nascita*, di *matrimonio* e di *morte*; se *limitata*, si *specificherà per quali*.

4. Se ne riporti la data in tutte lettere.

5. Segue la firma del *Sindaco* o del *renunziante*, secondo che si tratti di *revoca*, oppure di *renunzia*. È da avvertirsi che la firma del Sindaco, o di chi ne fa le veci, deve avere a riscontro il *Bollo Comunale*.

6. Si dirà: *revoca*, oppure *renunzia*, a seconda di caso.

*N. B.* Si rammenta che ove si tratti di *renunzia*, il renunziante non è esonerato dalle funzioni delegategli, fino a che non *siano trascorsi* 30 *giorni* dalla notificazione del presente Atto al Sindaco (Articolo 5. Decreto 15 9.bre 1865, N. 2602).

Digitized by Google

Si può redigere il presente in carta libera, salvo a farlo bollare in via straordinaria quando se ne debba far uso giudicialmente, o registrare, o inscrire in atto pubblico (Art. 2 e 21 Legge 14 luglio 1866, N. 3122).

Digitized by Google

(Modello N. 14)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE
*di*

# REGNO D'ITALIA

COMUNE
*di*

MANDAMENTO
*di*

# STATO CIVILE

N.

del Registro di Spedizione.

CERTIFICATO
di rifiuto alla
(1)

Di matrimonio
tra
2)

L' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
, inerendo alle disposizioni dell' articolo 75 del Codice Civile promulgato con Regio Decreto del 25 giugno 1865, N. 2358, dichiara e certifica essersi rifiutato di procedere alla (1) del matrimonio tra il Signore (3)
e la
Signor (4)
, per i seguenti motivi (5)

In fede di che si rilascia il presente a richiesta di
, onde possa valersene come cred di interesse.

Dall' Ufizio Comunale di

Li 186

*L' Ufficiale dello Stato Civile*

.)

AVVERTENZE PRATICHE

1. Si dirà a seconda del caso: *pubblicazione*, oppure *celebrazione*.
2. Cognome di *ambo i contraenti*.
3. *Cognome, nome e domicilio* dello sposo.
4. Le stesse indicazioni rispetto alla sposa.
5. Tali motivi sono determinati dagli articoli

Digitized by Google

51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 76, 78, 79, 80 e 81 del Codice Civile.

*N. B.* Il presente dovrà essere sottoposto al bollo ecc., com' è detto a c. 129 nel Modello N. 9.

Digitized by Google

(Modello N. 13)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
di
(1)

COMUNE
di
(2)

# PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE
di

MANDAMENTO
di

Al seguito di analoga richiesta nei termini dell' art. 73 del Codice Civile, si rende pubblicamente noto, che avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di deve celebrarsi il Matrimonio fra:

| | |
|---|---|
| *Il Signor* | *e la Signora* |
| *di professione* | *di professione* |
| *nato a* | *nata a* |
| *residente a* | *residente a* |
| *di anni* | *di anni* |
| *figlio d* | *figlia d* |
| *di professione* | *di professione* |
| *residente a* | *residente a* |
| *e della* | *e della* |
| *di professione* | *di professione* |
| *residente a* | *residente a* |

Il presente Atto verrà affisso alla Casa Comunale (*Albo Pretorio*) per giorni consecutivi a quello infra notato, acciocchè nessuno di quelli che hanno diritto di opporsi al suddetto matrimonio possano allegarne ignoranza.

*Dall'Ufizio Comunale di* 186

MODO PRATICO D'USO

1. Dire a seconda dei casi: *prima* o *seconda* o *unica*.
2. In caso di *unica pubblicazione* qui si dirà: per *dispensa avuta*.

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

*N.B.* In ordine agli articoli 15 e 20 N. 16 della Legge 14 luglio 1866, N. 3122, la presente dev'essere assoggettata al bollo da 50 cent., applicabile dall' *Uffizio del bollo* prima della sottoscrizione dell' Ufficiale dello Stato Civile.

---

*A dì* 186

Affisso il presente Atto di (1) pubblicazione di matrimonio all'*Albo Pretorio*, a ore antimeridiane di questo giorno.

Il Donzello (*Usciere*)

*A dì* 186

Il presente Atto è restato costantemente affisso all'*Albo Pretorio* dal dì 186, fino a ore antimeridiane del corrente giorno.

Il Donzello (*Usciere*)

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 16)

Li 186

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

Esecutivamente alle disposizioni contenute nell' articolo 71 del Codice Civile, e nell'articolo 83 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, prego la S. V. Ill. di far eseguire anco in cotesto Comune nel quale l Spos ebbe residenza durante l'ultimo anno, l (1) pubblicazion del matrimonio di che nell'appresso trascritto Atto di pubblicazione del medesimo; (2)

# PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

N.
RICHIESTA
di Pubblicazione di Matrimonio tra

e

« Al seguito di analoga richiesta nei termini dell' articolo 73 del Codice Civile, si rende pubblicamente noto, che avanti l' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di deve celebrarsi il matrimonio fra:

| | |
|---|---|
| *Il Sig.* | *e la Sig.* |
| *di professione* | *di professione* |
| *nato a* | *nata a* |
| *residente a* | *residente a* |
| *di anni* | *di anni* |
| *figlio di* | *figlia d* |
| *di professione* | *di professione* |
| *residente a* | *residente a* |
| *e della* | *e della* |
| *di professione* | *di professione* |
| *residente a* | *residente a* |

« Il presente Atto verrà affisso alla Casa Comunale « (*Albo Pretorio*) (3)
« , acciocchè nessuno di quelli « che hanno diritto di opporsi al suddetto matrimonio pos- « sano allegarne ignoranza. »

MODO PRATICO D'USO

1. Dire a seconda del caso: *le due*, oppure l'*unica*.
2. In caso *di unica pubblicazione*, qui si aggiungerà: *essendovi dispensa da una delle pubblicazioni*.
3. Se si tratta di *prima pubblicazione*, qui si dirà: *« ...o alla prossima ventura Domenica, in cui avrà luogo la seconda pubblicazione;* e trattandosi di *seconda* o di *unica* pubblicazione, si dirà invece: *per tre giorni consecutivi a quello corrente.*

Signor Sindaco
di

Digitized by Google

*N.B.* La presente officiale è esente da bollo, fino a che non se ne debba far uso come all' art. 2 Legge 14 luglio 1866, N. 3122. (Art. 21, N. 24 Legge stessa).

Sono pure esenti da bollo le pubblicazioni fatte d' ufficio in un Comune a richiesta di Ufficiale dello Stato Civile di altro Municipio. (Art. 21 N. 24, R. Decreto 14 luglio 1866, N. 1322).

Si compiacerà la S. V. Ill. rimettermi a suo tempo col mezzo della parte richiedente, cui si consegna la presente richiesta perchè provveda alla sua esecuzione, il Certificato di che al secondo capoverso dell' articolo 87 del Regio Decreto 15 novembre 1865 precitato, per l'oggetto del terzo capoverso dell'articolo 89 del Decreto medesimo.

E frattanto con distinto ossequio ho il vantaggio di dichiararmi

*L' Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

(L. S.) Il Sindaco

ALL'ILL.mo SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE

*di*

UFIZIO COMUNALE

DI

Digitized by Google

(Modello N. 17)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

N.

OGGETTO

MATRIMONI
Si denunziano degli impedimenti a quello tra

(3)

e

*Al Sig. Procuratore del Re*

*a*

Li 186

Uniformandomi alle disposizioni dell'Art. 90 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, e per gli effetti dell'articolo 87 del vigente Codice civile, rendo intesa la S. V. Ill.ma che sotto dì 186 fu fatto a questo Ufizio richiesta delle pubblicazioni di matrimonio che intendono tra loro contrarre:

| | |
|---|---|
| Il Sig. | e la Sig. |
| di professione | di professione |
| nato a | nata a |
| residente a | residente a |
| di anni | di anni |
| figlio d | figlia d |
| di professione | di professione |
| residente a | esidente a |
| e della | e della |
| di professione | di professione |
| residente a | residente a |

Successivamente a tale richiesta, e mentre (1) le relative pubblicazioni, sarei venuto a conoscere ostare a detto matrimonio l'impedimento (2) non dichiarato nell'atto della richiesta delle pubblicazioni che sopra.

Dietro tal cognizione, ho sospeso la celebrazione del matrimonio in subietto per darne, come fo, avviso a la S. V. in attesa delle di Lei determinazioni in proposito.

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. Si dirà a seconda del caso: *pendono*, - oppure *sono state eseguite*.
2. specificare il medesimo.
3. Cognome dello Sposo e della sposa.



Digitized by Google

Il Sindaco

(L. S.)

ALL'ILL.$^{mo}$ SIGNOR PROCURATORE DEL RE

UFIZIO COMUNALE

DI

Digitized by Google

(Modello N. 18)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

DI

TRIBUNALE
CIVILE E CORREZIONALE
DI

REGNO D' ITALIA

COMUNE
*di*

MANDAMENTO
*di*

# STATO CIVILE

N.
Del Registro di spedizione.

Certificato di seguita pubblicazione di Matrimonio tra (2)

e

Il sottoscritto (1) , e Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , certifica per li effetti degli articoli 87 e 89 del Regio Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile in data del dì 15 novembre 1865, num. 2602, che in questo Comune domenica (3) ebbe luogo la pubblicazione del matrimonio che s'intende contrarre avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , Provincia di tra (4)

**MODO PRATICO D' USO**

1. *Cognome, nome* e *qualità*, oltre quella di Uffiziale dello Stato Civile (5)
2. *Cognome e nome* dello sposo e della sposa.
3. Se ne indichi la data.
4. Cognome, nome, genitori, età, professione e domicilio *dello sposo*. (6)
5. Le stesse indicazioni rispetto *alla sposa*.

Digitized by Google

6. Se le pubblicazioni seguono per richiesta di altro Ufficiale dello Stato Civile, qui si dirà: *sulla richiesta dell' ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . . .*

7. Se si tratta di 1. pubblicazione, si seguiterà così: *fino alla domenica successiva, in cui ebbe luogo la seconda pubblicazione, che vi rimase affissa nei tre giorni successivi, e così fino a ore pomeridiane del dì* ; e nel caso di unica pubblicazione, si dirà invece: *e nei tre giorni immediatamente successivi*, e così fino a ore pomeridiane del dì

8. Cognome e nome del richiedente.

*N. B.* Il presente modello dev'essere sottoposto al bollo di cent. 50, da applicarsi esclusivamente dall'Ufizio del bollo straordinario, prima della firma dell'Ufficiale dello Stato Civile (articoli 15, 16 e 20, N. 16, Legge 14 luglio 1866, N. 3122).

Nell' interesse *delle persone povere* può essere rilasciato in carta libera, *purchè* si produca la fede di povertà dall 'Autorità di Sicurezza Pubblica del luogo di dimora delle parti richiedenti (Art. 21, N. 25, Regio Decreto del 14 luglio 1866, N. 3132, e Circolare della Prefettura di Firenze 18 marzo 1867, N. 2250), *si dichiarità tal circostanza* nel Certificato stesso, e salvo l'adempimento alla formalità di bollo nel caso previsto dall'articolo 2. di detta Legge (Art. 21, N° 25 Legge citata).

Certifica pure che la pubblicazione stessa rimase costantemente affissa l suddetto giorno (7)

; senza che nessuna opposizione al matrimonio stesso venisse al sottoscritto notificata.

Rilasciato il presente a (8)

In fede ecc.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

(Modello N. 19.)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

COMUNE *di*

MANDAMENTO
*di*

ANNO 186 (1)

FASCICOLO DI CORREDO
AL

**Registro degli Atti di**

(3) **a c.**_____ *N.*

*Indicazione del Cognome e Nome di coloro cui l'Atto si riferisce.*

*Fascicolo N.* (2)

(4)

| Num. d'ordine dei documenti | INDICE<br>DEI DOCUMENTI INCLUSI NEL PRESENTE FASCICOLO | *OSSERVAZIONI*<br>(5) |
|---|---|---|
| | | |

AVVERTENZE PRATICHE

1. Notare l'anno in cui fu ricevuto o trascritto l'Atto.
2. Segnare il *numero progressivo* dei fascicoli per ciaschedun volume di Allegati.
3. Indicare le carte del Registro che contiene l'Atto, ed il *numero progressivo* colquale l'Atto relativo trovasi segnato in margine del Registro medesimo.
4. Scrivere qui il *cognome* in lettere maggiori, ed il *nome* della persona, cui si referisce l'atto di cittadinanza, nascita, matrimonio, o morte.
5. Oltre le avvertenze che occorressero, si dovrà in questa colonna ripetere *in tutte lettere* il *numero complessivo* dei Documenti di cui si compone il fascicolo medesimo.

Digitized by Google

(Modello N. 20)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
*di*

N.
OGGETTO

STATO CIVILE
**Invio dei Registri annuali e carte di corredo.**

Li 18

Increndo alle relative prescrizioni degli articoli 360 del vigente Codice Civile, e 30, 41, e 64 del Regio Decreto 15 novembre 1865, N. 2602 per l'ordinamento dello Stato Civile, rimetto alla S. V. Ill. i qui sotto notati Registri, originali dello Stato Civile dell'anno 186 , corredati dei corrispondenti indici e volumi degli Allegati, onde ne sia fatto il deposito nella Cancelleria del Tribunale Civile e Correzionale, prescritto dagli Ordini.

| Numero dei volumi<br>1 | SPECIFICAZIONE DEI REGISTRI<br>2 | N. dei Fascicoli compresi in ciascun volume di Allegati<br>3 | *Osservazioni*<br>4 |
|---|---|---|---|
| | Registro di cittadinanza<br>Volume degli Allegati relativi . . .<br>Registro delle nascite<br>Volume degli Allegati relativi . . .<br>Registro delle pubblicazioni di matrimonio<br>Registro dei matrimoni<br>Volume degli Allegati relativi . . .<br>Registro delle morti .<br>Volume degli Allegati relativi . . . | | |

*Sig. Procuratore del Re*
*a*

Digitized by Google

**AVVERTENZA PRATICA**

Nella prima colonna si indicherà in *cifra* il numero dei volumi, in originale e supplementi. P. e: Se il Comune ha tre Uffizi di Stato Civile, e uno di detti Uffizi ha aggiunto un supplemento al Registro di cittadinanza, si noterà il N. di 4 cui ascendono i registri, compreso il supplemento.

E con preghiera di riscontro al recapito della presente, e documenti suddetti, ho il vantaggio di segnarmi con tutta la considerazione

*Il Sindaco*

(L. S.)

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 21)

PROVINCIA
DI

UFIZIO
DELLO
STATO CIVILE
DEL COMUNE
DI

N.

OGGETTO

Si denunziano i Pupilli.

Li 18

Il sottoscritto in esecuzione delle prescrizioni contenute nell'articolo 250 del Codice Civile, e per gli effetti dell'articolo stesso e di quelli di N. 232, 233, 234, 242 e 251 e seguenti del Codice medesimo, porta a cognizione della S. V. Ill.ma che sotto dì (1)

(2)

lasciando N. figli in età minore, domiciliati in questo Comune (3), , casa di numero , e dei quali si rimette qui a tergo l'opportuna nota nominale

*Signor Pretore del Mandamento*
di

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

**MODO PRATICO D' USO**

1. Se ne dia la data in tutte lettere.
2. Qui a seconda del caso si dirà: *è morto (seguitando col cognome e nome del coniuge deceduto)*; oppure: *è passata ad altre nozze (seguitando col nome e cognome) vedova del fu (indicando il nome e cognome del defunto marito)*.
3. Per i Comuni *urbani*, qui si indicherà la *strada* o *piazza*; e per quelli *rurali*, la *Parrocchia* in cui è ubicata la casa d'abitazione.

Digitized by Google

STATO NOMINALE dei Pupilli, figli del fu

| Numero d' ordine | COGNOME E NOME | ETA' | NOME DEL PADRE | COGNOME E NOME DELLA MADRE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Digitized by Google

| COGNOME E NOME DEI PIU' PROSSIMI PARENTI DEI PUPILLI per formare il Consiglio di famiglia | LORO DOMICILIO | *Osservazioni* |
|---|---|---|
| | | |

Digitized by Google

(L. S.) Il Sindaco

ALL'ILL. SIGNOR PRETORE DEL MANDAMENTO

*di*

UFIZIO COMUNALE

DI

Digitized by Google

(Modello N. 22)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE
DI

N°

OGGETTO

MATRIMONI
Avviso di seguita celebrazione di quello tra

(3)

e

Al Sig. Procuratore del Re a

Li 186

In esecuzione delle disposizioni contenute nell'Art. 104 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, porto a cognizione della S. V. Illustrissima che, previe le prescritte solennità, sotto dì ebbe luogo la celebrazione del matrimonio tra (1)

e

(2)

conforme dal corrispondente Atto di matrimonio riportato a c. sotto N. del relativo Registro.

Inerendo poi alle prescrizioni dell'Art. 140 del citato R. Decreto, proporrei nel seguente tenore l'annotazione da farsi *sui Registri di Nascita* del Comune respettivo alla corrispondente partita di ciascuno degli Sposi, cioè:

AVVERTENZE PRATICHE

1. Cognome, nome, genitori, professione, data e luogo di nascita dello sposo.
2. Le stesse indicazioni rispetto alla sposa.
3. Cognome e nome tanto dello sposo, quanto della sposa.

Digitized by Google

QUANTO ALLO SPOSO

« Il dicontro (4)

« si coniugò sotto di 186

« con (5) nata il

« dì 186 nel Comune di

« Provincia di »

4. Cognome, nome e paternità dello sposo.

5. Cognome, nome e paternità della sposa.

QUANTO ALLA SPOSA

« La dicontro (5)

« si coniugò sotto dì 186

« con nato il

« dì 186 nel Comune di

« Provincia di »

E con distinto ossequio mi dichiaro

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

*NB.* La presente comunicazione deve essere spedita al Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Correzionale nella cui giurisdizione trovasi *il Comune* nel quale *ciascuno degli sposi è nato*, o nel quale fu trascritto l'Atto di nascita ricevuto da *impiegati militari*, o *di nati all'estero*, o *durante un viaggio di mare*, o dei fanciulli consegnati *ad un pubblico Ospizio*. (Art. 53 e 104 R. Decreto 15 agosto 1865, N. 2602.)

Digitized by Google

(Modello N. 23)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

*Risposta al foglio*
*del*
*Div.* *Sez.* *N.*

PROTOCOLLO D'UFIZIO
*N.*

OGGETTO

*Sig. Sindaco del*
*Comune*
*di*

Li 186

Il sottoscritto inerendo alle disposizioni contenute nell'Art. (1)
trasmette alla S. V. Illustrissima, per l'uso opportuno, la qui inserta copia dell'Atto di (2)
da Esso ricevuto sotto il dì
e riguardante (3)

E con preghiera di favorire riscontro al recapito dell'Atto colla presente trasmesso, passa al vantaggio di segnarsi con distinto ossequio

*Il Sindaco*

**AVVERTENZE PRATICHE**

1. Dovendosi colla presente trasmettere un Atto:

*a*) *Di nascita*, qui si dirà: 379 *del Codice Civile* 25 *giugno* 1865, N. 2358.

Digitized by Google

*b) Di matrimonio* celebrato per delegazione da altro Ufficiale dello Stato Civile, qui si dirà: 103 *paragrafo* 2 del *Reer.* 15 *novembre* 1865, *N.* 2602.

*c) Di matrimonio* all'Ufficiale di stato Civile del distretto di uno degli sposi, qui si dirà: 95 *N.* 4 *e* 102 *del Regio Decr.* 15 *novembre* 1865, *N.* 2602.

*d) Di morte*, qui si dirà: 3 7 *del Codice Civile* 25 *giugno* 1865, *N.* 2358.

*(2)* Qui si dirà a seconda del caso: *nascita*, oppure *matrimonio*, ossivero *di morte*

(3) S' indicherà qui il cognome, nome, paternità e domicilio *del neonato*; o *degli sposi*; o *del morto*, a seconda del caso.

*N. B.* La trasmissione della copia degli Atti di *Nascita* e di *Morte* deve farsi nei dieci giorni dalla respettiva data degli Atti medesimi; quella però degli Atti di *Matrimonio* deve farsi nel giorno immediatamente successivo alla celebrazione del matrimonio.

Digitized by Google

(Modello N. 24)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

*Risposta al Foglio*
*del*
*Div.* *Sez.* *N.*

PROTOCOLLO D'UFIZIO
*N°*

OGGETTO

*Sig. Sindaco del Comune*
*di*

*Li* 186

È regolarmente pervenuta a quest' Ufizio la copia dell'Atto di (1)

che la S. V. Illustrissima mi ha diretto colla riverita sua nota in margine segnata.

Tanto per notizia e regola di codesto Municipio, mentre mi dichiaro

*Il Sindaco*

(L. S.)

1. Indicare se di *Nascita*, o di *Morte* o di *Matrimonio*, non che il *cognome*, *nome* e *paternità* delle persone cui l'Atto si riferisce.



Digitized by Google

ARMI
dei
COMUNE

(Modello N. 25)

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

*Li* 186

Il sottoscritto inerendo al relativo disposto dell'Art. 96 del Codice Civile vigente, prega la S. V. Illustrissima di procedere alla celebrazione del matrimonio del Sig. (1)

N.

OGGETTO

DELEGAZIONE
Per celebrazione di
Matrimonio tra

colla Signora (2)

per il quale nei giorni (3)

hanno già avuto luogo regolarmente le prescritte pubblicazioni (4)

(6)

e

(7)

; senza che sia stata dedotta opposizione di sorta contro la celebrazione del matrimonio stesso.

Devesi avvertire che i Contraenti sono in piena regola colle disposizioni degli articoli 63 e 67 del Codice Civile citato, rispetto al consenso dei rispettivi ascendenti; non che col disposto degli articoli 59 e 68 del Codice stesso, rispetto agli impedimenti in quelli contemplati.

Coerentemente poi alle prescrizioni dell'articolo 103 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, si porta a di Lei cognizione, che la presente delegazione è stata motivata (5)

*Signor Sindaco*
*di*

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome, nome, genitori, professione, data e luogo di nascita dello sposo.
2. Le stesse indicazioni rispetto alla sposa.
3. Se ne riporti la data.

Digitized by Google

4. Si dica a seconda del caso: *in questo Comune*, oppure: *tanto in questo quanto nel Comune* (o *Comuni*) *di*...
5. Si specifichi il *motivo* o la *necessità* che ha dato luogo alla delegazione.
6. Cognome e nome dello sposo.
7. Id. della sposa.
*N. B.* La presente potrà farsi in carta libera, salvo a farla munire del bollo prescritto nei casi previsti dall'articolo 2. Legge 14 luglio 1866, N. 3122. (Art. 21, N. 21, Legge stessa.)

E in attesa della trasmissione della copia autentica del relativo Atto, tostochè abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio che sopra, si dichiara con distinto ossequio .

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 26)

UFIZIO COMUNALE
DI

PROVINCIA
DI

*Li* 186

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE
DI

N°

OGGETTO
FIGLI NATURALI
Domanda di annotazione sui Registri di Stato Civile del riconoscimento di quell (5)

*Sig. Procuratore del Re a*

In adempimento delle prescrizioni contenute negli Art. 138, 139 e 140 del Regio Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, trasmetto alla S. V. Ill.ma l'inserta istanza corredata delle relative giustificazioni, avanzata da (1)

colla quale si chiede che sui respettivi Registri delle Nascite di questo Comune appellanti a ann , un originale dei quali trovasi già depositato nella Cancelleria di cotesto Tribunale Civile e Correzionale, sia preso nota del seguito riconoscimento per parte d (2)

de figli natural , di che in detta istanza.

Tale annotazione sarebbe da me proposta nei seguenti termini:

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome, nome e domicilio del (o dei) richiedenti.

Digitized by Google

2. Cognome, nome, professione e domicilio del Genitore, o Genitori che hanno fatta la recognizione.

3. Dire a seconda del caso: *Atto di matrimonio del dì . . .*; oppure: *Atto di riconoscimento del dì . . . . . rogato*, o *recognito da Notaro N.N.* e registrato a . . . . . il dì . . . . . ecc. V. Art. 181 Cod. Civ.

4. Dire: *in copia autentica*; oppure: *in originale.*

5. Cognome e nome del Genitore (o Genitori) che ha fatto il riconoscimento.

« A dì 186 . Si prende nota che
« il figlio cui si riferisce il dicontro Atto di Nascita,
« è stato riconosciuto per proprio da (2)
«
« come da (3) del
« dì 186 .
« che munito del mio Visto si inserisce (4)
« nel volume degli Allegati al Registro
« delle Nascite dell'anno 186 .

E in attesa delle di Lei disposizioni in proposito, mi confermo

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

(Modello N. 27)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

TRIBUNALE
CIVILE E CORREZIONALE
DI

REGNO D'ITALIA

COMUNE
DI

MANDAMENTO
DI

## STATO CIVILE

N°
del Registro di Spedizione.

OGGETTO
Certificato di Matrimonio tra
(1)
e
(2)

Certificasi per me infrascritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , come a carte del Registro degli Atti di Matrimonio per l'anno , che si conserva nell'Archivio di questo Comune, apparisce sotto il N° che (1)
figlio d e
della , di anni ,
di professione , domiciliato
, sposò (2)
figlia di
e della , di anni
di professione , dimorante
, il dì (3)

Rilasciato il presente a richiesta di (4)

MODO PRATICO D'USO

1. *Cognome* e *nome* dello sposo.
2. Id. della sposa.
3. Se ne scriva la data in tutte lettere.
4. S'indichi il *nome* e *cognome del richiedente*: e dove la spedizione si faccia in

Digitized by Google

carta libera e gratuitamente per *servizio militare*, o di *Guardia Nazionale*, o per altro titolo gratuito, s'indichi ciò di seguito al nome del richiedente. Lo stesso si farà se si rilascia a *persone povere*, salvo la soddisfazione alla formalità del bollo nei casi indicati all'Art. 2 Leg. 14 luglio 1866, N. 3122.

*N. B.* — Il presente modello deve essere sottoposto *negli altri casi* al bollo di cent. 50 avanti l'Ufizio del bollo straordinario prima della sua sottoscrizione per parte dell'Ufficiale dello Stato Civile (Art. 15, 16 e 20, N. 16 Leg. cit.) V. *N.B.* del Modello N. 9.

In fede, ecc.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

PROVINCIA
*di*
—
COMUNE
*di*
——

(Modello N. 28)

ARMA
del
COMUNE
—

TRIBUNALE
CIVILE E CORREZIONALE
*di*
—
MANDAMENTO
*di*
—

# CONSTATAZIONE DI MORTE

MODO PRATICO D'USO

1. *Cognome* e *nome* della persona morta.
2. Dire a seconda del caso, *giorni*.., oppure *mesi* . . , ossivero *anni* . . .
3. Dire se possidente, o Impiegato, o Legale, o Medico, o Notaro, oppure indicare il mestiero respettivo.
4. Se il morto era CELIBE, s'indichi; e se CONIUGATO, si dirà: *Marito*, oppure *Moglie* di (aggiungendo il nome e cognome del coniuge superstite); - e se VEDOVO, si aggiunga di chi.
5. S'indichi il Comune in cui nacque.
6. Se del Comune, s'indichi la *Parrocchia*; diversamente si indichi il *Municipio* di domicilio.
7. *Nome* e *Cognome* del Padre.
8. *Nome* e *Cognome* della Madre.
9. Indicare se *antimeridiane*, oppure *pomeridiane*.
10. S' indichi la causa della morte, onde se ne possa tener conto nell' interesse della statistica. Ciò si farà così :

I. In caso di morte derivante da *malattia ordinaria*, se ne specificherà la qualità : p. e. *Tubercolosi*, *Miliare*, *Mal di petto* ec.

*Li* 186

In forza del relativo mandato ricevuto dal Sindaco del Comune di , io sottoscritto Medico-Chirurgo esercente in detto Comune dichiaro a tutti, e per tutti gli effetti, di essermi nel corrente giorno personalmente recato alla Casa segnata di N° , e posta nel popolo (oppure *nella strada*) di nel Comune stesso, e di aver proceduto alla *Visita-necroscopica* del cadavere di (1) , dell'età di (2) di condizione (3) , (4) , nato (5) , e domiciliato (6) ; figlio d (7) , di condizione (3) , nato (5) , e domiciliato (6) e della (8) nata (5) , e domiciliata a (6) ; e attesto che l medesim cessò di vivere a ore (9) meridiane del dì del mese di milleotto centosessanta per causa (10)

Digitized by Google

II. Se la morte deriva da malattia straordinaria, si dovrà aggiungere se questa sia *epidemica*, oppure *contagiosa*.

III. Se si tratta di morte violenta, occorrono le seguenti specificazioni.

a) Di *apoplessia* (oppure quale altra morte *repentina naturale*

b) *D'incendio.*

c) *Di annegamento*

d) *Di caduta.*

e) *D'esplosione di arme da fuoco.*

f) *D'ingestione di sostanze velenose.*

g) *Di scoppio di fulmine.*

h) *Di scoppio di mine.*

i) *Di frane di cave, o miniere*

l) *Di disastri di via ferrata*

m) Di altre morti non comprese nelle surriportate specificazioni.

IV. Se si tratta di Suicidio, si specificherà se avvenne:

a) *Con armi da taglio.*

b) *Con armi da fuoco.*

c) *Per annegamento*

d *Per impiccagione.*

e) *Per asfissia.*

f) *Per precipitazione dall'alto.*

g) O per altri modi non compresi nei suddetti.

V. E per ultimo, ove si tratti di Omicidi, si aggiungerà se:

a) *Volontari*,

b) *Involontari.*

c) *Infanticidi*

11. Aggiungere, ove ne sia il caso, *ospite.*

Dichiaro infine di avere avvertito la Famiglia (11) del suddett defunt , che gli corre l'obbligo di far presentare immediatamente all'Ufizio dello Stato Civile di questo Comune *due dei suoi membri*, o *Due Testimoni cogniti del fatto, maggiori degli anni 21 di età, di sesso maschile, e dimoranti nel Comune stesso*, per fare la dovuta dichiarazione di detta morte, e redigerne il corrispondente Atto, onde non incorrere *nelle disposizioni penali* della Legge.

Ed in fede, ecc.

*Il Medico-Chirurgo*

Digitized by Google

(Modello N. 29)

PROVINCIA
*di*

ARME
del
COMUNE

COMUNE
*di*

# LICENZA AD INUMARE

*Li* 186

Il sottoscritto Medico-Chirurgo avendo, per speciale incarico ricevuto dal Sindaco di questo Comune, verificata la morte di (1) , di anni , di professione , domiciliato (2) , accaduta per (3) a ore (4) del dì 186 ; dichiara che al compimento delle ore (5) dalla seguita morte, e così dopo le ore (4) del dì 186 , potrà esser data sepoltura al cadavere del suddetto defunto.

*Il Medico-Chirurgo delegato*

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome, nome e paternità del defunto.

2. Se il morto è del Comune, si dirà: *ne suddetto Comune*; se poi è di altro Municipio, si indicherà il nome di esso.

3. Indicare il genere della malattia, o quale altra causa della morte.

4. Dire se *antimeridiane*, o se *pomeridiane*.

5. Scrivere -- 24 -- per i casi di morte ordinaria, - 48 - per le morti in compendio.

Digitized by Google

(Modello N. 30)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

di

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE

di

# REGNO D'ITALIA

COMUNE

di

MANDAMENTO

di

## STATO CIVILE

N.
del Registro di Spedizione.

OGGETTO

Certificato di Morte

di

[2]

Certificasi per me infrascritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , che dal Registro Necrologico di questo Comune per l'anno 18 a c. N. del (1) Ufizio resulta che (2) figlio (3) , in età di , di condizione , (4) , domiciliato (5) , morì nel Comune (6) , (7) Sezione casa segnata di N. , il dì (8)

Rilasciato il presente a richiesta di (9)

MODO PRATICO D'USO

1. Indicare il numero progressivo dell'Ufizio.
2. *Cognome e nome* della persona morta.
3. *Nome* del Padre, e *cognome e nome* della Madre della medesima.
4. Indicare lo Stato Civile, cioè: *Celibe*, oppure, *Coniugato con* (seguitando col *cognome* e *no-*

Digitized by Google

*me del coniuge superstite*) o *vedovo di* (seguitando pure col *cognome e nome del Coniuge premorto*).

5. Se il defunto era del Comune, si dirà: *nel Comune suddetto*; diversamente si nominerà il Comune di domicilio.

6. Se la morte accadde nel Comune si dirà: *stesso*; se in altro si nominerà.

7. Per i Comuni RURALI si indicherà *la Parrocchia*, e per quelli URBANI *la via*, o *la piazza* ecc. ecc.

8. Registrare *in tutte lettere* la data della morte.

9. *Nome* e *cognome* del richiedente; ed ove il rilascio *si faccia gratuitamente* e in carta libera per causa o *di povertà*, o *di Leva*, o *di Guardia Nazionale*, o *di Elezioni* e *simili*; ciò si indicherà di seguito al cognome e nome del richiedente.

Vedasi quel più che si dice al num. 4 del Modello di num. 27.

In fede ecc.,

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

| ESATTO | |
|---|---|
| Per bollo . | L. |
| Per diritto . | » |
| In tutto . . | L. |

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

(Modello N. 31)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

*di*

TRIBUNALE CIVILE
E
CORREZIONALE

*di*

REGNO D'ITALIA

COMUNE

*di*

MANDAMENTO

*di*

# STATO CIVILE

N.

Certificato negativo

*di*

AVVERTENZE PRATICHE

1. Dire a seconda del caso: *di Cittad·nanza* o *di Nascita*, ecc.

2. *Cognome*, *nome* e *paternità* delle persone cui il certificato si riferisce.

3. Si dirà a seconda del caso: *abbia fatto nessuna dichiarazione di domicilio*, ecc.; oppure: *sia nato o abbia richiesto pubblicazioni di matrimonio, o abbia contratto matrimonio, o sia morto nel Comune.*

4. S'indichi il *nome* e *cognome* del richiedente; ed ove il rila-

Certificasi per me infrascritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di

che fatta diligente ricerca sui Registri (1)

di questo Comune per

l ann

non resulta da medesim che (2)

(3)

Digitized by Google

sciosia in *servizio militare, o per altro titolo gratuito*, si noti di seguito al nome del richiedente.

*N. B.* Il presente deve essere sottoposto *al bollo* straordinario di cent. 50, come è detto a c. 129 nel Modello N. 9.

Rilasciato il presente Certificato negativo a richiesta di

In fede, ecc.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

Digitized by Google

(Modello N. 32)

## CITTADINANZA — SCHEDA DI REPERTORIO — *Anno* 18

| N° d'ordine del Repertorio (*) | 1° Cognome — 2° Nome e Paternità | 1° Cognome e 2° Nome della Madre | Numero dell' Ufizio | Data dell'atto | | | Registro di cittadinanza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Giorno | Mese | Anno | Carte | Num. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Condizione o Professione | Anni di Età | Indicare se | | Religione | Registro di popolazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Litterato | Illitterato | | Carte | Num. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Il numero messo nel *primo rigo* corrisponde a quello del *Repertorio annuale*, ed al *Repertorio decennale* corrisponde quello depositato nel *secondo*.

V. 9° capov., § 4, Istruzioni 17 novembre 1862.

## DATI STATISTICI *relativi al retro notato Atto di Cittadinanza.*

| Emigrazioni | | | | | | Variazione | | Nazionalità rifiutata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in altro Comune della Provincia | | in altre Provincie del Regno | | all'estero | | di domicilio | di residenza | espressamente da italiano per andare all'estero | da figlio nato nel Regno da padre che l'aveva perduta prima del suo nascer | da figlio nato nel Regno da padre straniero che vi dimorava da loanni continuamente |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| | | | | | | | | | | |

| Immigrazioni | | | | | | Nazionalità dichiarata | | Nazionalità eletta da straniero che l'ha ottenuta per Decreto Reale | Nazionalità rieletta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da altro Comune della Provincia | | da altre Provincie del regno | | dall'estero | | da figlio nato all'estero da padre che l'aveva perduta prima del suo nascer | da figlio di padre ignoto e di madre che l'aveva perduta prima del suo nascer | | da chi l'aveva perduta o rinunziata | dalla vedova che l'aveva perduta sposando uno straniero |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| | | | | | | | | | | |

Basterà che l'Ufficiale dello Stato Civile faccia il segno dell'unità in quelle delle suddette colonne, i di cui dati corrispondono all'atto di cui si tratta. — E quando si tratta di *Emigrazione* o *Immigrazione* di una famiglia, si dovranno fare *tante schede distinte* quanti sono gli individui che la compongono.

Digitized by Google

(Modello N. 32²)

## NASCITE — Scheda di Repertorio — *Anno* 18

| Numero d'ordine del Repertorio | 1° Cognome e 2° Nome e Paternità | 1° Cognome e 2° Nome della Madre | Numero dell'Atto | Data di Nascita | | | Registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Giorno | Mese | Anno | Carte | Numero |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* Il numero messo alla fine dell'anno *nel primo rigo* si riferisce a quello del *Repertorio Annuale*; ed al *Repertorio Decennale* corrisponde quello depositato alla fine del Decennio nel secondo.

V. 9° capov., § 4, Istruzioni .7 nov. 1862.

## DATI STATISTICI relativi alla retroscritta nascita

| SESSO | | INDICARE SE | | | FIGLIO DI GENITORI | | NATO | | NASCITA DENUNZIATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschile | Femminile | Legittimo | Illegit. | Esposto | di questo Comune | di altro Comune | nel Comune | fuori del Comune | nei 5 giorni dopo il parto | decorsi i 5 giorni succ. al parto |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| RELIGIONE | | | | | | Per i non vivi alla redazione dell'Atto di Nascita s'indichi se sono morti | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattolica | Scismatica o Ortodossa | Protestante | Ebrea | Maomettana | Idolatra | avanti di nascere | nel nascere | subito dopo nati | entro i 5 giorni succ. alla nascita |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

N. B. — L'Ufficiale dello Stato Civile si procurerà i dati suddetti nell'Atto della redazione del Verbale di Nascita, e basterà che faccia il segno *dell'unità* in quella delle suddette colonne, i di cui dati corrispondono alla nascita di cui si tratta.

Digitized by Google

(*Modello N.* 323)

**MATRIMONI** — Scheda di Repertorio — *Anno* 18

| Numero d'ordine del Repertorio (a) | COGNOME, NOME E PATERNITA' | | Numero dell' Uffizio | DATA DELL'ATTO | | | REGISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DELLO SPOSO | DELLA SPOSA | | Giorno | Mese | Anno | Carte | Numero |
| | | | | di richiesta delle pubblicazioni | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICARE se lo sposo è | CONDIZIONE O PROFESSIONE | CONDIZIONE O PROFESSIONE | INDICARE se la sposa è | | | | | |
| litterato / illitterato | | | litterata / illitterata | di matrimonio | | | | |
| | RELIGIONE / Anni di Età | RELIGIONE / Anni di Età | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(*a*) Il numero messo nel primo rigo indica quello corrispondente dell'Indice Annuale; ed il numero depositato nel secondo indica quello dell'Indice Decennale. Rispetto alla istruzione di ciascuno degli Sposi, basterà depositare il segno dell'unità nella colonna dei *Litterati* o *Illitterati*, secondo che sappiano o no scrivere.

Digitized by Google

V· 9 capov., paragrafo 4, Istruzioni 17 nov. 1862.

# DATI STATISTICI relativi al retroscritto Matrimonio

| INDICARE SE IL MATRIMONIO È CONTRATTO FRA | | | |
|---|---|---|---|
| Celibi<br>1 | Celibe e Vedova<br>2 | Vedova e Celibe<br>3 | Vedovi<br>4 |
| | | | |
| | | | |

| INDICARE SE SI TRATTA | | INDICARE SE IL MATRIMONIO È STATO CELEBRATO | |
|---|---|---|---|
| di Celebrazione di Matrimonio<br>6 | di Trascrizione di Matrimonio<br>7 | per Giurisdizione<br>8 | per Delegazione<br>9 |
| | | | |
| | | | |

| FIGLI MINORI CHE HA LA VEDOVA DAL PRECEDENTE MATRIMONIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. d'ordine | COGNOME PATERNO | NOME<br>5 | Sesso | Età |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

***NB.*** Quanto alle colonne 1 a 4 e 6 a 9, basterà che l'Ufficiale dello Stato Civile vi depositi il segno *dell'unità*, per denotare che il *dato ivi accennato* si riferisce al presente matrimonio. — Rispetto poi alla colonna 5, il sesso dei figli minori della vedova che si rimarita si distinguerà deponendo nella respettiva sede un *F* per le femmine ed un *M* per i maschi.

(*Modello N. 321*)

**MORTI** — Scheda di Repertorio — *Anno* 18

| Numero del Repertorio (*) | 1° Cognome, e 2° Nome e Paternità | 1° Cognome e 2° Nome della Madre | Numero dell' Uffizio | Data di Morte | | | Registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Giorno | Mese | Anno | Carte | Numero |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Condizione o Professione | Religione | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(*) Il numero messo *nel primo rigo* corrisponderà al *Repertorio Annuale*, e quello messo *nel secondo* al *Repertorio Decennale.*

Le Religioni sono: la Cattolica — Sismatica altrimenti Ortodossa — Protestante — Ebrea — Maomettana — Idolatra.

V. 9 capov., paragrafo 4, Istruzioni 17 nov. 1862.

**DATI STATISTICI** relativi al retroscritto Defunto.

| SESSO | | ETA' | | | STATO CIVILE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschile a | Femm. a | Giorni | Mesi | Anni | Celibe a | Coniug. a | Vedovo a |
| | | | | | | | |

| NAZIONALITA' | | SE IL DEFUNTO E' | | SE E' MORTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiana a | Straniera a | di questo Comune a | d'altro Comune a | in questo Comune a | in altro Comune a |
| | | | | | |

| CONDIZIONE ECONOMICA DEL DEFUNTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possidente e benestante a | Comm. e banchiere a | Impiegato professionista a | Militare a | Ecclesiastico a | colono a | Giornaliero a | Servente e miserabile a |
| | | | | | | | |

| FIGLI IN ETA' MINORE LASCIATI DAL DEFUNTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. d'ord. | NOMI | Maschi a | Femm. a | Età |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

| MALATTIA O ALTRA CAUSA DELLA MORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoplessia a | Infortunio a | Omicidio a | Suicidio a | Malattia ordinaria a | Epidemia a | Contagio a |
| | | | | | | |

*NB.* Nelle colonne distinte con lettera a, basterà depositare il segno dell'unità per indicare che i dati si riferiscono al Defunto

Digitized by Google

(Modello N. 33)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
*di*

# INDICE (1)

# AL REGISTRO DEGLI ATTI

*di* (2)

del Comune di

*per l'anno* 186

## ILLUSTRAZIONI PRATICHE

1. L'esperienza avendo dimostrato che i due Modelli per gli Indici *Annuale* e *Decennale* ai Registri dello Stato Civile, di che agli articoli 30 e 31 dell'R. Decreto 15 novembre 1865 n. 2602, mentre si presentavano incompleti di fronte alle ordinarie emergenze del pubblico servizio, apportatevi poi alcune modificazioni per raggiungere questo scopo, potevano ancora ridursi *ad un solo* con economia di spesa, e semplificazione del servizio.

(1) Dire a seconda del caso: Decennale, oppure Annuale.
(2) Indicare a seconda dell'uso cui deve servire — Cittadinanza - Nascita - Matrimonio - Morte. — Sarà bene che anco il Registro delle pubblicazioni di matrimonio sia corredato d'Indice annuale.

Digitized by Google

2. È a tale oggetto che è stato redatto il presente modello, diviso in sette colonne. La prima di esse ha per oggetto la numerazione *progressiva* e *generale* dalla lettera A alla lettera Z di tutte le partite comprese nell'Indice. Questa numerazione serve pure a controllare se nessuna omissione siasi incorsa di fronte al Registro o Registri cui l'Indice si riferisce; dovendo il numero progressivo dell'ultima partita scritta alla lettera Z combinare coll'ultimo degli Atti ricevuti nell'anno, e respettivamente nel decennio.

Nella seconda colonna si destineranno due linee per ciascuna partita, scrivendo nella prima linea ed in caratteri maggiori il Cognome, e nella seconda il *nome* e la *paternità* delle persone cui gli Atti si riferiscono. Nella terza colonna si scriverà alla prima linea il *cognome*, ed alla seconda il *nome* della madre delle persone stesse; meno per l'indice al Registro degli Atti di Matrimonio, rispetto al quale si starà all'avvertenza numero 2, riportata in calce del modello. Si avvertirà poi di lasciare tra una partita e l'altra *una linea in bianco*, pel più facile reperimento delle singole partite.

Nella quarta colonna si depositerà il *numero progressivo* dell'Ufizio cui appartiene il Registro che contiene l'Atto, quando il Comune abbia diversi Ufizi di Stato Civile; e quando non ne abbia che uno, in tal caso si faranno due virgolette (») nella colonna stessa.

Nella quinta colonna si noterà: per gli Atti di *Cittadinanza* e di *Matrimonio*, la data degli Atti respettivi; e per le *Nascite* e le *Morti*, la data in cui tanto le une, quanto le altre siano avvenute.

Nella sesta colonna si noterà il numero della carta, e nella settima quello progressivo sotto del quale trovasi nel Registro trascritto l'Atto di cui si tratta.

3. L'alfabeto rigoroso è quello che negli Indici facilita e rende più spedito il reperimento delle partite. Non potrebbesi però ottenere un alfabeto rigoroso ove si adottasse di scrivere nell'Indice le partite, di mano in mano che si ricevono gli Atti. D'altronde è manifesta la necessità che l'Indice anco per i Registri in corso vi sia, e sia tenuto in giorno.

4. Per raggiungere l'uno e l'altro scopo, di avere cioè l'Indice per *alfabeto rigoroso*, e di *averlo in giorno*, si formeranno delle schede (1) corrispondenti perfettamente all' Indice, e si terranno raccolte in apposite cassette Registro per Registro, colla intromissione di cartoncini alquanto più alti delle Schede e marcati colle respettive lettere dell'alfabeto.

(1) Vedansi i Modelli N. 32, 32², 32³, 32⁴.

Digitized by Google

Le colonne di dette Schede si riempiranno immediatamente dalla seconda alla settima inclusive, dovendo la prima colonna essere usata solo alla fine dell'anno per la numerazione progressiva dell' *Indice Annuale*.

Rispetto poi all' *Indice Decennale* si presentano due modi di compilazione, cioè: l' ordine dell' alfabeto-rigoroso *anno per anno*, oppure per l' *intero Decennio*. Nel primo caso basterà aggiungere ogni anno all' Indice-Decennale le partite di *quello Annuale*; nel secondo, compilato l'Indice-Annuale, si dovranno riunire le Schede servite pel medesimo in apposita cassetta col metodo suavvertito, aspettando quindi alla fine del Decennio per redigere l' Indice-generale del Decennio respettivo.

5. Onde poi le Schede dell' Indice di un Registro non si confondano con quelle di un altro, si procurerà di farle stampare in cartoncino di colore diverso, e così quelle pel Registro di Cittadinanza *in colore giallo*, quelle delle Nascite *in colore verde*, quelle dei Matrimoni *in colore rosa*, e quelle delle Morti *in colore turchino*.
6. Per servire infine alla redazione delle statistiche respettive, si dovranno nelle Schede stesse depositare i dati statistici richiesti dai modelli respettivi.

Digitized by Google

| N° d'ordine del Repertorio | 1° COGNOME 2° NOME E PATERNITÀ *De* (1) | 1° COGNOME 2° NOME *Della* (2) | Numero dell'Ufizio | DATA *di* (3) | | | Registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | giorno | Mese | anno | Carte | Num. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |

(1) Scrivere: Per il Repertorio al Registro di Cittadinanza: *Degli Immigrati*, ed *Emigrati*; per quello delle Nascite: *dei Nati*; per quello delle Pubblicazioni dei Matrimoni: *dello Sposo*; per quello dei Morti: *dei Morti*.

(2) Se il Repertorio servirà ai Registri di Cittadinanza, di Nascita, e di Morte, si aggiungerà la congiunzione *e* dopo il N. 2, e qui si scriverà: *Madre*. Se poi si riferisce ai Registri delle Pubblicazioni, o dei Matrimonii, allora aggiunto: *e Paternità*; dopo la parola nome, qui si scriverà: *Sposa*.

(3) Dire a seconda della destinazione del Repertorio, d i Cittadinanza, di Nascita, di Matrimonio, di Morte ecc.

Digitized by Google

(Modello N. 34).

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

MANDAMENTO
DI

# MUNICIPIO
DI

## REGISTRO ANNUALE

*Delle Copie e dei Certificati dello Stato Civile rilasciati dall' Ufizio del Comune suddetto.*

Anno 186

**Prescrizioni Disciplinari e Tariffa per gli Emolumenti.**

1. Nel presente registro si devono, con *numero progressivo* e con ordine *cronologico di spedizione*, annotare tutte le copie ed i certificati di Stato Civile, rilasciati giorno per giorno dall'Ufizio Comunale, e gli emolumenti percetti. (Art. 143 e 146 Dec. 15 novembre 1865, N. 2602).

2. Tali copie e certificati si spediscono *su carta bollata* da cent. 50, e debbono essere ammessi al *bollo straordinario* prima che riportino la firma

Digitized by Google

dell'Autorità che li rilascia. (Art. 142 Dec. cit., e Articoli 15, 16, e 20. N. 11, 16 e 18 Legge 14 luglio 1866 N. 3122).

3. Le copie ed i certificati di Stato Civile occorrenti alle persone povere in occasione *di nascita, di morte, di matrimonio, di rettificazioni di atti, di leva,* o *di altro pubblico servizio,* si rilasciano *gratuitamente,* annotando però in calce delle copie e dei certificati *la gratuità del rilascio, l'attestato di povertà emesso dall'Autorità di pubblica sicurezza del domicilio dei richiedenti, e la ragione di ciò.* (Art. 147, Decreto cit. e Articoli 21 N. 25 Leg. sul bollo citata).

4. La *tariffa* pel rilascio delle copie e certificati di Stato Civile è dall'Art. 145 del suddetto Decreto 15 novembre 1865 stabilita come segue:

*a*) Per le copie degli Atti di *nascita* e di *morte* . . . L. 0,50
*b*) Per quelle degli Atti di matrimonio . . . . . » 1,00
*c*) Per quelle degli Atti di cittadinanza . . . . . » 2,00
*d*) Per quelle dei *processi di trascrizione* dei Decreti e degli Atti inseriti soltanto nei volumi degli Allegati . . . » 1,00
*e*) Per quelle degli Atti e documenti di due facciate, inseriti nei volumi degli Allegati . . . . . » 1,00
*f*) Per ogni facciata oltre le due suddette . . . . . » 0,20
*g*) Per qualunque altro certificato . . . . . » 0,50

E tali emolumenti, sono dovuti, oltre il rimborso della carta bollata.

5. Sul margine delle copie o dei certificati si riportano i numeri respettivi di spedizione risultanti dal presente Registro (Art. 143, Dec. cit.).

6. Le copie degli Atti di Stato Civile conterranno (Articolo 144 Decreto citato):

1. L'intitolazione *di estratto,* colla indicazione *della classe, dell'anno* e *del Comune* a cui appartiene il registro dal quale vengono desunte.

2. La trascrizione esatta dell'Atto, come trovasi sul registro, compreso *il numero,* e *le firme* appostevi.

3. Le *annotazioni* che vennero fatte in margine all'Atto originale.

4. *L'attestazione* per parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, *che la copia è conforme all'originale*;

5. La sottoscrizione dell' Ufficiale (suddetto), col bollo dell'Ufizio (Comunale).

Digitized by Google

7. I diritti riscossi dall'Ufficiale dello Stato Civile, sono esatti a favore del Comune respettivo (Art. 149 Dec. cit.).

8. I certificati e le copie suddette debbono essere legalizzate dal Presidente del Tribunale (*Civile e correzionale del Circondario*), quando se ne debba far uso fuori della giurisdizione (cioè *della provincia respettiva*). (Art. 150 Decreto cit.)

9. In fine della copia o del certificato dovrà essere indicato dall'Ufficiale dello Stato Civile, che ne fa il rilascio, il *cognome e nome della persona* richiedente (Art. 147 Dec. cit.).

Digitized by Google

| N. d'ordine | COGNOME, NOME E PATERNITÀ dei Richiedenti | INDICAZIONE SOMMARIA dell' oggetto del Certificato ecc. | DATA DI SPEDIZIONE | | | DIRITTO ESATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Giorno | Mese | Anno | |
| | | | | | | |

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 35)

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

MANDAMENTO

*di*

N.

OGGETTO
REGISTRI
DELLO STATO CIVILE
Smarrimento, o distruzione di quelli per li Atti di

Li 186

Il sottoscritto uniformandosi alle relative disposizioni degli articoli 36 e 37 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, si affretta a portare a cognizione della S. V. Ill.ª, che è (o sono) rimast distrutt (o smarrit) i Registr original degli Atti di (*cittadinanza*, — o *nascita*, — o *pubblicazioni di matrimoni*, — o *matrimonio*, — o *morte*, a seconda del caso) per causa

Nel portare a di Lei cognizione quanto sopra, La rende intesa di avere già provvisto e spedit alla prescritta bollatura e vidimazione i nuov Registr, onde valersene in conformità degli ordini di sopra allegati.

*Il Sindaco*

(L. S.)

*Sig. Procuratore del Re a*

Digitized by Google

(Modello N. 36)

# STATO CIVILE

PROVINCIA di

MUNICIPIO DI

MANDAMENTO di

VERBALE

Per le verificazioni periodiche dei Registri dello Stato Civile.

L'anno milleottocentosessanta , e questo dì del mese di , in Noi (1) Pretore del Mandamento di , esecutivamente a quanto è prescritto dall'Art. 126 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, ed alla presenza dell'Onorevole Sig. (1) (2) e Ufficiale dello Stato Civile (3) , abbiamo proceduto alla ispezione del (4) Ufizio dello Stato Civile del Comune di , posto e compreso in questa giurisdizione Mandamentale, ed abbiamo riscontrato che dal dì del mese di decorso, epoca dell'ultima ispezione, gli Atti di Stato Civile, inscritti sui respettivi Registri di dett Ufiz , si distinguono come appresso.

| | ATTI | | Totale |
|---|---|---|---|
| | Ricevuti all'epoca della precedente verificazione | Ricevuti dalla precedente verificazione in poi | |
| 1. Nel Registro di Cittadinanza | | | |
| 2. Nel Registro delle Nascite | | | |
| 3. Nel Registro delle Pubblicazioni di Matrimonio | | | |
| 4. Nel Registro dei Matrimonii | | | |
| 5. Nel Registro delle Morti | | | |
| Sommano a N. | | | |

MODO D'USO

1. Nome e cognome.
2. Qualità, cioè, *Sindaco*, *Assessore*, o *Elettore*
3. Se vi è delegazione, qui si dirà: *delegato con atto del dì*
4. Se nel Comune vi è un solo Ufizio di Stato Civile, qui si aggiungerà una *l* con apostrofo; se più di uno, qui si dirà: 1., o 2., ecc.
5. Se non vi sono da far osservazioni,

Digitized by Google

qui si dirà: *sono state osservate in ogni rapporto le norme stabilite dalle Leggi e Regolamenti alla materia* veglianti. Se poi occorressero delle osservazioni, allora qui si accenneranno in succinto.

*N. B.* Si può redigere il presente *in carta libera*, salvo a farlo bollare in via straordinaria, quando se ne debba o far uso giudicialmente, o registrare, o inserire in Atto pubblico (Art. 2 e 21, N. 2, Legge 14 luglio 1866, N. 3122.)

Abbiamo parimente verificato:

1. — Che i Registri suddetti sono tenuti con regolarità e precisione;

2. — Che gli Atti sono stati scritti sopra ambedue gli originali di ciascun Registro, meno quello delle pubblicazioni di matrimonio, che è tenuto in unico originale.

3. — Che gli Atti suddetti hanno a corredo i documenti respettivamente richiesti dalla Legge; che i documenti stessi sono regolari ed in armonia alle Leggi sul bollo e registro; e che sono riuniti nei prescritti fascicoli degli Allegati.

4. — E per ultimo che (5)

Dichiariamo in fine di avere apposta in ciascuno dei suddetti Registri, e subito dopo l'ultimo Atto trascritto nei medesimi, l'annotazione prescritta dallo Art. 128 del R. Decreto in principio citato, e la nostra firma.

Della quale ispezione si fa constare mediante il presente processo-verbale, fatto in unico originale nel suddetto (4) Ufizio dello Stato Civile del Comune di , posto , il quale, previa lettura, è stato sottoscritto da Noi, in unione al prefato Ufficiale dello Stato Civile, il giorno, mese ed anno suddetti, come segue.

*L'Ufficiale dello Stato Civile.*

(L. S.)

(L. S.) *Il Pretore Mandamentale.*



Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

*di*

MANDAMENTO

*di*

COMUNE

*di*

PROCESSO VERBALE

Per la constatazione a fine di anno dei fogli bollati restati non scritti nei Registri dello Stato Civile.

(Modello N. 37.)

L'anno milleottocento , e questo dì del mese di gennaio, in

Il sottoscritto Pretore del Mandamento di , Circondario del Tribunale civile e correzionale di , procedendo alla ispezione dei Registri degli Atti dello Stato Civile del Comune di per il decorso anno 18 , ha constatato coll'assistenza e presenza del sig.

Ufficiale dello Stato Civile del Comune stesso, che nei Registri medesimi restano *intieramente in bianco* i fogli come appresso respettivamente indicati :

1. — Nei due Registri di cittadinanza, fogli N.
2. — In quelli delle nascite, fogli . . . »
3. — In quelli dei matrimoni, fogli . . . »
4. — In quelli delle morti, fogli . . . »
5. — E per ultimo in quello delle pubblicazioni di matrimonio, fogli . . . . . »

E così in tutti, fogli . . . . . N.

Fatto il presente verbale in unico originale per rimettersi a cura del Pretore infrascritto alla Direzione delle Tasse e Demanio della Provincia di per l'oggetto voluto dal 3° capoverso dell'Art. 21 R. Decreto 18 agosto 1866, N. 3187, e firmato previa lettura come segue.

*L'Ufficiale dello Stato Civile* *Il Pretore*

L. S. L. S.

Digitized by Google

(Modello N. 38)

ARME
REALE

PRETURA
MANDAMENTALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

STATO CIVILE
Invio di verbale per constatazione di fogli restati in bianco nei Registri.

*Li* *gennaio* 18

Rimetto a codesta Direzione il verbale prescritto dall'articolo 21 del R. Decreto 18 agosto 1866, di N. 3187, per la constatazione dei fogli restati intieramente in bianco nei Registri dello Stato Civile del Comune di relativi al decorso anno 18 , onde possa esser disposto quant'occorre perchè al Comune stesso sia fatta la restituzione del valore dei relativi bolli.

E con tutta l'osservanza mi dichiaro

*Il Pretore*

(L. S.)

*Sig. Direttore delle Tasse e Demanio della Provincia di*

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 39)

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

Impiegatio Pensionati
Denunzia di morte.
(1)

*Sig.*

*Li* 18

Il sottoscritto in obbedienza alle prescrizioni dello Art. 115 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello Stato Civile, e per gli effetti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie in data del 25 novembre 1866 N. 3381 ed ordini successivi, rende avvisat cotest (2) , che sotto dì 18 ha cessato di vivere in questo Comune (3) , (4) governativo.

E con distinto ossequio si conferma

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. *Cognome* del defunto.

2. Si dirà: *cotesta Agenzia del Tesoro*, o cotesto Ministero delle Finanze, oppure: *Amministr. del Fondo del Culto* (V. Circ. di detta Amministr. 28 febbraio 1867), secondochè all'uno o all'altro di tali dicasteri si scriva.

3. Cognome, nome, paternità, età.

4. Si dirà a seconda del caso: *impiegato* oppure *pensionato*.

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 40)

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

STRANIERI
Si denunzia la morte di (1)

*Sig. Procuratore del Re*
*a*

*Li* 18

Per l'oggetto voluto dall'Art. 116 del R. Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile 15 novembre 1865, N. 2602, rimetto a V. S. Ill.ma la qui unita copia autentica dell'Atto di morte di (1)
, di nazionalità , seguita in questo Comune sotto dì 18 (2)

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome e nome del defunto.
2. Qui se lo straniero era solo, si dirà: *Rendo inoltre informata cotesta R. Pro-*

Digitized by Google

*cura, che il defunto non aveva con sè persone di sua famiglia maggiori di età*; oppure se aveva famiglia. Quindi si terminerà dicendo: *E con distinto ossequio mi dichiaro...*

Digitized by Google

(Modello N. 41)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

NOTARI
Si denunzia la morte di (2)

*Sig. Pretore del Mandamento*
*di*

*Li* 18

Per quelle disposizioni che crederà di prendere nell'interesse della conservazione dei protocolli, — repertori, — ed atti che si trovavano presso il medesimo, mi affretto a rendere immediatamente informata la S. V. Ill.ma che sotto dì 18 ha cessato di vivere in questo Comune, (1) , casa di N. , il Notaro (2)

E colla debita osservanza mi dichiaro

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. Per i Comuni RURALI s'indichi la *Parrocchia* e per li URBANI la via, piazza ecc.
2. Cognome e nome del defunto.

Digitized by Google

(Modello N. 42).

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

COMANDO MILITARE
della
PROVINCIA
*di*

REGNO D'ITALIA

COMUNE
*di*

MANDAMENTO
*di*

N.

OGGETTO

MORTE DI SOLDATI
Si denunzia quella del Soldato
(3)

Si fa fede per me infrascritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di come a ore (1) del dì 186 ha cessato di vivere in questo Comune, (2) , casa segnata di N. , (3) (4) ; e dalle ottenute informazioni resulta che la morte sia avvenuta al seguito di (5) (6)

In fede di che si rilascia la presente attestazione, onde a cura del Comando Militare della *Provincia* sia rimessa al Comando del corpo cui era addètto il soldato defunto, ai termini della circolare del Ministero dell'interno 12 marzo 1860.

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. Dire se *antimeridiane*, o *se pomeridiane*.
2. Per i Comuni Rurali indicare la Parrocchia, e per li Urbani la *strada* o *piazza* ec.
3. Cognome e nome del soldato defunto.
4. Indicare se *Ufficiale*, *Sott' Ufficiale* o *Soldato*, e di qual Corpo, o Reggimento,

Digitized by Google

col respettivo numero di matricola.

5. Specificare *la malattia* che ha cagionata la morte del soldato.

6. Se il soldato era in congedo illimitato qui si farà la seguente annotazione: *Il sopra nominato N. N. della leva* 18 , *ascritto* al Corpo (oppure alla 2ª categoria) *in congedo illimitato, trovasi descritto nel Registro matricolare di questo Comune.*

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

COMANDO MILITARE
*della*
PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

MORTE DI SOLDATI

Si denunzia quella del Soldato

(1)

*Sig. Cav. Comandante Militare della Provincia di*

(Modello N. 43)

*Li* 18

Il sottoscritto, esecutivamente agli ordini in materia veglianti, rende noto alla S. V. Ill.ma che sotto di 18 è passato all'altra vita (1) .

(2)

conforme dall'unita fede di morte che per l'uso opportuno si rimette a cotesto Comando Militare, unitamente alle buffetterie, — armamento, — libretto di deconto, — e foglio di via che si trovavano presso il militare defunto.

E con preghiera di favorire, a discarico dello scrivente, un cenno di recapito della presente, e degli articoli suddetti, passa al vantaggio di dichiararsi con ossequio distinto

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO
1. Cognome e nome del milite morto.
2. Indicare se Ufficiale, Sott' Ufficiale o Soldato, e di che Corpo.

Digitized by Google

(Modello N. 44)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

LEVA MILITARE
DELLA CLASSE
Si annunzia la morte del giovane ( ).

*Li* 18

In conformità delle relative prescrizioni del paragrafo 31 del vigente Regolamento sul reclutamento dell'Esercito in data del 31 marzo 1855, N. 877, porto a cognizione della S. V. Ill.ma, che il giovane (1) figlio di (2) e della (3) , nato in cotesto Municipio il dì 18 , è morto in questo Comune sotto dì 18 .

E con distinto ossequio mi dichiaro

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

*Sig. Sindaco*

*di*

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome e nome del defunto.
2. Nome del Padre del defunto.
3. Cognome e nome della Madre.

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

SERVIZIO MILITARE

Invio di Atto di morte dell'inscritto

(1)

(Modello N. 45)

*Li* 18

Onde col mezzo di cotesto Comando Militare venga trasmesso al Comando del respettivo Corpo, in conformità del disposto dai paragrafi 397 e 399 del vigente Regolamento sul reclutamento dell'Esercito, rimetto alla S. V. Ill. l'inserto Atto di morte del giovane (1) figlio di , e della inscritto della classe 18 , col N. di estrazione nel Mandamento di , il quale ha cessato di vivere in questo Comune nel dì 18 mentre era in viaggio per raggiungere (2) cui era stato assegnato.

E anticipandole per tal favore distinti ringraziamenti, mi dichiaro

*Sig. Cav. Colonnello Comandante Militare della Provincia di*

*L'Ufficiale dello Stato Civile*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. Cognome e nome del mor o.
2. Indicare il Corpo cui era stato destinato.

Digitized by Google

(Modello di N. 46)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

STATO CIVILE

Bollatura dei nuovi Registri per l'anno 186

*Sig. Ministro dell'Ufizio del Bollo straordinario a*

*Li ottobre 186*

Inerendo al disposto dell'Art. 19 del R. Decreto 18 agosto 1866, N. 3187, prego la S. V. Ill.ma di fare apporre (1) ai nuovi Registri degli Atti dello Stato Civile del Comune pel futuro anno 186 , che colla presente le accompagno in numero di , insieme al relativo importare dei bolli stessi; salvo e riservato quanto il successivo articolo 21 del Decreto stesso dichiara rispetto ai fogli che restassero non scritti alla fine di detto anno in ciascuno dei Registri medesimi.

Si compiacerà la S. V. respingermi al più presto i Registri onde possano essere sottoposti alle altre formalità volute dagli articoli 357 del Codice civile, e 16 e 63 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602.

*Il Sindaco*

(L. S.)

1. Dire a seconda del caso: *il bollo straordinario*, oppure *le marche da bollo*.

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 47)

UFIZIO COMUNALE
*di*

PROVINCIA
*di*

*Li* 18

N.

OGGETTO

STATO CIVILE
Vidimazione di nuovi Registri.

Uniformandomi al relativo disposto dell'articolo (1) del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, rimetto alla S. V. Ill.ma N. Registr 2) per gli Atti di (3) dell'anno (4) , con preghiera di respingerl a quest'uffizio appena i fogli di cui si compon i Registr stess siano stati muniti del di lei visto.

E anticipandole per tal favore i dovuti ringraziamenti, mi dichiaro

*Sig.* (5)
*di*

*Il Sindaco*

(L. S.)

MODO PRATICO D'USO

1. Si dirà a seconda del bisogno 16, o 32, o 63.

2. Si aggiungerà se occorre: *supplementari*, oppure *nuovi*.

Digitized by Google

3. Specificare per quali Atti, se si tratta di *supplemento*, o di pubblicazioni di matrimoni; se poi si tratta dei nuovi Registri, si dirà: *di Stato Civile*.

4. Dire: *corrente*, o *veniente*, a seconda del caso.

5. Se si tratta dei registri di cittadinanza, nascita, matrimoni e morte, qui si dirà: *Presidente del Tribunale Civile e Correzionale di* ; e se si tratta del Registro per li atti di pubblicazione di matrimoni, si dirà invece: *Pretore del Mandamento di*

Digitized by Google

Nell'interesse della regolarità del servizio. e di risparmiare molestie e multe agli amministrati, tornerà opportunissimo che i Sindaci chiamino con *analogo manifesto* una o più volte l'anno a memoria dei proprii comunisti le discipline che regolano gli Atti dello Stato Civile. Tal Manifesto, salvo le modificazioni richieste dalla località, potrà essere del tenore di quello che segue.

(Modello N. 48).

STEMMA
del
COMUNE

# MANIFESTO

## IL SINDACO

### del Comune *di*

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, colla quale fu ordinata la pubblicazione del nuovo Codice Civile per il Regno d'Italia;

Visto il R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2358, col quale il Codice stesso venne promulgato, con effetto dal 1° gennaio 1866;

Visto il Manifesto del dì 1865, col quale il Municipio annunziò che il Codice medesimo restava depositato nell'Ufizio Comunale per il corso di un mese, onde chiunque potesse prenderne cognizione;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale del 186 , N. colla quale, mentre vennero adottate alcune discipline pratiche in ordine ai diversi *Atti dello Stato Civile* demandati al Municipio fino dal primo gennaio 1866, fu pure trovato conveniente di richiamare alla memoria degli Abitanti del Comune le disposizioni del Codice Civile relative agli Atti medesimi;



Digitized by Google

RENDE NOTO:

Art. 1. Gli articoli del Codice Civile che più specialmente riguardano il *tempo, il luogo, ed il modo* in cui la popolazione, a seconda dei casi, deve soddisfare ai diversi *Atti dello Stato Civile,* sono i seguenti :

« DISPOSIZIONI GENERALI.

« Art. 350. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

« Art. 351. Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello Stato Civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni 21 e risiedano nel Comune.

« ATTI DI DOMICILIO E RESIDENZA.

« Art. 16. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

« La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

« Art. 17. Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale, produce cangiamento di domicilio.

« Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'Ufizio dello Stato Civile del Comune che si abbandona, e a quello del Comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

« ATTI DI MATRIMONIO.

« Art. 57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'art. 107.

« Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

« Art. 70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Digitized by Google

« Art. 71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel Comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

« Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel Comune della residenza precedente.

« Art. 73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre, o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

« Art. 75. Se l'Ufficiale dello Stato Civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

« Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al Tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

« Art. 76. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

« Art. 93. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

« Art. 97. Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento, giustificato all'Ufizio dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'Ufficiale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 94.

« Art. 123. Incorreranno nella multa di lire 200, estendibile a L. 1000, gli sposi e l'Ufficiale dello Stato Civile che abbiano celebrato il matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

« Art. 127. Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 1000, estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

Digitized by Google

ATTI DI NASCITA.

« Art. 371. Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

« L'Ufficiale dello Stato Civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

« Art. 372. Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento per la rettificazione degli atti dello Stato Civile.

« Art. 373. La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se le puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'Ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

« La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre, o da persona munita di uno speciale mandato.

« L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

« Art. 375. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

« Art. 376. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

« Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

« Art. 377. Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne consegna all'Ufficiale dello Stato Civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Digitized by Google

« Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato, e l'Autorità civile a cui verrà consegnato.

« Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

« Art. 404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo sono punite dal Tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

« L'azione sarà promossa dal Pubblico Ministero.

« Art. 405. Ogni alterazione od omissione colpevole negli Atti e nei registri dello Stato Civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni, oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

## ATTI DI MORTE.

« Art. 385. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

« L'Ufficiale dello Stato Civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali.

« Art. 386. Si stenderà l'Atto di morte dall'Ufficiale dello Stato Civile dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

« Art. 392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico Ufficiale, non sarà ricevuto l'Atto di morte, se non dopo sentenza del Tribunale civile pronunciata ad istanza di persona interessata o del Pubblico Ministero.

« La sentenza verrà inserita nei registri.

« Art. 404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo ti-

Digitized by Google

tolo, sono punite dal Tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

« L'azione sarà promossa dal Pubblico Ministero.

« Art. 405. Ogni alterazione od omissione colpevole negli Atti e nei registri dello Stato Civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni, oltre le sanzioni stabilite delle leggi penali. »

Art. 2. Le pubblicazioni di matrimonio, quanto al nostro Comune, avranno luogo alla porta della Casa Comunale posta nel . . . . . segnata di N. . . ove la Giunta stessa ha pure fissato l'*Albo Pretorio* per l'affissione delle Leggi, e degli altri Atti sì governativi che comunali.

Art. 3. Quando l'Ufficiale dello Stato Civile *per gravi circostanze* dispensi dalla presentazione del neonato all' Ufizio Comunale, la verità della nascita potrà essere accertata dalla levatrice o dal medico-chirurgo, mediante certificato (modello N. 6) da presentarsi all'Ufizio suddetto nei cinque giorni successivi al parto, colla presenza del denunziante e di due testimoni in ordine all'art. 351 del Codice sopra trascritto.

Art. 4. Per la constatazione delle morti, (modello N. 28) come per il rilascio dell'autorizzazione (modello N. 29) a seppellire i cadaveri, sono delegati li appresso Ufficiali Sanitari, cioè:

1. — N. N. . . . . dimorante a . . . . .

2. — N. N. . . . . dimorante a . . . . .

Art. 5. Le dichiarazioni di morte, nonostante il rilascio dell'autorizzazione a seppellire, dovranno essere fatte sempre all'Ufizio Comunale da due testimoni che ne siano informati, ai termini dell'art. 386 del Codice di sopra riportato.

Digitized by Google

Art. 6. Rammenta che, in ordine alla citata legge del 2 aprile 1865, e R. Decreto 25 giugno successivo, le disposizioni surriportate *principiarono ad aver vigore col dì primo gennaio* 1866.

Dall'Ufizio Comunale di . . . . .

Li . . . . . 186

IL SINDACO

(L. S.)

Digitized by Google

Digitized by Google

# APPENDICE

SUL

# SERVIZIO DELLA STATISTICA

E SULLA

## TENUTA DEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

Digitized by Google

Digitized by Google

Strettissimi essendo i rapporti che passano fra lo *Stato Civile* e la *Statistica*, torna qui molto a proposito di occuparsi della parte attiva ed efficace che i Municipi sono chiamati a spiegare in un ramo di pubblico servizio, che, tra i più importanti ad essi affidati, si può dire a buon diritto tenga il primo grado.

Infatti, mentre lo *Stato Civile* considerando l'uomo nella sua individualità, prende a notarne l'ingresso nel mondo, ne stabilisce la nazionalità, il domicilio e la residenza, lo segue ne' suoi connubi, e lo registra infine sul Libro-fatale in cui hanno termine tutte le vanità della vita umana; la *Statistica* invece si occupa dell'umano consorzio e dell'insieme della civile Società, e co' suoi studi speculativi sulla natura, sugli elementi e sull'economia, mira indefessamente al costante scopo del miglioramento sociale.

Le sue elocubrazioni avendo per subietto il territorio, la popolazione, l'agricoltura, l'industria, il commercio, la navigazione, l'amministrazione, le finanze, l'esercito, la giustizia, l'istruzione e l'igiene; i suoi lavori tendono conseguentemente a conoscere il numero e le condizioni naturali degli abitanti, a migliorare la condizione del suolo, a determinare i diritti civili e politici, a regolare le leve militari, a repartire le imposizioni, a calcolare i prodotti dell'industria agricola e manifatturiera, a rilevare l'incremento del commercio, alla conservazione dell'igiene, alla diffusione dell'istruzione, alla tutela della sicurezza, ed a regolare l'amministrazione.

Digitized by Google

A sì vitale ramo di pubblico servizio soprintende il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale raccoglie i dati necessari col mezzo delle Giunte municipali di Statistica instituite dai Decreti 9 ottobre 1861, N. 294, e 3 luglio 1862, N. 707.

Vi è stato un momento non molto lontano, nel quale sbagliandosi modo di apportare vere e reali economie (che pur troppo sono indispensabili) nell'amministrazione dello Stato, venne sospeso il rimpiazzo del titolare del predetto Ministero, del quale si disse imminente la soppressione, e ciò con una certa apparenza di veracità per la seguita contemporanea aggregazione di alcune Sezioni di esso ad altri Ministeri.

Tal modo di economizzare oltre alla nessuna efficacia di per se stesso, ove poi fosse stato sul serio adottato non poteva che riuscire esiziale alla industria ed al commercio della nazione. Poichè se la soprintendenza e direzione delle fonti della ricchezza e del benessere dello Stato fosse stata aggregata ad altro Ministero qualunque, è evidente che per lo meno passava tra le ingerenze secondarie di quello; e come tale dovendo necessariamente essere trattato, non occorre un grande acume e perspicacia per dedurre in quali condizioni sarebbe in breve stata ridotta la sorgente produttiva del Paese.

Ed il Paese fece tutt'altro che buon viso all'improvvido divisamento, che condannò all'ostracismo fino dal primo enunciarsene dell'idea. E non poteva essere diversamente.

Infatti, diciamolo francamente, le nostre condizioni economiche sono pessime: credito esausto, beni demaniali consumati, industria e commercio languente, e pubbliche gravezze pressochè insopportabili, avuto riguardo alle condizioni dei contribuenti.

Se presso ogni nazione civile sta in cima ad ogni pensiero lo sviluppo della propria industria, e la diffusione ed incremento interno ed esterno del suo commercio; per un Paese poi che, attese le dure prove recentemente subite in ordine alla rivendicazione della propria nazionalità e in-

Digitized by Google

dipendenza, si trova nelle gravi condizioni economiche in cui versa il nostro, diventa, a nostro giudizio, questione di vita o di morte la conservazione di *uno speciale Ministero* che intenda esclusivamente a tutelare e svolgere la vita economica della nazione, sia col promuovere la istruzione tecnica e industriale, sia col procurare alle arti e al commercio le più larghe libertà di esercizio, sia infine col procurare alle nostre produzioni sì naturali che artificiali, le maggiori facilità di movimento interno, e di uscita all'estero.

E ad agevolare al Governo codesta opera di salutare tutela degli interessi nazionali possono efficacemente cooperare i Municipi col procurare che le Statistiche locali siano fatte secondo i dettami della scienza, ed informate da veracità. Dico informate da veracità, perchè le condizioni in cui si trova il Paese dopo la rivendicazione della propria unità e indipendenza nazionale, avendo portato la necessità di un graduale e rapido incremento delle pubbliche gravezze, ciò fa sì che spesse fiate per un malinteso e non commendabile interesse municipale, in dette Statistiche non si mettono in rilievo tutte le risorse locali, che ove fossero dal Governo conosciute, ed avesse così modo di appoggiarle, incoraggiarle e favorirle, resulterebbero di positivo vantaggio al luogo in cui si trovano, e di reale incremento alla ricchezza generale del Paese.

Il timore di una maggiore imposta è spauracchio che ha del puerile. A che giova che le tasse sieno piccole, quando mancano i mezzi per pagarle? E argomentando a contrario senso, cosa importa che le tasse siano gravi, quando i mezzi vi sono per soddisfarle? Tutto è relativo. Qual'è il tapino che al *non invidiabile privilegio* della esenzione dalle pubbliche gravezze, non preferirebbe l'obbligo di corrisponderle anco in cifra non indifferente; certo che quanto più fosse grave la tassa, tanto più agiata sarebbe la sua posizione sociale?

Sicchè la questione non è *di pagare un poco più, o un poco meno*; ma bensì nell'avere i mezzi per farlo. E questi non possono derivare che dalla

Digitized by Google

prosperità dell'agricoltura e dell'industria del paese, e dall'incremento del commercio interno ed esterno.

So pur troppo che per fare convenientemente avanzare le une e le altre, occorrerebbe che il Governo potesse destinare nel suo bilancio forti assegni per promuovere ed incoraggiare l'associazione delle arti e dell'industria colla speculazione dei capitalisti, onde far prendere al commercio nazionale la necessaria posizione di fronte a quello degli altri paesi. Ma se le condizioni economiche in cui versa la pubblica finanza ciò per ora non consentono, vi è una ragione di più perchè i Municipii gli vengano in soccorso colla efficacia della loro cooperazione, disvelando le sorgenti della ricchezza nazionale, all'oggetto che questa possa progredire il più possibile a miglioramento delle condizioni del paese, ed in attesa di quei soccorsi, che il progressivo avvantaggiarsi delle finanze dello Stato, permetterà al Governo di destinare a tanto scopo.

È desiderabile pertanto, che in ogni Ufizio Comunale sia montata una regolare statistica generale del proprio territorio, e che la medesima sia tenuta perfettamente in giorno colle vicende cui possono andar soggette le arti e l'industria locale. Parte principalissima di tale statistica sarà sempre, e dovrà necessariamente essere quella che più specialmente si riferisce alla popolazione, ed ai registri che di essa tengono conto.

Gli statistici appellano col vocabolo greco di *anagrafe* tali Registri. Dicono poi *Censimento* la numerazione o classazione della popolazione stessa, appellativo che può essergli derivato o *dal Magistrato dei censori*, cui presso i Romani era affidato di fare tal numerazione, ossivero dal *Censo* (moneta) che sembra fosse pagata in tal ricorrenza, e che diversificando secondo il sesso, stato e condizione di ciascun abitante, serviva a stabilire lo ammontare delle diverse classi della popolazione.

Antichissima è l'origine dei Registri di popolazione o cittadinanza. Esistevano presso i Greci, che dicevano *anagrafare*, l'accensione di un nuovo cittadino su di quelli; ciò che per antonomasia ha portato il nome di *ana-*

Digitized by Google

*grafe* ai Registri, o Tabelle della popolazione di tutti i paesi. E la Storia c'insegna che i Romani avevano Magistrati speciali per il censimento della popolazione circa quattro secoli avanti Gesù Cristo.

Presso i Romani il Censimento generale della popolazione derivava sempre da qualche grande avvenimento dello Stato, come il cambiamento del capo, o del sistema, o dei confini. Quello ordinato, dopo la pacificazione dell'impero e la chiusura del Tempio di Giano, da Ottaviano Cesare-Augusto l'anno 28° del suo impero, 752 di Roma, e 3967 del mondo, si collega coll'epoca memoranda in cui ebbe origine l'êra volgare.

Anche presso di noi nel 1861, dopo la riunione della maggior parte delle Provincie italiane in un solo Stato sotto lo scettro della Real Casa di Savoia, ebbe luogo il censimento generale del nuovo Regno, che si trovò avere 21,777,334 abitanti; e successivamente con Decreto R. del 31 dicembre 1864, N.° 2105, fu ordinata in ogni Ufizio Comunale la tenuta di un Registro della popolazione respettiva.

Nelle Provincie Toscane sotto il cessato regime granducale tal servizio era regolato dalle Istruzioni del 12 novembre 1840, le quali imponevano ai Parrochi l'obbligo di tenere Registro della popolazione (Stato d'anime) delle respettive parrocchie, secondo analogo modello dalle Istruzioni stesse prescritto (1). E quelle disposizioni ridussero a tanta semplicità tale operazione, da dare alla Toscana uno Stato Civile di tal precisione, che pochi altri Stati potevano vantar l'eguale in Europa; tantochè si aveva annualmente (nel maggio), *senza il menomo disturbo di alcuno, e pressochè senza spesa*, quel censimento generale dello Stato, che nell'avvertita epoca del 1861 costò tanto dispendio e molestie (2).

Astrazione fatta da ciò, il citato Decreto 31 dicembre 1864, ed il Regolamento illustrativo che lo correda, oltre alla pubblica utilità cui mirano,

(1) V. il modello che si riporta a carte 227.
(2) Vedansi a carte 254 e 255 i modelli toscani pel censimento enumerativo sì per Parrocchie che per Comuni.

Digitized by Google

sono commendabili *per la concisione e chiarezza* delle prescrizioni, non che per la scienza pratica che queste informa. Ed il Registro presso le Provincie Toscane rimpiazza assai convenientemente lo Stato d'anime o Registro della popolazione parrocchiale, e supplendo al difetto della legge toscana 12 novembre 1840, prescrive l'obbligo della denunzia pei cambiamenti di residenza e d'abitazione, e dà facoltà ai Municipi di multarne le trasgressioni, a scuoprire le quali i Sindaci hanno l'obbligo di ordinare le opportune indagini.

Per constatare se tutti abbiano soddisfatto all'obbligo della denunzia, non vi è altro mezzo che quello di far eseguire almeno una ispezione annuale a tutte le case comprese nel perimetro del Comune. È a quest'oggetto che si potrebbe dividere il Comune in sezioni o frazioni, affidandone ciascuna o ai membri della Giunta di statistica, o ad altri funzionari e impiegati del Comune coll'incarico di fare in un dato periodo dell'anno il giro delle abitazioni e tener conto in un Registro (1) sommario di tutti i cambiamenti che vi riscontrassero, onde così accertare se si fosse in regola colle denunzie prescritte.

Però a conseguire che tutti i Comuni si uniformino alle prescrizioni degli ordini sulla Statistica e sul Registro di popolazione; che l'una e l'altro siano tenuti per quanto è possibile con sistema uniforme, colla massima economia di spesa e di tempo, ed in modo da potervisi apportare tutti quei miglioramenti che la esperienza potesse suggerire in ordine alla semplificazione e regolarità della sua tenuta, tornerebbe opportuno che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio destinasse in ogni Provincia, fra gli impiegati comunali che più si distinguessero per intelligenza e zelo nel pubblico servizio, dei Commissari speciali incaricati di ispezionare una o più volte l'anno gli Ufizi Comunali, per accertare la tenuta dei Registri, provocare dal Ministero sullodato le disposizioni occorrenti in proposito ai Comuni che ne mancassero, o li avessero difettosi

(1) V. modello di N. 14.

Digitized by Google

ed incompleti; e designare alla sua considerazione i *Municipi e gli Impiegati* che nella regolare tenuta di essi maggiormente si distinguessero.

L'Uficio del suddetto Commissario dovrebbe essere *puramente onorario* e *affatto gratuito*, ad eccezione di una tenue indennità per le spese di accesso e recesso agli Ufizi affidati alla sua ispezione.

Inoltre tornerebbe opportuno che i Commissari delle diverse Provincie stassero fra loro in relazione di corrispondenza, per comunicarsi a vicenda tutti quei suggerimenti che potessero influire al progressivo miglioramento del servizio.

Sarebbe con questo intendimento che si raccomanderebbe la tenuta del Registro di popolazione col sistema di *fogli sciolti*, *uno per ciascuna famiglia*, *riuniti però in tanti inserti* quante sono le case respettivamente abitate dalle famiglie, e coll'annotazione sopra i singoli inserti dei dati statistici riguardanti la *proprietà*, la *rendita*, i *piani*, le *stanze* e l'*area* occupata da ciascuna casa.

Con questo si verrebbe a rendere permanente il Registro stesso, e di pochissima spesa e mano d'opera il suo mantenimento; riducendosi ciò ai pochi fogli da tagliarsi, o da aggiungersi nel corso dell'anno per le emigrazioni ed immigrazioni respettive.

Inoltre corredando il Registro di *un repertorio* o *indice a schede* volanti, oltre la surrilevata economia di spesa e mano d'opera, si potrebbe conseguire il vantaggio più pregiabile, di preordinare l'indice stesso alle operazioni di censimento della popolazione, da ottenersi annualmente senza spesa di sorta.

Ed ove si adottasse lo stesso provvedimento per li inserti delle case, si potrebbe egualmente avere ad ogni occorrenza una Statistica perfettamente veritiera ed in giorno delle medesime, che nulla costerebbe.

Le Istruzioni circolate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio nel 17 novembre 1862, stabiliscono il modo ed i tempi per la compilazione della statistica del movimento della popolazione a causa di nascite, matrimoni e morti, non che di emigrazioni ed immigrazioni.



Digitized by Google

Per facilitare tal servizio sono state formate le *schede d'Indice ai Registri dello Stato Civile* (1) in modo, da depositarvi *tutti i dati* che possono occorrere a fare una esatta statistica nei termini del nuovo Codice; e in ordine a ciò si proporrebbero le occorrenti modificazioni ai modelli dei relativi prospetti statistici (2), sui quali è stato inoltre riportato il corrispondente commento degli ordini.

Infine, a completazione dell'opera si uniscono i modelli delle lettere di convocazione della Giunta di statistica per le adunanze di verificazione e sottoscrizioni dei prospetti suddetti, e loro invio alla Prefettura (3); e per il verbale della revisione annuale del Registro di anagrafe, e l'invio di copia di esso alla Prefettura a forma degli ordini (4).

Nel chiudere la presente appendice è da mettersi in rilievo un fatto assai importante. Questo si è che nè il R. Decreto 9 ottobre 1861, numero 294, nè quello 3 luglio 1862 N. 707 nulla dicono *sulla durata in ufficio* dei membri della Giunta Comunale di statistica; per cui nello stato attuale sarebbero a ritenersi tali ufici *a vita*. Ciò però non può essere.

Poichè se, per analogia, ci riportiamo alla durata in carica della *Giunta Provinciale di statistica*, troviamo che l'art. 3 del secondo dei citati decreti fissa la residenza dei respettivi membri *a cinque anni*, colla rinnovazione per un quinto ogni anno, e la loro rieleggibilità; a similitudine di quanto si pratica rispetto ai Consigli Comunali e Provinciali. — E se ci riferiamo su di ciò alla *Giunta Municipale*, colla quale ha perfino degli atti in comune (5), l'art. 91 della vigente Legge (Allegato *A*) 20 marzo 1865, numero 2248, *la dichiara rinnovabile ogni anno per metà*, tenendo parimente ferma la rieleggibilità dei suoi membri.

(1) V. modelli N. 32, 32 2, 32 3 e 32 4 della Pratica dello Stato Civile a c. 175.
(2) V. modelli N. 19, 23 e 24.
(3) V. modelli N. 25 e 26.
(4) V. modelli N. 27 e 28.
(5) V. Articolo 53 del Regolamento 31 dicembre 1864, numero 2105.

Digitized by Google

E siccome può assai influire sul buon' andamento del servizio statistico, così tornerà opportuno che sia stabilita a tempo anco la durata in carica dei membri della Giunta Comunale di statistica.

È provato dall'esperienza, che l'avvicendarsi degli uffici, fa d'ordinario spiegare maggiore zelo ed attività nei nuovi eletti; ciò che, unito alla esperienza di coloro che tengono da maggior tempo il posto, produce i migliori resultati per il servizio.

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNO

COMUNITA PARROCCHIA

*di* *di*

# STATO DELLE ANIME

DELLA DETTA PARROCCHIA

COMPILATO NEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 18

DALL'INFRASCRITTO PARROCO

*in esecuzione delle Sovrane disposizioni contenute nel Biglietto della Regia Segreteria di Stato de' 12 novembre* 1840.

Digitized by Google

| I. NUMERO D'ORDINE delle | | | II. | III. | IV. | V. CONDIZIONE DOMESTICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MASCHI | | | FEMMINE | | |
| Case | Famiglie | Persone | COGNOME | NOME | ETÀ | Celibi | Ammogliati | Vedovi | Celibi | Maritate | Vedove |
| | | | | | | | | | | | |

| VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGIONE | PATRIA | STATO PERSONALE o PROFESSIONE | INDIGENTI | ISTRUZIONE primaria | *Osservazioni* |
| | | | | | |

Digitized by Google

# STATO ENUMERATIVO DI POPOLAZIONE

*Compilato nel mese di aprile dell'anno* 18

*dal sottoscritto Parroco.*

COMUNITÀ *di* _____

PARROCCHIA *di* _____

| | MASCHI | | | | | | | | | FEMMINE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Impuberi | Adulti celibi | Ammogliati | Vedovi | Clero secolare | | Clero regolare | | | Impubere | Adulte celibi | Maritate | Vedove | Religiose | |
| | | | | | Sacerdoti | Cherici | Sacerdoti | Cherici | Laici | | | | | Corali | Converse |
| Cattolici . . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Israeliti . . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acattolici . | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

| TOTALE | | FAMIGLIE | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cattolici . . | N. | Cattoliche . . | N. | Cattoliche . . | N. |
| Israeliti . . | » | Israelite . . . | » | Israelite . . . | » |
| Acattolici . | » | Acattoliche . | » | Acattoliche . | » |
| | N. | | N. | | N. |

## DICHIARAZIONI

Per *Acattolici* devono intendersi quelli che professano religioni diverse dalla dominante e dalla Israelitica. — Per *Impuberi* sì maschi che femmine quelli che non son giunti a toccare l'età di 14 anni. — Per *Adulti celibi* i liberi che hanno oltrepassata questa età e che non son vedovi. — Per *Ammogliati* e *Maritate* non solo quelli fra essi che convivono insieme, ma anche i disgiunti per qualsivoglia titolo. — Per *Sacerdoti* gli Ordinati in Sacris. — Per *Cherici* tutti gli altri che vestono l'abito ecclesiastico. — Per *Regolari laici* anche i non professi.

*NB.* Per i forestieri, e per le persone da comprendersi o da escludersi nel presente Stato *enumerativo*, devono eseguirsi le stesse regole state prescritte per quello *nominativo*.

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNO

CANCELLERIA COMUNITA'

*di* *di*

# CENSIMENTO ENUMERATIVO

## DELLA POPOLAZIONE DI DETTA COMUNITA'

COMPILATO

DIETRO GLI STATI RIMESSI DAI PARROCHI COMPRESI NELLA MEDESIMA

*in esecuzione delle Sovrane disposizioni contenute nel Biglietto della R. Segreteria di Stato del 12 novembre 1840.*

Digitized by Google

| Parrocchie | MASCHI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Impuberi | Adulti celibi | Ammogliati | Vedovi | Clero Secol. | | Clero Regolare | | |
| | | | | | Sacerd. | Chierici | Sacerd. | Chierici | Laici |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| ——— Cattolici / Israeliti / Acattolici | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Digitized by Google

| FEMMINE | | | | | | NUMERO delle Famiglie | TOTALE dei Maschi | TOTALE delle Femmine | TOTALE della Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impubere | Adulte celibi | Maritate | Vedove | RELIGIOSE | | | | | |
| | | | | Corali | Converse | | | | |
| | | | | | | | | | |

# ISTRUZIONI

PER LA MONTATURA E TENUTA

del

**Registro di Popolazione**

*In ordine al Decreto Reale e Regolamento Ministeriale*

31 *dicembre* 1864, *N.* 2105.

## PARTE I.

### Tenuta del registro nella città

Divisione Topografica dei Comuni Urbani

Art. 1. A facilitare la tenuta regolare ed in giorno del Registro di Popolazione, cui si riferiscono il Decreto Reale ed il Regolamento Ministeriale 31 dicembre 1864, N. 2105, tornerà molto opportuno *di repartire la Città in* Contrade ossia Sezioni (terzieri, quartieri, sestieri), secondo quello cui più si presti la topografia locale.

Distinzione del Registro in volumi e fascicoli

Art. 2. Dividere quindi il Registro della popolazione in tanti *volumi*, quante sono le *contrade* o *sezioni* in cui sarà stata repartita la Città, e distinguere poi i *volumi* in tanti *fascicoli*, quante saranno le piazze, le strade, i vicoli, ecc., comprese nel perimetro della *contrada* o *sezione* respettiva.

Tenuta del Registro a fogli volanti

Art. 3. Il Registro si terrà *a fogli volanti* (Modello N. 4), col sistema degli inserti per case, cioè asse-

Digitized by Google

gnando a ciascuna casa un'*Inserto fisso* (Modello N. 5) nel quale si dovranno con ogni accuratezza tenere riuniti *tutti i fogli delle famiglie* che abitano le case respettive. Questo sistema, oltre ad essere il più comodo in pratica, si raccomanda poi di per sè per l'immensa economia di spesa e di mano d' opera che arreca alle Comunali Amministrazioni.

Colore della carta da usarsi

Art. 4. Gli *Inserti* suddetti dovranno essere in carta *di colore diverso* per ciascuna *contrada* o *sezione*; non così quanto ai *fogli di famiglia*, pei quali si farà costantemente uso di *carta bianca*.

Schede di famiglia

Art. 5. Per l' impianto e montatura del Registro della popolazione, quanto ai Comuni che non ne fossero per anche provvisti, e per la sua completazione, rispetto a quelli che lo avessero incompleto, si useranno le *schede di famiglia* (Modello N. 2.), da riempirsi a cura dei Capi delle famiglie respettive.

Statistica delle Case

Art. 6. Nel quadro esistente sopra gli *Inserti* si depositeranno tutti i dati statistici ivi richiesti per le case cui si riferiscono; a raccogliere i quali si delegheranno dai Municipii persone idonee, quali sarebbero Geometri e Periti, che si varranno all' uopo del Registro Modello N. 1.

Separazione delle Carte per stanze e scaffali

Art. 7. All'oggetto poi di eliminare la possibile confusione dei fogli di famiglia di una con quelli di un'altra *contrada* o *sezione*, si assegneranno possibilmente stanze, o almeno scaffali speciali per le carte di ogni *contrada* o *sezione*, e così per ciascun volume del Registro di Popolazione.

Divisione degli Scaffali in doppie caselle

Art. 8. Gli scaffali destinati a contenere il *volume* dei fogli del Registro di ogni *contrada* o *sezione* saranno scompartiti in tante *doppie caselle*, quante siano le *piazze*, *strade*, *vicoli*, *chiassi*, *corti* ed altri luoghi abitati compresi nel perimetro della *sezione* rispettiva.

Digitized by Google

A cavaliere delle doppie caselle si metteranno dei cartellini coll'intitolazione o nomignolo corrispondente alla *piazza*, *strada*, *vicolo*, *chiasso*, *corte*, *ecc.* di cui contengono i fogli respettivi.

Le doppie caselle assegnate in detti scaffali a ciascuna *piazza*, *strada*, *ecc.*, si destineranno a contenere: quelle a *sinistra* di chi legge, gli *Inserti* delle case marcate di *numero dispari*, e gli *Inserti* delle case marcate di *numero pari*, quelle a destra.

**Indice o Repertorio a schede volanti**

Art. 9. Per scopo di semplicità facendo in questa parte uso della eccezione contemplata dall'Art. 17 del Regolamento Ministeriale 31 dicembre 1864 in principio citato, si terrà per ogni *contrada o sezione* un INDICE O REPERTORIO SPECIALE col sistema opportunissimo delle schede volanti (Modello N. 7), richiamanti il *cognome*, *nome* e *paternità* delle persone, il numero assegnato al *volume* (ossia *contrada o sezione*) del Registro, il vocabolo della *piazza*, *strada*, *ecc.* in cui resta ubicata la casa di respettiva abitazione, ed il numero di questa.

Rispetto alle altre notizie richieste nel Modello della scheda dell'Indice per interesse del censimento generale della popolazione, si veda quanto è detto in proposito nell'appendice a carte 225, capoverso 5°.

**Modo di Classazione e Conservazione delle schede dell'Indice**

Art. 10. Le schede dell'Indice o Repertorio si classeranno, e con ogni accuratezza si manterranno con ordine di rigoroso alfabeto per cognomi. Si veda quanto è detto in proposito al N. 8 del metodo pratico d'uso sul Modello N. 4.

Per la conservazione delle suddette schede si destineranno cassette speciali a ciascun *volume* (cioè *contrada* o *sezione*) del Registro, che una per l'Indice dei maschi, ed altra per quello delle femmine. Ciascuna cassetta sarà divisa in tante caselle, quante sono le lettere dell'alfabeto; sarà tinta del *colore* assegnato agli *Inserti delle case* della respettiva *contrada* o *sezione*; ed avrà scritto nei lati longitudinali *l'appellativo* della *contrada* o *sezione* cui appartiene, ed in quelli *tra-*

Digitized by Google

*versali* l'indicazione MASCHI, oppure FEMMINE, secondochè la cassetta contenga le schede degli uni o delle altre.

Registro Topografico del Comune

Art. 11. Nesso del Registro sarà un' Indice fisso, (Modello N. 15), tenuto con ordine alfabetico degli *appellativi* o *nomignoli* delle *piazze*, *strade*, *vicoli*, *chiassi*, *corti*, *ecc.*, comprese in ciascuna *contrada o sezione*; indicante piazza per piazza, strada per strada, ecc., il numero complessivo delle case, quartieri e stanze di abitazione, della popolazione che vi dimora, delle botteghe opifici e magazzini, e delle stalle e rimesse.

Questo Registro tornerà assai utile all' Amministrazione per le misure che occorresse adottare nell'interesse della conservazione dell'igiene e sicurezza pubblica.

Immigrazioni. Conservazione delle relative giustificazioni

Art. 12. I certificati *A* giustificativi le variazioni subite dal Registro della popolazione a causa di *immigrazioni*, si conserveranno volume per volume distintamente, per ordine cronologico delle avvenute immigrazioni; ed alla fine dell'anno si riuniranno in filza numerati progressivamente, e corredati d'Indice alfabetico per cognomi.

Si avvertirà di notare nella colonna *Osservazioni* del relativo foglio di famiglia: *Certificato A in filza dell'anno* 186 *sotto N.* E nella colonna eguale del certificato *A* si noterà a sua volta: *volume* . . . , *fascicolo o strada* . . . . , *casa di N.* . . . . Vi si noterà pure la data del rinvio della notificazione *B* al Comune di precedente dimora.

Si terrà un giornale (Mod. 11) con ordine alfabetico di cognomi dei Capi di famiglia, sul quale si prenderà ricordo di tutte le notificazioni *B* pervenute da altri Comuni; notificazioni che si respingeranno *colla dichiarazione di non seguita inscrizione*, se entro tre mesi non sia stato presentato dal dichiarante Capo di famiglia il certificato *A*; ed ove tal certificato sia presentato, fatto il foglio di famiglia, si spedirà l'attestato *C* (Modello N. 13) al Municipio di antecedente dimora, spengendo contemporaneamente la partita di detto giornale.



Digitized by Google

Emigrazioni. Conservazione delle relative giustificazioni

Art. 13. Quanto alle variazioni nel Registro della popolazione per causa di *emigrazioni*, occorre distinguere quelle motivate dal passaggio delle famiglie all'*estero*, da quelle aventi per oggetto il trasferimento della dimora *da uno in altro Comune del Regno*.

Nel primo caso, del passaggio cioè all'estero, sarà notato nelle colonne 17 e 18 del foglio di famiglia la fatta dichiarazione, togliendo quindi senz'altro il foglio dall'*Inserto* della casa abbandonata dalla famiglia emigrante; nel secondo caso poi, vale a dire nelle emigrazioni da Comune a Comune dello Stato, in aggiunta all'annotazione suddetta, si prenderà ricordo nella colonna 21 del foglio di famiglia *della data del rilascio* del certificato *A*.

Si terrà poi un giornale (Modello N. 11) con ordine alfabetico di cognomi dei Capi di famiglia, sul quale si prenderà ricordo delle suddette dichiarazioni di partenza e della spedizione della notificazione *B*, fatta dal Sindaco della dichiarata nuova dimora. Le partite accese sul detto giornale si riterranno sempre come facienti parte della popolazione del Comune, sino a che non vi sia annotato il recapito *dell'attestato C*, che sarà riunito al foglio di famiglia da togliersi al suo arrivo dall'inserto respettivo.

Tutti i fogli poi delle famiglie emigrate sia per l'estero, sia per l'interno, si riuniranno anno per anno in filza, come è detto sotto N. 11 per le immigrazioni.

Riscontro mensile dei giornali

Art. 14. Ogni mese l'incaricato della tenuta dei giornali di immigrazione e di emigrazione, riscontrerà se tutte le partite siano in regola; e fatte pertanto le opportune indagini e verificazioni per quelle in mora, provocherà all'occorrenza *l'irrogazione* delle multe incorse, e farà quant'occorra per la regolarizzazione del Registro.

Registri Ausiliario e supplementare

Art. 15. Per ciascuna contrada o sezione si terrà pure il Registro supplementare (Modello N. 5) agli effetti voluti dall'art. 15 del Regolamento precitato, ed il Registro ausiliario (Modello N. 6) agli effetti dell'articolo 61 del Regolamento stesso.

Digitized by Google

Caiscuno dei suddetti Registri dovrà essere corredato di analogo Indice alfabetico (Modello N. 8), per cognomi; e sì questo che quelli saranno annuali.

Personale d'Archivio ed asportazione di Carte

Art. 16. Sarà opportuno che ogni volume (contrada o sezione) del Registro generale della popolazione sia affidato a speciali impiegati, con ingiunzione ai medesimi di *non permettere giammai* che i fogli siano asportati fuori della respettiva stanza d'archivio; ed ove per circostanze speciali si dovesse fare eccezione a tal divieto, imporgli l'obbligo di ritirarne *ricevuta* dai consegnatari, da mettersi e conservarsi nel posto del foglio o fogli asportati fino alla loro riconsegna all' archivio.

## PARTE II.

### TENUTA DEL REGISTRO NEI COMUNI RURALI

Divisione del Territorio e formazione dei fascicoli

Art. 17. Per i Comuni rurali si terrà conto di quanto è come sopra detto rispetto alla tenuta del Registro della popolazione nelle Comunità civiche, meno che, diviso il Municipio in due o più sezioni, si darà alle case una numerazione speciale, sezione per sezione, ossia volume per volume, e quindi si repartiranno gli *Inserti* che queste rappresentano, a cento per cento progressivamente, ed ogni 100 *Inserti* formeranno un fascicolo del respettivo volume.

Digitized by Google

Modi di numerazione delle case

Art. 18. Si presterà forse in pratica maggiormente utile, diviso il Comune rurale in sezioni, fare la numerazione di queste per borgate, casali, isolati, e case sparse; nel qual caso, tenuto conto di quanto si è detto per la numerazione delle case nelle città, da praticarsi pure rispetto alle borgate che avessero diverse strade, si terranno poi distinti gli *Inserti* delle case comprese in ciascuna borgata, casale o isolato, da quelle sparse che si repartiranno in fascicoli come sopra.

Digitized by Google

# REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

## AVVERTENZA

Nei Comuni nei quali non esiste Regolamento speciale di *polizia municipale*, che contenga disposizioni per le dichiarazioni da farsi all' Ufizio Comunale nell' interesse della tenuta regolare ed in giorno del Registro della Popolazione, il Sindaco preso il voto della Giunta Municipale, pubblicherà il seguente Manifesto all' oggetto medesimo.

Digitized by Google

STEMMA
del
COMUNE

# MANIFESTO

## IL SINDACO

### del Comune *di*

Visti gli Art. 1 e 4 del R. Decreto 31 dicembre 1864, num. 2105, coi quali si dispone che *in ogni Comune del Regno debba esservi un Registro generale della popolazione*, sul quale si dovranno annotare tutti i cambiamenti che saranno per avvenire nello stato delle persone, delle famiglie e della popolazione per nascite, per morti, per matrimonii e per cambiamenti di domicilio e residenza;

Visto il Regolamento Ministeriale di pari data, per l'esecuzione del Regio Decreto stesso, e la deliberazione della Giunta Municipale del dì 186 num. , presa in ordine all'Art. 8 del Decreto, e Art. 63 del Regolamento precitati;

Digitized by Google

Visti gli Art. 8 e 9 del R. Decreto suddetto, e 102, num. 5, 146, 147, 148 e 149 della Legge Comunale e Provinciale (Allegato A.) 20 marzo 1865 num. 2248:

## RENDE NOTO

Art. 1. Chiunque volendo trasferire il proprio domicilio, o la propria dimora, venga a stabilirlo nel Comune di . . . . . , o abbandoni il domicilio o la dimora quivi stabilita, deve farne dichiarazione tanto a quest'Ufizio, quanto a quello del Comune che abbandona, o nel quale và a stabilirsi.

Art. 2. Anche il trasferimento della propria dimora *all'estero*, dovrà essere dichiarato preventivamente all'Ufizio del Comune.

Art. 3. Debbono pure essere dichiarati i cambiamenti d'abitazione da casa a casa, che avranno luogo nell'ambito del Comune.

Art. 4. Non si considera *come cambiamento di residenza*, il soggiorno che alcuni fanno durante una parte dell'anno fuori del Comune di loro abituale dimora.

Art. 5. Le dichiarazioni di che agli articoli 1 e 2 dovranno essere fatte dal capo della famiglia respettiva, *maschio* o *femmina* che sia, per sè e per tutte le persone che convivono con lui, compresi i domestici e li operai a dimora.

Art. 6. Nel caso di *immigrazione*, cioè di stabilire *il domicilio* o *la residenza* in questo Comune di . . . . . , il termine utile per fare la suddetta dichiarazione *è di un mese* dal dì della avvenuta effettiva installazione nella nuova residenza; con questo però che nessuna nuova inscrizione potrà essere fatta sul Registro della popolazione del Comune, se il dichiarante non presenterà *il certificato di cambiamento di domicilio* o *di residenza*, rilasciatogli dal Municipio di precedente dimora.

Nel caso poi di *emigrazione*, cioè di trasporto del domicilio e della residenza da questo in altro Comune, *nessuna radiazione* potrà essere operata sul Registro suddetto, fino a che il capo di famiglia non abbia fatta la dichiarazione di che all'Art. 1° all'Ufizio Comunale di sua nuova residenza o domicilio, e questi non abbia spedito l'*attestato di eseguita inscrizione* (1), di che all'Art. 34 del Regolamento citato. Anche per questa dichiarazione è accordato il termine di giorni 30 dalla effettiva installazione della propria residenza o domicilio nel nuovo Comune, e dovrà essere ac-

(1) Modello C.

Digitized by Google

compagnata dalla esibizione del certificato di cambiamento di residenza (1) di che nel primo capoverso dell'articolo presente.

Art. 7. La presentazione di detto certificato nel prefisso termine di giorni trenta, dovrà essere fatta all' Ufizio Comunale di nuova dimora, anche quando la persona o la famiglia vada a stabilirsi in Comune diverso da quello per il quale era stata dichiarata l'emigrazione.

Art. 8. Tanto nel caso di *emigrazione*, ossia abbandono del territorio comunale, senza la prescritta dichiarazione, quanto in quello di non adempimento della dichiarazione all'Ufizio del Comune di immigrazione, *o nuova dimora*, e la spedizione per parte di questo del certificato di seguita inscrizione (2); oltre la pena della trasgressione, il domicilio effettivamente abbandonato si avrà come tutt' ora esistente *per tutti li oneri e doveri municipali*, fino a che non consti nei modi prescritti *della successiva dichiarazione*.

Art. 9. I capi di famiglia dovranno, richiesti, somministrare in ogni tempo sia direttamente all'Ufizio Comunale, sia alle persone da questo debitamente delegate, tutte le notizie necessarie per la compilazione e tenuta in giorno dei fogli o Stati di famiglia.

Art. 10. I proprietari, sullocatari, e loro procuratori dovranno dichiarare all'Ufizio Comunale *il nome e cognome di coloro* che assumono o lasciano la locazione di stabili (case e quartieri) compresi nel perimetro del Comune; e ciò, nel tempo e termine di *giorni dieci* dall' effettivo incominciamento del nuovo affitto, o dalla cessazione del vecchio (3); e potranno esigere a loro discarico analoga ricevuta (4).

Art. 11. *Trattandosi di Comuni urbani*, si dirà: Per comodo della montatura e amministrazione del Registro della popolazione, è stato disposto, che la Città sia divisa in *Terzieri*, oppure in *Quartieri* ecc. e che le case di ogni *Piazza*, *Strada*, *Vicolo*, *Chiasso*, *Corte*, ecc., abbiano una nuova numerazione speciale, a destra i numeri pari, ed a sinistra i dispari.

*Ed ove si tratti di Comune Rurale*, si dirà invece. Per comodo della montatura e amministrazione del Registro della popolazione il Municipio è stato diviso in *due*, oppure in *tre*, o in *quattro*, ecc. sezioni, di cui la *prima* detta . . , la *seconda* . . . , la *terza* . . , e la *quarta* . . ed è stato disposto che la numerazione (se la Giunta troverà opportuno di dare ad ogni sezione un numero speciale e progressivo, qui si segui-

(1) Modello *A*.
(2) Modello *C*.
(3) Trattandosi di Comuni Rurali, a quest'articolo si aggiungerà un secondo inciso in questi termini: *A questa denunzia saranno obbligati i proprietari anco per le variazioni di abitazione dei coloni e affittuari.*
(4) Vedi modello N. 29.

Digitized by Google

terà così:) *delle case della* 1ª *sezione debba essere in* COLOR NERO, *della* 2ª *in* COLORE ROSSO, *della* 3ª *in* COLORE VERDE, *e quelle della* 4ª *in* COLORE AZZURO, ecc. Se invece crederà di numerare separatemente le *borgate, i casali*, gli *isolati*, le *strade* e le *case sparse*, in tal caso qui si dichiarerà, specificando inoltre il sistema ed il colore di ciascuna numerazione.

Art. 12. Ogni variazione, alterazione, o deturpazione fatta alla numerazione predetta, non meno che ai cartelli apposti (ai terzieri, quartieri, sestieri ecc. *per le città*, ed alle sezioni, borgate, casali, isolati ecc. *per i comuni rurali*), ed alle strade ecc. oltre alla multa di che in appresso, sarà inoltre fatta dal Municipio immediatamente riparare a tutto carico e spese dei trasgressori.

Art. 13. Non è impedito ai proprietari delle case di sostituire, con licenza del Municipio ai *cartellini di numerazione* come sopra apposti, altri in marmo o in porcellana; purchè però sieno eguali nella forma, dimensione e colore a quelli fatti mettere dal Comune.

Art. 14. Le contravvenzioni di ogni specie al presente Editto, saranno punite colle pene di polizia fissate dagli art. 35, 36, 37, 62 e 63 del Codice Penale Italiano; osservata la procedura degli Art. 146, 147, 148, e 149 della vigente Legge Comunale e Provinciale in principio citata.

Dall'Ufizio Comunale di . . . . . .

*Li* 186

*Il Sindaco*

(L. S.)

---

Ed ove il Comune devenisse o *alla formazione*, oppure *alla riforma* del Regolamento speciale di polizia-municipale, si avrà cura di inserire nel medesimo le disposizioni del presente Editto, nell'interesse della regolare tenuta del Registro della popolazione di cui sopra.

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N. 1)

ARME
del'
COMUNE

PROVINCIA
*di*

MANDAMENTO
*di*

# Comune *di*

# NOTIZIE STATISTICHE

*occorrenti per l'intitolazione delle schede di famiglia*
*e degli inserti delle case*
*nell'interesse del Registro di popolazione*

N. B.

**Si veda in proposito al presente Registro l'Art. 5° delle Istruzioni per la montatura e tenuta del Registro di popolazione, in questo a c. 239.**

Digitized by Google

| Num. d' Ordine delle Case | COGNOME E NOME | | Superficie del Terreno occupato da ciascuna Casa in Metri quadrati | NUMERO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEI PROPRIETARI | DEGLI INQUILINI | | dei Piani compreso quello terreno | dei Quartieri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | Seguono N. | | | |

| NUMERO DELLE STANZE | | | Terreno ortivo, Poderale ecc. addetto a ciascuna Casa, in Ettari | Annua Rendita imponibile ossia Pigione | Indicazione della Società cui la Casa fosse assicurata contro gli Incendii |
|---|---|---|---|---|---|
| ad uso di Abitazione | ad uso di Bottega Magazzino Capanna | ad uso di Stalla Rimessa ecc. | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | L. | |

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N. 2)

# SCHEDA

PARROCCHIA DI SCHEDA e FAMIGLIA

DI DI

## SITUAZIONE DI FAMIGLIA

*S.* *N.*

MUNICIPIO

DI

Casa di N°

*La suddetta Casa è di proprietà di*

*Si compone di* piani *numero*:

*E' divisa in* quartieri *numero*:

*E' composta di* stanze *numero*:

*E' assicurata contro li Incendi colla Società*

**Avvertenze Pratiche.**

1° *Il Capo di famiglia* descriverà o farà descrivere nel prospetto interno della presente Scheda e con ordine progressivo, tutte le persone che compongono la sua famiglia nel modo seguente: 1. *Capo di famiglia* maschio

Digitized by Google

o femmina che sia; — 2. *Conjuge*; — 3. *Figli per ordine di età*; — 4. *Parenti per ordine di prossimità*; — 5. *Estranei*; — 6. *Domestici e operai* a dimora, quand' anche le famiglie cui appartengono, abitino in altro Comune.

2° Li *assenti temporariamente*, come p. e. li Studenti, Militari ecc., si descriveranno nella Scheda al numero che loro compete in famiglia.

3° Nella 2. colonna si ripeterà il *Cognome di famiglia* per ciascun individuo, dando alle Cognate il nome della famiglia in cui sono nate ecc. ecc. — Nella colonna 5. si segneranno colla iniziale *M* i *maschi*, e con quella *F* le *femmine*. — Nella colonna 6. si noteranno le relazioni di parentela (p. e. figlio, coniuge, nipote, cognato, fratello ecc.) o di semplice convivenza (p. e. servo, cameriere, lavorante, dozzinante, ecc. ecc.) che la persona ha col Capo della famiglia, scritto al N° 1. — Nella colonna 7. si dovrà specificare il genere del *commercio*, *industria*, *mestiere*, *ecc.* delle persone respettive. — Nella colonna 8. oltre il borgo, città, ecc. di nascita, si dovrà indicare anche il Comune cui il Borgo ecc.ᵉ appartiene. — Nella colonna 9. se non può indicarsi la precisa data di nascita, se ne noterà l'anno. — *Pei Celibi* basterà mettere un *C* nella 10. colonna; *pei conjugati* s' indicherà alla colonna 11. il cognome e nome del conjuge p. e. marito di..... o moglie di.....; e *pei vedovi* s' indicherà alla colonna 12. il cognome e nome del conjuge defunto, p. e. *vedovo di....* o *vedova di....* — Nella colonna 13. si noterà l'epoca dell'ingresso nel Comune, per coloro che sono nati in altro Municipio. — Nella colonna 14. si indicherà il Comune nel quale la persona ha il *proprio domicilio legale* in ordine al Codice Civile; — Nella colonna 15. si dovrà indicare il Municipio nel quale la persona ha la *sua abituale dimora*. — E per ultimo nella colonna 16., oltre il borgo, città, parrocchia ecc., si noterà pure il Municipio *della precedente ultima dimora*.

4° La presente Scheda sottoscritta dal Capo di famiglia, o se *illitterato*

Digitized by Google

da un suo commissionato, dovrà essere respinta all'Ufizio Comunale nel termine di giorni da quello della consegna fatta alla parte dall'InservienteComunale, sotto le pene di che agli articoli 8 e 9 del R. Decreto 31 Dicembre 1864.

Dall' Ufizio Comunale di

Li 186

Il Sindaco

*Consegnata la presente questo dì* *186* (L. S.)
*parlando a*

L' Inserviente Comunale



Digitized by Google

*Stato o situazione della Famiglia*(1)

| N. d'ordine delle persone componenti la famiglia. 1 | COGNOME 2 | NOME 3 | PATERNITÀ 4 | Sesso M maschi F femm. 5 | Relazione di parentela o di convivenza col capo di famiglia 6 | Professione, Condizione e Mestiere 7 | Luogo di nascita 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

(1) Indicare *il cognome* del capo della medesima.

Digitized by Google

| DATA di nascita | | | STATO CIVILE | | | DATA d'ingresso nel Comune | | | LUOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | anno | Celibi | Coniugati | Vedovi | giorno | mese | anno | del domicilio legale | di residenza o abitazione | dell'ultima residenza |
| | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |

*Firma del Capo di famiglia.*

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N. 3.)

PROVINCIA
*di*

—

PARROCCHIA
di
*S.*

ARME
del
COMUNE

# MUNICIPIO

DI

MANDAMENTO
*di*

—

(1)

*Casa di N.*

(2)

## INSERTO

dei Fogli delle Famiglie abitanti la suddetta Casa

| N. d'ord. | NOTIZIE STATISTICHE | *Osservazioni* (3) |
|---|---|---|
| 1 | La suddetta casa è di proprietà de Sig. | L' Ufizio comunale annoterà di mano in mano che le potrà ottenere, le notizie statistiche di contro. |
| 2 | » occupa una superficie di m. q. | |
| 3 | » ha la rendita imponibile di L. | |
| 4 | » si compone con quello terreno, di piani N. | |
| 5 | » è divisa in quartieri . . . . . » | |
| 6 | » conta stanze { ad uso d'abitazione . . » / ad uso di bottega, magaz. ec. » / ad uso di stalla, rimessa ecc. » | |
| 7 | È associata contro li Incendi colla Società | |
| 8 | (4) | |

N. B. Seguono a tergo le avvertenze pratiche.

Digitized by Google

(1) Qui si scriverà « *Borgo di* . . . . . », oppure « *Strada di* . . . », o *Sezione delle Case sparse* » ecc. ecc. — (2) Per le Città, qui s'indicherà il Quartiere ecc., p. es. « *Quartiere S. Spirito* » ecc., e per i Municipi rurali divisi in sezioni, la sezione respettiva, p. es. *sezione prima* o *seconda* ecc. — (3) In questa colonna si noteranno le variazioni che sarà per subire successivamente la Casa alla quale si riferisce il presente Inserto, tanto per passaggi di proprietà, quanto per cambiamenti di fabbricato. — Se una parte della Casa servisse ad uso di officina industriale, se ne farà menzione, specificando il genere dell'industria. (4) Qui si scriverà se alla Casa è annesso Orto, Giardino, Terreni ecc., e di qual estensione.

Digitized by Google

(Modello N. 4.)

*Foglio di famiglia N.*

PROVINCIA
*di*

MANDAMENTO
*di*

(1)

*Casa N.*

# MUNICIPIO
DI

## REGISTRO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
*in ordine al R. Decreto* 31 *dicembre* 1864, N. 2105, *e Regolamento Ministeriale relativo.*

METODO PRATICO D'USO

1. *Ogni famiglia* avente domicilio o residenza stabile nel Comune, occuperà un foglio del presente registro. Per famiglia s'intende *il complesso degli individui che con-*

(1) Per le Città, qui si scriverà a seconda del caso: *Strada, o Piazza ecc. N. N.*; e per i Comuni Rurali: *Borgo, o Villaggio, o Casale Isolato N. N.*, oppure *Case sparse.*

Digitized by Google

*vivono insieme, ed hanno uno stesso domicilio, qualunque ne sia il numero e i vincoli di parentela, o di convivenza.*

2. La disposizione dei fogli del Registro procederà: nelle CITTÀ, per *sezioni o terzieri, quartieri, sestieri, ecc.*, e per *strade, piazze ecc.*; nei COMUNI RURALI, per *borgate, casali e case sparse*, seguendo l'ordine della numerazione delle Case.

3. In ogni foglio la classificazione delle persone componenti la famiglia, sarà fatta con quest'ordine: 1° *Capo di famiglia* (maschio o femmina che sia); 2° *Coniuge*; 3° *Figli, per ordine di età*; 4° *Parenti, per ordine di prossimità*; 5° *Estranei*; 6° *Domestici e operai* a dimora, quand'anche le famiglie cui appartengono, abitino in altro Comune.

4. *Gli assenti temporariamente* (come p. e. li studenti in Collegi, Istituti e Università, i mentecatti, mendici, carcerati ecc.) s'inscriveranno nel foglio della respettiva famiglia al numero che loro compete, secondo l'ordinè suddetto. I *Militari* si devono comprendere nel Registro del Comune di loro ultima residenza, prima che fossero arruolati. Li *Ufficiali* però delle *truppe sedentarie*, si registreranno nel Comune in cui esercitano le loro funzioni.

5. I *Trovatelli* collocati a balia, non figureranno nel Registro del Comune di residenza della Nutrice, ma in quello dell'Ospizio dal quale rilevano.

Digitized by Google

6. Le persone che in virtù del Codice Civile, hanno domicilio in un Comune diverso da quello della loro residenza abituale, o che risiedono alternativamente in due Comuni, *devono essere inscritti nel Registro dell'uno e dell'altro Comune.*

7. Il Registro è diviso in 24 colonne, le quali saranno usate col metodo seguente: colonna 1ª — Ogni persona dev'essere numerata *con ordine progressivo di famiglia.* La serie dei numeri si rinnuoverà per ogni famiglia. Colonna 2ª — Il cognome di famiglia va ripetuto letteralmente per tutti gl'individui di essa. — Le coniugate devono essere indicate col cognome della famiglia in cui sono nate. Colonne 3ª e 4ª — I nomi devono essere scritti per intero senza abbreviazioni. Colonne 5ª e 6ª — Si deve segnare colle iniziali M od F il sesso della persona. Colonna 7ª — Vi si notino le relazioni di parentela (figlio, coniuge, nipote, cognato, ecc.), o di semplice convivenza (servo, cameriere, lavorante, ecc.), che la persona ha col capo della famiglia scritto al num. 1. Colonna 8ª — Non basta indicare genericamente *negoziante, fabbricante, giornaliero, bracciante, agricoltore,*— ma è necessario specificare il genere di *commercio,* d'*industria* o di *lavoro,* se *maestro* o *garzone,* se *agricoltore, proprietario. fittaiuolo,* se *mezzadro,* ecc. ecc. Colonne 9ª e 10ª — Per indicare se gli individui siano o no litterati, si fa il segno dell'unità in una di queste due

Digitized by Google

colonne di fronte al nome di ogni individuo, a seconda del caso. — 11ª — Oltre il luogo di nascita, sia città, borgo, villaggio, casale o casa sparsa, va aggiunto il comune a cui esso appartiene. Pei forestieri basterà indicare il paese e la provincia. — Colonna 12ª — Se non si conosce la data precisa della nascita, e non sia stato possibile rilevarla dai registri della parrocchia, o dello Stato civile, basterà indicare l'anno in cui la nascita avvenne. - Colonne 13ª 14ª, e 15ª — Pei celibi basterà scrivere la iniziale C. — Pei coniugati s'indicherà il cognome e nome del coniuge così: marito di . . . moglie di . . . — Pei vedovi s'indicherà il cognome e nome del coniuge defunto così: vedovo di . . . . vedova di . . . Colonna 16ª — Si noterà il giorno, mese ed anno in cui l'individuo è stato iscritto nel registro. — Colonna 17ª — Indicare il Comune nel quale la persona ha il suo domicilio legale ai termini del Codice civile. — Colonna 18ª — Indicare il comune nel quale la persona ha la sua residenza abituale. Se risiede alternativamente in due comuni, indicare l'uno e l'altro. — Colonne 19ª e 20ª — Nell'indicare le località, si osserveranno le norme date per la colonna 9ª Colonna 21ª — Questa colonna si riempirà al momento in cui è fatta la dichiarazione del cambiamento di domicilio, notando il giorno, mese ed anno in cui la persona o il capo di famiglia, si è presentato per dichiarare la sua intenzione di trasferire la propria residenza in altro comune. — Colonna 22ª — Notare il giorno, mese ed anno in cui la

Digitized by Google

persona è morta. Colonna 23ª -- Indicare il giorno, mese ed anno in cui la persona è passata dallo stato celibe a quello coniugato, e da questo a quello di vedovo, e da vedovo a coniugato. — Colonna 24ª — Indicare p. e. i passaggi da casa a casa nello stesso Comune ed altre specialità che possono occorrere.

8. Il Registro presente dovrà avere un *Indice alfabetico per cognomi e nomi* di ciascun abitante del comune, col richiamo del volume e foglio di famiglia respettivo. L'ordine alfabetico non è di rigore che per *la lettera iniziale dei cognomi.* I cognomi cui sia preposto *Da, De, Del, La ec.*, si devono inscrivere nell'indice alfabetico sotto la lettera iniziale del cognome, posponendo ad esso la particella aggiunta p. e. *De Filippi* si scriverà *Filippi* (*De*).

9. Un solo indice basterà per tutto il Comune. Nelle grandi città, quando si credesse più comodo, si potrà suddividere per quartieri, sestieri o sezioni (e forse nei comuni rurali *per parrocchie*). I comuni poi che *avessero un movimento di popolazione molto numeroso*, potranno tenere l'*Indice su Schede volanti*, che sarà facile di mantenere sempre con rigoroso ordine alfabetico.

10. Il Registro può esser tenuto tanto col sistema di *volumi* composti di fogli rilegati insieme a libro, quanto col sistema di *fogli-volanti.* Quest'ultimo sistema offre l'op-

Digitized by Google

portunità di poter conservare in giorno il registro per i cambiamenti cui và soggetto, senza farvi cancellature. - Adottando il sistema di un registro a *fogli-volanti*, converrà disporre nell'Uffizio Comunale uno o più scaffali *a caselle* divisi com'è detto all'avvertenza di N. 2, cioè per Terzieri, Quartieri, Strade, Piazze ecc. *quanto alle città*, e per *Parrocchie, Borgate, Casali, e Sezioni di Case sparse*, quanto ai *municipj rurali*. In ciascuna casella si dovranno riunire i *fogli volanti*, che compongono la parte del Registro relativa alla strada, piazza ec. cui *s'intitola e riferisce* la casella medesima. -- Per le *case abitate da più famiglie*, si riuniranno in un solo *Inserto* portante il *numero* della casa, *tutti i fogli* delle famiglie che l'abitano. E nel caso di passaggio delle famiglie da una ad altra casa o località dello stesso comune, non si farà altro per tenere in giorno il Registro, che trasportare i Fogli da un inserto in un altro, e da una in altra casella, a seconda dei casi. I fogli poi delle Famiglie che escono dal Comune per tornare in altro, o per passare all'estero, si riuniranno in una *casella speciale*, per valersene a fine d'anno alla revisione del registro, e per conservarli quindi in filza, o rilegati in Volume per le verificazioni successive. -- È infine da avvertirsi, che *tornerebbe molto opportuno* per l'Amministrazione Comunale, come per le ricerche statistiche del Governo nell'interesse generale del paese, di destinare un *Inserto per ogni casa* del comune, e di no-

Digitized by Google

tare sulla coperta dell'*Inserto* medesimo, 1° l'indicazione del proprietario, 2° la rendita imponibile, 3° il numero distintamente dei piani, quartieri e stanze di cui si compone la casa stessa, 4° le variazioni che vi si apportassero, 5° e se è, e con qual Società, assicurata contro gl' *Incendi.* — Come pure sarebbe opportuno di far uso d'Inserti di *colore diverso* per ciascuna Sezione, Terziere, Quartiere ec., in cui si dividesse il Municipio; e cio onde ovviare li errori nella distribuzione dei fogli di famiglia respettivi.

**N. B. Le surriportate Avvertenze o Modo pratico d'uso, dovrà essere stampato per intero nel frontispizio di ciascun foglio.**

Digitized by Google

| N. d'ordine delle persone che compongono la famiglia | Cognome | Nome | Paternità | Sesso | | Relazione di parentela o di convivenza col capo della famiglia | Professione, Condizione e Mestiere | Istruzione | | Luogo della nascita | Data della Nascita | | | STATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Maschi | Femmine | | | Litterati | Illitterati | | Giorno | Mese | Anno | Celibi | Coniugati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

| CIVILE | Data dell' ingresso nel Comune | | | Luogo del domicilio legale | Luogo di residenza o abitazione | Luogo dell'ultima residenza | Luogo in cui va a stabilirsi in caso di cambiamento di residenza | Data dell'uscita dal Comune | | | Data della morte | | | Cambiamenti nello Stato Civile con indicazione della data | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedovi | Giorno | Mese | Anno | | | | | Giorno | Mese | Anno | Giorno | Mese | Anno | | |
| 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | | | 22 | | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N. 5.)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

*di*

MANDAMENTO

*di*

# MUNICIPIO

DI

# REGISTRO SUPPLEMENTARE

*della popolazione* AVVENTIZIA *e* MUTABILE *di detto Comune, in ordine all'art.* 15 *del Regolamento Ministeriale* 31 *dicembre* 1864, *N.* 2105.

## MODO PRATICO D'USO

1. Si dovranno annotare nel presente registro *i Militari* non sedentari, e che solo per ragione di servizio-transitorio si trovano nel Comune; — *I Mentecatti, i Vecchi Ricoverati, i Mendici, i Carcerati, i Trovatelli tenuti a balia, e li Studenti.*
2. I Militari si distingueranno per i *Corpi cui sono addetti* assegnando a ciascun corpo uno o più fogli di seguito, che bastino a comprenderli, come se si trattasse di una sola famiglia.



Digitized by Google

3. Per i Mentecatti, Vecchi-Ricoverati, Mendici e Carcerati si terrà il sistema di descriverli respettivamente in uno o più fogli di seguito, sotto il nome del respettivo stabilimento, Ospizio o Carcere cui siano addetti.
4. Quanto ai *Trovatelli*, si descriveranno coi respettivi cognomi, annotando nella colonna della *paternità* lo Spedale cui appartengono, e nella colonna delle osservazioni la nutrice che li tiene.
5. Li Studenti saranno descritti per Collegi, Istituti e Università, assegnando a ciascuno di tali stabilimenti quel numero di fogli che basti respettivamente a comprenderne il personale.
6. Per l'uso poi delle colonne del Registro, si starà al prescritto dall'avvertenza di N. 7, riportata in fronte al *Registro della Popolazione permanente*; come per l'Indice si starà all'avvertenza di N. 8 successiva.

N. B. — Le suddette Avvertenze o Modo pratico d'uso, dovrà stamparsi nel frontespizio di ciascun foglio, o di ciascun Registro, secondo che si adotti il sistema della tenuta *a fogli volanti*, o a Registro *rilegato a Libro*.

Digitized by Google

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| 1 | N. d'ordine delle persone che compongono la famiglia | |
| 2 | Cognome | |
| 3 | Nome | |
| 4 | Paternità | |
| 5 | Maschi | Sesso |
| 6 | Femmine | |
| 7 | Relazione di parentela o di convivenza col capo della famiglia | |
| 8 | Professione, Condizione e Mestiere | |
| 9 | Litterati | Istruzione |
| 10 | Illitterati | |
| 11 | Luogo della nascita | |
| | Giorno | Data della Nascita |
| 12 | Mese | |
| | Anno | |
| 13 | Celibi | STATO |
| 14 | Coniugati | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Vedovi | | CIVILE |
| 16 | Data dell'ingresso nel Comune | Giorno | |
| | | Mese | |
| | | Anno | |
| 17 | Luogo del domicilio legale | | |
| 18 | Luogo di residenza o abitazione | | |
| 19 | Luogo dell'ultima residenza | | |
| 20 | Luogo in cui va a stabilirsi in caso di cambiamento di residenza | | |
| 21 | Data dell'uscita dal Comune | Giorno | |
| | | Mese | |
| | | Anno | |
| 22 | Data della morte | Giorno | |
| | | Mese | |
| | | Anno | |
| 23 | Cambiamenti nello Stato Civile - con indicazione della data | | |
| 24 | *OSSERVAZIONI* | | |

Digitized by Google

(Modello N. 6.)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

MANDAMENTO
*di*

# MUNICIPIO

DI

# REGISTRO-AUSILIARIO

*per l'iscrizione delle* PERSONE DI SERVIZIO E DEGLI OPERAI, *in ordine all'art.* 61 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864, *N.* 2105.

## AVVERTENZE

1. Il Regolamento citato invita a tenere il presente Registro quei Municipi, che hanno una popolazione superiore ai 6,000 abitanti.
2. Per l'uso delle colonne del presente *Registro-ausiliario*, come per l'Indice di corredo, si deve stare al prescritto dalle avvertenze di N. 7 e 8 del Registro generale della popolazione permanente.

Digitized by Google

3. Il Registro-Ausiliario dovrà essere tenuto in giorno *di tutti i cambiamenti* che li Inservienti e li Operai saranno per fare *dei respettivi Padroni di casa, o di bottega*, valendosi a tal'effetto delle colonne 8 e 24; ma quanto al Registro-generale della popolazione permanente, basterà che vi si prenda nota una sol volta alla fine di ciascun'anno *degli ultimi di tali cambiamenti*.

Digitized by Google

| | |
|---|---|
| 1 | N. d'ordine delle persone che compongono la famiglia |
| 2 | Cognome |
| 3 | Nome |
| 4 | Paternità |
| 5 | Maschi (Sesso) |
| 6 | Femmine (Sesso) |
| 7 | Professione, Condizione e Mestiere |
| 8 | Cognome e nome del padrone di casa o del maestro di bottega |
| 9 | Litterati (Istruzione) |
| 10 | Illitterati (Istruzione) |
| 11 | Luogo della nascita |
| 12 | Data della Nascita: Giorno / Mese / Anno |
| 13 | Celibi (STATO) |
| 14 | Coniugati (STATO) |

| CIVILE | Data dell' ingresso nel Comune | | | Luogo del domicilio legale | Luogo di residenza o abitazione | Luogo dell'ultima residenza | Luogo ne' cui va a stabilirsi in caso di cambiamento di residenza | Data dell'uscita dal Comune | | | Data della morte | | | Cambiamenti nello Stato Civile con indicazione della data | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedovi | Giorno | Mese | Anno | | | | | Giorno | Mese | Anno | Giorno | Mese | Anno | | |
| 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | | | 22 | | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

(Modello N. 7)

COMUNE di _____ PROVINCIA di _____

# INDICE A SCHEDE VOLANTI

## Per il Registro di Popolazione.

(Art. 19 del Regolamento 31 dicembre 1864, N. 2005).

| COGNOME 1 | NOME E PATERNITÀ 2 | Registro di popolazione | | |
|---|---|---|---|---|
| | | volume | fascic. 3 | num. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Stato Civile | | | Data di Nascita | | | Istruz. primaria | | Condizione, Professione o Mestiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celibe | conjug 4 | vedovo | giorno | mese 5 | anno | Litterati 6 | illitterati | 7 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Relazione di Parentela o di convivenza col capo di casa 8 | LUOGO DI NASCITA 9 | Luogo di residenza per la popolazione avventizia 10 | LINGUA PARLATA 11 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| Religione professata 12 | Infermità apparenti 13 | EMIGRAZIONI PERIODICHE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | luoghi 14 | tempi della partenza 15 | epoca del ritorno 16 |
| | | | | |
| | | | | |

Digitized by Google

## Avvertenze Pratiche.

1. Nei Municipi nei quali la popolazione ha un movimento molto numeroso, l'indice del Registro può essere tenuto col mezzo di *schede volanti*; ma però dovrà essere mantenuto con *rigoroso ordine alfabetico* per COGNOMI.

2. I Cognomi cui sia preposto *Da*, *De*, *Del*, *La*, ecc. si devono iscrivere sotto la lettera iniziale del *Cognome*, posponendo ad esso la particella aggiunta; per e. *De Filippi*, si scriverà *Filippi De*.

3. Un solo indice basterà per *tutto il Municipio*; ma nelle grandi Città quando si creda più comodo, si potrà suddividere per *Terzieri*, *Quartieri*, *Sezioni* ecc.

4. Le schede volanti *non devono essere numerate*, onde poter fare con più facilità le variazioni motivate da aumenti o diminuzioni : ma si dovranno però tenere in *Cassette suddivise in tante Sezioni* quante sono le lettere dell'alfabeto; ed ove la quantità delle Schede per ciascuna lettera riuscisse troppo numerosa, in tal caso si farà una nuova suddivisione di *Caselle e Schede* secondo l' ordine alfabetico *delle prime tre lettere di ciascun Cognome*.

5. Le schede saranno di due colori, uno *Lilla* pei maschi, l'altro *Bianco* per le femmine. Ognuna di esse, oltre quelle necessarie al reperimento dei fogli di famiglia nel Registro di Popolazione, ha pure le 14 indicazioni richieste dall'art. 76 delle Istruzioni Ministeriali unite al Regolamento 15 ottobre 1861 per l'esecuzione del Censimento della popolazione; se non che all'età è stata sostituita la data di nascita per comodo della compilazione *delle liste Elettorali sì politiche che comunali*, e di quelle per la *Guardia Nazionale*, per le *Leve Militari* ecc.

6. Nel caso che si dovesse eseguire il *Censimento sia generale* del Comune, *sia speciale* di una parte di esso, si terrà conto dei dati della III^a colonna per distinguere le schede *dei centri*, *dei Casali* e *delle case sparse*; al qual'effetto tornerà anche più comodo di tenere un *quadro sinottico* dimostrante i numeri che distinguono le case (riportati sugli inserti che contengono i fogli delle famiglie respettive) di ogni CENTRO e CASALE, onde all'occorrenza possa praticarsi quanto è prescritto dagli articoli 81 e 82 delle Istruzioni citate, avvertendo però di farne la numerazione *in lapis*, per poterla togliere finite le operazioni censuarie. — Del resto si starà a quanto è indicato dall'art. 86 e seguenti delle Istruzioni medesime.

Digitized by Google

(Modello N. 8.)

PROVINCIA

*di*

MANDAMENTO

*di*

# MUNICIPIO

DI

## INDICE ALFABETICO

di corredo al Registro (1) della popolazione
del suddetto Comune
*in ordine all'art.* 16 *e segg. del Regolamento* 31 *dic.* 1864.

### AVVERTENZE PRATICHE

1° Il presente indice dev'essere tenuto per *Cognomi* e *Nomi*, avvertendosi che l'*ordine alfabetico* non è di rigore che per la *lettera iniziale dei primi*.

2° I cognomi cui sia preposto *Da, De, Del, La*, ecc., si devono inscrivere sotto la lettera iniziale del *Cognome*, posponendo ad esso la particella aggiunta; p. e. *De Filippi* si scriverà *Filippi De*.

3° Un solo *Indice* basterà *per tutto il Municipio*; ma nelle grandi Città,

Digitized by Google

quando si creda più comodo, si potrà suddividere per Quartieri, Sestieri, o Sezioni.

4° Alla fine di ogni lettera si dovrà lasciare *in bianco* un sufficiente numero di fogli, per le successive inscrizioni.

---

(1) Dire a seconda dell'uso cui dovrà il presente servire, *generale*, oppure *supplementare*, o *ausiliario*.

Digitized by Google

| COGNOME | NOME | PATERNITA' | REGISTRO di popolazione | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | volume | fascic. | numer. |
| | | | | | |

(Modello N. 9)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

MANDAMENTO
*di*

# MUNICIPIO

DI

## Certificato (A) di cambiamento di residenza

N.

A dì 186

È compars avanti di me (1) del Comune di Signor (2) , quale ha dichiarato di voler trasferire la sua residenza ed il suo domicilio (3) nel Comune di , Mandamento di Circondario di , Provincia di colla sua famiglia composta, Ess compres , di numero (4) persone qui a tergo indicate. Della quale dichiarazione gli ho rilasciato il presente *Certificato*, da servire a norma del disposto col R. Decreto 31 dicembre 1864, N. 2105, alla di (5) iscrizione nei Registri del Comune in cui Ess intende stabilire la sua nuova residenza.

### AVVERTENZA

Il presente Certificato dovrà dal sig. Dichiarante, essere presentato personalmente all'Uffizio Municipale della sua nuova residenza, nel termine *di un mese* dal giorno in cui si sarà stabilit nella nuova residenza medesima.

(1) Sindaco o Assessore Delegato ecc.— (2) Cognome, nome e professione. — (3) Se il Dichiarante, o la Dichiarante conserva il suo domicilio, le parole *il suo domicilio* devono essere cancellate. — (4) Indicare *in lettere* il numero delle persone componenti la famiglia del, o della Dichiarante. — (5) *Lui* o *Lei*.

Digitized by Google

STATO della Famiglia, cui si riferisce il Certificato ripo

| Num. d'ordine dei componenti la famiglia | COGNOME | NOME | PATERNITA' | PROFESSIONE CONDIZIONE MESTIERE | LUOGO della NASCITA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*Firma del Dichiarante*

o in fronte del presente foglio, e faciente seguito di esso.

| DATA della NASCITA | | | STATO CIVILE | | | Relazioni di parentela o di convivenza col Capo di Casa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | anno | CELIBI | CONIUGATI | VEDOVI | |
| | | | | | | |

(L. S) *Firma del Sindaco*

(Modello N. 10)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
di

MUNICIPIO
di

# NOTIFICAZIONE (B)

## DI CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

N°

A di 186

AVVERTENZA

Di ogni *Certificato di cambiamento di residenza* rilasciato, dovrà l' Ufizio comunale dare *immediato* avviso al Municipio in cui il *capo di famiglia* avrà dichiarato di voler trasferire la propria residenza, trasmettendo la presente notificazione (art. 29 del Regolamento).

Avanti il sottoscritto (1) del Municipio di è comparso l Signor (2) di condizione (3) l quale avendo dichiarato di voler trasferire la propria residenza insieme alla sua famiglia composta di numero (4) persone Ess compres, nel Comune di , Circondario

1. Sindaco o Assessore Delegato, ecc.
2. Cognome, nome e paternità del dichiarante.

Digitized by Google

3. Indicare la professione, arte ecc.
4. Si scrivere il numero in tutte lettere.

di , Provincia di ,
gli fu rilasciato da quest'Ufficio un *Certificato di cambiamento di residenza*, portante il numero (4)

(L. S.) (1) Il

---

## DICHIARAZIONE DI NON SEGUITA ISCRIZIONE

**AVVERTENZA**

Se dopo scorsi *tre mesi* dalla ricevuta *notificazione che sopra* non fosse stato esibito all'Ufizio Comunale il *Certificato* modello *A*, si respingerà la *notificazione* stessa al Municipio dal quale provenne, colla dicontro *dichiarazione di non seguita iscrizione* (art. 37 del Regolamento).

Visto per la mancata iscrizione della famiglia indicata nella surriportata Notificazione.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

(L. S.) (1) Il

Digitized by Google

(Modello N. 11)

ARME
del
COMUNE

# COMUNE

DI

# GIORNALE

per

Le [1]

fatte al Municipio nell'anno 18

## MODO PRATICO D'USO

1° Il presente Giornale dev' essere tenuto con ordine alfabetico di *Cognomi* dei Capi di famiglia. In esso si registreranno giorno per giorno alla respettiva lettera le dichiarazioni e notificazioni che si ricevono.

2° Trattandosi di *Immigrazioni*, se, accesasi la partita, non venga presentato *nei tre mesi* assegnati il Certificato A, il Funzionario cui è affidata la direzione e tenuta del Registro di popolazione, farà, coi mezzi di cui può disporre, eseguire indagini accurate, onde onoscere se, non ostante

(1) Si scriverà qui, a seconda dell' uso cui si vuol destinare il Giornale. Dichiarazioni di Emigrazione, oppure: Notificazioni delle Immigrazioni.

Digitized by Google

la mancata presentazione del Certificato, la famiglia siasi stabilita nel Comune. Ed ove ciò venga a resultare, gli farà contestare l'incorsa trasgressione, e procurerà l'applicazione della multa nei modi prescritti dagli articoli 147 e 148 della Legge Comunale e Provinciale (Allegato *A*) 20 marzo 1865, N. 2248. Quindi fattosi presentare il Certificato *A*, imposterà il Foglio di Famiglia nel Registro ed invierà l'Attestato *C* (Modello N. 12) al Municipio di precedente dimora.

3° Se poi si tratti di *Emigrazioni*, si registrerà qui la fatta dichiarazione di partenza da questo per altro Municipio; e rilasciato al Dichiarante il Certificato *A*, e spedita la Notificazione *B* al Municipio di nuova dimora, si attenderà poi il recapito dell'attestato *C* per spegnere sul giornale la partita e per togliere dall'inserto della Casa il respettivo Foglio di Famiglia; dovendo questa ritenersi come faciente parte della popolazione del Comune fino a che non sia stato rimesso l'attestato *C*. Decorsi però i termini prefissi dall'articolo 37 del Regolamento Ministeriale 31 dicembre 1864, N. 2105 senza che tale Attestato sia pervenuto, se ne chiederà discarico al Municipio di nuova dimora (Modello N. 13).

4° Ogni volta che una partita sia esaurita in piena regola, e siano state fatte le occorrenti annotazioni nelle respettive colonne del Giornale, si spengerà la partita stessa tirando una *lincetta orizzontale* sul numero d'ordine del giornale medesimo.

5° Il *Numero d'ordine* del Giornale sarà speciale a ciascuna lettera in cui questo è diviso.

6° Se il Giornale dovrà servire per le Immigrazioni, nella intestatura delle colonne del Registro si noterà quanto segue ai corrispondenti numeri, cioè: (1) *Provenienza*, (2) *Notificazioni*, (3) *Rinvio della Notificazione* B, (4) *Presentazione del Certificato* A. Se poi il Giornale riguarderà le Emigrazioni, allora le intitolazioni delle colonne si faranno come appresso: (1) *Nuova Dimora*, (2) *Dichiarazioni*, (3) *Spedizione della Lettera Mod.* 13, (4) *Recapito dell'Attestato* C.

7° Nella colonna poi delle Osservazioni si terrà conto succintamente di tutti i particolari che si riferiscono ad *ogni* partita.

---

Digitized by Google

| N. d'ordine | COGNOME, NOME e PATERNITÀ DEI CAPI DI FAMIGLIA | MUNICIPIO di (1) | PROVINCIA | DATA delle (2) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Giorno | Mese | Anno |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Digitized by Google

| DATA di (3) | | | DATA (4) | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno | Mese | Anno | Giorno | Mese | Anno | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(Modello N. 12)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

MUNICIPIO
*di*

# ATTESTATO (C)

## DI SEGUITA ISCRIZIONE

*N°*

AVVERTENZA

Ogni nuova inscrizione sul *Registro di popolazione* deve coll'invio del presente Attestato, essere notificata *entro* 15 *giorni* al Municipio di ultima residenza della nuova famiglia inscritta, onde quel Municipio possa cancellarla dal proprio Registro, (art. 34 del Regolamento 31 dicembre 1864).

Questo infra notato giorno è comparso avanti di me (1) del Municipio di

l Sig. (2)

di condizione (3) , quale dopo di aver presentato il *Certificato di cambiamento di residenza di numero* (4)

rilasciatoli da cotesto Municipio di

, è stat inscritt nel Registro di popolazione di questo Comune unitamente alle persone che compongono la sua famiglia, al Volume (4

foglio di famiglia numero (4)

Dall'Ufizio Comunale d

Li 186

(L. S.) (1) Il

(1) Sindaco o Assessore Delegato, ecc.
(2) Indicar il cognome, nome e paternità.
(3) Soggiungere *possidente*, oppure il mestiere, p. e. muratore ecc.
(4) Scrivere il numero in tutte lettere.

Digitized by Google

(Modello N. 13).

ARME
del
COMUNE

MUNICIPIO
DI

PROVINCIA
DI

N°

OGGETTO

Cambiamento di residenza della famiglia di (1)

Sig. Sindaco

*del Municipio*

*di*

Li 186

In conformità del prescritto dall'art. 28 del Regolamento 31 dicembre 1864, mi diedi carico di spedire alla S. V. Ill. sotto di ultimo decorso, la Notificazione (Modello *B*) del denunziato cambiamento di residenza da questo in cotesto Municipio per parte del dicontro notato Individuo e sua respettiva famiglia, cui fu pure rilasciato nell'atto di tal denunzia il Certificato (Modello *A*) voluto dall'art. 27 del Regolamento citato.

Essendo omai decorso il termine assegnato dal successivo art. 37 di detto Regolamento, senza che sia stata nè retrospinta *la notificazione B* colla prescritta *negativa dichiarazione*, nè inviato *l'attestato C* di *eseguita inscrizione*; sono quindi nel dovere (art. 50) di pregare la S. V. di trasmettere senz'ulteriore ritardo all'Ufizio scrivente, quello dei due notati documenti, che è richiesto dalla circostanza.

(2) Il

(1) Cognome, nome e professione del capo della famiglia di cui si ricerca.

Digitized by Google

(Modello N. 14).

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
*di*

MANDAMENTO
*di*

# COMUNE

DI

# REGISTRO

## DELLA POPOLAZIONE DEL SUDDETTO COMUNE

*per la* *Sezione*

***Ad uso degli incaricati delle costatazioni domiciliari per occertare la regolarità dei cambiamenti di Domicilio, di Residenza, e di Abitazione.***

## AVVERTENZE PRATICHE

1ª Nella 1 colonna, si darà un numero progressivo andantemente *tanto alla Case*, quanto *alle Famiglie*; ma rispetto alle *Persone* il numero progressivo di esse *sarà speciale a ciascuna famiglia.*

2ª Quanto alla 6ª colonna, se l'età è *di giorni*, si farà precedere la respettiva cifra dalla lettera *g;* e se è di mesi, da una *m.*

3ª Rispetto alla colonna 7 è da avvertirsi che le religioni più comuni sono: *la Cattolica, la Ortodossa o Scismatica , la Protestante, l'Ebrea, la Maomettana*, e *l'Idolatra.*

4ª Per indicare l'istruzione primaria, di che alla colonna 8, basterà fare *il segno dell'unità* nella suddivisione respettiva della colonna stessa,

Digitized by Google

cosrispondente alla condizione delle singole persone; con questo però che fino all'età *di anni* 8, non si dovrà tener conto della qualità d'illiterati delle medesime.

5ª Rispetto alla condizione o professione di che alla colonna 9, fino ai 10 *anni di età* si designeranno per la condizione dei respettivi genitori i figli di possidenti, giornalieri, coloni, commercianti ecc. ecc., meno che non siansi già dedicati ad una professione o mestiero diverso.

6ª L'incaricato della ispezione e vigilanza sui cambiamenti degl'inquilini nelle diverse abitazioni, quando gli occorrerà di riscontrare nelle famiglie qualche cosa di rimarchevole, ne prenderà nota nella 10 colonna del presente Registro, per norma dell'Ufizio Comunale.

Digitized by Google

| I. Numero d'ordine delle | | | II. | III. | IV. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | Famiglie | Persone | COGNOME | NOME | NOME DEL PADRE | COGNOME E NOME DELLA MADRE |
| | | | | | | |

| VI. ETA' | VII. RELIGIONE | VIII. Istruzione primaria | | IX. CONDIZIONE o PROFESSIONE | X. *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Litterati | Illiterati | | |
| | | | | | |

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N. 15)

STEMMA
DEL
COMUNE

# REGISTRO TOPOGRAFICO

DELLE

PIAZZE, STRADE, VICOLI, CHIASSI, CORTI, ECC.

Comprese nella Contrada o Sezione

**Del Comune di**

## METODO PRATICO D'USO

1. Il presente Registro sarà diviso in tante parti, quante sono le lettere dell'alfabeto. La numerazione pregressiva delle Strade, Piazze, ecc. sarà speciale per ogni lettera.
2. Onde rendere il Registro più chiaro, e le partite più distinte, si avvertirà di lasciare fra una partita e l'altra una linea in bianco.

Digitized by Google

| N. d'ordine. | APPELLATIVI O NOMIGNOLI delle Piazze, Strade Vicoli Chiassi ec. | Indicare se si tratta di piazza, strada, vicolo, chiasso, corte ec | NUMERO COMPLESSIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | delle case | dei quartieri d'abitazione | delle stanze | della [illegible] che vi dimora. | [illegible] | delle stalle e rimesse |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | Seguono N. | | | | | | |

| N. d'ordine 1 | APPELLATIVI O NOMI GNOLI delle Piazze, Strade Vicoli Chiassiec 2 | Indicare se si tratta di piazza strada, vicolo, chiasso, corte ec. 3 | NUMERO COMPLESSIVO delle case 4 | dei quartieri d'abitazione 5 | delle stanze 6 | della popolazione che vi dimora 7 | delle botteghe opi- 8 | delle stalle e rimesse 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riporto N. | | | | | | | |
| | Seguono N. | | | | | | | |



Digitized by Google

(Modello N. 16)

Indice a Schede volanti, per la statistica delle Case comprese nel perimetro del Comune.

| Località in cui resta la Casa 1 | Numero Comunale con cui è segnata 2 | Superficie che occupa in metri q. 3 | Rendita imponibile 4 | Terreno che vi è annesso in metri q. 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Numero dei piani di cui si compone, compreso quello terreno 6 | Numero dei quartieri in cui è divisa 7 | Numero delle Stanze | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ad uso d' abitazione 8 | Ad uso di bottega, magazzino, ecc. 9 | Ad uso di stalla, rimessa, ecc. 10 |
| | | | | |

È assicurata contro gli Incendi colla Società di

11

Digitized by Google

## MODO PRATICO D'USO.

1. Nella colonna N. 1, si scriverà in carattere distinto il Nomignolo o Appellativo della Piazza, Strada, Vicolo, Chiasso, Corte ecc. in cui resta ubicata la Casa; e quindi in carattere andante si aggiungerà la specificazione di piazza, strada, p. e. *Signoria piazza; Calzaioli strada*; e così via occorrendo. Lo stesso sistema si terrà rispetto ai Comuni Rurali, che hanno Borgate — Villaggi — Casali, ecc., numerati strada per strada; e in caso di numerazione andante, per *Sezioni* — Borgate — Casali — Parrocchie, ecc., si scriverà il nomignolo respettivo delle medesime.

2. L'ordine alfabetico dei Nomignoli o Appellativi delle Piazze, Strade, ecc., servirà per la tenuta del Repertorio delli inserti delle Case *che sarà speciale* a ciascun Terziere, Quartiere, ecc. com'è detto all'Art. 10 delle Istruzioni riportate a c. 259 per il Registro-Topografico dei Comuni urbani, oppure agli Art. 16 e 17 per quelli Rurali.

3. Le schede d'Indice non si devono numerare progressivamente, a causa delle nuove fabbricazioni possibili.

Digitized by Google

**Il presente si deve riportare all'Ufizio Comunale.**

(Modello, N. 17.)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

COMUNITA'
DI

## REGISTRO DI POPOLAZIONE N.

Il sottoscritto del Comune di nell'interesse della redazione del Registro di popolazione del Comune, intima il Sig. dimorante (1) nella casa segnata col N. . . . . ; di presentarsi a quest'Ufizio Comunale posto in in via de il dì a ore precise, onde somministrare delle indicazioni nell'interesse del Registro suddetto, sotto le pene, mancando, di che all'Art. 8 del R. Decreto 31 dicembre 1864.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

IL

A di 186

Consegnato il presente parlando a

(1) Per i Comuni URBANI s'indicherà la *Strada*, o *Piazza* in cui resta la casa d'abitazione dell'intimato; e per i RURALI la *Borgata*, *Villaggio*, *Parrocchia*, *ecc.*, d'ubicazione della medesima.

Digitized by Google

(Modello N. 18)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

DI

MUNICIPIO

DI

Dati richiesti pel Registro di Popolazione

| N° d'ordine | COGNOME | NOME | PATERNITA' | NASCITA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | luogo | giorno | mese | anno |
| | | | | | | | |

Il presente prospetto è stato consegnato al Sig.
il quale dovrà riportarlo a quest'Ufizio Comunale entro giorni dal corrente coi dati opportuni.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 186

(L. S.)

Digitized by Google

(Modello N. 19)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA

*di*

MANDAMENTO

*di*

# MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

## Anno 18

## STATO MENSUALE

DELLE NASCITE, DELLE MORTI E DEI MATRIMONII

avvenuti nel Comune

*di*

Nel mese di

Digitized by Google

# AVVERTENZE PRATICHE E DISCIPLINARI

1. Il Sindaco è incaricato di dirigere i lavori relativi al movimento della popolazione, e di invigilarne il regolare andamento in ogni sua parte (II. Ministeriali 17 novembre 1862. § 4 capoverso 1°).

   La compilazione e revisione dei quadri dello Stato mensuale è affidata alla Giunta di Statistica, coadiuvata dal Segretario del Comune (§ e II. cit. capoverso 2°).

2. In via di suggerimento si avverte, che il *metodo più sicuro, semplice* e *spedito*, e che meglio si presta alle diverse classificazioni per la combinazione dei dati-statistici, si è quello di depositare *sopra schede* (1) *distinte* i dati stessi. Ciò fatto, per trovare le cifre da depositarsi nelle diverse colonne dei quadri dello Stato mensuale, basterà la *classazione* e *contazione delle schede medesime*, divise tra loro a seconda dei dati che si ricercano. Il numero che risulterà da ciascuna classificazione e contazione, dovrà trascriversi nella relativa colonna del quadro respettivo dello stato; dopo di che si procederà a sommare le cifre, ed a scriverne nelle colonne dei totali il loro ammontare complessivo (II. cit. § 4 capiversi 9° e 13°).

3. Ciascuno dei quadri dello Stato mensuale delle *Nascite*, dei *Matrimoni* e delle *Morti*, è diviso in *due parti*, o sezioni; la 1ª si riferisce ai resultati del mese, e la 2ª a quelli complessivi dei mesi anteriori, resultanti dalla semplice somma delle cifre dell'uno con quelle dei mesi precedenti (II. e § cit. capiversi 24 e 25).

4. Si avrà la massima cura perchè non accadano nè *omissioni* nè *duplicazioni*. A quest'ultimo oggetto si avvertirà di *computare* tra la popola-

---

(1) V. Modelli di N. 32. — $32_2$. — $32_3$ e $32_4$ del formulario per gli atti di Stato Civile.

Digitized by Google

zione permanente del Comune anche i *nati* ed i *morti* accidentalmente nel perimetro di esso sebbene, spettanti per *domicilio* ad altro Municipio; e viceversa non vi si comprenderanno le *nascite* e le *morti* di individui del Comune avvenute casualmente fuori dell'ambito di esso ( Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio 1. gennaio 1867 N. 4). E così rispetto ai *matrimoni*, si terrà conto distintamente delle trascrizioni prescritte dagli art. 94 N. 4. 102 e 103 R. Dec. 15 nov. 1865, N. 2606, senza *comprenderli* fra quelli celebrati nel Comune. Sembrerebbe al contrario che vi si dovessero computare quelli di che agli art. 366 capoverso 2°, e 368 capoverso 4° del Codice Civile, sia nell' interesse della giurisdizione, sia in quello del movimento reale, per questi ultimi, della popolazione del Regno.

5. Per quello che si riferisce alla statistica delle *nascite*, si starà attenti a distinguerne *l'origine* nelle tre classi, cioè, dei *legittimi*, *illegittimi* ed *esposti*. (II. cit. § 2 capoverso 13).

Si avrà pure la massima cura nel raccogliere le notizie relative ai NATI MORTI, dei quali si deve tener conto distintamente, non comprendendoli mai *nè fra i Nati*, *nè fra i Morti* (II. cit. § 4. capov. 15.) — È pure indispensabile di non confondere tra loro *i morti prima di nascere*, — *i morti nel nascere* — ed *i morti subito dopo il parto*; inquantochè le creature *che avessero vissuto anco un'ora*, non possano annoverarsi tra i *nati-morti*, nonostantechè la morte sia avvenuta avanti la decorrenza dei cinque giorni stabiliti dal Codice civile per la denunzia della nascita; e si debbono invece comprendere tra le cifre del quadro dei *nati* e respettivamente in quello dei morti, e precisamente per quest'ultimo nella categoria dei morti *dalla nascita ad un mese* (II. cit. § 2 capov. 14, — Art. 17, R. Dec. 15 novembre 1865, N. 2606, — Circolari del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio, 9 novembre 1866, numero 3848, e della Prefettura di Firenze 25 gennaio e 14 novembre detto, N. 2105 e 21488.)

6. Bisogna usare la massima esattezza nella indicazione dell'età dei defunti dovendo su tale indicazione essere basati li studi ed i calcoli della vita media e probabile degli abitanti (II. cit. § 2. capov. 16.)

Inoltre quanto *alle morti*, è necessario conoscere la *causa efficiente*, onde dalle circostanze che le accompagnano, come dalle influenze morbose che le cagionano, e dalla maggiore o minore intensità con cui si manifestano, possa l'Autorità governativa avvisare ai modi più acconci alla conservazione, o al ristabilimento della pubblica salute, non che ad apprezzare convenientemente le cause non solo fisiche, ma anco economiche, quando potessero aver contribuito alla mortalità (Circolare della Prefettura di Firenze 25 gennaio 1866. N. 2105.)

Digitized by Google

7. Ultimata la compilazione dello Stato mensuale del movimento della popolazione, questo dovrà essere *riveduto ed approvato* dalla Giunta di statistica *adunata* (1) *collegialmente*, i di cui membri vi apporranno la loro firma dopo quella del Sindaco (2), il quale avrà poi cura di farne la regolare trasmissione (3) alla Prefettura della Provincia *non più tardi del giorno 25 del mese successivo a quello cui si riferiscono le cifre* dello stato mensuale (II. cit. § 4, capov. 26.)

8. Qualora non si fosse verificato nel mese alcun atto di Stato Civile, in tal caso, in luogo dei dati del mese richiesti dal respettivo quadro dello stato mensuale, si faranno delle lineette d'inchiostro nel posto destinato alle cifre, ed anco, *ove si richieda*, il Sindaco spedirà alla Prefettura un *certificato negativo* (2) (idem capov. 27.)

9. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio servendosi dell'intermedio delle Prefetture respettive, somministra li stampati per li stati del movimento della popolazione ai Comuni a carico dei quali, per trattarsi di lavoro statistico obbligatorio, è la relativa spesa, che si riparte fra i Comuni interessati a cura del Ministero medesimo, il quale ne esige le respettive quote col mezzo della Tesoreria. (Decreti 9 ottobre 1861, e 8 luglio 1862 sull'ordinamento statistico del Regno, e § 7, II citate.)

(1) V. Modello N. 3. — (2) V. Modello N. 1. — (3) V. Modello N. 4. — (2) V. Modelli N. 20, 21 e 22.

Digitized by Google

NA

| NATI | LEGITTIMI | | | ILLEGITTIMI | | | ESPOSTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Nel mese . . . | | | | | | | | | |
| Nei mesi anteriori | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | |

Digitized by Google

ΓΙ

| TOTALE per sesso | | TOTALE GENERALE | DA GENITORI | | NASCITE AVVENUTE | | NASCITE DENUNZIATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | | di questo Comune | di altro Comune | nel Comune | fuori del Comune | nei 5 giorni successivi al parto | decorsi i 5 giorni dopo il parto |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Digitized by Google

# NA

| NATI MORTI | LEGITTIMI | | | ILLEGITTIMI | | | ESPOSTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Nel mese . . . | | | | | | | | | |
| Nei mesi anteriori | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | |

Digitized by Google

# ORTI

| TOTALE per sesso | | TOTALE GENERALE | Da Genitori | | Nascite avvenute | | Nascite denunziate | | MORTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | | di questo Comune | di altro Comune | nel Comune | fuori del Comune | Nei 5 giorni successivi al parto | Decorsi i 5 giorni successivi a parto | Avanti la nascita | nel nascere | subito dopo la nascita |
| | | | | | | | | | | | |

# MATR

| MATRIMONI SEGUITI | NUMERO DEI MATRIMONI CONTRATTI | | | | | CLASSIFICAZIONE DE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tra Celibi | Tra Celibi e Vedove | Tra Vedovi e Celibi | Tra Vedovi | Totale | Tra Cattolici | Tra Scismatici o Ortodossi | Tra Protestanti | Tra Ebrei |
| Nel mese di . . | | | | | | | | | |
| Dal 1 gennaio a tutto il mese di | | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | | |

# MONI

| MATRIMONI PER LA RESPETTIVA RELIGIONE DEI CONTRAENTI | | | | | | | CLASSIFICAZIONE per l'istruzione primaria delli Sposi | | | | MATRIMONI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA CATTOLICI | | | TRA SCISMAT. | | | | | | | | | |
| e Scismatici | e Protestanti | e Ebrei | e Protestanti | e Ebrei | tra Ebrei e Protestanti | tra Maomettani | Sposi Litterati | Solo Sposo Litterato | Sola Sposa Litterata | Sposi Illitterati | Trascritti | Celebrati per Delegazione |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# MORTI

| | ETÀ DEI DEFUNTI | LEGITTIMI | | | ILLEGITTIMI | | | ESPOSTI | | | Totale per sesso | | TOTALE generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | |
| INFANTI | Dalla nascita a 1 mese | | | | | | | | | | | | |
| | Da 1 mese a 3 mesi | | | | | | | | | | | | |
| | 3 » 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 » 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 » 12 | | | | | | | | | | | | |
| | Da 1 anno a 2 anni | | | | | | | | | | | | |
| | 2 » 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 » 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 » 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 » 10 | | | | | | | | | | | | |
| | Sommano | | | | | | | | | | | | |
| | | CELIBI | | | CONIUGATI | | | VEDOVI | | | | | |
| ADULTI | Riporto dei morti dalla nascita ad anni 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 » 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 » 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 » 25 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 » 30 | | | | | | | | | | | | |
| | 30 » 35 | | | | | | | | | | | | |
| | 35 » 40 | | | | | | | | | | | | |
| | 40 » 45 | | | | | | | | | | | | |
| | 45 » 50 | | | | | | | | | | | | |
| | 50 » 55 | | | | | | | | | | | | |
| | 55 » 60 | | | | | | | | | | | | |
| | 60 » 65 | | | | | | | | | | | | |
| | 65 » 70 | | | | | | | | | | | | |
| | 70 » 75 | | | | | | | | | | | | |
| | 75 » 80 | | | | | | | | | | | | |
| | 80 » 85 | | | | | | | | | | | | |
| | 85 » 90 | | | | | | | | | | | | |
| | 90 » 95 | | | | | | | | | | | | |
| | 95 » 99 | | | | | | | | | | | | |
| | Centenari | | | | | | | | | | | | |
| | Età ignota | | | | | | | | | | | | |
| | Totale nel mese | | | | | | | | | | | | |
| | Id. nei mesi anter. | | | | | | | | | | | | |
| | Totale Generale | | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

# CLASSIFICAZIONE DELLE MORTI

| MORTI | Per Nazionalità | | Per Domicilio | | Per le rispettive località in cui accadono | | | Per condizione e professione | | | | | | | | Per le rispettive religioni | | | | | PER MALATTIE ED ALTRE CAUSE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Italiani | Stranieri | Del Comune | Di altro Comune | Nel Comune | In altro Comune | all'Estero | Possidenti e benestanti | Banchieri e Commercianti | Impiegati e Professionisti | Militari | Ecclesiastici | Agricoltori | Giornalieri e Industrianti | Servienti e Miserabili | Cattolici | Ortodossi o Scismatici | Altri culti Acattolici | Israeliti | Maomettani | Apoplessia | Infortuni | Omicidi | Suicidi | Malattie ordinarie | Epidemie | Contagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Nel mese di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dal 1 genn. a tutto il mese di . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Digitized by Google

Visto, esaminato ed approvato il presente Stato del movimento della popolazione del Comune di nel mese di e anteriori per nascite, morti e matrimoni, ecc., in conformità dei capoversi 2° e 26° del paragrafo 4° delle Istruzioni-circolari del R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data del 17 novembre 1862, e sottoscritto come segue.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 18

*Il Sindaco*

(L. S.)

La Giunta di Statistica

*Il Segretario*

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 20)

PROVINCIA
*di*

ANNO 186

# CERTIFICATO COMUNALE NEGATIVO DI NASCITE

COMUNITÀ
*di*

MESE

In esecuzione di quanto è prescritto al § 2 delle *Istruzioni circolari del* 17 *novembre* 1862 *N.* 9530 intorno al movimento della popolazione, si certifica dall'infrascritto Sindaco del Comune suddetto qualmente., nel corso del mese suindicato, non è stata denunziata veruna nascita, come appare d relativ registr delle nascite esistent in questo Comune.

*Li*

IL SINDACO

(*L. S.*)

Digitized by Google

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 21.)

PROVINCIA
di

ANNO 18

# CERTIFICATO COMUNALE NEGATIVO DI MORTI

COMUNITÀ
di

MESE
di

In esecuzione di quanto dispone il § 4 delle *Istruzioni Circolari del* 17 *novembre* 1862, *N.* 9530, intorno al movimento della popolazione, si certifica dal sottoscritto qualmente, nel corso del mese sopraccennato, non siasi verificato in questa Comunità nessun atto di *Morte*, conforme resulta dai *Registri necrologici* del Comune medesimo.

*Li*

IL SINDACO

(L. S.)

ARME
del
COMUNE

(Modello N. 22.)

PROVINCIA

di

ANNO 18

# CERTIFICATO COMUNALE NEGATIVO DI MATRIMONIO

COMUNITÀ

di

MESE

di

In esecuzione di quanto dispone il § 4 delle *Istruzioni del* 17 *novembre* 1862, N. 9530, intorno al movimento della popolazione, si certifica dal sottoscritto qualmente, nel corso del mese sopraccennato, non siasi verificato in questa Comunità nessun atto di *Matrimonio.*

*Li*

IL SINDACO

(L. S.)



Digitized by Google

(Modello N. 23).

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

COMUNE
DI

# MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE
## DEL COMUNE
DI

Anno 186

**Per Emigrazioni ed Immigrazioni mensili.**

1. Il prospetto delle *Emigrazioni* ed *Immigrazioni* per cambiamento di domicilio ecc., sebbene fatto con distinzione mensile, pure si deve rimettere alla Prefettura respettiva entro il 25 gennaio successivo all'anno cui l'operazione si riferisce. (§ 4 Capoversi 26 e 28. JJ. 17 novembre 1862.)
2. In esso si deve tener conto tanto di coloro che *escono definitivamente* dal Comune, quanto di quelli *che vengono a porvi stabile dimora.* (Idem)

Digitized by Google

3. Nel prospetto si tiene pure conto dei cambiamenti di cittadinanza considerati dal nuovo Codice Civile.
4. Ultimata la compilazione del prospetto o Stato annuale delle *Emigrazioni* ed *Immigrazioni*, il medesimo dovrà essere riveduto, approvato e sottoscritto dalla Giunta di Statistica del Comune collegialmente adunata e quindi trasmesso a cura del Sindaco alla Prefettura respettiva nel termine di sopra. (Idem.)
5. I Comuni hanno l'obbligo di provvedere con apposite disposizioni di *polizia municipale*, a che tutte le *emigrazioni ed immigrazioni* che si verificano nel territorio comunitativo, siano regolarmente denunziate all'Ufficio Comunale (§ cit. capoverso 28) ed i Sindaci avranno facoltà di assoggettare i contravventori alle pene di polizia nei limiti portati dalle vigenti leggi penali. (Art. 8 R. Decreto 31 dicembre 1861, N. 2105)
6. Il R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio servendosi dell'intermedio delle Prefetture respettive, somministra li stampati per gli Stati di movimento della popolazione ai Comuni a carico dei quali, per trattarsi di lavoro statistico obbligatorio, è la relativa spesa che si riparte fra i Comuni interessati a cura del Ministero medesimo, il quale ne esige le respettive quote col mezzo della Tesoreria (Decreti 9 ottobre 1861, e 3 luglio 1862 sull'ordinamento statistico del Regno, e § 7 JJ. citate.)

Digitized by Google

# EMIGRA

| MESI | In altro Comune della Provincia | | In altra Provincia del Regno | | [illegible] | | Totale complessivo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | di maschi | di femmine | dei due sessi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gennaio . . . | | | | | | | | | |
| Febbraio . . . | | | | | | | | | |
| Marzo . . . | | | | | | | | | |
| Aprile . . . | | | | | | | | | |
| Maggio . . . | | | | | | | | | |
| Giugno . . . | | | | | | | | | |
| Luglio . . . . . | | | | | | | | | |
| Agosto . . . . . | | | | | | | | | |
| Settembre . . | | | | | | | | | |
| Ottobre . . . | | | | | | | | | |
| Novembre . . . | | | | | | | | | |
| Dicembre . . . | | | | | | | | | |
| ANNO | | | | | | | | | |

Digitized by Google

# ZIONI

| DISTINZIONE DELLE EMIGRAZIONI PER CONDIZIONE O PROFESSIONE | | | | | | | VARIAZIONI | | NAZIONALITÀ RIFIUTATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possidenti e Benestanti 11 | Commercianti 12 | Impiegati e Professionisti 13 | Ecclesiastici 14 | Coloni 15 | Giornalieri 16 | Serventi e Miserabili 17 | di domicilio 18 | di residenza 19 | Espressamente dichiarano per emigrare all'estero 20 | dai figli nati nel regno da padre che la perse prima del loro nascere 21 | dai figli nati nel regno da padre straniero che vi dimorava da 10 anni continui 22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

## IMMI

| MESI | Dalla Città della Provincia | | Dalla Provincia del Regno | | Dall'Estero | | Totale complessivo | | | [illegible] rimasti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | di Maschi | di Femmine | dei due sessi | in più | in meno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gennaio | | | | | | | | | | | |
| Febbraio | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | | |
| Aprile | | | | | | | | | | | |
| Maggio | | | | | | | | | | | |
| Giugno | | | | | | | | | | | |
| Luglio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Settembre | | | | | | | | | | | |
| Ottobre | | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | | |
| Dicembre | | | | | | | | | | | |
| Anno | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

# -RAZIONI

| Distinzione delle Immigrazioni per Condizione o Professione | | | | | | | | Variazioni | | NAZIONALITA' | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Dichiarata | | Eletta | Rigettata | |
| Domestici | Commercianti | Impiegati | Ecclesiastici | Coloni | Giornalieri | Serventi e Miserabili | di Domicilio | di Residenza | da' figli nati all'estero da padre che l'avea perduta prima del loro nascere | da' figli di padre ignoto e di madre che la perdè prima del loro nascere | dagli stranieri che la hanno ottenuta con Regio Decreto | da chi l'avea perduta o rinunziata | dalle vedove che la perderono sposando uno straniero |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# Emigrazioni

| PER ETÀ in ANNI | PER SESSO | | [illegible] | | PER RELIGIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | Femmine | Litterati | Illitterati | Cattolici | Scismatici o Ortodossi | Protestanti | Ebrei | Maomettani | Idolatri |
| Da 1 a 15 | | | | | | | | | | |
| 16 a 30 | | | | | | | | | | |
| 31 a 45 | | | | | | | | | | |
| 46 a 60 | | | | | | | | | | |
| 61 a 75 | | | | | | | | | | |
| 76 a 90 | | | | | | | | | | |
| 91 a 99 | | | | | | | | | | |
| Centenari | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

## Immigrazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| PER SESSO | Maschi | | |
| | Femmine | | |
| PER ISTRUZIONE | Litterati | | |
| | Illitterati | | |
| PER RELIGIONE | Cattolici | | |
| | Scismatici o Ortodossi | | |
| | Protestanti | | |
| | Ebrei | | |
| | Maomettani | | |
| | Idolatri | | |
| DIFFERENZA tra Emigrazioni e Immigrazioni | in più | | |
| | in meno | | |

Digitized by Google

Visto, esaminato, ed approvato il presente Stato del movimento della popolazione per *emigrazioni ed immigrazioni* del Comune di

nell'anno dal dì 1 gennaio al 31 dicembre 18 , in conformità dei capoversi 2 e 26, paragrafo 4 delle Istruzioni-Circolari del R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data del 17 novembre 1862; e sottoscritto come segue:

Dall'Ufizio Comunale di

Li 18

*Il Sindaco*

(L. S.)

La Giunta di Statistica

*Il Segretario*

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N. 24)

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

COMUNE
DI

# STATO DELLE MORTI VIOLENTE

## AVVENUTE NEL PERIMETRO DEL COMUNE

DI

Nell'anno
Dal dì 1 gennaio al dì 31 dicembre
18

*Compilato in ordine alle Circolari*
*del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*
*del* 3 *agosto* 1865, N. 1888, *e* 31 *gennaio* 1866, N. 218.

## AVVERTENZE

Sono *accidentali* tutte le morti repentine che non sono l'effetto di malattie naturali (eccettuate le apoplessie), nè di violenza altrui o propria (omicidi o suicidi). Si comprenderanno quindi tra le accidentali le morti per *apoplessia fulminante*, *annegamento*, *bruciatura*, *cadute*, *schiacciamento* (specificando se per cadute di corpi pesanti, per frana di terreni o muri

Digitized by Google

se da vetture, carri, cavalli o altri animali, se da locomotive o vagoni, se da ruote di molini o di macchine) *esplosione di armi da fuoco* (indicando la qualità dell'arme), *ingestione di sostanze velenose*, *scoppio di fulmini*, *frane di cave o miniere*, *soffocamento o asfissia*, *disastri in strade ferrate o in vetture a cavalli*, *abuso di sostanze spiritose*, *assideramento*, *fame*, *fatica*, *violenza di animali*, e via dicendo.

Si avrà cura di bene specificare la causa di ciascuna morte, come pure di notare sempre il mese in cui avvenne l'accidentalità.

Per le donne e pei fanciulli che non avessero professione propria, si indicherà quella del marito o del padre.

La specificazione dei DISASTRI come sopra rilevati in parentesi, si farà nella colonna delle Osservazioni. — Nella colonna stessa si specificherà, in caso di SUICIDIO, se avvenne con *armi da taglio* o *da fuoco*, per *annegamento*, *impiccazione*, *asfissia*, *precipitazione dall'alto*, o per qualsiasi altro modo.



Digitized by Google

| MESI | Numero progressivo | COGNOME, NOME E PATERNITA' DEI MORTI | CONDIZIONE o PROFESSIONE | SESSO | | ETA' | | | STATO CIVILE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Maschi | Femmine | Giorni | Mesi | Anni | Celibi | Coniugati | Vedovi |
| | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

## CAUSA DELLE MORTI VIOLENTE

| | |
|---|---|
| Suicidi | |
| Volontari | Omicidi |
| Involontarii | |
| Infanticidi | |
| Apoplessia fulminante | Morti Accidentali |
| Annegamento | |
| Bruciatura | |
| Caduta | |
| Schiacciamento | |
| Esplosione di armi da fuoco | |
| Ingestione di sostanze velenose | |
| Scoppio di fulmin. | |
| Frane di cave o di miniere. | |
| Soffocamento o Asfissia | |
| Disastri in strade ferrate o in vetture a cavalli | |
| Abuso di sostanz spiritose | |
| Assideramento | |
| Fame | |
| Fatica | |
| Violenze di animali e bruti | |
| Osservazioni | |

Digitized by Google

Visto ed esaminato il presente Stato delle morti violente tanto *accidentali*, quanto derivanti dal *fatto proprio o altrui*, accadute nel Comune di dal 1 gennaio al 31 dicembre 186 in conformità dei Capoversi 2 e 26 del paragrafo 4 delle Istruzioni-Circolari del R. Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio in data del 17 novembre 1862, e sottoscritto come segue.

Dall'Ufizio Comunale di

Li 18

*Il Sindaco*

(L. S.)

La Giunta di Statistica

*Il Segretario*

Digitized by Google

(Modello N. 25)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

*di*

PROVINCIA

*di*

N.

OGGETTO

STATISTICA
DELLA POPOLAZIONE

Adunanza per l'approvazione dello Stato mensile del movimento della medesima.

*al Sig.*

Li 186

In adempimento alle relative prescrizioni del capoverso 26, paragrafo 4, delle istruzioni circolari del R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data del 17 agosto 1862, faccio invito alla S. V. di intervenire ad un'adunanza che terrà in quest'uffizio la Giunta di Statistica di cui Ella fa meritamente parte, il dì 186 a ore meridiane precise, all'oggetto di procedere collegialmente alla revisione, approvazione e sottoscrizione dello stato del movimento della popolazione del Comune, relativo al perduto (1).

E con distinto ossequio mi confermo

*Il Sindaco*

(L. S.)

(1) Dire a seconda del caso; *mese di* oppure : *anno* 18

Digitized by Google

(Modello N. 26)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE

DI

PROVINCIA

DI

N.

OGGETTO

STATISTICA
DELLA POPOLAZIONE

Invio dello Stato mensuale del movimento della medesima.

*Sig. Prefetto della Provincia di*

Li 186

Inerendo alle relative prercrizioni del capoverso 26, paragrafo 4, dalle istruzioni circolate dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data del 17 novembre 1862, rimetto alla S. V. Ill.ma per l'uso opportuno, lo stato del movimento della popolazione del Comune nel decorso (1)
(2)
debitamente rivisto, approvato e sottoscritto dalla Giunta di Statistica del Comune.

E con stima particolare e distinta mi confermo

*Il Sindaco*

(L. S.)

(1) Dire a seconda del caso: *mese di* oppure: *anno* 18

(2) Nel primo caso si aggiungerà: *per nascite, matrimoni* e *morti*; e nel secondo: *per emigrazioni* ed *immigrazioni.*

Digitized by Google

(Modello N. 27)

Li 186

N.

REGISTRO
DI POPOLAZIONE
—
Revisione annuale
del medesimo

Previe speciali lettere d'invito spedite dal Sindaco e recapitate al respettivo domicilio dei componenti le Giunte che appresso, col mezzo dell'inserviente (usciere) a tutto il dì si sono collegialmente adunati nell'uffizio comunale di posto a ore meridiane di questo corrente di 18 gli onorevoli componenti la *Giunta Municipale*, e la *Giunta di Statistica* del comune stesso nel complessivo numero di nelle persone dei signori:

SINDACO

. . . . . .

GIUNTA MUNICIPALE

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

GIUNTA DI STATISTICA

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Assenti sebbene come sopra legalmente invitati i signori:

Della GIUNTA MUNICIPALE

. . . . . .
. . . . . .

Della GIUNTA DI STATISTICA

. . . . . .
. . . . . .

Digitized by Google

Il Sindaco ha annunziato ai Signori adunati che scopo della convocazione si era quello di procedere alla annuale revisione del Registro di Popolazione del Comune, e degli atti concernenti i cambiamenti di domicilio e di residenza, a forma dell'art. 53 e seguenti del Regolamento 31 dicembre 1864, N. 2105.

Al seguito di che le due Giunte adunate hanno:

1. Constatato che tutte le famiglie e persone alle quali venne rilasciato nel corso del perduto anno 18 il Certificato **A** di cambiamento di residenza, e per le quali dai Comuni di nuova residenza venne rimesso l'Attestato **C** di eseguita inscrizione sul Registro di quei Comuni, sono state regolarmente cancellate dal nostro Registro di popolazione.

2. Verificato che sul Registro in subietto furono regolarmente accese le famiglie e persone che esibirono nel corso del perduto anno il Certificato di cambiamento (Modello **A**) di residenza, venendo a stabilirsi da altri in questo Comune; e che di ciò fu notificato il Municipio di ultima dimora coll'invio del Certificato **C** prescritto dall'art. 28 del Regolamento citato.

3. Riscontrato che il Registro stesso è tenuto perfettamente in giorno coi cambiamenti accaduti nel perduto anno per dependenza di *nascite*, *matrimoni e morti*, non che colle scomposizioni; riunione, e formazione di nuove famiglie.

4. Trovato perfettamente intelligibili i caratteri, precise le annotazioni, e benissimo conservato il Registro stesso tenuto col sistema dei fogli volanti per famiglie, riuniti in tanti inserti quante sono le case del Territorio Comunale col corredo del relativo Indice a schede egualmente volanti molto utili e comode anco per le operazioni statistiche, e di censimento.

5. E per ultimo (1)

MODO PRATICO D'USO

(1) Qui si annuncieranno altre avvertenze e suggerimenti, che le due Giunte trovassero opportuno di fare.

Digitized by Google

*NB.* Il presente verbale dovrà esser firmato dai Membri delle due Giunte, intervenuti all' adunanza, e quindi a cura del Sindaco dovrà esserne rimessa copia alla Prefettura rispettiva nei primi 15 giorni di gennaio ( V. Modello N. 6).

E previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, trascritto sui protocolli delle respettive Giunte sullodate, l'adunanza è stata sciolta.

Il Sindaco Presidente

. . . . . .

La Giunta Municipale

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

La Giunta di Statistica

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Il Segretario del Comune

. . . . . .

Digitized by Google

(Modello N. 28)

ARME
del
COMUNE

UFIZIO COMUNALE
*di*

PROVINCIA
*di*

N.

OGGETTO

REGISTRO
DI POPOLAZIONE

Invio di Verbale per la revisione annuale del registro stesso.

*Li* 18

Inerendo alle prescrizioni del secondo capoverso dell'art. 55 del Regolamento Ministeriale 31 dicembre 1864 N. 2105, rimetto a V. S. Ill.ma l'inserta copia autentica del verbale di annuale revisione del Registro di popolazione testè eseguita dalle due Giunte *Municipale* e di *Statistica* state collegialmente da me a tal oggetto adunate.

E con distinto ossequio mi dichiaro

*Il Sindaco*

(L. S.)

*Sig. Prefetto della Provincia di*

Digitized by Google

(Modello N. 29).

ARME
del
COMUNE

PROVINCIA
DI

COMUNE
DI

## REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

(1) Sig. ha dichiarato che (2)
cessa di abitare nella casa segnata
col numero e posta (3) (4) ,
del Comune (5) , per andare a stabilirsi nella Casa
segnata col numero , posta (3) (4)
, del Comune (5) (6)

Rilasciata la presente a discarico della (7) cui
concerne la variazione di suddetta.

Dall'Uffizio Comunale di
Li 186

*Il Sindaco*

(L. S.)

---

### MODO PRATICO D'USO.

(1) Dire a seconda del caso: *Il*, oppure *La*.

(2) Se la variazione di domicilio, di dimora o d'abitazione riguarda il Dichiarante e sua famiglia, si dirà: *Egli e sua famiglia*; diversamente si

Digitized by Google

indicherà il *Cognome e Nome del capo della famiglia* cui la variazione di dimora o d'abitazione si riferisce.

(3) Per i *Comuni Urbani* si indicherà la *strada* o la *piazza* di ubicazione della casa, e per *quelli Rurali* la Parrocchia.

(4) Per i Comuni urbani s'indicherà il *terziere*, *quartiere*, *sestiere*, *ecc*; e per quelli *Rurali* la Sezione in cui è compresa la Strada, o la Parrocchia di ubicazione della casa di dimora.

(5) Indicare il nome del medesimo.

(6) Nel caso d'*Immigrazione*, qui si aggiungerà: *Esibendo il Certificato* A, per gli effetti di ragione.

(7) Dire a seconda del caso: *Famiglia*, oppure *Persona*.

Digitized by Google

# RACCOLTA

DEGLI

# ORDINI SPECIALI

ALLO

## STATO CIVILE

NEL

REGNO D'ITALIA

Digitized by Google

Digitized by Google

# CODICE CIVILE ITALIANO

PROMULGATO

con R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2358 in ordine a Legge del 2 aprile 1865, N. 2215.

(*Articoli estratti dal medesimo*)

## LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

## TITOLO I.

### DELLA CITTADINANZA E DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI.

1. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

4. È cittadino il figlio di padre cittadino.

5. Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno, e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dalla età maggiore, determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione

Digitized by Google

davanti l'uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

6. Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino.

7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

8. È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'art. 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'art. 6.

9. La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

10. La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve esser fatta sotto pena di decadenza entro 6 mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'art. 5.

Digitized by Google

11. La cittadinanza si perde :

1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza ;

2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero ;

3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'art. 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

12. La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

13. Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'art. 11, la ricupera, purchè:

1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;

2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

3. Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare, e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

14. La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

15. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

# TITOLO II.

## DEL DOMICILIO CIVILE E DELLA RESIDENZA.

16. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.



Digitized by Google

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

17. Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione (1) fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

18. La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

19. Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

# TITOLO IV.

## DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ

48. La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

49. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Ciascuna generazione forma un grado.

50. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

51. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

---

(1) *Il Sindaco* (o suo Ufficiale Delegato) *è obbligato ad accettare le dichiarazioni di domicilio, nè può rifiutarvisi col pretesto di ritenerle simulate.* (Parere del Consiglio di Stato 3 dicembre 1862).

Digitized by Google

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

52. L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.

# TITOLO V.

## DEL MATRIMONIO

## CAPO I.

### DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO.

### SEZIONE I.

*Della promessa di matrimonio.*

53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### *Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.*

55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'art. 107.

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

58. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali o gli affini di una medesima linea.

59. In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1. tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2. tra gli affini nel medesimo grado, 3. tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

60. Il matrimonio è proibito

Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi della stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.

62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona d'uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

63. Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ven-

Digitized by Google

tuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

64. Se il padre e la madre fossero morti o nell'impossibilità di manifestare la loro volontà i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole; se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell'interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici, e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

69. Le disposizioni dell'art. 55, dei numeri 2 e 3 dell'art. 59 e dell'articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

## CAPO II.

### DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'uffiziale dello stato civile.

Digitized by Google

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell' art. 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

74. L'uffiziale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

75. Se l'uffiziale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascierà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

76. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

77. Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

78. Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In queste caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Digitized by Google

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

79. Gli sposi debbono presentare all'uffizio dello stato civile del comune in cui intendono celebrare il matrimonio,

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

80. Se uno degli sposi fosse nell'impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e la residenza dello sposo e de' suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

## CAPO III.

### DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

82. Il padre, la madre, e in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand'anche

Digitized by Google

i figli o i discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

83. Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età:

1. Per mancanza del consenso richiesto dall'art. 65;
2. Per l'infermità di mente di uno degli sposi.

84. Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

85. Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

86. Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

87. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

88. Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

89. L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'uffiziale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

90. L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

91. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

92. Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale.

## CAPO IV.

### DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

93. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'uffiziale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

94. Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130,

Digitized by Google

131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

95. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

96. Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 93, l'uffiziale dello stato civile richiederà per iscritto l'uffiziale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'uffiziale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'uffiziale da cui venne la richiesta.

97. Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'uffizio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'uffiziale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 94.

98. L'uffiziale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascierà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

99. Nei matrimoni del re e della famiglia reale l'uffiziale dello stato civile è il presidente del senato del regno.

Il re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

## CAPO V.

### DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO E DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

100. Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme sta-

Digitized by Google

bilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

101. Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estendibile a lire cento.

102. La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese, a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

103. Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno deve presentare all'uffiziale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

## CAPO VI.

### DELLE DOMANDE PER NULLITÀ DI MATRIMONIO.

104. Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 55, 56, 58 59, 60 e 62, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero, e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un uffiziale non competente dello stato civile o senza la presenza dei voluti testimoni.

Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'uffiziale dello stato civile non è più ammessa.

105. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

106. Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Digitized by Google

107. L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

108. Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Non può essere impugnato dal figlio che aveva compiuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

109. L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere promossa nè dai coniugi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza loro richiamo.

Parimenti l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, dopo raggiunta la maggiore età, ha lasciato trascorrere sei mesi senza richiamo.

110. Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non potrà più essere impugnato: 1. quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta l'età richiesta; 2. quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta.

111. Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età fissata, non può essere impugnato dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

112. Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunciata, risulta esistente al tempo del matrimonio.

L'annullamento non potrà più pronunziarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rivocata l'interdizione.

113. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

114. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte d'uno dei coniugi.

115. Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può sull'istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarlo anche d'uffizio, se ambidue i coniugi od uno di essi siano minori di età.

Digitized by Google

116. Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

## CAPO VII.

### DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

117. Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'art. 364.

118. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambidue i coniugi non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

119. Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

120. Non ostante la disposizione degli articoli 117 e 118, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione coll'atto di nascita.

121. Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico uffiziale l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1. Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;
2. Che vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

122. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

## CAPO VIII.

### DISPOSIZIONI PENALI.

123. Incorreranno nella multa di lire 200 estendibile a L. 1000 gli sposi e l'uffiziale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

Digitized by Google

124. L'uffiziale dello stato civile che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che sieno stati presentati all'uffizio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

125. Incorrerà nella multa di lire 100 estendibile a lire 500 l'uffiziale dello stato civile che abbia fatto procedere alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambidue gli sposi, od in contravvenzione all'art. 74.

126. Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente l'uffiziale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 72, 75, 76, 93, 94, 96, 98 e 103, o commetta qualsiasi altra contravvenzione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

127. Quando il matrimonio sia stato annullato per causa d'un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

128. La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell'art. 57, l'uffiziale che lo abbia celebrato e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibile a lire 1000.

La donna decade da ogni donazione, lucro dotale e successione che provengano dal primo marito.

129. L'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti il tribunale correzionale.

## CAPO IX.

### DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

### SEZIONE I.

*Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro.*

130. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

131. Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile

Digitized by Google

di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

132. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

## CAPO X.

### DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

148. Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

# TITOLO VI.

## DELLA FILIAZIONE

## CAPO III.

### DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO E DELLA LEGITTIMAZIONE.

### SEZIONE I.

*Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio.*

179. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente.

180. Non possono però essere riconosciuti:

1. I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona.

2. I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o di affinità in linea retta in infinito, o per un vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

181. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita.

Digitized by Google

182. Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore.

185. Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che l'ha riconosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto da ambidue i genitori.

## SEZIONE II.

### *Della legittimazione dei figli naturali.*

194. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

195. Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio, nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

196. Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti.

197. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nell'atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

198. La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni:

1. Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi;

2. Che il genitore il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

3. Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4. Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge.

199. Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione, semprechè al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado,

200. La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza.

Digitized by Google

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli, e conseguentemente *potersi*, *o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione*.

Se la deliberazione della corte di appello è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti, e colle informazioni assunte di uffizio al ministero di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del consiglio di stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al re.

Se il re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita del figlio.

201. La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'ha domandata.

# TITOLO VII.

## DELL' ADOZIONE

## CAPO II.

### DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

219. Nei due mesi successivi al decreto della corte l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l'annotazione sarà eseguita.

Digitized by Google

# TITOLO IX.

## DELLA MINORE ETA', DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

## CAPO I.

### DELLA MINORE ETÀ.

240. È minore la persona che non ha ancor compito gli anni ventuno.

## CAPO II.

### DELLA TUTELA.

### SEZIONE I.

*Dei tutori.*

241. Se amendue i genitori sono morti, dichiarati assenti o sono incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria podestà, si apre la tutela.

242. Il diritto di nominare un tutore parente od anche estraneo, spetta a quello dei genitori che rimane superstite.

La nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento.

243. Non ha effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore, che al tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria podestà.

244. Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno, e in mancanza di questo all'avo materno.

245. Quando un figlio minore resta senza padre e madre, senza tutore da essi nominato, senza avo paterno e materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

246. Qualunque sia il numero dei figli non può essere loro nominato che un solo tutore.

Nascendo conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvederà nel modo indicato nell'art. 224.

247. Chiunque istituisce erede un minore, può nominargli un curatore



Digitized by Google

speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, sebbene il minore sia sotto la patria podestà.

248. Venendo a cessare durante l'età minore dei figli, la tutela legale attribuita ai genitori naturali dall'art. 184, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio, sarà provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela.

### SEZIONE II.

### *Del consiglio di famiglia.*

249. Verificandosi l'apertura della tutela, è costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima presso il pretore del mandamento dove si trova la sede principale degli affari del minore.

Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile esservi trasferita la sede del consiglio.

250. L'uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informare prontamente il pretore.

Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela.

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà nel più breve termine il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

## CAPO III.

### DELL'EMANCIPAZIONE.

310. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

315. Il minore emancipato per effetto del matrimonio avrà per curatore il padre, e in mancanza la madre.

Mancando ambidue i genitori, il consiglio di famiglia o di tutela gli nominerà il curatore.

La donna minore maritata ha per curatore il marito, od il curatore del marito se questo sia minore od inabilitato, ed infine il tutore del marito se questo sia interdetto.

Qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per cu-

Digitized by Google

ratore il padre o la madre, e in loro mancanza le sarà nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela.

317. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da se solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

# TITOLO XII.

## DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

## CAPO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

350. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

351. Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli uffiziali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

352. Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'uffiziale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'uffiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

353. Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dallo uffiziale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

354. Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute e comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

355. Gli uffiziali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni cho sono per ciascun atto stabilite o permesse.

356. I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

357. I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in cia-

Digitized by Google

scun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

358. Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcun spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti: non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

359. Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, e richiesta delle parti interessate, dall'uffiziale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'uffiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del re, il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

360. I registri saranno chiusi dagli uffiziali dello stato civile alla fine di ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro, ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

361. Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'uffiziale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

362. I registri dello stato civile sono pubblici; gli uffiziali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

363. Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

364. Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei me-

Digitized by Google

desimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

365. Il procuratore del re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verificazione, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

366. Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'art. 364, il tribunale, sulla istanza del procuratore del re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti ommessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un affiziale dello stato civile non competente e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale, sull'istanza del procuratore del re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'uffiziale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

367. Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

368. È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio, o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice.

I regi agenti diplomatici o consolari e gli uffiziali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati o da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire.

Gli atti di nascita all'uffizio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

Digitized by Google

Gli atti di matrimonio all'uffizio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all'uffizio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

369. Il presidente del senato assistito dal notaio della corona adempierà le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del re e delle persone della famiglia reale.

370. Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del senato a norma dell'art. 38 dello statuto.

## CAPO II.

### DEGLI ATTI DI NASCITA E DI RICOGNIZIONE DELLA FILIAZIONE.

371. Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

372. Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

373. La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

374. L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'uffiziale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Digitized by Google

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'uffiziale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

375. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

376. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

377. Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato. (1).

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri

378. Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'uffiziale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'uffiziale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

379. Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'uffiziale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'uffiziale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

---

(1) Il codice penale all'art. 507 punisce col carcere fino a tre mesi, colui che avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa la consegna al Sindaco del Comune, dove l'infante è stato trovato.

Digitized by Google

380. Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrone della nave, o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

381. Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

382. L'atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

## CAPO III.

### DEGLI ATTI DI MATRIMONIO.

383. L'atto di matrimonio deve indicare:

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

Il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67;

La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

La data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell'art. 68;

La dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

Il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'art. 97, ed il motivo del trasferimento;

La ricognizione della unione degli sposi, che l'uffiziale dello stato civile fa in nome della legge.

384. La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'uffizio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

Digitized by Google

## CAPO IV.

### DEGLI ATTI DI MORTE.

385. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'uffiziale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali (1).

386. Si stenderà l'atto di morte dall'uffiziale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

387. L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possa sapere, il nome, cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

388. In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso,

---

(1) Il Regolamento sanitario 8 giugno 1865, N. 2322, in proposito alle inumazioni, ha le seguenti disposizioni.

Art. 61. Non si potrà procedere alla sepoltura dei cadaveri se non sieno trascorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 nei casi di morte improvvisa, eccetto il caso di urgenza, riconosciuto e dichiarato tale dalla Commissione municipale di sanità per gravi motivi di salute pubblica.

In tale frattempo non sarà lecito di abbandonare il cadavere, nè di coprirgli la faccia, nè di porlo in condizione qualunque che possa essere di ostacolo alla manifestazione della vita quando la morte non fosse che apparente.

Art. 62. La sepoltura verrà ritardata oltre il tempo prefisso nell'articolo precedente quando ciò sia necessario all'adempimento di atti giudiziari.

Art. 63. Non si darà sepoltura senza l'autorizzazione del sindaco o di persone che esso potrà delegare a tale oggetto, nè l'autorizzazione potrà darsi se non siasi prima proceduto alla verificazione della morte, in conformità alle leggi vigenti sullo Stato civile.

Digitized by Google

colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'uffizio dello stato civile.

389. Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'uffiziale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

390. L'uffiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

391. Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico uffiziale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico uffiziale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

La sentenza verrà inserita nei registri.

393. Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case d'arresto o di detenzione, l'avviso all'uffiziale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

394. I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'art. 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

395. In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni o case di arresto, o di esecuzione di sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'art. 387.

396. Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli uffiziali nominati nell'art. 380, e si osserveranno le disposizioni dell'art. 381.

Quando per un naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggieri, l'autorità marittima, accertato l'infor-

Digitized by Google

tunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli uffiziali sovraindicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

397. Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'uffizio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

## CAPO V.

### DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DEI MILITARI IN CAMPAGNA.

398. Le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti.

399. Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

400. Gli uffiziali che compiono le funzioni relative allo stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina, per cura del quale devono essere trasmessi all'uffizio dello stato civile indicato nell'art. 368.

## CAPO VI.

### DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

401. Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione.

402. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

403. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

Digitized by Google

L'uffiziale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

## CAPO VII.

### DISPOSIZIONI PENALI.

404. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

405. Ogni alterazione od ommissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

Digitized by Google

# CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PUBBLICATO

con R. Decreto 26 novembre 1865, N. 2366, in ordine a Legge del 2 aprile 1865, N. 2215.

(*Articoli estratti dal medesimo*)

## LIBRO PRIMO

## TITOLO IV.

### CAPO I.

*Del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti d'appello.*

### SEZIONE IV.

DELLE PROVE.

### § 2.

*Del giuramento.*

226. Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

Il presidente o il giudice delegato deve premettere un'ammonizione, che rammenti l'importanza e la santità dell'atto.

La parte comincia a prestare il giuramento, pronunziando le parole *Giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro*, — e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura, osservati nel resto i riti speciali della religione professata dalla stessa parte.

228. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano nel caso di giuramento deferito d'uffizio, in quanto siano applicabili.

Digitized by Google

# LIBRO TERZO

## DEI VARI PROCEDIMENTI SPECIALI.

## TITOLO IV.

### DISPOSIZIONI RELATIVE AL MATRIMONIO, ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA DONNA MARITATA, E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

### CAPO I.

*Del matrimonio.*

797. Per le opposizioni al matrimonio deve osservarsi il procedimento sommario.

Il termine per appellare dalla sentenza del tribunale, che rigetta l'opposizione, è di giorni quindici dalla notificazione di essa.

L'atto di appello deve contenere citazione a comparire in via sommaria in un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici.

798. Sopra i ricorsi contro l'uffiziale dello stato civile, nei casi indicati negli articoli 75 e 98 del codice civile, il tribunale provvede in camera di consiglio.

## TITOLO VII.

### DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

845. Sulle domande per rettificazione degli atti dello stato civile si provvede in camera di consiglio sentito il ministero pubblico.

Il tribunale può ordinare la comparizione delle parti interessate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere.

846. Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull'atto rettificato, salvo l'annotazione a norma degli articoli 359 e 403 del codice civile.

Digitized by Google

# CODICE

DELLA

# MARINA MERCANTILE

PROMULGATO

con R. Decreto del 25 giugno 1865. N. 2360, in ordine alla legge del 2 aprile 1865. N. 2215.

*(Articoli estratti dal medesimo)*

## PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

## TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE

### CAPO IX.

DELLA POLIZIA DI BORDO.

93. Se a bordo di una nave siasi commesso durante la navigazione un crimine o delitto, il capitano o padrone dovrà procedere a termini dell'art. 436.

Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o padrone procederà a norma del successivo articolo 437.

Digitized by Google

# TITOLO III.

## CAPO UNICO

### DELLA GIURISDIZIONE PENALE MARITTIMA MERCANTILE, DELLA COMPETENZA E DELLA PROCEDURA.

437. Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o padrone stenderà processo verbale dello stato del cadavere, e di tutte le circostanze relative alla morte dell'individuo, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

Qualora fosse sulla nave un medico o chirurgo, il verbale sarà steso da questo, e munito del *visto* del capitano o padrone (1).

(1) Per l'ulteriore procedura, si veda l'art. 396 del Codice civile.

Digitized by Google

# DECRETO REALE

15 novembre 1865, N. 2602

## PER L'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

**VITTORIO EMANUELE II**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessarie per la completa attuazione del medesimo;

Visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, N. 2358, col quale si mandò a pubblicare il Codice civile per tutte le Provincie del Regno;

Volendo provvedere al completo ordinamento dello stato civile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

## TITOLO I.

### DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE E DELLE LORO ATTRIBUZIONI

Art. 1. Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'uffiziale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.



Digitized by Google

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del re.

Art. 2. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci dei sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il procuratore del re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capoluogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile dello stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

Art. 5. La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 6. L'ufficiale dello stato civile è incaricato:

1. Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2. Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca;

3. Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

Digitized by Google

Art. 7. L'uffiziale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti:

1. Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

2. Quando nel registro esistente nell'uffizio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;

3. Quando l'atto esistente nel registro dell'uffizie comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;

4. Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 9. Nonostante il disposto dall'articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello Stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10. Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge.

I regi agenti diplomatici o consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci;

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci;

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11. Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati all'art. 368 del codice civile.

Art. 12. Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

Digitized by Google

Art. 13. Gli ufficiali dello stato civile debbono conformarsi alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori del re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

# TITOLO II.

## DELLE NORME GENERALI RELATIVE AI REGISTRI ED AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 14. In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:

1. Di cittadinanza;
2. Di nascita;
3. Di matrimonio;
4. Di morte.

Art. 15. I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento.

Art. 16. Il sindaco di ogni comune trasmette nell'ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l'anno successivo perchè siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

Art. 17. Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d'ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l'atto si riferisce.

Art. 18. Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro, senza alcuno spazio in bianco.

Qualora nell'atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con una riga d'inchiostro.

Art. 19. Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.

Art. 20. I registri debbono essere scritti con carattere chiaro senza ab-

Digitized by Google

breviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea, sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 21. I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

La firma apposta dall'ufficiale dello stato civile chiude l'atto.

L'atto chiuso non può più essere variato.

Art. 22. Quando la legge richiede in modo espresso l'intervento del segretario comunale, questo deve anche firmare l'atto ricevuto dopo l'ufficiale dello stato civile.

Art. 23. L'ufficiale dello stato civile, quando riceve un atto, deve dichiarare la sua qualità.

Se egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

Art. 24. Se dopo aver ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell'atto, l'ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l'atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

Art. 25. I documenti, di cui occorre di far menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l'autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

Art. 26. La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi, o trascrivendo l'atto esattamente e per intero sopra ambidue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

In questo secondo caso si fa constare l'inserzione con un processo verbale steso sopra ambidue i registri originali.

La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

Art. 27. La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del procuratore del re.

L'ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richiesta.

Digitized by Google

Art. 28. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

Art. 29. Il mattino del 1° gennaio di ciascun anno l'uffiziale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto del processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

Art. 30. Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono, in conformità del modello annesso al presente regolamento, per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

Art. 31. Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del re.

Nei comuni, in cui vi sono più uffizi dello stato civile, l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

Art. 32. Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

Art. 33. Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'art. 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

Art. 34. Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d'istruzione l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

Art. 35. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del re, perchè vi possa provvedere.

Digitized by Google

Art. 36. Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37. Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del re rrovvede perchè sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal procuratore del re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

# TITOLO III.

## DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Art. 38. I documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 39. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

Art. 40. Sopra di questo fascicolo l'ufficiale indica:

1. Il nome e cognome di coloro cui l'atto si riferisce;

2. Il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;

3. Il numero dei documenti che vi sono inchiusi.

Art. 41. Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

Digitized by Google

Art. 42. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conformi alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

Art. 43. Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l'ufficiale dello stato civile od il procuratore del re nomina un perito d'ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

# TITOLO IV

## DEI REGISTRI DI CITTADINANZA

Art. 44. Nei registri di cittadinanza si ricevono :

1. Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana ;

2. Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano , può eleggere la qualità di straniero ;

3. Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana ;

4. Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio ;

5. Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

Art. 45. Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

Art. 46. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura

Digitized by Google

del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47. Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'art. 44 debbono farsi avanti l'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'art. 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dall'età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Art. 49. La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'art. 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'art. 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50. L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al re, di osservare lo statuto e le leggi del regno.*

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51. Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto qnando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

# TITOLO V.

## DEI REGISTRI DI NASCITA

Art. 52. Nei registri di nascita si ricevono:

1. Le dichiarazioni delle nascite;
2. I processi relativi alla presentazione dei bambini trovati;
3. I processi di presentazione di bambini dei quali non fu ancora

Digitized by Google

dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'ufficio dello stato civile.

Art. 53. Nei detti registri si trascrivono:

1. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;

2. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;

3. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;

4. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune, in cui un bambino nacque accidentalmente;

5. Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizii;

6. Gli atti di riconoscimento di figli naturali;

7. I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà e di predicato;

8. Le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei num. 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intero.

Art. 54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già inscritto sui registri.

Art. 55. Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

Art. 56. Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

Art. 57. L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

Art. 58. Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un

Digitized by Google

cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciare sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi.

Art. 59. Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello stabilimento.

Art. 60. L'ufficiale a cui si presenta una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del re.

Art. 61. L'ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll'atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

# TITOLO VI.

## DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

## CAPO I.

### REGISTRI PER LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI.

Art. 62. In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63. Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'art. 357 del codice civile.

Digitized by Google

Art. 64. Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell'art. 77 del codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65. La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all'ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66. Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata giusta il disposto dall'art. 54 del codice civile, l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che v'intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

Art. 67. Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare:

Il nome, il cognome, la professione e il luogo della nascita degli sposi;

Il luogo di residenza nell'ultimo anno;

Il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;

Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;

Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;

Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del Codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l'atto di richiesta.

Art. 68. Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69. Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l'art. 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del ministero della guerra, in conformità dell'art. 53 del regolamento suddetto.

Art. 70. Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo o del consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall'art. 81 del codice civile, o presentare copia del provvedimento di cui all'art. 67 del

Digitized by Google

codice stesso, o provare l'impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova:

1. Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell'interdizione pronunciata ed in casi simili;

2. Colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall'art. 80 del codice civile. quando l'impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71. Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72. Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'art. 57 del codice civile.

Art. 73. Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

Art. 74. L'ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'art. 67, e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

Art. 75. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76. La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo muto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

Art. 77. Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'art. 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa ottenuta.

Digitized by Google

Art 78. Nel caso d'imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

## CAPO II.

### DELLE DISPENSE DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO.

Art. 79. Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 59 del codice civile sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80. Alla domanda devono unirsi:

Gli atti di nascita degli sposi;

Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questo occorra;

Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti;

Tutti gli altri documenti, che secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81. Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82. Il procuratore del re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del re, corredata dagli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

Digitized by Google

## CAPO III.

### DELLE PUBBLICAZIONI.

Art. 83. Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione, e la fa eseguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84. L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell'art. 70 del codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85. Se le pubblicazioni debbono farsi in altro comune, l'uffiziale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'art. 83.

Art. 86. Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indicazione — *Pubblicazioni di matrimonio*.

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87. L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamento affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli articoli 39 e seguenti.

Digitized by Google

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Art. 89. Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.

Ove le pabblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all'ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

Fra gli altri allegati all'atto di matrimonio l'ufficiale che lo celebra inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune e la niuna opposizione a lui notificata.

## CAPO IV.

### DELLE OPPOSIZIONI.

Art. 90. L'ufficiale dello stato civile, il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informarne il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 91. Quando sia notificato un atto di opposizione all'ufficio dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'art. 90 del codice civile, se l'opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 92. L'opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell'art. 96 del codice civile, l'opposizione può anche essere fatta al ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli coll'atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93. In margine al processo verbale di richieste delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

Digitized by Google

## CAPO V.

### DEI REGISTRI DI MATRIMONIO.

Art. 94. Nei registri di matrimonio si ricevono :

1. Gli atti di celebrazione di matrimonio ;

2. Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Art. 95. Nei registri di matrimonio si trascrivono :

1. Gli atti di matrimonio celebrati all'estero ;

2. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'articolo 96 del codice civile ;

3. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'art. 366 del codice civile ;

4. Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi ;

5. Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice civile o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll'atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Art. 96. In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97. Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

Art. 98. Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di voler maritarsi.

Art. 99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare il giuramento, si vale del medesimo per indi-



Digitized by Google

rizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tale formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 100. Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101. L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Art. 102. Se uno degli sposi risieda nel distretto di altr'ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'art. 95.

Art. 103. Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 104. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali di stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del re ricevuto l'avviso provvede tosto a norma dell'articolo 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

Digitized by Google

# TITOLO VII.

## DEI REGISTRI DI MORTE.

Art. 105. Nei registri di morte si ricevono:

1. Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;

2. Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case d'arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393 e 394 del codice civile.

Art. 106. Nei registri di morte si trascrivono;

1. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero;

2. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;

3. Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;

4. Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza.

5. I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;

6. Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

Art. 107. In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 108. I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case d'arresto e di detenzione, debbono curare che negli avvisi, che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'art. 387 del codice civile.

Art. 109. Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'art. 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i

Digitized by Google

cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110. L'ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111. Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà avvertito il procuratore del re.

Art. 112. L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113. Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

Art. 114. L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell'art. 72 della legge 21 aprile 1862, N. 585.

Art. 115. L'ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.

Art. 116. Morendo uno straniero nel regno, l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori d'età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del re, affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117. In esecuzione dell'art. 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo art. 91 della legge stessa.

Art. 118. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di se-

Digitized by Google

poltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell'art. 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, N. 2322.

# TITOLO VIII.

## DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI NOMI E COGNOMI

Art. 119. Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome deve farne domanda al re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:

1. Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dell'articolo seguente;

2. A fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine: l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 121. Chiunque creda di aver interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

Digitized by Google

Art. 123. Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia:

1. Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere che vi ha proceduto.

2. Un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.

Art. 124. Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

# TITOLO IX.

## DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Art. 126. I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffizi dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:

1. Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2. Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati;

3. Se gli atti sono stati inscritti in ambidue i registri originali;

4. E generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 127. Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale, nel quale si deve indicare:

Il giorno in cui ha luogo la verificazione;

Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;

Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

Digitized by Google

Il processo è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 128. Terminata la verificazione, il pretore fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente annotazione: *verificato in questo giorno..... del mese..... dell'anno.....*, e vi appone la propria firma.

Art. 129. Il procuratore del re può sempre, se lo creda necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per essa il pretore.

Art. 130. I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore del re.

Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

Art. 131. Nel marzo di ogni anno il procuratore del Re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell'anno precedente, a norma dell'art. 365 del codice civile.

Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.

Art. 132. I procuratori del re, prima di promuovere l'applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

# TITOLO X.

## DELLE RETTIFICAZIONI E DELLE ANNOTAZIONI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 133. Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto omesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizioni di legge, di regolamento e di sentenza.

Art. 134. La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il pubblico ministero deve promuovere d'uffizio la rettificazione delle

Digitized by Google

irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d'uffizio negli altri casi se la rettificazione è d'interesse pubblico ; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 135. Nell'interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d'ufficio dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda, al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 136. La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile che accerti la omissione.

Art. 137. I tribunali del regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del regno.

Art. 138. Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l'annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all'ufficio presso cui sta il registro, presentando copia autenticata del titolo su cui la domanda si fonda.

Art. 139. Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso l'ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz'altro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

Art. 140. Se la rettificazione o l'annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del re, proponendo il tenore dell'annotazione.

Il procuratore del re, presa ad esame la domanda ed il tenore della annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

Art. 141. Nell'eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all'annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

Digitized by Google

# TITOLO XI.

## DELLE COPIE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI CERTIFICATI

Art. 142. Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

Art. 143. Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un numero progressivo per ogni anno.

Art. 144. Le copie degli atti portano :

1. L'intitolazione di estratto coll'indicazione della classe, dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto ;

2. La trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi ;

3. Le annotazioni che vennero fatte in margine dell'atto originale ;

4. L'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale ;

5. La sottoscrizione dell'ufficiale col bollo d'ufficio.

Art. 145. Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per gli atti di nascita o morte . . . . . | L. | 0 | 50 |
| Per gli atti di matrimonio . . . . . | » | 1 | — |
| Per gli atti di cittadinanza . . . . . | » | 2 | — |
| Per processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati . . . . . | » | 1 | — |
| Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate . . . . . | » | 1 | — |
| Per ogni facciata eccedente . . . . . | » | 0 | 20 |
| Per qualunque altro certificato . . . . . | » | 0 | 50 |

Art. 146. Il pagamento dei diritti suddetti viene dall'ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

Art. 147. Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone po-

Digitized by Google

vere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione, di leva o di altro pubblico servizio sono rilasciate gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile.

Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll'aggiunta - *rilasciata gratuitamente perchè povero.*

Art. 148. Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto degli articoli 8 e 9, si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nel capoverso dell'art. 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tai diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.

Art. 149. I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

Art. 150. Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello stato civile quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, quando se ne voglia fare uso fuori della giurisdizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Digitized by Google

# DECRETO REALE

*Contenente disposizioni transitorie per l'attivazione del codice civile* 30 *novembre* 1865, *Num.* 2606.

(Articoli estratti dal medesimo)

---

Art. 1. Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dell'art. 13 del nuovo codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del nuovo codice.

Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'art. 11 dello stesso codice, salva la disposizione dell'art. 12 del codice medesimo.

Art. 2. Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno, dall'attuazione del nuovo codice, alle condizioni stabilite nell'art. 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice.

Art. 9. I figli di famiglia che al giorno dell'attuazione del nuovo codice avessero compiuto gli anni ventuno, od avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria podestà.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuto gli anni ventuno, e non trovansi nello stato di legale o volontaria emancipazione, sono soggetti alla patria podestà o alla tutela giusta le disposizioni dello stesso codice.

Art. 17. I minori che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano emancipati od abilitati, od abbiano contratto matrimonio, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

---

Digitized by Google

# DECRETO REALE

**del 14 dicembre 1865, N. 2666.**

***Pel matrimonio dei Militari o di coloro che sono assimilati ai Militari***

---

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, il quale coll'articolo 69 si riporta pel matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari alle disposizioni contenute dagli articoli 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare approvato col Regio Decreto del 20 ottobre 1859; ritenuto che il Decreto suddetto non trovasi inserto nella Raccolta degli Atti del Governo; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Pel matrimonio di militari o di coloro che sono assimilati ai militari saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare superiormente citato, che sono del tenore seguente:

Articolo 9. — *Uffiziali e funzionari assimilati a gradi militari.*

§ 29. Gl'infra indicati uffiziali e funzionari militari sono assimilati ai gradi seguenti: cioè: — al sottotenente: i medici aggiunti; i veterinari in 2. ed i farmacisti militari di terza classe: — Al luogotenente: i medici di battaglione, i veterinari in 1., i farmacisti militari di 2. classe ed i sotto-commissari di guerra aggiunti; — Al capitano: il segretario del Consiglio superiore di sanità militare, i medici di reggimento, l'ispettore aggiunto di veterinaria, i cappellani e farmacisti militari di 1. classe, ed i sotto-commissari di guerra; — Al maggiore: il medico divisionale, ed il commissario di guerra di 2. classe; — Al luogotenente-colonnello: il medico capo, l'ispettore del Consiglio superiore di sanità militare, ed il commissario di guerra di 1. classe; — Al colonnello: il presidente del Consiglio superiore di sanità militare e l'intendente militare.

§ 30. Gli uffiziali e funzionari summentovati devono obbedienza, rispetto e deferenza a tutti gli uffiziali superiori al grado cui sono rispettivamente assimilati. — Essi hanno diritto, quando sono in divisa e nell'esercizio delle loro funzioni, all'obbedienza dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, ed in ogni circostanza al loro rispetto e deferenza: le mancanze e reati che questi commettessero contro di loro saranno punite come se fossero commesse contro uffiziali.

Digitized by Google

Articolo 53. – *Matrimoni dei militari.*

§ 195. Niun militare, nè assimilato a grado militare (salvo i mititari in congedo illimitato, nelle condizioni richieste dalla legge sul reclutamento) può contrarre matrimonio senza il permesso del re, emanato per organo del Ministero della guerra, se uffiziale od assimilato ad uffiziale, e del Ministro della guerra, se di grado inferiore.

§ 196. Tale permesso non è conceduto ai graduati infradescritti, se non comprovino nel modo prescritto dalle leggi o regolamenti in vigore, che l'uno o l'altro degli sposi, od ambedue insieme posseggono un reddito annuo, cioè : — Di lire 1,200 corrispondenti al capitale almeno di 24,000, se uffiziale od assimilato ad uffiziale ; — L. 500 corrispondenti al capitale di L. 10,000, se guardarme o sotto-uffiziale del Corpo dei Carabinieri Reali , — L. 400 corrispondenti al capitale di L, 8,000, se sotto uffiziale di fanteria, cavalleria ed artiglieria ; — L. 300 corrispondenti al capitale di L. 6,000, se semplice carabiniere.

§ 197. Il comandante di corpo nel dar corso alla domanda di matrimonio, esprimerà il suo parere sulla sua convenienza, e porgerà tutti gli schiarimenti atti a porre il Ministro in grado di pronunciare con cognizione di causa, ed impedire quelle unioni che possono riuscire di detrimento al servizio od al decoro del carattere militare.

§ 198. Riguardo alle domande dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, egli specificherà il numero totale degli ammogliati presenti al Corpo e di quelli della categoria o del grado stesso del richiedente.

§ 199. Gli uffiziali che contraessero matrimonio senza la voluta permissione incorrerebbero nella rivocazione dall'impiego, a tenore della legge sullo stato degli uffiziali; i guardarmi verrebbero giubilati o riformati se vi avranno diritto, ed in caso contrario licenziati dal servizio, ed i sotto-ufficiali, caporali e soldati sarebbero mandati in un Corpo di disciplina quali semplici soldati, e provveduti di congedo assoluto tosto ultimata la loro ferma.

§ 200. Colui che nell'arruolamento volontario si fosse dichiarato celibe, e si riconoscesse ammogliato, verrà immediatamente congedato colla ritenenza dell'intiero assegnamento di primo corredo.

§ 201. I militari che dopo ottenutane l'autorizzazione abbiano contratto matrimonio, devono presentarne la fede autentica, che sarà unita a corredo delle variazioni matricolari.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

---

Digitized by Google

# REGIO DECRETO

26 aprile 1866, N. 2854

*Sull'intervento del Segretario comunale negli atti relativi al matrimonio nel caso d'incapacità del Sindaco e dei consiglieri.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale nell'autorizzare il Governo del Re a pubblicare il Codice civile, gli fu data facoltà di fare con Decreto Reale quelle altre disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione del medesimo; visto il nostro Decreto del 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello Stato civile; visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 23 marzo 1865; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia, abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Nei Comuni dove il Sindaco e i Consiglieri siano nell'incapacità di adempiere alle formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio, tali atti saranno ricevuti dal Sindaco o da chi ne fa le veci coll'intervento del Segretario del Comune, ma la lettura agli sposi degli articoli di legge prescritta dal Codice civile o dai Regolamenti, la compilazione, la lettura e la sottoscrizione dei processi verbali, come pure le altre operazioni di lettura e di scritturazione che dovrebbero farsi dall'Uffiziale dello Stato civile, saranno in questo caso eseguite dal Segretario che esprimerà nei relativi processi verbali l'ordine ricevuto dall'Ufficiale dello Stato civile, l'autorizzazione di cui è parola nel seguente articolo, e la cagione per cui questa fu concessa.

« Art. 2. L'intervento del Segretario comunale per l'adempimento delle formalità accennate nell'articolo precedente sarà autorizzato dal Procuratore del Re, dietro l'accertamento dell'incapacità del Sindaco o dei Consiglieri di adempiere le formalità medesime, ed osservate le norme stabilite dall'art. 2 del Decreto 15 novembre 1865, sull'ordinamento dello Stato civile. — Le pene comminate all'Uffiziale dello Stato civile per l'inosservanza delle dette formalità sono applicabili al Segretario comunale se questo vi contravviene.

« Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze, addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE

De Falco.

Digitized by Google

# DECRETO REALE

17 giugno 1866

*Sugli atti relativi allo stato civile di militari componenti l'esercito, e dei corpi volontari in tempo di guerra.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l' art. 398 del codice civile, sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento per gli atti dello stato civile ed i testamenti dei militari e delle persone addette o al seguito dell'esercito in campagna, visto d'ordine nostro, o sottoscritto dal ministro summentovato.

Art. 2. Il regolamento sul medesimo oggetto portante la data 8 marzo 1855 è abrogato. — V. Celerif. 1855, pagina 348 e 349; — 1859, pag. 545.

Il ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dat. Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

## REGOLAMENTO

### TITOLO PRIMO. — *Dello stato civile.*

#### Capo I. — *Dei registri di stato civile.*

Art. 1. Ogni corpo componente l' esercito in campagna, ciascuna intendenza militare presso i quartieri generali dei corpi d'armata e delle divisioni dell'esercito e l'intendenza generale dell'esercito al quartiere generale principale terrà tre registri per inscrivere rispettivamente le nascite, ed i decessi relativi ai militari, od altre persone ascritte al rispettivo corpo o

Digitized by Google

quartier generale, od al medesimo addette od al seguito, a mente del seguente art. 12. — Quanto alle truppe d'artiglieria o del genio, od a quelle frazioni di truppa che non sieno costituite presso l' esercito guerreggiante in corpo distinto, i registri suddetti saranno tenuti dall'uffiziale d'amministrazione del rispettivo quartiere generale.

2. Gli spedali, le ambulanze ed i depositi di convalescenza terranno rispettivamente un egual registro per iscrivervi i decessi delle persone ivi ricoverate.

3. I comandanti le frazioni di truppe distaccate dal proprio corpo terranno rispettivamente un registro provvisorio per iscrivervi i decessi e gli altri atti che interessano lo stato civile.

4. Siffatti registri saranno numerati e vidimati in ogni foglio. — Quelli presso i corpi, o frazioni di essi, saranno vidimati dal rispettivo comandante o da un ufficiale dallo stesso delegato. — Quelli presso gli intendenti militari o commissari di guerra capi di servizio presso i quartieri generali e presso l'intendenza generale dell'esercito, dall' intendente generale o da un intendente militare o commissario di guerra dal medesimo a tal uopo delegato. — I registri finalmente che sono tenuti presso gli spedali, le ambulanze od i depositi di convalescenza saranno numerati e vidimati in ogni foglio dall'intendente militare o commissario di guerra, da cui dipende ciascun spedale, ambulanza o deposito di convalescenza.

## Capo II. — *Della tenuta dei registri di stato civile.*

5. I registri prescritti al capo precedente saranno in carta libera ed in stampa secondo gli annessi modelli 1 e 2: essi saranno tenuti con maggior possibile chiarezza, senza cancellature, e ciascun registro sarà munito di rubrica per ordine alfabetico.

6. Detti registri saranno tenuti presso i corpi dall'ufficiale incaricato dell'amministrazione. — Presso le divisioni dell'esercito dall'intendente militare o commissario di guerra, capo d' ufficio delle medesime. — Quello presso l'intendenza generale dell'esercito dall'intendente generale, o da un uffiziale di essa dal medesimo a tale riguardo delegato con ordine scritto. — Il registro dei decessi negli ospedali, nelle ambulanze, nei depositi di convalescenza sarà tenuto dall' uffiziale contabile, o da chi è chiamato a farne funzioni.

7. Gli atti saranno iscritti sul relativo registro senza interruzione e senza alcuno spazio fra l'uno e l'altro. Vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma in tutte lettere, l'anno, il mese, il giorno e l'ora dei rispettivi atti di

Digitized by Google

nascita e decesse: altrettanto si praticherà se occorre notare qualunque altra data nel corpo degli atti suddetti.

8. Nel riempiere a penna i vani, non si faranno abbreviazioni, si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le postille, ed in caso di necessità le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell' atto ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.— Ciascun atto sarà firmato dal funzionario ed ufficiale incaricato della tenuta del registro.

9. Negli atti sovraccennati non si potrà inserire alcuna cosa sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quanto sta prescritto.

10. I testimoni richiesti pei medesimi atti saranno scelti, per quanto è possibile tra maschi e tra maggiori degli anni 21.

11. Nei casi di morte violenta non proveniente da fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o case di arresto, o per esecuzione di sentenza di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze (articolo 395 del *codice civile*). — Nel primo dei detti casi, e quando le circostanze lo consentano, non si farà luogo alla tumulazione del cadavere prima che l'autorità giudiziaria abbia proceduto agli atti che le incombono (art. 389 del *codice civile*).

12. Gli atti dello stato civile saranno inscritti: — Per li militari di ciascun corpo e per le persone addette od al seguito del medesimo, nel relativo registro tenuto presso il corpo stesso. Per li militari e per le persone impiegate, addette od al seguito dei quartieri generali e delle divisioni, per gli uffiziali generali, uffiziali così detti senza truppa, uffiziali di sanità non applicati a nessun corpo, ascritti agli stati maggiori od addetti alle divisioni, uffiziali dell'intendenza militare e suoi dipendenti, sui relativi registri tenuti dall'intendente militare o commissario di guerra presso il quartiere generale e presso la divisione. — E per li militari e per le persone componenti il quartier generale principale, sui relativi registri presso l'intendenza generale dell'esercito.

### Capo III. — *Disposizioni speciali all'iscrizione dei decessi non avvenuti sul campo di battaglia.*

13. Rispetto ai decessi delle persone ricoverate negli ospedali, nelle ambulanze, o nei depositi di convalescenza si osserveranno le norme seguenti:

*a*) Essi saranno iscritti sollecitamente per cura dell'uffiziale contabile o di quello incaricato della direzione, sul registro prescritto all'art. 2;

*b*) L'atto di decesso sarà sottoscritto dall'uffiziale di sanità che aveva in cura il defunto o da quello che ha proceduto alla ricognizione del ca-



Digitized by Google

davere da due testimoni stati presenti al decesso che attesteranno la morte e per quanto possibile l'identità dell'individuo, dall'uffiziale contabile e dal cappellano, e vidimato dal funzionario dell'intendenza militare. — In caso di mancanza del cappellano, se ne farà constare nell'atto stesso d'inscrizione;

*c*) L'uffiziale contabile o quello incaricato della direzione entro le 24 ore, se è possibile, dopo seguita la tumulazione, dovrà trasmettere l'estratto autentico dell'atto di decesso, conforme al modello n. 3, firmato da esso e vidimato dal funzionario dell'intendenza militare, all'intendenza generale dell'esercito, cui incumbe farlo pervenire ai rispettivi corpi. Questi poi lo inscriveranno sul respettivo registro, a mente dell'art. 12 precedente;

*d*) Quando trattisi di decesso di persone appartenenti a qualche quartier generale od al quartier generale principale, l'intendente generale dell'esercito provvederà nel primo caso, che il detto estratto autentico pervenga all'intendente militare o commissario di guerra del quartier generale o della divisione a cui il defunto apparteneva, affinchè lo inscriva nel registro da esso lui tenuto. — Nel secondo caso l'intendente generale predetto provvederà perchè sia inscritto sopra il registro esistente presso il proprio ufficio.

14. Per l'effetto indicato alla lettera *a*) dell'articolo precedente, i corpi faranno annotare sulla bolletta d'entrata all'ospedale, ambulanza o deposito di convalescenza cui accenna il regolamento 25 maggio 1866, pel servizio sanitario militare in campagna, se il militare cui la medesima si riferisce sia congiunto in matrimonio, o vedovo, e se è possibile il nome e cognome, la professione e il domicilio del coniuge, non che il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre di esso militare.

15. I decessi che non sono avvenuti negli ospedali, ambulanze o depositi di convalescenza, nè sui campi di battaglia, saranno tostamente inscritti sul registro del corpo o della frazione di corpo cui il deceduto apparteneva. In tale iscrizione si osserveranno le norme indicate alla lettera *b*) dell'art. 13, e si inseriranno per quanto possibile le nozioni indicate all'art. 14. — Se il deceduto apparteneva ad una frazione distaccata, il comandante di essa trasmetterà tostamente ed entro le 24 ore, se è possibile, un estratto autentico (modello n. 3) dell'atto di decesso al comandante del corpo corredato di tutte le indicazioni, dei documenti e titoli che vi sono relativi, e il comandante del corpo provvederà a che ne segua tosto la trascrizione sul registro tenuto dal corpo stesso.

### Capo IV. — *Delle morti avvenute sul campo di battaglia.*

16. Gli uffiziali del corpo d'amministrazione e gli individui di bassaforza

Digitized by Google

del medesimo sotto la vigilanza degli intendenti militari o dei commissari di guerra, degli uffiziali di sanità e dei cappellani dei corpi, raccoglieranno i maggiori dati possibili col mezzo specialmente del libretto di deconto, delle divise e della deposizione dei compagni di arme onde accertare l'identità degli individui morti sul campo.

17. L'intendente militare od il commissario di guerra presente sul campo redigerà un apposito verbale secondo il modulo n. 4. — Data lettura di quel verbale, il medesimo sarà firmato dai testimoni, il numero dei quali per quanto possibile non sarà mai minore di tre, dall'intendente militare o dal commissario stesso, e dall'uffiziale di sanità che dovrà essere presente.

18. Dopo un fatto d'armi, riordinate le schiere, i comandanti di compagnie, di squadroni, di frazioni di truppe isolate saranno tenuti di farsi rendere esatto conto dai rispetttvi uffiziali, sott'uffiziali e caporali del nome degli individui mancanti e quindi ciascun comandante chiamando a sè per ogni mancante almeno tre testimoni, se possibile, e dipendentemente dalla deposizione di questi accerterà la causa dell'assenza, cioè, se per morte, o perchè prigioniero, od in altro modo mancante.

19. Per gli individui mancanti, e dei quali verrà attestata la morte, detti comandanti redigeranno rispettivamente un verbale giusta lo stesso modulo n. 4, e questo, previa lettura, sarà firmato da coloro che hanno deposto, e sottoscritto dal comandante stesso.

20. Li verbali di cui nei precedenti articoli verranno tosto dai predetti comandanti di compagnie, o di squadroni, di frazioni di truppe isolate, dagli intendenti militari o commissari di guerra trasmessi al comandante del corpo a cui venne indicato appartenesse il defunto. — I comandanti di frazioni di truppa distaccata dovranno prima di far tale trasmissione operarne la registrazione sul registro provvisorio prescritto all'art. 3.

21. Il comandante del corpo colla scorta di detti verbali e del registro degli assenti di compagnia, ne accerterà la figliazione, l'età, e la patria, e farà quindi eseguirne la debita inscrizione sul registro dei decessi da chi è incaricato della tenuta del medesimo.

22. Qualora il morto sul campo di battaglia sia un uffiziale generale od un uffiziale senza truppa, un uffiziale di sanità od un uffiziale dell' intendenza militare o dipendente dalla medesima addetto a qualche divisione dell'esercito, oppure al quartier generale principale, il verbale come sovra redatto sul campo dall'intendente militare o dal commissario di guerra sarà trasmesso rispettivamente all'ufficio d'intendenza militare della divisione a cui apparteneva il defunto, od all' intendenza generale dell' esercito, e ne verrà tosto operata la inscrizione sui rispettivi registri dei decessi.

Digitized by Google

## Capo V. — *Degli elenchi degli atti di decesso e della trascrizione dei medesimi.*

23. Gli intendenti militari o commissari di guerra, capi di servizio presso i quartieri generali e presso le divisioni, dovranno ogni quindici giorni trasmettere in duplice copia un elenco secondo il modulo n. 5 degli atti di decesso all'intendente generale dell'esercito, il quale dovrà far pervenire detti elenchi non che quelli relativi al personale competente il quartiere generale principale al capo dello stato maggiore generale dell'esercito.

24. I comandanti dei corpi dovranno pure trasmettere di quindici in quindici giorni un elenco in duplice copia conforme allo stesso modulo numero 5, degli atti di decesso stati inscritti durante tal tempo al capo dello stato maggiore generale dell'esercito.

25. Siffatti elenchi saranno chiusi e vidimati, i primi rispettivamente dagli intendenti militari o commissari di guerra di ciascuna divisione, e dell'intendente generale dell'esercito, gli altri dal rispettivo loro comandante.

26. Il capo dello stato maggior generale dell'esercito trasmetterà nel più breve termine possibile una delle due copie dei sovra prescritti elenchi al ministero della guerra, ritenendo l'altra presso lo stesso ufficio dello stato maggiore generale. Pervenuti detti elenchi al ministero della guerra, sarà cura del medesimo di partecipare per mezzo dei sindaci la morte di ciascun individuo ai rispettivi parenti, e se trattisi di un trovatello, all'ospizio di carità da cui era uscito.

## Capo VI. — *Degli atti di nascita.*

27. La dichiarazione di nascita verrà fatta, se si tratta di persone addette od al seguito di un corpo, all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri dello stato civile; se si tratta di persone addette od al seguito dei quartieri generali od al quartiere generale principale, agli intendenti militari o commissari di guerra presso i quartieri generali delle rispettive divisioni, ovvero all'intendenza generale dell'esercito.

28. La dichiarazione dovrà esprimere, per quanto è possibile, le indicazioni contenute nel modulo n. 1, e sarà la medesima sottoscritta dal dichiarante, da due testimoni, e dall'estensore sovra il registro stesso. Qualora il dichiarante ed i testimoni non sappiano o non possano scrivere faranno il loro segno.

29. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre e-

Digitized by Google

nunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre (Art. 375 *codice civile*). — Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore e dei genitori dichiaranti. — Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsenta alla dichiarazione (Art. 376 del *codice civile*).

## Capo VII. — *Disposizioni generali.*

30. Dai registri di stato civile come in avanti tenuti verranno desunti gli estratti che occorresse di dover rilasciare. — Questi estratti saranno rispettivamente dalle persone incaricate della tenuta dei registri sottoscritti dalle medesime e muniti del visto dei comandanti di corpo pei corpi di truppa, dell'intendente generale dell'esercito, degl'intendenti militari, o dei commissari della divisione per le persone addette od al seguito del quartier generale principale o dei quartieri generali.

31. I decessi avvenuti negli ospedali, nelle ambulanze o nei depositi di convalescenza, non che le nascite, saranno, ove d'uopo, consegnati alle autorità locali, secondo i regolamenti vigenti nel luogo in cui seguirono. Ben inteso che nonostante tale consegna si dovranno pur sempre osservare secondo i vari casi le varie disposizioni del presente regolamento.

32. Se dopo un fatto d'armi la tumulazione dei cadaveri avesse luogo in qualche cimitero e fosse necessaria la consegna della morte all'autorità civile od ecclesiastica del luogo, la medesima si eseguirà secondo le formalità volute dalla legge del paese.

33. Il verbale o qualsiasi titolo o documento tendente a comprovare la morte di un individuo saranno trasmessi al ministero insieme cogli elenchi mentovati al precedente capo V.

34. I registri saranno rispettivamente conservati in luogo sicuro e sotto chiave, ed in qualunque evento sarà cura di porli in salvo.

35. Le norme stabilite dal presente regolamento saranno parimente applicabili ai prigionieri fatti al nemico.

36. Passando le truppe all'ordinario piede di pace, i registri tutti di stato civile tenuti presso le medesime durante la campagna coi rispettivi titoli e documenti, saranno trasmessi al ministero della guerra per essere custoditi nei suoi archivi.—Prima di tale trasmissione i registri saranno chiusi con dichiarazione dell' uffiziale o funzionario incaricato della loro tenuta, da cui consti del numero degli atti in ciascun registro contenuti. — La

Digitized by Google

stessa trasmissione avrà luogo avvenendo in campagna lo scioglimento d'un corpo. — Il ministero della guerra provvederà per l'esecuzione del disposto dall'art. 400 del codice civile.

. . . . . .

*Il Ministro* — Di Pertinengo.

---

# DECRETO REALE

del 14 luglio 1866, N. 3122.

**Concernente le tasse di bollo.**

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a noi delegata e delle facoltà concedute al governo del Re coll'art. 2 della legge del 28 giugno 1866, n. 2987; vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato *B* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1866; sulla proposta del ministro delle finanze; sentito il consiglio dei ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo:

(Articoli estratti)

TITOLO I. — *Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.*

2. Si fa uso di atti e scritti: 1. Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria; 2. Quando si presentano all'uffizio del registro per essere registrati; 3. Quando s'inseriscono in un atto pubblico; 4. Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o la trasmissione giuridica anco fra i privati.

4. La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario. — Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato — Si corrisponde in modo stra-

Digitized by Google

ordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale, o mediante il *visto* per bollo.

14. L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidati agli uffizi del bollo e del registro.

15. L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell'articolo precedente. — Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 30 dell'articolo 20 del presente decreto, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia. — Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell'art. 23 l'apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli uffizi doganali.

16. Agli atti e scritti che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati. — La marca se è apposta dall'uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito. — Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre. — Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro. — Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto. — Le firme saranno poste immediatamente dopo. — Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d'annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea. — Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

18. Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli art. 21 e 23 del presente decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli

stampati e manoscritti che si affigono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.— Se l'applicazione si farà dall'uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto. — Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'art. 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

## TITOLO II. — *Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.*

20. Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza. — I registri, repertori e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione. — I biglietti non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

11. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

16. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto sì per originale che per copia riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione di cui al n. 37 del presente articolo;

17. I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

18. Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti.

Digitized by Google

TITOLO III. — *Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso.*

21. I seguenti atti o scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2.

24. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffizi dello stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

25. Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse.

22. Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0, 10, qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0, 50 se davanti i pretori; e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 2. — Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi 10. — I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del num. 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO VII. — *Disposizioni diverse.*

28. È proibito:

1. Di scrivere sull' impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2. Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

Digitized by Google

3. Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4. Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5. Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6. Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l' osservanza delle speciali disposizioni del presente decreto;

7. Di supplire all' insufficienza del bollo ordinario con l' applicazione di marche da bollo.

29. Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici, ognorachè di concerto con la direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

30. Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio: la stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

31. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

32. Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

15. Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano.

33. La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

---

Digitized by Google

# DECRETO REALE

**del 18 agosto 1866, N. 3187.**

**per l'applicazione delle tasse da bollo.**

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a noi delegata; visto il nostro decreto 14 luglio 1866, N. 1322 sulle tasse di bollo, sulla proposizione del ministro delle finanze; sentito il consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

14. La facoltà di permettere l'apposizione del bollo straordinario o del *visto per bollo*, a vece delle marche da bollo riservata all'amministrazione coll'articolo 13 del citato decreto, sarà esercitata dalle direzioni provinciali delle tasse e del demanio alle quali i richiedenti dovranno rivolgersi con istanza motivata.

16. Le marche da bollo applicate agli uffizi saranno annullate mediante la sovra apposizione del bollo speciale indicato dall'articolo 16 del citato decreto, in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca, ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

19. Ai libri e registri soggetti al bollo sarà facoltà degli interessati di fare apporre il bollo straordinario, ovvero le marche da bollo. — Il bollo straordinario, potrà essere applicato negli appositi uffizi di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino e in quegli altri che in progresso di tempo venissero instituiti. Le marche da bollo possono venire apposte dai detti uffizi e nelle località nelle quali non ha sede uno speciale ufficio del bollo, dagli uffizi del registro per gli atti civili, ovvero da altri uffizi che fossero specialmente designati dal Ministro delle finanze.

20. I libri di commercio e di contabilità indicati ai numeri 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto 14 luglio 1866, i registri dello stato civile, i repertori dei notari e di altri pubblici uffiziali e i libri delle operazioni degli agenti di cambio, sensali e pubblici mediatori, di cui ai numeri 17, 19 e 20 dello stesso articolo, e gli altri libri e registri soggetti al bollo, e che per le leggi e per i regolamenti in vigore debbano essere muniti di vidimazione prima di essere posti in uso, non potranno essere vidimati sino a tanto che non sia stato loro apposto il bollo competente, sotto pena in caso contrario, all'autorità o funzionario che procede alla vidimazione,

Digitized by Google

di incorrere nella responsabilità e nelle pene indicate al n. 3 dell'art. 45 del citato decreto. — V. alla pag. 1378.

21. Saranno restituite ai Comuni che le hanno pagate le tasse del bollo state applicate ai fogli dei registri dello stato civile, che in fine di ciascun anno saranno riconosciuti interamente in bianco. — A quest'effetto in occasione dell' ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno, i pretori dovranno far constare per mezzo di apposito processo verbale del numero dei fogli rimasti intieramente in bianco in ciascun registro di cui siasi fatto uso nell'anno precedente. — Il verbale munito della firma dell'ufficiale dello stato civile e di quella del pretore, verrà da questo trasmesso alla direzione delle tasse e del demanio della provincia, la quale provvederà dal suo canto per mezzo di decreto scritto a piedi del verbale medesimo, acciò la restituzione sia eseguita dall'ufficio del distretto nel quale ha sede il comune creditore.

Digitized by Google

# APPENDICE SECONDA

## AL REGOLAMENTO DEL 31 MARZO 1855, N. 877.

(Paragrafi estratti)

*Del modo di accertare il matrimonio precedentemente contratto dagli inscritti assentati*

Dopo il § 228.

§ 52. In occasione dell'assento il primo uffiziale delegato ingiungerà agl'inscritti designati, che dichiarassero di essere ammogliati, o risultassero tali dall'annotazione apposta sulle liste di leva, a produrre per mezzo dei Sindaci, e nel periodo di giorni venti, l'atto autentico del contratto matrimonio a scanso d'essere puniti in via disciplinare dal comandante di provincia colla prigione da cinque a quindici giorni.

§ 53. Sull'assento degli uomini predetti s'indicherà l'anno, il mese ed il giorno di loro matrimonio, nonchè il nome e cognome della sposa.

Tali atti saranno spediti ai comandanti dei corpi, unitamente ai fogli modulo num. 20, se trattasi di militari di 1ª categoria, o verranno conservati nell'archivio del comandante di provincia se quei militari appartengono alla 2ª categoria del contingente.

*Delle ammonizioni a farsi agl'inscritti, e delle avvertenze in ordine al contrarre matrimonio.*

Dopo il § 232.

§ 55. In occasione dell'assento i comandanti di provincia notificheranno agl'inscritti di 1ª categoria essere loro interdetto di ammogliarsi fino a che, a tenore della legge, abbiano compiuto il 26° anno di età ; la stessa ammonizione verrà fatta a quei di 2ª categoria i quali non possono contrarre matrimonio se non quando siano *effettivamente* provvisti di congedo illimitato, a scanso d'incorrere nella punizione comminata dal § 905 del regolamento.

Digitized by Google

Avvertiranno gli stessi inscritti di 2ª categoria che quando provvisti di congedo illimitato intendessero di ammogliarsi dovranno parteciparne al comandante della provincia, trasmettendogli l'atto di matrimonio nei 20 giorni dopo che siasi contratto, ond'essere custodito nell'archivio del comando.

*Della facoltà condizionale ai militari in congedo illimitato di contrarre matrimonio, e punizioni ai trasgressori.*

Dopo il § 904 fino al § 907.

§ 129. I comandanti di provincia denuncieranno soltanto al Ministro della guerra i matrimoni contratti dai militari in contravvenzione al disposto nel § 55 della presente.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO GUARDASIGILLI

16 gennaio 1866.

**Matrimoni contratti dalle vedove ed orfane d'impiegati.**

Il Ministero delle finanze ha fatto presente al Guardasigilli come di sovente accada che le vedove ed orfane d'impiegati nel passare rispettivamente ad altre nozze o a marito continuano a percepire la pensione, di cui sono provviste, con danno dell'Erario dello Stato, e ciò perchè all'Ufficio delle pensioni nel Ministero stesso non fu notificato l'avvenuto matrimonio, o quanto meno lo fu dopo trascorso un termine tale da non permettergli di sospendere in tempo utile il pagamento della pensione. —

Il Decreto Reale per l'ordinamento dello stato civile in data 15 novembre 1865, ha previsto l'inconveniente segnalato dal Ministero delle finanze e vi ha provveduto colla disposizione contenuta nell'articolo 101 del

Digitized by Google

decreto stesso. Affinchè però in avvenire non si ripeta un simile fatto, è indispensabile che gli ufficiali dello stato civile osservino indeclinabilmente la disposizione suddetta, informando senza ritardo il Pretore del matrimonio che la vedova od orfana d'impiegato ha contratto.

Conseguentemente il Guardasigilli invita le SS. LL. a volere chiamare gli ufficiali dello stato civile all'osservanza dell'articolo 101 del decreto 15 novembre succitato, avvertendoli che nelle notificazioni dallo stesso prescritte dovranno comprendervi anche i matrimoni contratti dalle orfane d'impiegati.

Vorranno in pari tempo le SS. LL. far conoscere ai signori Pretori che nelle notificazioni che loro vengano fatte di matrimoni contratti da vedove ed orfane d'impiegati, sono tenuti a darne partecipazione entro i primi quindici giorni d'ogni trimestre agli agenti del Tesoro.

*Per il Ministro*, Eula.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

8 marzo 1866, N. 12.

**Da chi debba impartirsi il consenso al matrimonio degli esposti.**

Da alcune prefetture del regno, massime delle provincie meridionali, venne al Ministero promosso il dubbio se, dopo l'attuazione del nuovo Codice civile, l'autorità chiamata a dare il consenso al matrimonio degli esposti, che non hanno ancora raggiunta l'età richiesta per contrarlo senza questa preliminare formalità, sia tuttora la Congregazione locale di carità sotto la dipendenza della deputazione provinciale.

Questo Ministero, dopo aver preso gli opportuni concerti con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, crede necessario a schiarimento di siffatto dubbio di fare ai signori Prefetti alcune avvertenze, affinchè servano loro di norma all'evenienza dei casi, e possano dare le occorrenti istruzioni alle Pie amministrazioni interessate.

Secondo l'art. 66 del nuovo Codice civile spetta al Consiglio di tutela

Digitized by Google

dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali che non sono legalmente riconosciuti e non hanno genitori adottivi.

Ove i figli nati fuori matrimonio non siano stati ammessi in un pubblico ospizio, il Consiglio di tutela si compone del Pretore, di due Consiglieri comunali, e di due altre persone scelte dal Pretore stesso (art. 261 dello stesso Codice civile).

Pei trovatelli ammessi negli Ospizi la stessa Amministrazione dell'Ospizio forma per essi il Consiglio di tutela senza intervento del Pretore (art. 262, ivi).

Ad ambedue questi Consigli di tutela sono comuni le disposizioni risguardanti i Consigli di famiglia in quanto possono avere applicazione (art. 261 ivi in fine).

Queste disposizioni regolando per intero la tutela degli esposti, ne segue che rimangono abrogate le leggi preesistenti in questa materia (art. 48 del Regio decreto 30 novembre 1865, N. 2600).

Solo potrebbe sorgere dubbio se la formazione dei nuovi Consigli instituiti nell'interesse dei trovatelli sia obbligatoria altresì pei nati anteriormente all'attuazione del nuovo Codice civile, i quali sottostavano finora alla cura e sorveglianza delle Congregazioni di carità, o di altri istituti di beneficenza.

Ma questo dubbio è risoluto dagli articoli 14 e 16 del sovracitato Regio decreto 30 novembre 1865, N. 2600, contenenti disposizioni transitorie per la esecuzione del Codice civile. Infatti l'articolo 14 sancisce che, anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, è costituito un Consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo; e con l'articolo 16 dello stesso decreto siffatta disposizione viene ugualmente estesa al Consiglio di tutela. Anzi conviene all'uopo soggiungere che per le combinate disposizioni degli articoli succitati incombe specialmente alle Congregazioni di carità, che per le leggi anteriori avevano la cura e la sorveglianza degli esposti, l'obbligo di promuovere la convocazione dei Consigli di tutela.

Insomma spetta in ogni caso a questi Consigli, come sopra si è detto, dar il consenso al matrimonio degli esposti. — V. *Celerif.* 1865, p. 2121 e 2127; — 1866, pag. 257.

*Pel Ministro*, Saiano.

---

Digitized by Google

# CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

4 aprile 1866.

**Sul matrimonio delle vedove ed orfani d'impiegati governativi.**

Con circolare del 16 gennaio 1866 il guardasigilli, accennando all'abuso invalso che soventi le vedove ed orfane d'impiegati, nel passare rispettivamente ad altre nozze o a marito, continuano a percepire la pensione di cui sono provviste, chiamava l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità d'invitare gli ufficiali dello stato civile all'osservanza del disposto dell'art. 101 del Regio decreto 15 novembre 1865, diretto appunto a prevenire simili abusi. — *Celerif.* 1865, pag. 2083 e 2120 ; — 1866, pag. 214.

Ora, per disposizione governativa, le pensioni pagandosi alla fine di ogni mese, e non trimestralmente come facevasi pel passato, il Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con quello delle finanze, ha stabilito che le notificazioni di cui nell'anzidetta circolare debbano farsi dai Pretori agli agenti del Tesoro ed al Ministero delle finanze al finire di ciascun mese, e ciò in base al Regio decreto 15 novembre 1865 succitato, ed all'art. 550 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. — V. *Celerif.* 1864, pag. 961.

Vorranno quindi le SS. LL. indirizzare per tale oggetto le opportune istruzioni ai Pretori.

*Pel Ministro*, Borgatti.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

15 luglio 1866.

**Sopra l'esenzione delle tasse di bollo per i miserabili.**

Alcuni Prefetti e Procuratori del Re hanno fatto conoscere a questo Ministero i frequenti ostacoli che incontrano alla celebrazione del matri-



Digitized by Google

monio davanti all'uffiziale dello stato civile le persone che, stante la loro povertà, non sono in grado di sostenere la spesa per la tassa di bollo relativa ai certificati che esse devono presentare al detto uffiziale.

Gravissimi sarebbero gl'inconvenienti che potrebbero derivare dalle accennate difficoltà qualora non fossero subito rimosse.

A tale scopo il sottoscritto, d'accordo anche col Ministero delle finanze invita i signori Procuratori del Re a volere tosto chiamare l'attenzione dei signori uffiziali dello stato civile sull'art. 25, N. 25 della legge 21 aprile 1862, N. 586, sulle tasse di bollo, il quale tra gli atti che si possono stendere in carta libera, annovera espressamente gli estratti dei registri dello stato civile ed alcuni altri certificati che si rilasciano alle persone povere, ed a volere significare agli uffiziali stessi che in virtù della disposizione contenuta nell'articolo succitato, essi non possono rifiutarsi dall'ammettere in carta libera i certificati che le persone povere loro presentano ad oggetto di matrimonio. — Vedi *Celerif.* 1812, pag. 1409 e 1541.

*Pel Ministro*, Cesarini.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO DELL'INTERNO AI PREFETTI

26 luglio 1866.

**Sul pagamento delle indennità dovute ai Pretori per le ispezioni degli uffici dello stato civile.**

---

Alcuni Prefetti del regno hanno proposto il quesito, se le indennità dovute ai Pretori per le ispezioni ai registri dello stato civile dei singoli Comuni compresi nel loro Mandamento, si debbano dagli esattori comunali sborsare ai Pretori sulla semplice presentazione della specifica rilasciata dall'autorità giudiziaria o vi si richiegga, come per ogni altra spesa a carico dei Comuni, regolare mandato dell'autorità municipale. Questo Ministero è d'avviso che l'art. 124 della vigente legge comunale, il quale ordina che i mandati di pagamento sieno sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore e dal Segretario comunale, è troppo chiaro ed assoluto per dar luogo ad eccezione nel caso in questione. Vero è che la tariffa penale del 23 dicembre 1865, là dove regola il modo di pagamento delle dette in-

Digitized by Google

dennità, porta che saranno pagate ai Pretori su decreto del Presidente del tribunale correzionale ; ma vuolsi ciò intendere nel senso che agli agenti comunali non si appartenga di discutere sul merito del richiesto pagamento, dovendo essi limitarsi ad esaminare se per avventura non sieno intervenuti errori di calcolo o di scritturazione, e salvo questo solo caso, eseguire il pagamento, non già nel senso che si debba far di meno dell'ordine del sindaco generalmente prescritto dal citato articolo 124 della legge comunale. — Vedi *Suppl. alla Celerifera* 1865, N. 2248 ; — 1866, pag. 641 e 676.

Il sottoscritto, nell'atto che partecipa al signor Prefetto di . . . . siffatta risoluzione del dubbio proposto, intesa anzitutto a tutelare gli interessi e la dignità dell'Amministrazione municipale, lo invita a provvedere perchè le autorità comunali della sua provincia, nel ricevere gli ordini di pagamento delle dette iudennità, non frappongano indugio alcuno all'esecuzione, nè diano per tal conto verun motivo all'autorità giudiziaria di giustamente lamentarsi. Che se poi il caso d'inadempimento di tali pagamenti si dovesse verificare, non mancherebbero certamente i signori Prefetti di valersi del concorso delle rispettive deputazioni provinciali per gli effetti contemplati dall'art. 142 della legge comunale e provinciale.

*Pel Ministro*, Bianchi.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

27 agosto 1866.

## Dispense civili da impedimenti di parentela e di età a contrarre matrimonio.

Le dispense civili da impedimenti di parentela e di età, i quali si oppongono al contratto del matrimonio, costituiscono un argomento che richiama tutto l'interesse e la sollecitudine del governo. — V. *Celerif*, 1864, pag. 1069.

La legge vuole che tali dispense si concedano unicamente per gravi motivi. Se il numero e la varietà dei medesimi possono in massima consigliare di rilasciarne la prudente valutazione ed il giudizio ai Magistrati

Digitized by Google

incaricati della istruzione preparatoria di tali affari, non per questo viene meno il bisogno di avere delle norme direttive, le quali servano di guida nella trattazione e risoluzione degli affari medesimi.

Questo bisogno che fu pure sentito quando la materia era regolata da leggi diverse, e prima che fosse introdotta tra noi l'istituzione del matrimonio civile (vedasi la circolare 5 aprile 1861), è reso maggiore oggi da considerazioni che si riferiscono alle conseguenze dello stato di transazione da una ad altra legislazione.

Se prima d'ora, infatti, si credette conveniente di facilitare tali concessioni, ciò non avvenne senza gravi motivi.

Prima di tutto la facilità con la quale la Dateria Romana, sotto l'impero del diritto canonico, dispensava da quegli impedimenti, il che poteva consigliare lo Stato a non esser più severo di quello che la Chiesa non fosse. — Poi la convenienza politica di agevolare l'attuazione del matrimonio civile, eliminando qualunque ostacolo che avesse potuto frapporsi alla piena accoglienza di questa importantissima istituzione. — Finalmente lo spirito delle nuove leggi entrate in vigore nel regno col 1. gennaio 1866, per le quali la condizione dei figli illegittimi veniva ad essere maggiormente protetta.

Queste ragioni non hanno senza alcun dubbio il loro valore, non credo possano però prevalere ad altre considerazioni di un ordine più elevato, le quali si sostanziano nella tutela del buon costume, nei riguardi dovuti alla igiene ed alla pubblica moralità, e nell'obbligo che ha lo Stato di mantenere rispettata ed autorevole la gerarchia della famiglia curando, per quanto sta in lui, che la vita domestica rimanga incontaminata negli affetti ed illesa nelle sue più sacre prerogative.

E questa mia fede si conferma riflettendo come tutto quello che poteva farsi onde rendere agevole l'accettazione del matrimonio civile, si dimostri oggimai inopportuno, essendo ognuno di noi spettatore soddisfatto e lieto del modo con cui questo instituto, che segna un notabilissimo progresso nella civiltà, sia già entrato nei costumi e nelle abitudini della nazione.

Ciò premesso, possono tracciarsi i criteri secondo i quali devono determinarsi le proposte e le concessioni delle dispense civili.

Quanto agli impedimenti di parentela, è prima di ogni altra cosa a notarsi come la remozione del pubblico scandalo a cui dia luogo la illecita convivenza di consanguinei od affini non possa considerarsi come ragione sufficiente a proporre e concedere la dispensa, sia perchè il costume pubblico rimarrebbe offeso dalla serbata facile speranza di riparare ai trascorsi, sia ancora perchè la regolare costituzione della famiglia cadrebbe compromessa per la moltiplicità di unioni contrarie ai vincoli naturali, e

Digitized by Google

sia finalmente perchè si cadrebbe nell'assurdo di ritenere la violazione della legge come un congruo motivo per declinarne la osservanza. (Vedi nella *Collezione Celerifera* 1863, pag. 1532). Le circostanze che in questa parte potrebbero essere considerate come gravi ed apprezzabili sarebbero, ad esempio, l'interesse di figli in minor età bisognosi di protezione e assistenza, il procacciare uno stato od i mezzi di fortuna ad uno dei coniugi, il troncare od il prevenire un litigio o una divisione dannosa, la facilitazione di famigliari accomodamenti, la legittimazione infine della prole naturale quando però rimanesse escluso ogni sospetto di precedenti relazioni adulterine. Perciò poi che riguarda i matrimoni tra zii e nipoti e prozii e pronipoti, le cause impellenti alla dispensa dovranno essere sempre speciali e gravissime, escludenti qualunque pressione od abuso di autorità, non avversate dall'effetto morale che il matrimonio da contrarsi possa avere fatto sullo spirito della popolazione del paese, e quasi mai secondabili nel caso di relazioni incestuose o di grave disuguaglianza d'età.

Quanto finalmente agli impedimenti di età, dovrà aversi cura di evitare unioni sproporzionate, e specialmente quelle non guarentite da sufficiente sviluppo fisico o morale dei coniugi onde assicurare la forza e la prosperità della popolazione, la esistenza e la direzione morale della famiglia. Su questo per altro non può darsi una regola sicura e uniforme, dipendendo tutto dall'apprezzamento di circostanze particolari di fatto che si appalesano nei singoli casi e possono aver relazione alle abitudini, ai costumi, al clima e alle condizioni fisiche degli abitanti delle varie provincie del regno.

Tali sono, a mio avviso, le considerazioni che debbono servir di norma nella trattazione e risoluzione degli affari di questo genere, ed io, mentre faccio grandissimo assegnamento sullo zelo delle SS. LL., sarò lieto se in materia di tale importanza vorranno adoperare ogni studio e sollecitudine, onde il governo possa più agevolmente raggiungere il nobilissimo fine cui intende, quello, cioè, di tutelare l'osservanza della legge, promuovere il rispetto alla pubblica morale, ed assicurare alla società l'azione benefica delle sue più importanti e vitali istituzioni.

*Il Ministro*, Borgatti.

---

Digitized by Google

# CIRCOLARE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

23 ottobre 1866.

**Sul consenso degli ascendenti colpiti da incapacità civile.**

Fu proposto a questo Ministero il dubbio se i genitori e gli altri ascendenti debbano considerarsi nell'impossibilità di consentire al matrimonio dei figli o discendenti giusta gli articoli 63, 64 e 65 del Codice civile, quando siano stati condannati alla pena di morte, dell'ergastolo, dei lavori forzati a vita, od a un'altra pena che colpisca d'incapacità civile il condannato.

Quanto ai genitori che sono stati condannati ad alcuna delle tre pene indicate, il sottoscritto ritiene che i medesimi non sono in grado di consentire al matrimonio dei loro figli, imperocchè le dette pene producono fra gli altri effetti quello della perdita della patria potestà, a norma dell'articolo 3 delle disposizioni transitorie sul Codice civile. Nè sembra potersi dubitare che il diritto di consentire al matrimonio dei figli sia una conseguenza della patria potestà, ove si ponga mente ai precedenti legislativi ed ai lavori che prepararono il nuovo Codice civile pel regno d'Italia. Ciò era apertamente dichiarato dalle istituzioni di Giustiniano nel titolo *De Nuptiis*: *Si filii familiarum sint, consensum habeant parentum quorum in potestate sunt, nam hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio suadet.*

Il Codice francese, sul quale andarono successivamente modellandosi i moderni codici, considera pure il consenso dei genitori al matrimonio dei figli come una conseguenza della patria potestà. L'art. 168 di quel codice, rispondendo quasi preventivamente all'obbiezione che naturalmente poteva nascere da ciò che il consenso è necessario, pei figli maschi, eziandio oltre l'età maggiore che segna il termine ordinario della potestà paterna, provvede con disposizione speciale per le pubblicazioni nel caso in cui le parti contraenti od una di esse siano relativamente al *matrimonio sotto la patria potestà*; onde si fa palese il concetto della legge, di riferire il consenso dei genitori pel matrimonio dei figli alla potestà anzidetta, talchè la medesima per questo speciale ed importante oggetto s'intende protratta oltre il confine ordinario. Non dissimile è stato l'intendimento della Commissione Senatoria che elaborò il progetto che servì di base al nuovo Codice civile, allorchè modificando in questa parte il progetto del Governo,

Digitized by Google

riproduceva la disposizione del Codice francese per istabilire la necessità del consenso dei genitori od ascendenti al matrimonio dei figli maschi anche oltre la minore età. Nella relazione che precede il primo libro dello accennato progetto, volendosi giustificare la necessità del detto consenso pei figli maschi sino all'età d'anni venticinque, è detto:

« La legge che più largamente confida nell'amore e nell'*autorità* dei « genitori e degli ascendenti, non fa che conformarsi al voto della natura: « non è da temere che sia abusato un *potere* commesso alla più benigna « e sicura delle *autorità*, la paterna ».

Posto adunque che si tratti di un atto il quale è un effetto dell'autorità paterna, ne discende ovvia la conseguenza che non lo può compiere il genitore che per condanna penale abbia perduto la detta autorità. Se la legge ritiene il genitore condannato ad alcuna delle pene indicate all'articolo 3 delle suddette disposizioni transitorie, come indegno di avere la direzione morale ed economica dei figli, e attribuisce il pieno esercizio di questa all'altro genitore ove esista, ed in sua mancanza costituisce un consiglio di famiglia, la ragione della legge richiede che quel potere, quella direzione morale cessi anche riguardo all'atto più importante della vita civile, il matrimonio. Che l'impossibilità di cui parlano gli articoli 63, 64 e 65 del Codice civile debba intendersi così della fisica o naturale, come della civile o giuridica, non può seriamente mettersi in dubbio. È questo il linguaggio generale della legge: essa ritiene impossibile tutto ciò che vieta e che non può farsi secondo le sue disposizioni.

Le premesse osservazioni dimostrano pure che gli altri ascendenti condannati ad alcuna delle ridette pene, perdono anch'essi il diritto di consentire al matrimonio dei discendenti, imperocchè, essendo chiamati a surrogare i genitori quando mancano, non possono avere un diritto maggiore di quello che spetta ai genitori medesimi.

Ma vi sono altre condanne penali che, senza togliere la patria potestà, ne tolgono però l'esercizio; come quelle che producono un'impossibilità giuridica e di fatto all'esercizio medesimo; tali sono, secondo l'avviso del sottoscritto, le condanne alle pene che traggono seco l'interdizione legale del condannato. Dalle disposizioni che regolano l'interdizione legale, risulta che l'interdetto non è privato soltanto dell'amministrazione dei suoi beni, ma perde la rappresentanza civile e gli viene nominato un tutore, il quale lo rappresenti in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nel modo stabilito per gli interdetti giudizialmente. Non può quindi esercitare la patria potestà colui che si trova egli stesso soggetto alla tutela; e se l'interdetto legalmente non potrebbe rappresentare i suoi figli od altrimenti intervenire pei medesimi negli altri atti civili, giudiziali o stragiudiziali, è con-

Digitized by Google

seguente che si trovi pure nella impossibilità civile di consentire al loro matrimonio. Ove l'interdetto fosse il padre, non può essere dubbio che la madre, giusta il secondo capoverso dell'art. 220 del Codice civile, sarebbe chiamata ed esercitare la patria potestà durante l'interdizione legale del marito. Per la stessa ragione, se fosse legalmente interdetta la madre, essa non potrebbe esercitare gli atti della patria potestà e non sarebbe nella possibilità legale di dare il suo consenso alle nozze dei figli. Lo stesso deve dirsi degli altri ascendenti che fossero condannati ad una delle pene che traggono seco l'interdizione legale.

Quando dal campo del diritto si volesse passare a quello della decenza e della morale, la soluzione del proposto dubbio sarebbe pur sempre la stessa. Ciascun vede quanto sarebbe sconveniente l'obbligare i figli che hanno la sventura di avere un genitore in un bagno od in un reclusorio, a rivolgersi a quei luoghi di pena per ottenere i primi auspicii alle loro nozze. Come si può attendere un consiglio autorevole da un uomo macchiato di gravi reati, che ne sta scontando la pena, colpito personalmente egli stesso d'incapacità civile dalla legge? Si aggiunga che la qualità della pena lo tiene segregato dalla famiglia, e privo delle comunicazioni sociali; onde non si troverebbe neppure in grado di procacciarsi le nozioni necessarie per dare o negare ragionevolmente il suo assenso al matrimonio dei figli.

Tali sono i motivi pei quali il ministro Guardasigilli crede che i genitori e gli altri ascendenti condannati ad alcuna delle pene che producono la perdita della patria potestà, o traggono seco l'interdizione legale del condannato, si trovino nell'impossibilità di consentire al matrimonio dei figli e discendenti, giusta gli articoli 63, 64 e 65 del Codice civile.

Egli prega pertanto le SS. LL. Ill.me di portare siffatto avviso a notizia dei procuratori del re, affinchè possano, occorrendo, dare conformi istruzioni agli uffiziali dello stato civile.

*Il Ministro* Borgatti.

---

Digitized by Google

## CIRCOLARE

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER I CULTI

28 febbraio 1867, N. 16.

**Sulla morte dei pensionati dell'amministrazione stessa.**

—

(*Articolo estratto*)

Art. 4. La pensione cessando colla morte del titolare, gli uffiziali dello stato civile, non appena saranno informati del decesso di un pensionista dell'amministrazione del fondo per il culto, dovranno porgerne avviso con trasmettere all'amministrazione stessa la relativa fede mortuaria (in carta semplice).

Gli eredi dei pensionisti defunti potranno far valere i loro diritti al conseguimento del prorata di pensione di cui fossero in credito i loro autori, presentando gli opportuni documenti ed il certificato d'iscrizione, del quale erano i pensionisti ritentori.

Le rate di pensione non domandate entro due anni restano prescritte.

*Il Direttore generale* GALLARINI.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI

14 settembre 1867, N. 160.

**Sulle richieste per pubblicazioni di matrimoni.**

—

Alcuni RR. Consoli hanno rappresentato a questo Ministero che essendosi rivolti ad uffiziali dello stato civile nel regno per far seguire le pubblicazioni richieste dall'art. 100 del nuovo codice pel matrimonio di cittadini da celebrarsi in estero paese presso i Consolati, i detti uffiziali si rifiutarono sulla considerazione che lo sposo o gli sposi trovandosi assenti dai rispettivi comuni da un anno o da tempo maggiore, essi non potevano

in conformità dell'art. 71 del detto codice procedere alle pubblicazioni per le quali venivano richiesti.

L'esclusiva applicazione dell'art. 71 del codice civile alle pubblicazioni dei matrimoni che si devono celebrare in paese estero tra cittadini o tra un cittadino od uno straniero, è manifestamente erronea a fronte del successivo art. 100 dello stesso codice. L'art. 100 stabilisce in modo preciso ed assoluto che pei detti matrimoni devono anche farsi le pubblicazioni nel regno a norma degli articoli 70 e 71, e che se lo sposo cittadino non vi ha residenza, le pubblicazioni si faranno nel comune *dell'ultimo domicilio*. Queste ultime espressioni dimostrano che le pubblicazioni si debbono sempre eseguire nel regno, qualunque sia il tempo da cui il cittadino si trovi assente, poichè se può avvenire il caso che egli non abbia residenza nel regno per averla fissata in estero paese, non può mai avvenire il caso che non vi abbia un domicilio reale o presunto, il quale ove non sia il proprio sarà quello di origine.

Viene inoltre rappresentato a questo Ministero che alcuni uffiziali dello stato civile rifiutarono di procedere alle pubblicazioni di matrimoni loro richieste giusta l'art. 85 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, perchè alle richieste non andavano uniti in fogli separati gli atti stessi da pubblicarsi mediante affissione, ancorchè tali atti fossero trascritti per intero nelle relative richieste.

Questo Ministero ritenne e ritiene come indebito l'opposto rifiuto, imperocchè l'art. 85 del menzionato decreto dichiarando che se le pubblicazioni devono farsi in altro comune, l'uffiziale dello stato civile *rivolge* all'uffiziale di quel comune la richiesta di procedere alla pubblicazione dell'atto che gli *trascrive* per intero, accennò evidentemente alla trascrizione dell'atto delle pubblicazioni da farsi nella richiesta medesima; ove si fosse voluto che l'atto da pubblicarsi dovesse essere in foglio separato si sarebbe imposto all'ufficiale richiedente l'obbligo, non di trascrivere, ma di unire l'atto delle pubblicazioni alla sua richiesta. Ciò viene anche dimostrato dai due capoversi dello stesso art. 85: nel primo capoverso si parla della sola richiesta da consegnarsi alla parte istante, e non si fa menzione di alcun atto separato da unirsi alla richiesta medesima; il secondo capoverso stabilisce che l'uffiziale richiesto deve disporre per la pubblicazione nel modo indicato all'art. 83, per modo che surrogando l'Uffiziale richiedente, egli deve giusta l'art. 83 adempiere alle due operazioni indicate nello stesso articolo, stendere cioè l'atto da pubblicarsi mediante affissione, e fare eseguire questa alla porta della casa comunale.

Il Guardasigilli nel partecipare le premesse risoluzioni agli uffiziali dello

Digitized by Google

stato civile affinchè si uniformino alle medesime nell'esercizio delle loro funzioni, ed ai procuratori del re affinchè ne curino l'osservanza, avverte che ove nei casi speciali i detti uffiziali avessero qualche dubbio per ottemperare alle richieste di pubblicazioni loro fatte dai RR. Consoli o da altri uffiziali dello stato civile nel regno, essi dovranno, a norma dell'articolo 13 del R. decreto anzidetto, rivolgersi ai procuratori del re per avere le opportune istruzioni.

*Pel Ministro,* Ghiglieri.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

2 ottobre 1867, N. 8831

## Sugli atti di stato civile delle persone povere.

Il N. 25 dell'art. 21 della legge sulla tassa di bollo del 14 luglio 1866, N. 3122, esenta dal bollo gli atti tutti « relativi allo stato civile accen-« nati nel N. 16 dell'art. 20 che riguardano le persone povere, purchè in « ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate, me-« diante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pub-« blica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse.

Nel citato N. 16 dell'art. 20 si contemplano « i processi verbali, le istanze, « le dichiarazioni, atti di notorietà, affissi di pubblicazioni, ed ogni altro « atto sì per originale, che per copia riguardante lo stato civile, ecc. »

A fronte delle accennate disposizioni di legge è sorto dubbio se il certificato di povertà rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza debba rimanere nelle mani dell'esibente, oppure essere ritirato dall'Ufficiale dello stato civile al momento del rilascio degli atti che gli vengono richiesti.

Quest'ultimo sistema fu riconosciuto più conforme allo spirito dell'attuale legislazione, però essendosi rilevato che da molti funzionari si usa richiedere la presentazione di tanti certificati quante sono le richieste di atti che vengono fatte successivamente, e ciò causando un inutile lavoro agli ufficiali di pubblica sicurezza, epperciò da questo Ministero, d'accordo con quello delle finanze, si è riconosciuta la necessità di prescrivere :

1. I certificati di povertà saranno ritirati dall'ufficiale dello stato ci-

vile, e notati con numero d'ordine progressivo, saranno riuniti in fascicoli anno per anno, e conservati negli archivi comunali.

2. Eseguendosi visite ordinarie o straordinarie per parte di funzionari dell'ordine giudiziario, od appartenenti all'amministrazione finanziaria, gli ufficiali dello stato civile dovranno presentare i fascicoli ora accennati, e dar loro tutti quegli schiarimenti di cui fossero richiesti.

3. I certificati saranno valevoli per due anni, trascorsi i quali dovranno essere rinnovati.

Il sottoscritto prega i signori procuratori del Re di partecipare queste disposizioni ai Pretori ed agli ufficiali di stato civile, e conoscendo lo zelo dei funzionari medesimi, crede superfluo insistere perchè ne curino l'esatta osservanza.

*Pel Ministro*, GHIGLIERI.

Digitized by Google

# RACCOLTA DEGLI ORDINI SPECIALI

VIGENTI NEL REGNO D'ITALIA

## Sul servizio della Statistica Ufficiale.

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

15 agosto 1861, N. 9700

**Per la statistica delle campagne.**

---

Conoscere lo stato delle campagne nelle diverse stagioni e la riuscita delle singole raccolte delle annate agrarie è uno degli oggetti che specialmente debbe occupare l'attenzione di questo Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Per aggiungere ora convenientemente questo scopo, il sottoscritto ravvisa opportuno che in ciascuna provincia del regno vengano compilate delle relazioni periodiche corrispondenti alle tre principali divisioni dell'annata rurale.

A tale effetto egli si rivolge ai signori governatori, intendenti generali e prefetti, e li invita a raccogliere, con quei mezzi che crederanno migliori, siffatte notizie agrarie, a volerne compilare tre volte all'anno una relazione, e a volerle trasmettere tosto a questo Ministero.

La prima di tali relazioni dovrà essere fatta all'aprirsi della primavera, e verserà sullo stato dei seminati vernini, e sul ripigliare della vegetazione, superato l'inverno, nonchè sulle condizioni in cui si compiono le sementi e le piantagioni che sogliono operarsi in detta stagione.

La seconda cadrà immediatamente dopo la trebbiatura del frumento; darà contezza della riuscita di questa raccolta e di tutte le altre anteriori o contemporanee; discorrerà dei seminati estivi, e delle condizioni in cui si operano le lavorazioni della terra.

La terza avrà luogo allorchè saranno compiute le raccolte autunnali, e in questa si darà conto delle raccolte stesse, le quali comprendono tutte quelle fatte dopo il frumento, e si darà notizia delle circostanze in cui si sono operate le seminagioni che ricorrono nella stagione.

In ciascuna delle dette tre relazioni si terrà conto delle circostanze me-

Digitized by Google

teoriche che fossero riuscite favorevoli o dannose all'agricoltura; si farà conoscere lo stato del bestiame domestico, si denuncieranno le epizoozie che avessero invasa la provincia, indicando i mezzi curativi e preventivi adoperati e riusciti efficaci; si darà contezza delle malattie dei vegetabili e dei rimedii usati per combatterle, e si avrà cura di far conoscere i miglioramenti che in qualsiasi ramo dell'industria rurale si fossero introdotti in ciascuna provincia, e i bisogni ai quali l'agricoltura locale più urgentemente domandasse che fosse provveduto.

*Il Ministro* Cordova.

---

# REGIO DECRETO

9 ottobre 1861, N. 294.

**Sull' ordinamento Statistico del Regno.**

VITTORIO EMANUELE II

*per la grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una Divisione di statistica generale, il cui capo ne dirigerà i lavori per tutto il regno sotto gli ordini del Ministro.

Il Direttore Capo di Divisione firmerà gli atti e le corrispondenze ordinarie della Divisione di statistica generale.

Art. 2. In ogni segreteria di governo provinciale, Intendenza Generale o Prefettura vi sarà un uffizio permanente di statistica, al quale i governatori, Intendenti generali o Prefetti applicheranno gli impiegati più idonei del personale delle rispettive segreterie, ponendo a capo di esso un segretario o commesso di 1ª classe.

Digitized by Google

Gli uffizi, compreso il Capo, saranno composti di cinque impiegati nelle provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo, Ulteriore II, Alessandria, Basilicata, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Molise, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Sassari, Terra di Lavoro, Terra di Otranto, Torino Terra di Bari, Umbria, e di tre impiegati nelle provincie di Ancona, Abruzzo Ulteriore I, Arezzo, Ascoli, Benevento, Caltanisetta, Ferrara, Forlì, Girgenti, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa e Carrara, Noto, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Reggio (Modena), Siena, Sondrio e Trapani.

Art. 3. Nel mese di ottobre di ciascun anno il nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, assegnerà agli uffici provinciali una indennità pei lavori sostenuti, che sarà ripartita fra gli impiegati a giudizio del Governatore, Intendente generale o Prefetto.

Art. 4. È aperto un volontariato di statistica presso ogni ufficio provinciale.

Il volontariato si comporrà per esame e a concorso di sei volontari nelle provincie il cui ufficio è composto di cinque impiegati e di quattro volontari presso gli uffizi che hanno tre impiegati.

Il volontariato conferisce diritto alla preferenza nelle ricorrenze di lavori statistici, pei quali si richiede un personale temporaneo rimunerato.

Art. 5. È instituita in ogni Comune una Giunta di statistica, i cui membri saranno eletti dal Consiglio comunale, ed in mancanza di elezione saranno nominati dal Governatore della provincia.

La elezione può essere fatta dalla Giunta municipale in caso di urgenza dichiarata dal Governatore.

Art. 6. Le giunte comunali si comporranno:

di nove individui nelle città di 60,000 e più abitanti;
di sette in quelle di 18 a 60,000 abitanti;
di cinque nei Comuni di 6 a 18,000 abitanti;
di tre nei Comuni la cui popolazione è minore di 6,000 abitanti.

Il presidente della Giunta sarà in ogni caso nominato tra i componenti dal Governatore della provincia.

Art. 7. Potrà il Governatore, Intendente generale o Prefetto nelle comunità minori di 3,000 abitanti nelle quali manchi il personale idoneo, sospendere la formazione della Giunta, o discioglierla e deferirne l'autorità alla Giunta del capoluogo di mandamento.

Art. 8. La divisione di statistica generale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, dovrà:

1. Preparare e proporre le norme generali, regolamenti, istruzioni e



Digitized by Google

modelli per tutte le operazioni di statistica che non dipendono dai servizi speciali di altri Ministeri;

2. Rispondere ai dubbi che sorgono nel corso delle operazioni, mantenere il retto senso e la costante uniformità delle regole;

3. Raccogliere i lavori provinciali e locali, esaminarli, discuterli, procurare le necessarie correzioni, e quindi eseguire gli spogli e compilare i quadri generali per tutto lo Stato;

4. Vegliare alla correzione e nitidezza di tutte le pubblicazioni statistiche;

5. Raccogliere tutte le pubblicazioni degli altri Ministeri, porle a ragguaglio coi resultati direttamente ottenuti, e così venire all'ultima sintesi conclusiva intorno alle condizioni dello Stato;

6. Porgere in fine d'ogni anno al Ministro una relazione generale dei lavori dell'anno, dei risultamenti avuti, delle principali pubblicazioni officiali nazionali ed estere e dei progressi della scienza, che sarà distribuita alle Camere.

Art. 9. Una Giunta consultiva di statistica composta di un presidente e di otto consiglieri di regia nomina.

1. Darà il suo parere necessario sui lavori di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo precedente;

2. Esaminerà prima di pubblicarsi tutti i lavori compiuti per cura del Ministero;

3. Potrà discutere e deliberare sovra i disegni di operazioni statistiche di qualunque natura che le fossero proposti da alcuno de'suoi membri, e comunicarli al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

4. Studierà le riforme ed aggiunte da farsi alle statistiche speciali incombenti agli altri Ministeri, onde mantenere l'unità di concetto in tutte le operazioni e porle in rapporto coi lavori di statistica generale;

5. Emetterà avviso sulle questioni e sulle opere che saranno dal Ministero sottoposte al suo giudizio.

Art. 10. Gli uffizi provinciali sono specialmente incaricati di trasmettere agli uffizi comunali gli ordini e gli impulsi della Direzione centrale, risolvere prontamente i dubbi che sorgessero nel corso delle operazioni, riferendone immediatamente alla centrale, raccogliere ed esaminare i lavori comunali, procurarne le necessarie correzioni, eseguirne gli spogli e compilare i quadri provinciali per circondari e comuni.

Art. 11. I lavori comunali sono, come per legge, a carico dell'ufficio municipale.

La Giunta locale di statistica li dirige e sorveglia.

Alla Giunta appartiene, come a *giuri* di statistica, lo assegnare il posto

Digitized by Google

che compete a ciascun fattore tra le categorie diverse dei quadri, e concretare in tal modo, secondo la notorietà e la coscienza, le unità che debbono comporre ogni ordine numerico.

Art. 12. Gli uffici centrali di statistica di Napoli, Palermo, Firenze, Modena, Parma sono disciolti.

Gli impiegati di essi uffizi saranno a cura e per disposizione del nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio distribuiti nelle segreterie di Prefettura e di Governo provinciali o compartimentali, o chiamati a far parte della Divisione di statistica generale o posti in disponibilità.

Finchè non sarà provveduto come sopra per ciascuno di essi impiegati, continueranno a considerarsi come personalmente applicati ai lavori in corso nei disciolti uffici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 9 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

CORDOVA.

---

## REGIO DECRETO

3 luglio 1862, N. 707

**Sul servizio della Statistica nelle Provincie e nei Comuni.**

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data del 9 ottobre 1861, col quale è istituita una direzione di statistica generale presso il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura Industria e Commercio, di concerto con quello dell'Interno,

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il Sindaco d'ogni Comune, giusta la legge 20 febbraio 1862, coadiuverà al censimento della popolazione ed alla tenuta dei registri dello stato civile, ed al compimento in genere di quegli atti che gli sono dalla legge delegati, in conformità ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 100 della legge comunale 23 ottobre 1859. (*ora* 103, *Numeri* 2 *e* 5, *Leg.* 20 *Marzo* 1865, *N.* 2248, *Allegato* A.)

Art. 2. Il Sindaco è presidente della Giunta comunale di statistica; provvede al servizio e può delegare la presidenza ad uno dei componenti la Giunta comunale. Le funzioni di Segretario della Giunta sono affidate al Segretario del Comune.

In quei Comuni in cui, di conformità all'articolo 6 del R. Decreto 9 ottobre 1861, fosse già stato nominato dal Prefetto il presidente della Giunta, questi conserverà la presidenza onoraria, trasmettendo la presidenza effettiva al Sindaco del Comune.

Art. 3. È istituita in ogni capoluogo di provincia una Giunta provinciale di statistica, gratuita, di cinque membri, eletti dal Consiglio provinciale. Essi durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno e sono rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, l'uscita di ciascun membro, pei primi quattro anni, è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

È presidente della Giunta provinciale il Prefetto, il quale può farsi rappresentare da uno dei consiglieri di Prefettura.

Art. 4. La Giunta provinciale sorveglia, rivede e cura la correzione dei lavori delle Giunte statistiche comunitative, ne fa lo spoglio e adempie alla compilazione delle tavole riassuntive della provincia. Essa raccoglie inoltre direttamente, ogniqualvolta ne ha richiesta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, quelle notizie statistiche i cui elementi debbonsi ricercare non nello stretto ambito comunale, ma nel più vasto circuito della provincia.

La parte esecutiva del servizio presso la Giunta provinciale, perchè riesca efficace, è diretta dal Prefetto e coadiuvata dall'ufficio di Prefettura.

I lavori di cancelleria saranno di regola compiti da impiegati della Prefettura a ciò delegati dal Prefetto, salvo il caso di lavoro straordinario, per cui si potranno assumere impiegati temporanei.

Art. 5. Medaglie d'onore di tre classi saranno accordate ogni anno a quegli fra i membri delle Giunte sia comunali, sia provinciali, che nel

Digitized by Google

corso di tre anni almeno abbiano prestato efficace concorso ai lavori della statistica.

Art. 6. Le Prefetture sono specialmente incaricate di trasmettere alle Giunte comunali e provinciali di statistica gli ordini e gli impulsi della direzione centrale, risolvere prontamente i dubbi, che sorgessero nel corso delle operazioni, riferendone immediatamente alla centrale, riscontrare e correggere alla lor volta i risultamenti ottenuti sia dalle Giunte comunali, sia dalle provinciali. Nè perciò s'intendono esonerate dall'obbligo, che loro incombe del pari, di fornire direttamente gli schiarimenti, le aggiunte e le notizie che loro fossero richieste dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. In questi diversi uffici le Prefetture possono richiedere il concorso degli agenti forestali e del catasto, degli esattori delle imposte, dei maestri delle scuole elementari, dei pubblici ufficiali in genere, e giovarsi anche del consiglio e dell'opera dei membri delle Camere di commercio, delle Società agrarie e dei Corpi scientifici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI — U. RATTAZZI.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

17 novembre 1862, N. 9552.

**Contenente le istruzioni per la compilazione della Statistica del movimento della popolazione.**

— —

Il *movimento della popolazione*, ossia la rassegna statistica delle *nascite*, delle *morti*, dei *cambiamenti di domicilio* e dei *matrimoni*, è argomento di tanta importanza, ed ha così intima relazione colle questioni più vitali dell'umana società da rendere giustamente sentita, nell'interesse del Governo ed in quello dei privati, la mancanza assoluta di documenti ufficiali che chiariscano l'andamento e le leggi di questi fatti.

Digitized by Google

Soddisfare a tale necessità, e compiere, anche per questa parte, gli studi e le ricerche statistiche che intorno all'argomento della popolazione, vennero già largamente iniziate da questo Ministero col censimento generale del regno, tale è il fine che si propone ora il sottoscritto, tale lo scopo delle presenti istruzioni circolari.

Tutti coloro che sono chiamati per ufficio a cooperare in questo lavoro statistico troveranno in esse determinate con brevità e chiarezza le norme per l'esatto adempimento del carico loro assegnato, affinchè tutte le operazioni abbiano ad eseguirsi nei loro stadii diversi colla necessaria uniformità di formule ed unità di criterio.

Gli è pertanto in questo pensiero, e nella persuasione di far cosa non solo utile ma anche necessaria, che il sottoscritto si rivolge, con sicura fiducia, ai RR. parrochi, ai signori sindaci, ai membri delle giunte comunali e provinciali di statistica ed ai prefetti del regno perchè vogliano colla loro efficace cooperazione agevolargliene il còmpito.

## § 1.

### *Disposizioni generali.*

A cominciare dal 1° gennaio 1863 si attiveranno in tutti i comuni del regno i lavori statistici del *movimento della popolazione.*

Gli elementi per la compilazione di questa statistica saranno desunti:

1. Dalle *denunzie delle nascite, dei morti e dei matrimonii,* fatte direttamente ai municipii, in quelle provincie del regno, ove a questi è commessa per legge la registrazione degli atti di stato civile.

Con questi elementi esistenti negli uffizi comunali dovranno compilarsi in ciascuna comunità, e nei modi che saranno più innanzi determinati:

1. Uno *stato mensuale* degli atti di *nascita,* di *morte* e di *matrimonio* (Modello N. 1).

2. Uno *stato annuale dei cambiamenti di domicilio* ossia delle *emigrazioni* ed *immigrazioni* (Modello N. 2).

Da questi due stati del movimento della popolazione comunitativa si desumeranno i riepiloghi, o quadri del movimento provinciale, che saranno in numero di cinque, cioè:

1. Stato mensuale complessivo delle *nascite*, delle *morti* e dei *matrimonii* (Modello N. 3).

2. Stato annuo del movimento generale della popolazione della provincia per comunità (Modello N. 4).

Digitized by Google

3. Stato annuo complessivo del movimento generale della popolazione distinto per mesi (Modello N. 5).

4. Stato annuo complessivo delle *nascite* e dei *matrimoni* per *stato civile* e per *mesi* (Modello N. 6).

5. Stato annuo complessivo dei *morti*, per *sesso*, per *età* e per *mesi* (Modello N. 7).

In vista della novità del lavoro per alcune provincie, e della convenienza per tutte di renderne facile e meno gravosa l'esecuzione, il sottoscritto ha posto ogni cura perchè le formule riuscissero della maggior possibile semplicità, senza però ommettere nessuna delle indicazioni che fossero necessarie.

Di questa guisa la compilazione dei quadri accennati potrà compiersi facilmente, qualora le operazioni, nei comuni e nelle provincie, siano fatte a tempo debito, colla voluta successione, e con quell'attenta e coscienziosa diligenza che, mentre agevola l'esecuzione del lavoro, conferisce moltissimo alla maggior sua esattezza.

. . . . . .

. . . . . .

§ 4.

*Dell'ufficio dei municipii e delle Giunte comunali di statistica.*

Il sindaco è incaricato di dirigere i lavori relativi al movimento della popolazione del comune, o di sorvegliarne in tutti i suoi gradi il regolare adempimento.

La revisione degli estratti mensuali, e la compilazione dei quadri comunitativi, saranno affidate alla Giunta di statistica, coadiuvata dal segretario comunale.

Prima cura del sindaco sarà quella di distribuire, nel mese di dicembre di ciascun anno, a tutti i parrochi, conventi di religiosi e religiose, ospizi, spedali, carceri, corpi militari od altro istituto qualunque, in cui si tenga registro separato da quello della parrocchia degli atti dello stato civile, una copia delle presenti istruzioni ed un numero conveniente di stampati da servire per gli estratti mensuali e per le fedi negative.

Una copia delle presenti istruzioni verrà pure distribuita a ciascuno dei componenti la Giunta comunitativa di statistica, la quale dovrà essere successivamente convocata per avvisare al modo di dare pronta e regolare esecuzione alle prescrizioni contenute nelle medesime.

Digitized by Google

I sindaci dovranno usare ogni possibile diligenza nel riunire in tempo debito, da tutti i parocchi della comunità, gli *estratti mensuali*. La mancanza di un solo di essi renderebbe impossibile la compilazione del complessivo stato comunitativo.

A questo fine cercheranno di procurare ai parrochi tutte le maggiori agevolezze, che nella loro saviezza e nel desiderio del migliore andamento di questa parte del servizio statistico, crederanno più convenienti.

A mano a mano che giungeranno nel comune gli estratti parrocchiali, questi saranno immediatamente passati, per l'opportuno esame e verificazione, alla Giunta comunale di statistica.

Degli estratti approvati si procederà tosto allo spoglio; di quelli dubbi od errati si domanderanno schiarimenti e si ordinerà la correzione.

Quanto alla maniera di fare lo spoglio degli estratti mensuali, mentre non si crede di dover imporne alcuna ai municipii ed alle Giunte, pure in semplice via di suggerimento, si ritiene che il metodo più semplice, più spedito e più sicuro, e che meglio si presta a tutte le diverse classificazioni, sia quello di ricopiare ciascun atto di nascita, di morte o di matrimonio sopra altrettante cartoline o schede staccate, notandovi l'una sotto l'altra le indicazioni contenute nell'estratto.

La esperienza degli uffizi di statistica, che da lunghi anni attendono a questo genere di lavori ha dimostrato la grande utilità di siffatta pratica.

Qualora si adottasse il sistema sarà bene di notare in esse anche i cognomi ed il numero progressivo dell'estratto mensuale.

Queste due indicazioni, mentre non hanno nessuno scopo statistico, riescono però di grande utilità, ogniqualvolta si debba ricorrere all'estratto per qualche dubbiezza.

Compito lo spoglio degli *estratti mensuali*, converrà ragruppare le cifre relative ai nati, ai nati-morti, ai matrimoni nei quattro prospetti dello *stato mensuale*, che i comuni riceveranno stampato dal Ministero.

Nati. — I *nati* si divideranno in *legittimi*, *illegittimi* ed *esposti*, in *maschi* e *femmine*. Il numero che risulterà da ciascuna classificazione si trascriverà nelle colonne del relativo prospetto.

Nati-morti. — Nello stesso modo si procederà per lo spoglio dei *nati-morti*, dei quali si terrà sempre computo distinto, non comprendendoli mai nè tra i nati, nè tra i morti.

Matrimoni. — Nello spoglio degli estratti dei matrimoni si cercherà di notare diligentemente la combinazione dello stato civile dei due coniugi, come quella che forma la divisione essenziale del prospetto assegnato a questo atto di stato civile.

Digitized by Google

Morti. — Nello stato mensuale i morti sono considerati sotto il triplice aspetto del *sesso*, dell'*età* e dello *stato civile*.

Se lo spoglio per mezzo di schede può essere utile pei nati, pei natimorti e pei matrimoni, pare quasi indispensabile pei morti.

Lo spoglio diretto degli estratti parrocchiali può generare facilmente confusione, avuto riguardo alle molteplici classificazioni che se ne devono fare. Col sistema delle schede la cosa procederà semplicissima. Si separeranno prima le schede dei *defunti* da quelle delle *defunte*, poi si divideranno gli uni e le altre in *celibi*, *coniugati* e *vedovi*. Ciascuno dei sei mazzetti di schede, in questo modo ottenuti, si classificheranno successivamente in categorie di età, corrispondenti a quelle notate nel prospetto dello *stato mensuale* assegnato ai *morti*.

Il numero delle schede, che compongono ciascun mazzetto, sarà appunto quello da doversi trascrivere nel prospetto dei *morti*, nella rispettiva colonna e di contro alla corrispondente categoria d'età.

Importando poi sommamente che la classificazione delle età dei defunti sia fatta in tutte le comunità con un solo criterio, così si terrà per norma di comprendere nelle varie categorie quegliino soltanto, che abbiano raggiunta, ma non oltrepassata, anche di un sol giorno, la età che indica il limite estremo della categoria. Così per esempio nella categoria *dalla nascita a 1 mese* si comprenderanno tutti i morti dalla prima ora di nascita al trentesimo o trentunesimo giorno di vita, in quella *da 1 mese a 3 mesi* tutti i morti dal principio del trentunesimo o trentaduesimo giorno di vita al giorno in cui si compie il terzo mese; e così di seguito per le età successive.

Dopo la classificazione e la trascrizione sul prospetto di tutte le cifre parziali, si procederà con operazione diretta, a sommarle, scrivendone il prodotto nelle colonne dei *totali* celibi, coniugati e vedovi, dei *totali complessivi* maschi e femmine, e del *totale generale*.

Compilato in questo modo il prospetto dei *morti*, si passerà a sommare tutte le età, dalla nascita a 5 anni, il cui prodotto verrà trascritto sotto il rigo trasversale, che divide il prospetto, e di contro alla indicazione da *0-5 anni*. Infine si darà la somma complessiva mensuale dei morti di tutte le età.

I quattro prospetti dello *stato mensuale*, assegnati ai nati, ai nati-morti, ai matrimoni, ed ai morti sono divisi in due parti; l'una pei risultati del mese, l'altra per quelli complessivi di tutti i mesi anteriori.

La compilazione di questa parte dei prospetti, risultando dalla semplice somma delle cifre dei mesi anteriori con quelle dell'ultimo, non può presentare difficoltà che richiedano speciali dichiarazioni.

Digitized by Google

Ultimata la compilazione dello *stato mensuale del movimento della popolazione del comune*, questo dovrà essere riveduto ed approvato collegialmente dalla Giunta di statistica, i cui membri vi apporranno la loro firma dopo quella del sindaco, il quale avrà cura di farne la regolare trasmissione al prefetto della provincia non più tardi del giorno 25 del mese successivo a quello in cui si riferiscono le cifre dello stato mensuale.

Qualora nel mese non si fosse verificato nel comune nessun *atto di stato civile*, in tal caso il sindaco invierà alla prefettura, in luogo del consueto stato mensuale, un *certificato negativo*.

Cambiamento di domicilio. — Per ciò che riguarda i cambiamenti di domicilio da un comune ad un altro, ossiano le emigrazioni od immigrazioni, di cui ciascun comune dovrà rimettere alla fine d'ogni anno un prospetto (Modello N. 2) alla prefettura, i comuni saranno nella necessità di provvedervi con apposite disposizioni di polizia municipale, che obblighino, tanto coloro che escono definitivamente dal comune, quanto quelli che vengono a porvi stabile dimora, a fare regolare denunzia di tali cambiamenti all'uffizio comunitativo.

La formola delle denunzie dovrà contenere le indicazioni necessarie per poter compilare il detto *stato annuale delle emigrazioni ed immigrazioni*, con che rimane compiuto il lavoro statistico del movimento della popolazione commesso ai comuni.

Alla formazione del *registro comunitativo dei cambiamenti di domicilio*, ed alle relative disposizioni per le denunzie, dovranno provvedere anche le comunità delle provincie toscane, con questa sola differenza che lo stato annuo delle emigrazioni ed immigrazioni si trasmetterà da queste, nei termini sopra stabiliti, ai rispettivi cancellieri ministri del censo, i quali ne faranno l'invio all'ufficio centrale di stato civile in Firenze.

## § 5.

### *Degli uffici delle prefetture e delle Giunte provinciali di statistica.*

Alle Giunte provinciali di statistica è commessa la revisione degli *stati mensuali comunitativi*, e la compilazione dei *riassunti mensuali ed annuali* del movimento della popolazione provinciale.

Le Giunte provinciali adempiono a questo ufficio sotto la direzione del prefetto, e colla cooperazione degli impiegati della prefettura.

Gli stati provinciali del movimento della popolazione, come è accennato

Digitized by Google

al paragrafo 1, sono cinque: uno mensuale, simile in tutto a quello dei comuni, e quattro annuali.

1°. *Stato mensuale complessivo delle nascite, dei matrimoni e delle morti avvenute nella provincia.*

Gli elementi per la compilazione dei quattro prospetti che compongono codesto stato, devono naturalmente desumersi dallo spoglio dei singoli stati mensuali dei comuni della provincia.

A tale oggetto il Ministero d'agricoltura, industria e commercio fornirà alle prefetture appositi *fogli di spoglio* pei nati, pei nati morti, pei matrimoni e pei morti, sui quali si trascriveranno comune per comune le cifre risultanti dallo *stato mensuale*. La somma delle diverse categorie d'indicazioni trascritte sui fogli di spoglio, rappresenterà il complesso della provincia, e dovrà riportarsi al rispettivo prospetto e colonna dello stato mensuale (Mod. N. 3).

La disposizione dei fogli di spoglio è tanto chiara e le operazioni che si richiedono a quest'oggetto sono di così facile esecuzione, che non si credono necessarie maggiori spiegazioni in proposito.

Questo solo sarà bene avvertano le persone incaricate dei lavori di spoglio, di trascrivere cioè per tempo nella prima colonna dei fogli di spoglio tutte le comunità della provincia, talchè a mano a mano che giungono alla prefettura gli stati mensuali comunitativi non abbiano a far altro che riportarne le cifre nelle rispettive colonne.

Procedendo con quest'ordine e gradazione, e non lasciando mai agglomerare il lavoro, questo riescirà facile e poco gravoso, anche in quelle provincie che hanno maggior numero di comuni.

La trasmissione dello *stato mensuale del movimento della popolazione* della provincia, dovrà farsi dai prefetti al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dentro il mese successivo a quello cui si riferiscono le notizie.

I quattro stati annuali non presentano pure alcuna difficoltà di compilazione.

Lo *stato generale annuo del movimento della popolazione* di tutti i comuni della provincia si formerà colla semplice trascrizione, sul relativo stampato (Modello 4) del totale nati, matrimoni e morti, segnati nello *stato mensuale comunitativo pel mese di dicembre*, e pei cambiamenti di domicilio, dallo stato comunale annuo che di questi debbono compilare i comuni.

Gli altri tre stati annuali della provincia (Modelli 5, 6, 7) non sono che la riproduzione dei vari totali degli *stati mensuali* della provincia, e quindi riescono di facile compilazione.

La comunicazione al Ministero di cotesti stati annuali dovrà farsi, al più tardi, dentro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Digitized by Google

Tanto gli *stati mensuali* quanto gli *stati annuali* saranno approvati e firmati dal prefetto e dai componenti la Giunta provinciale di statistica.

. . . . . .

. . . . . .

§ 7.

*Della somministrazione degli stampati ai Comuni.*

La somministrazione degli stampati occorrenti per gli estratti dei registri parrocchiali e degli stati mensuali del movimento della popolazione, accennati nelle presenti istruzioni-circolari, sarà fatta ai comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Trattandosi di lavori statistici obbligatorii pei comuni giusta le disposizioni dei RR. decreti 9 ottobre 1861 e 3 luglio 1862 sull'ordinamento statistico del regno, e secondo la legge 23 ottobre 1859, la spesa dei suddetti stampati sarà a carico dei rispettivi comuni.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ne fa soltanto l'anticipazione sui fondi assegnati nel proprio bilancio per il servizio statistico, salvo ad ottenerne rifusione dai comuni medesimi, a norma delle istruzioni di contabilità generale.

Con special circolare il Ministero determinerà la quota di spesa spettante per questo capo a ciascun comune, la quale si può sin d'ora presagire tenuissima.

*Il Ministro* Pepoli.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

11 novembre 1863, N. 4134

**Per alcune modificazioni negli stati annuali del movimento della popolazione.**

Le difficoltà incontrate in molte provincie, per la mancanza di opportune disposizioni municipali, nel raccogliere le notizie relative alle emigrazioni ed immigrazioni permanenti, e la impossibilità per altro di produrle ab-

Digitized by Google

bastanza in tempo da permettere alla Direzione di statistica di procedere, sino dai primi mesi del prossimo anno, alla pubblicazione del movimento della popolazione del 1863, hanno persuaso il sottoscritto a modificare alcun poco i due stati annuali (Modello 4 e 5) del movimento generale della popolazione.

Le modificazioni introdotte nei detti stati sono le seguenti:

Soppressione delle colonne relative ai cambiamenti di domicilio;

Aggiunta di quelle dei nati-morti.

In questa guisa i due nuovi *stati annuali* della provincia, di cui si unisce alla presente il competente numero, da sostituire ai precedenti, corrispondendo esattamente ai dati contenuti negli *stati mensuali* dei comuni (Modello N. 1) di cui sono il riassunto, riusciranno di più facile compilazione.

Al quale proposito anzi deve il sottoscritto avvertire:

1. Che nella compilazione dello *stato annuale* (Modello N. 4), *Movimento generale della popolazione per comunità*, queste dovranno disporsi in ordine alfabetico di circondario, de' cui totali si darà poi una ricapitolazione in fine dello stato medesimo coi risultati generali della provincia;

2. Che nel trascrivere le comunità si dovranno adottare unicamente le nuove denominazioni, le sole che siano legali;

3. Che nel determinare le *eccedenze* (Colonne 30 e 31) il confronto si farà soltanto fra i *totali nati* (Colonna 11) e i *totali morti* (Colonna 29), senza tener conto dei nati-morti.

Con queste variazioni e facilitazioni, essendo tolta ogni causa di ritardo alla compilazione degli *stati annuali*, il sottoscritto non dubita che tutte le prefetture potranno adempire puntualmente alla trasmissione dei medesimi al Ministero dentro i termini fissati nel § 5, penultimo alinea, delle istruzioni circolari del 17 novembre 1862. Ed in questa fiducia ne porge loro a nome del Governo e del Paese anticipati ringraziamenti.

*Per il Ministro* — A. Ciccone.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

20 novembre 1864, N. 8698

**Sulla statistica delle morti violente.**

Il sottoscritto nell'intendimento di rendere sempre più complete le ri-

Digitized by Google

cerche statistiche relative al movimento della popolazione, e perchè nessuno degli elementi che accompagnano e qualificano i tre fatti fondamentali della vita umana, matrimoni, nascite e morti sia sottratto alle occorrenze dell'amministrazione ed alle speculazioni della scienza, ha creduto sommamente utile, che al computo delle morti naturali, venisse aggiunto ancora quello delle morti violente, distinte secondo la varia natura delle cause che le produssero.

E poichè le notizie per la compilazione di siffatta statistica non richiedono nuove e speciali indagini, potendo bastare all'uopo le denunzie, che di ogni morte violenta devono farsi di ufficio alle autorità provinciali, così il sottoscritto non stima soggiungere più minute spiegazioni in proposito. Il prospetto che va unito alla presente ufficiale è del resto abbastanza evidente, da rendere agevole a chicchessia lo annotare mese per mese, e di contro alle varie specificazioni le morti violente che si verificassero nel territorio della provincia.

Il sottoscritto non dubita di trovare anche in quest'occasione il solerte concorso dei signori prefetti nel compimento della statistica sovrammenzionata.

*Il Direttore* MAESTRI.

---

# REGIO DECRETO

28 novembre 1864,

**per la Statistica della Pubblica Istruzione**

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Veduti i RR. Decreti 9 ottobre 1861, Num. 294, e 3 luglio 1862, Num. 707, sull'ordinamento statistico del regno;

Considerato che il dare maggiore unità alle moltiplici indagini e pubblicazioni statistiche, oltre all'essere consentaneo ai sani principii della scienza, giova alla regolarità e rapidità delle compilazioni, ed offre notevole risparmio di lavoro e di spesa;

Digitized by Google

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla concorde proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. La statistica della Pubblica Istruzione sarà, d'or innanzi, compilata dalla Direzione di statistica generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ne sosterrà le spese di pubblicazione.

Art. 2. Il Ministero della Pubblica Istruzione comunicherà, per questo oggetto, all'altro di Agricoltura, Industria e Commercio tutti i documenti necessari per la detta compilazione.

Art. 3. Per la illustrazione delle tavole statistiche, dovrà la Direzione di statistica generale prendere i necessari concerti col Ministro della Pubblica Istruzione, in nome del quale sarà fatta tanto la pubblicazione dei volumi, quanto la relazione al Re.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, 28 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI — TORELLI.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

25 gennaio 1865, N. 108.

**Sui nati-morti, sull'età dei coniugi e sugli stati annui provinciali del movimento della popolazione.**

Compito il secondo anno da che furono iniziate uniformemente in tutto il regno le indagini statistiche sul movimento della popolazione, e mentre si vanno ad incominciare quelle del terzo anno, il sottoscritto crede opportuno di rivolgersi colla presente circolare ai signori prefetti, affine di richiamare la loro attenzione sopra alcuni punti di questo importante la-

Digitized by Google

voro, cui la esperienza ha dimostrati meritevoli o di un più giusto ed uniforme apprezzamento, o di qualche nuova aggiunta od anco di opportune resecazioni.

E per entrare tosto in materia, è da dire come la parte del movimento che riflette i *nati-morti* sia quella le cui indagini non pare che procedano ancora in tutte le provincie colla voluta uniformità di concetto. Questo si deduce dalle differenze grandissime che nel 1863 sonosi riscontrate da provincia a provincia nel rapporto numerico dei nati-morti al numero generale delle nascite, rapporto che varia da 0 per 100, come in Grosseto, fino al 10 per 100, come in Benevento.

Ora essendo impossibile che fatti provenienti da cause naturali ordinariamente costanti, come sono appunto quelli dei nati-morti, diano risultamenti così disparati, egli è ragionevole che se ne debba attribuire la vera cagione al diverso criterio col quale i municipi procedono nell'apprezzamento e annotazione di cotesti fatti.

Nè a dir vero questa varietà di giudizi avrebbe dovuto verificarsi, in quanto che le istruzioni circolari del 17 novembre 1862 avevano con molta chiarezza determinato quello che si doveva intendere per nati-morti. Infatti al § 2 dove si danno le norme per la compilazione degli *estratti mensuali*, dopo aver discorso delle nascite e delle morti si soggiungeva: « Non « minore diligenza si richiede nel dar notizia dei nati-morti, ossia di quelle « creature *venute alla luce morte.* » E quasi ciò non bastasse a chiarire bene l'idea, perchè nessun dubbio potesse rimanere nell'animo dei compilatori si proseguiva: « le quali, (*cioè le creature venute alla luce morte*) « dovranno *sempre* distinguersi da quelle *morte immediatamente dopo il* « *parto.* Di queste si noteranno le ore di vita. »

Ora dalle citate parole emerge che nei nati-morti si dovevano comprendere unicamente *le creature morte prima di venir alla luce*, e quelle morte *durante il parto*, escludendone sempre qualunque altra creatura che avesse avuto anche poche ore di vita.

Se i sindaci e i parrochi si fossero quindi attenuti a quanto esplicitamente dichiaravano le surriferite istruzioni, egli è certo che la compilazione, tanto degli *estratti*, quanto degli *stati mensuali*, sarebbesi fatta dovunque con un solo criterio, e i risultati provinciali non avrebbero per conseguenza presentato le accennate gravissime differenze.

Ad evitare pertanto che si ripeta anche nel corrente anno un simile errore importa che i signori prefetti richiamino i municipi alla stretta osservanza di questa parte delle istruzioni del 17 novembre 1862, ingiungendo loro di usare tutta la maggior possibile diligenza affinchè il com-

Digitized by Google

puto dei nati-morti si ristringa alle sole due soprammentovate categorie, dei *morti prima di venir alla luce*, e dei *morti durante il parto*.

Siccome poi il fatto dei nati-morti si ricollega ad altre gravissime questioni di ordine pubblico di cui l'amministrazione ha da tener conto, così il sottoscritto crede di dover segnalare e raccomandare alla solerte previdenza dei signori prefetti un'altra osservazione da lui fatta sul numero esorbitante dei nati-morti *esposti*, che si è verificato in taluni ospizi dei trovatelli. Questo risultato, che sotto le apparenze di un fatto naturale, potrebbe nascondere il delitto, deve persuadere le autorità provinciali a vigilare affinchè fatti di così grave natura non passino senza essere sottoposti a quegli esperimenti di necroscopia che la scienza suggerisce per accertare le cause che li produssero. A questo fine essi daranno positive istruzioni alle autorità che sopraintendono a quegli istituti di pubblica beneficenza.

Il secondo punto su cui occorre di richiamare l'attenzione dei signori prefetti, sono i *matrimoni*.

Il sottoscritto sempre intento a dare alle ricerche sul movimento della popolazione tutta la maggior possibile estensione acciocchè i dati raccolti possano adeguamente rispondere ai molti quesiti della scienza statistica, ha creduto che sarebbe opportuno se alle notizie che ora si raccolgono circa lo *stato civile* dei coniugi si aggiungessero quelle relative *alla età*.

Nè questa nuova ricerca accrescerà di troppo il lavoro commesso a' comuni; sia perchè il numero dei matrimoni che si contraggono in ciascun comune ragguagliato a mese si riduce a piccolissime cifre, sia perchè lo spoglio a questo fine proposto non è che una semplice copia di ogni atto di matrimonio sopra apposita *carta di spoglio* che sarà fornita da questo Ministero. Ogni lavoro di calcolo essendo così eliminato basterà all'uopo l'opera di un semplice amanuense.

Le indicazioni che si richiedono, come apparisce chiaro dalla disposizione dei *quadretti* della *carta di spoglio*, sono il *cognome* e *nome* di ciascun coniuge colla rispettiva *età* e *stato civile*.

I comuni delle provincie in cui lo stato civile è affidato ai parrochi estrarranno le notizie da trascrivere nella carta di spoglio dagli *estratti mensuali dei registri parrocchiali pei matrimoni* (Modello G); le trarranno invece dai propri *registri dello stato civile* quei comuni a cui è già commesso il relativo servizio.

Cotesti spogli dovranno dai comuni rimettersi mensilmente alle prefetture, le quali non avranno altro ufficio che di riscontrare se gli *atti di matrimonio* contenuti nella *carta di spoglio* corrispondono per il *numero*



Digitized by Google

e per le *combinazioni di stato civile* a quelli notati nel terzo quadretto dello *stato mensuale* (Modello N. 1).

Esaurita cotesta revisione, che dovrà farsi colla massima diligenza, le prefetture invieranno le *carte di spoglio* ricevute da tutti i comuni al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il terzo punto, su cui mi occorre d'intrattenere i signori prefetti, ha per oggetto i riepiloghi o *stati annui* del movimento della popolazione delle provincie. La esperienza del 1863 ha dimostrato che senza alcun danno dei lavori riassuntivi, a cui deve attendere la direzione di statistica, e con notevole alleviamento degli uffizi provinciali si possono sopprimere interamente gli stati annui, Modello N. 5 e 6, e sostituire al Modello 7 uno stato complessivo conforme al quarto quadretto dello *stato mensuale* (Modello N. 3) che dà i defunti per *età*, *sesso* e *stato civile*.

E siccome nulla vieta che le accennate facilitazioni si possano addottar anco per il movimento del decorso anno 1864, così le prefetture potranno tralasciare la compilazione degli accennati Modelli N. 5 e 6, e sostituire al Modello N. 7 un quadro complessivo dei defunti per *età*, *sesso* e *stato civile*, valendosi all'uopo di uno stampato degli *stati mensuali* (Modello N. 3).

Ridotto per tal modo a due soli riepiloghi o *stati annui* il lavoro riassuntivo commesso alle prefetture, il sottoscritto non dubita che la compilazione di essi riescirà non solamente più sollecita, ma raggiungerà ancora quel massimo grado di esattezza che è il pregio più desiderabile nei lavori statistici. Al qual proposito anzi deve più specialmente raccomandare che nella compilazione dello *stato annuo*, (Modello N. 4) si abbia cura:

1. Di disporre le comunità circondario per circondario in ordine alfabetico;

2. Di adoperare sempre per quei comuni che hanno cambiato o modificato denominazione la nuova nomenclatura;

3. Di porre in fine dello stato il riepilogo dei circondari colla somma del movimento generale della provincia;

4. Di osservare che i totali del movimento generale della provincia corrispondano alle somme finali dei quadretti nati, nati-morti, matrimoni e morti dello stato mensuale del dicembre.

Un'ultima avvertenza chiuderà la presente circolare.

Perchè i fatti che formano soggetto delle indagini statistiche sieno apprezzati, secondo il loro giusto valore, e se ne possano trarre conseguenze di pratica utilità, non basta averne il numero preciso, ma importa eziandio di conoscerne le circostanze locali che li accompagnano, dalla cui influenza dipende la maggiore o minore intensità colla quale cotesti fatti si manifestano.

Digitized by Google

Illuminare l'amministrazione centrale su coteste contingenze locali, è ufficio delle Prefetture. Esse dovranno più specialmente rivolgere la loro attenzione su quella parte del movimento che riguarda le *morti*.

Qualunque influenza morbosa accertata, che per avventura avesse dominato in tutta la provincia o in qualche comunità soltanto dovrà essere segnalata a questo Ministero, specificando il mese o la stagione che ne ebbero a risentire maggiormente gli effetti.

Nè soltanto delle cause straordinarie fisiche, ma anche delle economiche si dovrà render conto, quando però queste sieno tali da doverle credere causa sufficiente della maggiore mortalità.

Con queste aggiunte, modificazioni e avvertenze è da sperare che la statistica del movimento della popolazione, già così bene avviata, mercè l'attivo ed intelligente concorso dei signori prefetti, conseguirà un nuovo grado di perfezione, e s'avvierà ognora più a quella regolare successione di compilazione che è nei desideri del sottoscritto.

*Il Ministro* TORELLI.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

3 agosto 1865, N. 1888

## Sulle morti violente.

La statistica delle morti violente deve anche in quest'anno corredare il movimento della popolazione. Le prefetture che con tanta sollecitudine corrisposero ai desideri del Ministero somministrandogli i dati pel 1864, vorranno con eguale premura coadiuvarlo nel 1865.

I quadri che a questo fine si uniscono alla presente circolare non offrono nessuna sostanziale differenza da quelli dell'anno decorso. Le cinque categorie in cui erano divise le morti violente — *morti accidentali* — *suicidi* — *duelli* — *omicidi* — *esecuzioni capitali* — sono mantenute. È pure mantenuta la distinzione per *sesso* e per *mesi*.

Le sole variazioni introdotte consistono nel dare un maggiore sviluppo ad alcune delle accennate categorie. Così nelle morti accidentali si è cre-

Digitized by Google

duto bene di comprendere anche le *morti repentine naturali* (apoplessie, ecc.) a forma di quanto erasi generalmente praticato dalle prefetture nel passato anno.

Quanto agli omicidi è parso opportuno d'introdurvi la triplice distinzione di *volontari* — *involontari* — *infanticidi*.

Si sono tolte finalmente alle morti accidentali e ai suicidi le indicazioni cumulative — *per cause e con mezzi non specificati*, lasciando tanto all'una quanto all'altra categoria un certo numero di righi in bianco ove le prefetture possono notificare le cause delle morti violente non indicate partitamente nel prospetto.

Nonostante queste piccole variazioni, suggerite dal desiderio di rendere sempre più completo un lavoro di tanta importanza, quale è la statistica del movimento della popolazione, il sottoscritto deve ripeterlo, non dubita dell'efficace concorso delle prefetture, a cui ne porge fin d'ora i maggiori ringraziamenti.

*Il Ministro* TORELLI.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

31 gennaio 1866, N. 218.

**Sulla statistica dei suicidi, e morti accidentali.**

---

La esperienza degli ultimi due anni e la importanza dell'argomento hanno persuaso il sottoscritto della convenienza di dare nel corrente anno 1866 un maggiore sviluppo a quella parte della statistica delle *morti violente* che concerne le *morti accidentali* e i *suicidi*.

Le notizie fin qui raccolte intorno a queste due forme di mortalità se potevano bastare per un primo tentativo che servisse come di corollario al movimento dello stato civile, erano ben lontane dal soddisfare ai bisogni di uno studio speciale e completo di siffatto argomento.

Così per le *morti accidentali* importava sommamente che alla indagine delle cause che le produssero, dei mesi in cui avvennero, e del sesso delle persone che ne erano colpite, vi si aggiungesse eziandio quelle sull'età, sulla condizione civile, e sulla professione o mestiere. Egli è soltanto da

Digitized by Google

tutte insieme queste cognizioni che si potranno avere argomenti sicuri per ben giudicare se le funeste accidentalità, a cui va soggetta l'umana esistenza, provengano sempre da cause indipendenti da ogni umana previsione, o siano talvolta l'effetto della speciale condizione di alcune classi, o se ne abbia invece da accagionare la incuria o la imprevidenza pubblica e privata. La statistica anche in quest'occasione, anzichè servire ad uno scopo di pura curiosità scientifica, porgerà all'amministrazione e al paese utili suggerimenti onde provvedere con maturità di consiglio e secondo la varietà dei casi e la importanza dei bisogni.

Anche dei suicidi importava avere più complete notizie. Oltre al modo del suicidio, al sesso, all'età e alla condizione domestica e sociale del suicida, giovava altresì indagare le cause probabili che lo avevano spinto alla fatale risoluzione. Chi consideri quanta influenza esercitino sull'organismo e sulla facoltà dell'uomo le vicende del clima, le fortune sociali, le intemperanze fisiche e morali d'ogni maniera, non esiterà a riconoscere la opportunità di siffatta indagine che il sottoscritto vuole specialmente raccomandata alla perspicace solerzia delle autorità politiche.

Per la raccolta delle nuove notizie si è creduto di dover adottare il sistema dei bollettini staccati per ciascuna *morte accidentale* e per ciascun *suicidio*. Questo sistema che permette di eseguire la notazione di ogni singolo caso, volta per volta che si verifica, avrà il doppio vantaggio di agevolare alle amministrazioni provinciali la compilazione di questa parte della statistica delle morti violente, e di esonerarle dal farne la ricapitolazione nel consueto stato *annuo* il quale dovrà nel 1866 unicamento servire a notarvi le cifre relative ai *duelli*, agli *omicidi* e alle *esecuzioni capitali*.

I bollettini delle *morti accidentali*, e quelli dei *suicidi* si riuniranno in due pacchi distinti e si spediranno al Ministero, insieme allo *stato annuo* sopraccennato, entro il gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le notizie.

Il sottoscritto non dubita di contare in questa, come in tante altre occasioni, sull'intelligente concorso delle autorità provinciali, a cui ne porge fin d'ora i maggiori ringraziamenti.

*Il Ministro* Berti.

Digitized by Google

# CIRCOLARE

**21 ottobre 1866, N. 13,893**

**Sulla statistica delle campagne.**

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con sua ordinanza 21 ottobre 1866, N, 13,393, richiamò lo scrivente a presentargli il rapporto periodico sullo stato delle campagne per l'annata 1866, richiamandosi ad una circolare del 15 agosto 1861 che io mi pregio di comunicare ai signori Sindaci nella sua integrità come segue :

« Conoscere lo stato delle campagne nelle diverse stagioni e la riuscita « delle singole raccolte delle annate agrarie è uno degli oggetti che spe- « cialmente debbe occupare l'attenzione di questo Ministero d'Agricoltura, « Industria e Commercio.

« Per raggiungere ora convenientemente questo scopo, il sottoscritto « ravvisa opportuno che in ciascuna provincia del regno vengano compi- « late delle relazioni periodiche corrispondenti alle tre principali divisioni « dell'annata rurale.

« A tale effetto egli si rivolge ai signori Governatori, Intendenti gene- « rali e Prefetti e li invita a raccogliere, con quei mezzi che crederanno « migliori, siffatte notizie agrarie, a volerne compilare tre volte all'anno « una relazione, e a volerle trasmettere tosto a questo Ministero.

« La prima di tali relazioni dovrà essere fatta all'aprirsi della prima- « vera, e verserà sullo stato dei seminati vernini, e sul ripigliare della « vegetazione, superato l'inverno, nonchè sulle condizioni in cui si com- « piono le sementi e le piantagioni che sogliono operarsi in detta sta- « gione.

« La seconda (*) cadrà immediatamente dopo la trebbiatura del fru- « mento, darà contezza della riuscita di questa raccolta e di tutte le altre « anteriori e contemporanee ; discorrerà dei seminati estivi e delle condi- « zioni in cui si operano le lavorazioni della terra.

« La terza avrà luogo allorchè saranno compiute le raccolte autunnali, « e in questa si darà conto delle raccolte stesse, le quali comprendono « tutte quelle fatte dopo il frumento, e si darà notizie delle circostanze in « cui si sono operate le seminagioni che corrono nella stagione.

(*) La relazione di quest'anno sarà compilata e spedita al Ministero appena ricevuta la presente circolare.

Digitized by Google

« In ciascuna delle tre relazioni si terrà conto delle circostanze meteo-
« riche che fossero riuscite favorevoli o dannose all'agricoltura ; si farà
« conoscere lo stato del bestiame domestico, si denuncieranno le epizoozie
« che avessero invasa la provincia, indicando i mezzi curativi e preventivi
« adoperati e riusciti efficaci ; si darà contezza delle malattie dei vegeta-
« bili e dei rimedi usati per combatterle, e si avrà cura di far conoscere
« i miglioramenti che in qualsiasi ramo dell'industria rurale si fossero in-
« trodotti in ciascuna provincia i bisogni ai quali l'agricoltura locale più ur-
« gentemente domandasse che fosse provveduto. »

Per lo passato la Prefettura non ha creduto poter rivolgersi in proposito agli uffici comunali, e per la deficienza che avevano di personale prima dell'attivazione della nuova legge, ed attivata questa, per lasciar tempo che detti uffici fossero costituiti in modo da non recar loro soverchio peso con nuovi lavori ; ma entrati ora i Comuni in uno stadio regolare, il sottoscritto crede potersi completamente ad essi fidare per avere il più esattamente possibile le notizie necessarie ad esaurire le ministeriali ricerche.

Conseguentemente, lo scrivente attende dai signori sindaci, prima che spiri il corrente mese, la terza delle avvertite relazioni, e raccomanda loro di tener presente per l'avvenire le epoche dell'invio delle altre due relazioni e di questa d'anno in anno.

*Per il Prefetto* De-Magny.

---

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

1. gennaio 1867, N. 4.

**Movimento della popolazione — Schiarimenti e avvertenze sui Nati-Morti e sulla istruzione primaria dei coniugi.**

---

Esaminando gli *Stati mensuali* del movimento della popolazione nell'ora decorso anno 1866, si è osservato in quasi tutte le provincie un numero di nati-morti molto maggiore di quello verificatosi negli anni precedenti.

Un tal fatto, che non può provenire da cause naturali ha indotto il sottoscritto a dubitare che, in seguito all'attivazione dello *Stato civile* presso

Digitized by Google

i municipi, questi abbiano computato tra i *nati-morti* indistintamente tutte le creature che sono presentate morte all' ufficio comunale di stato civile dentro i cinque giorni concessi dalla legge per fare le denunzie, e senza tener conto della speciale avvertenza, che per suggerimento di questo Ministero, fu inserita nell'art. 57 del regolamento 15 ottobre 1865 sull'ordinamento dello stato civile. Ecco i precisi termini di quell'articolo: « L'uf-« ficiale (dello stato civile) non può tener conto della dichiarazione che dai « comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. *Può bensì* « *nell' interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie con-* « *dizioni dei nati-morti, se cioè sian morti* PRIMA, DURANTE, O SUBITO DOPO « IL PARTO. »

Se i comuni avessero osservate le prescrizioni dell' ultima parte del citato articolo, e raccolte le notizie occorrenti per conoscere le creature morte *prima* o *durante* il parto, che sole devono comprendersi tra i *nati-morti*, egli è evidente che la cifra di questi sarebbesi mantenuta, anche nel 1866, poco disforme da quella degli anni precedenti.

Ad evitare quindi un siffatto errore in avvenire, il sottoscritto crede opportuno di rivolgere ai signori sindaci le seguenti avvertenze:

1. Richiamare l'ufficiale dello stato civile ad osservare scrupolosamente quanto è suggerito nell'ultima parte dell'articolo 57 del sopraccitato regolamento, informandosi dai comparenti, tutte le volte che è presentato un bambino morto, se è morto *prima*, *durante*, o *dopo* il parto;

2. Comprendere nel numero dei nati-morti da iscrivere nel relativo *quadretto* dello stato annuale (modello 1) le sole creature che, dalle *notizie* raccolte, risultino morte *prima* del parto o *durante* il parto;

3. Annoverare invece, tanto nel quadretto dei *nati* quanto in quello dei *morti* (prima categoria — *Dalla nascita a un mese* —) tutte le creature che, dalle informazioni attinte, risultando morte *dopo* il parto, e prima della denunzia allo stato civile, non si possono considerare come nate-morte.

Il comprendere queste creature tra i nati e tra i morti è tanto più necessario, inquantochè, per il disposto dell' art. 56 del detto regolamento, l'ufficiale dello stato civile non può delle creature presentate morte stendere l'atto di morte.

Per rendere più evidente e più sicura la osservanza delle precedenti avvertenze gioverà il seguente esempio pratico.

Supponiamo che nel mese di gennaio siano state presentate all'uffizio di stato civile di un dato comune 16 creature morte. Dalle informazioni avute dai comparenti risulta che, 3 erano morte *prima* del parto, 2 *durante* il parto, e 11 *dopo* il parto.

Digitized by Google

Il compilatore dello stato mensuale iscriverà nel quadretto dei *nati-morti* le cinque creature che risultarono morte *prima* o *durante* il parto, e nel quadretto dei *nati* ed in quello dei *morti* (categoria — *Dalla nascita a un mese* —) le altre 11 creature morte nell'intervallo tra la nascita e la denunzia all'uffizio di stato civile.

Sopra due altri punti occorre al sottoscritto di richiamare l'attenzione dei signori sindaci, e di pregarli della loro cooperazione.

Il nuovo sistema di stato civile, inaugurato col 1865, per cui gli *Atti di celebrazione di matrimonio* devono essere sottoscritti dagli sposi che ne sono capaci, offre modo di conoscere il grado d'istruzione elementare di quella parte della popolazione adulta, che mediante il matrimonio è chiamata ogni anno a comporre nuove famiglie.

Le notizie che i signori sindaci vorranno compiacersi di fornire, per mezzo della rispettiva prefettura, al ministero sono accennate nel quadretto posto in fine alla presente circolare e di cui gli atti di celebrazione di matrimoni ricevuti nel 1865, forniranno loro i necessari elementi.

L'ultima avvertenza che il sottoscritto deve fare ai signori sindaci, riguarda la compilazione degli *Stati mensuali del movimento dello stato civile* (modello 1).

Per la formazione dei quattro prospetti numerici dei *nati*, dei *nati-morti*, dei *matrimoni* e dei *morti* compresi in ciascuno *stato mensuale*, si deve tener conto unicamente di quegli atti di stato civile compiti *effettivamente* nel comune, e non di quelli *trascritti*. Se i comuni includessero nei quadri statistici anche questi ultimi atti, incorrerebbero in una manifesta duplicazione di partite, poichè lo stesso atto figurerebbe tanto nel comune in cui avvenne effettivamente la nascita, la morte o il matrimonio, quanto in quello in cui ne fu fatta la sola *trascrizione*.

I signori sindaci ai quali non isfuggirà certamente la importanza delle sopraccennate avvertenze, vorranno adoperarsi col consueto loro zelo perchè siano scrupolosamente osservate nella compilazione degli stati mensuali.

*Per il Ministro*
OYTANA.

---

Digitized by Google

# RACCOLTA DEGLI ORDINI

## Sulla tenuta del Registro della Popolazione

NEI

## COMUNI DEL REGNO D'ITALIA

Digitized by

Digitized by Google

# REGIO DECRETO

del 31 dicembre 1864, N. 2105.

PER L'ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE.

---

VITTORIO EMANUELE II.

*per la grazia di Dio e per la volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 2 del R. Decreto 5 luglio 1860 che stabilisce le attribuzioni del ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Veduto l'art. 100 della legge 23 ottobre 1859 N. 3702;

Veduto il R. Decreto 8 settembre 1861 N. 227 che ordina il censimento generale della popolazione, e la successiva legge 20 febbraio 1862 N. 479 che lo convalida;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ogni comune del regno vi sarà un registro di popolazione conforme al modello che va unito al presente decreto.

Art. 2. La formazione e conservazione del registro di popolazione sarà tra le attribuzioni dei sindaci o gonfalonieri, assistiti dalle giunte comunali e dalle giunte locali di statistica.

Art. 3. Il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, corretto e completato in ciascun comune secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone od in quello della popolazione fino al 1° gennaio 1865, e tenuto conto delle sole persone aventi in esso domicilio legale o residenza stabile, servirà di base al registro di popolazione.

Art. 4. Tutti i cambiamenti che dal 1° gennaio 1865 in poi avverranno nello stato delle persone, delle famiglie e della popolazione per nascite, per morti, per matrimoni e per cambiamenti di residenza dovranno essere annotati nel registro di popolazione.

Digitized by Google

Art. 5. E però chiunque voglia trasferire l'abituale sua residenza dal comune dove si trova inscritto in altro comune, dovrà farne dichiarazione tanto al sindaco del comune che abbandona, quanto al sindaco del comune in cui va a stabilirsi.

Art. 6. Per l'iscrizione dei forestieri, i quali venissero a stabilirsi in un comune del regno, come per le notificazioni d'alloggio, saranno osservate le vigenti disposizioni locali che riguardassero le notificazioni da farsi all'ufficio delle anagrafe per mutazioni di domicilio o per traslocazioni d'abitazione entro il territorio di una stessa comunità.

Art. 7. Uno speciale regolamento firmato d'ordine nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, darà le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione e determinerà i modi per la regolare denunzia dei cambiamenti di residenza.

Art. 8. I sindaci d'accordo colle rispettive giunte comunali provvederanno in coerenza alle facoltà loro attribuite dalla legge 23 ottobre 1859, alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento. I sindaci avranno facoltà di assoggettare i contravventori alle pene di polizia nei limiti portati dalle vigenti leggi penali.

Art. 9. Le contravvenzioni saranno accertate a termini delle disposizioni veglianti in materia di polizia municipale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza — Torelli.

Digitized by Google

# REGOLAMENTO

Del 31 dicembre 1864 N. 2105.

PER LA FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

## TITOLO I.

*Della formazione del registro di popolazione.*

Art. 1. Il registro di popolazione ordinato col regio decreto 30 dicembre 1864, N. 2105 dovrà essere compiuto in ciascun comune dentro il primo semestre del 1865.

Art. 2. Appena ricevuto il presente regolamento dovranno le amministrazioni municipali procedere tosto, sotto la direzione del sindaco e coll' assistenza delle giunte comunale e di statistica, alla formazione del registro di popolazione secondo le norme qui sotto indicate.

Art. 3. Il registro di popolazione di un comune si comporrà di tanti fogli quante sono le famiglie che hanno domicilio o residenza stabile in esso.

Art. 4. Per famiglia s' intenderà il complesso degl'individui che convivono insieme ed hanno un medesimo domicilio, qualunque ne sia il numero e i vincoli di parentela o di convivenza.

Art. 5. I fogli di famiglia si disporranno nel registro per le vie, vicoli o piazze, e seguendo l'ordine della numerazione delle case o isolati.

Per le vie si terrà l'ordine alfabetico.

Art. 6. Ogni foglio di famiglia, oltre la indicazione del luogo (città, terra, castello, borgata, casale o casa sparsa), il numero della casa e il nome della strada, vicolo o piazza, conterrà tutti gli individui della famiglia colle qualificazioni e indicazioni corrispondenti a ciascuna colonna del modello del registro di popolazione che è annesso al regio decreto 31 dicembre 1864, Num. 2105.

Art. 7. Nella compilazione dei fogli di famiglia si classificheranno le persone che le compongono nell'ordine seguente:

Il capo di famiglia (maschio o femmina che sia)

Il coniuge

I figli per odine di età

I parenti per ordine di prossimità

Gli estranei

I domestici e gli operai a dimora, quand'anche le famiglie a cui questi appartengono abitassero in diverso comune.

Digitized by Google

Art. 8. Gli assenti temporariamente dalle famiglie dovranno essere iscritti essi pure nel foglio della rispettiva famiglia al posto che loro compete secondo l'ordine indicato all'articolo precedente.

Art. 9. Le persone che in virtù del codice civile hanno domicilio in un comune diverso da quello della loro residenza abituale, o che risiedono alternativamente in due comuni, dovranno essere iscritti nel registro dell'uno e dell'altro comune.

Art. 10. I militari non saranno compresi nel registro di popolazione del comune in cui si trovano per ragione di servizio, ma sì in quello dalla loro ultima residenza prima che fossero arrolati nell'esercito.

Art. 11. Gli uffiziali delle truppe sedentarie dovranno invece considerarsi come aventi residenza stabile nel comune in cui esercitano le loro funzioni, ed essere conseguentemente iscritti nel registro di popolazione del comune medesimo.

Art. 12. I mentecatti, i vecchi ricoverati, i mendici, i carcerati, saranno esclusi dal registro del comune in cui si trova l'ospizio, il ricovero o la carcere ove sono raccolti, e dovranno invece iscriversi in quello del comune di loro ultima residenza.

Art. 13. I trovatelli collocati a balia non figureranno nel registro del comune in cui risiede la famiglia della nutrice, ma in quello ov'è l'ospizio a cui essi appartengono.

Art. 14. Gli alunni dei collegi e degli istituti pubblici e privati di educazione, e gli studenti delle università rimarranno iscritti nel registro del comune di residenza delle rispettive famiglie.

Art. 15. Della popolazione avventizia e mutabile, della quale è menzione nei precedenti articoli 10, 12, 13 e 14, e di cui giova pure tener conto per le occorrenze dell'amministrazione locale, si compilerà un registro supplementare.

Art. 16. Il registro di popolazione sarà accompagnato da un indice alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun abitante del comune, col richiamo al volume, fascicolo e foglio di famiglia del registro di popolazione.

Art. 17. Un solo indice basterà per tutto il comune. Nelle grandi città quando si credesse più comodo, lo si potrà suddividere per quartieri, sestieri o sezioni.

Art. 18. Alla fine di ogni lettera si lascierà in bianco un sufficiente numero di fogli per le successive iscrizioni.

L'ordine alfabetico non è di rigore che per la lettera iniziale dei cognomi.

Art. 19. I comuni che avessero un movimento di popolazione molto nu-

Digitized by Google

meroso, potranno tenere un indice sopra schede volanti, che sarà facile mantenere sempre in rigoroso ordine alfabetico.

Art. 20. I cognomi a cui sia preposto *Da*, *De*, *Del*, *La*, ecc., si dovranno iscrivere nell'indice alfabetico sotto la lettera iniziale del cognome, posponendo ad esso la particella aggiunta, p. e. *De-Filippi* si scriverà *Filippi* (*De*).

Art. 21. Coi criteri stabiliti negli articoli precedenti dovranno le amministrazioni comunali procedere prima di ogni altra cosa all' accertamento dello stato effettivo di tutte le famiglie domiciliate o residenti stabilmente nel comune.

Art. 22. A questo fine potranno, o valersi delle schede del censimento del 31 dicembre 1861, corrette e completate secondo le variazioni avvenute sino al 1° del 1865, o procurarsi direttamente dai capi di famiglia tutte le notizie necessarie per la compilazione dei fogli di famiglia.

Art. 23. L'adozione dell'uno o dell'altro metodo è lasciata al savio criterio delle giunte comunali e di statistica, dopo che avranno esaminato lo stato in cui si trovano i documenti censuari conservati nell' archivio comunale.

## TITOLO II.

### *Dell'annotazione dei movimenti nel registro di popolazione.*

Art. 24. I movimenti della popolazione e i cambiamenti nello stato delle persone e delle famiglie provengono dalle nascite, dalle morti, dai matrimoni, dalla scomposizione e formazione di famiglie, e dai cambiamenti di domicilio o di residenza.

Di tutti questi movimenti e cambiamenti si deve tener esatto conto nel registro di popolazione.

Art. 25. Le dichiarazioni di cambiamento di residenza prescritte all'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1864, N. 2105 a tutti coloro che intendono di trasferire la propria residenza da un comune ad un altro o all'estero, dovranno farsi al rispettivo uffizio comunale dal capo di famiglia per sè e per tutte le persone che convivono con lui, compresi i domestici e gli operai a dimora.

Art. 26. Non sarà considerato come cambiamento di residenza il soggiorno che alcuni fanno, durante una parte dell'anno, fuori del comune di loro abituale residenza.

Art. 27. L'uffizio comunale rilascerà a coloro che fanno la dichiarazione di partenza un *Certificato di cambiamento di residenza*, firmato dal Sindaco o da chi ne fa debitamente le veci, conforme al modello *A* annesso al presente Regolamento.



Digitized by Google

Art. 28. Di ogni *Certificato di cambiamento di residenza* rilasciato, l'uffizio comunale darà immediato avviso con *Notificazione*, simile al modello *B*, al comune in cui il capo di famiglia avrà dichiarato di voler trasferire la propria residenza, notando frattanto nelle colonne 17 e 18 del foglio di famiglia il luogo della nuova residenza, la data della dichiarazione e notando nella colonna 21, *Osservazioni*, se il dichiarante intenda conservare l'antico domicilio.

Art. 29. La esibizione del *Certificato di cambiamento di residenza* (modello *A*) dovrà farsi dal capo di famiglia all'uffizio comunale entro un mese dal giorno in cui si è stabilito nella nuova residenza.

Art. 30. Nessuna iscrizione potrà farsi nel Registro di popolazione di un comune se non dietro la esibizione del *Certificato* di cui all'articolo precedente.

Art. 31. Per la iscrizione dei forestieri che vengono a stabilirsi nel regno potrà servire la esibizione del passaporto o di altro documento che ne certifichi la personalità.

Art. 32. I regnicoli, aventi residenza abituale all'estero, che rientrassero nel regno prendendo stanza in un comune diverso da quello in cui sono iscritti, dovranno procurarsi da questo il *Certificato di cambiamento di residenza* per esibirlo all'uffizio comunale del luogo in cui fissano la nuova dimora.

Art. 33. Tutti i certificati di cambiamento di residenza presentati nell'anno, saranno conservati nell'archivio comunale per servire di riscontro nelle revisioni trimestrali ed annue del registro di popolazione.

Art. 34. Ogni nuova iscrizione nel registro di popolazione di un comune dovrà, entro 15 giorni, essere notificata dal sindaco al comune dell'ultima residenza della nuova famiglia iscritta, affinchè quell'amministrazione possa cancellarla dal proprio registro.

Si adempirà alla detta notificazione mediante l'invio dell' *Attestato di eseguita iscrizione*, simile al modello *C*.

Art. 35. Le prescrizioni dell' articolo precedente si osserveranno anche per il caso in cui una famiglia andasse a stabilirsi in un comune diverso da quello in cui aveva dichiarato di voler fissare la propria residenza.

Art. 36. Nessuna famiglia o persona potrà essere cancellata dal registro di popolazione se non all'atto in cui perviene all'uffizio comunale l'*Attestato di seguita iscrizione* (modello *C*), salvo se si tratti di famiglie o persone che dichiarino di voler espatriare, nel qual caso si dovranno cancellare all'atto stesso della dichiarazione.

Art. 37. Se dopo scorsi *tre* mesi dalla ricevuta *Notificazione di cambiamento di residenza* (modello *B*) non fosse stato esibito all'ufficio comunale

Digitized by Google

il corrispondente *Certificato* (modello *A*), se ne dovrà tosto rendere informato il comune da cui proviene la *Notificazione* mediante la retrocessione di questa e colla *Dichiarazione di non eseguita iscrizione* posta in fine di essa.

Art. 38. Così pure se dopo *tre* mesi da che l'uffizio comunale ha rilasciato un *Certificato di cambiamento di residenza* (modello *A*), esso non riceve il corrispondente *Attestato di eseguita iscrizione* (modello *C*), dovrà richiedere al comune a cui spetta o l'invio del detto *Attestato* o la retrocessione della *Notificazione di cambiamento di residenza* colla *Dichiarazione* di cui all'articolo precedente.

Art. 39. Pei cambiamenti che provengono da nascite, da morti, da matrimoni, da scomposizione o da formazione di famiglie, gli uffizi comunali ne ricaveranno le notizie occorrenti per le annotazioni da farsi nei fogli di famiglia del registro di popolazione, o dai registri comunali dello stato civile o dagli estratti dei registri parrocchiali di cui i comuni ricevono mensuale comunicazione dai parrochi per la compilazione degli stati del movimento della popolazione, o dalle dichiarazioni dei proprietari e subaffittuari delle case.

Art. 40. A questa parte porranno più speciale attenzione i comuni delle provincie toscane, i quali prima di inviare ai Cancellieri Ministri del Censo gli estratti mensuali dei registri parrocchiali per le nascite, per le morti e pei matrimoni, avranno cura di trarne i dati necessari per fare le annotazioni richieste nel Registro di popolazione.

Art. 41. Dei nati e dei morti appartenenti a famiglie non aventi domicilio nè residenza stabile nel comune, e che perciò non sono compresi nel Registro di popolazione, non si dovrà tener conto che al solo effetto di dare sollecita comunicazione dell'atto di nascita o di morte al comune in cui ha residenza la famiglia del nato o del defunto.

Art. 32. Nell'annotare sui fogli di famiglia del registro le morti, oltre al segnare nella colonna 19 di fronte al defunto, la data della morte, converrà ancora, se questi era coniugato, fare il conseguente cambiamento anche nello stato civile dell'altro coniuge, sostituendo cioè nelle relative colonne la indicazione *vedovo* o *vedova* a quella di *coniugato* o *coniugata*.

Corrispondenti variazioni converrà fare nelle colonne dello stato civile delle persone, ogni volta che un *celibe* od un *vedovo* passano allo stato coniugale.

Art. 43. Quando, in caso di matrimonio, i due coniugi rimangono nella famiglia a cui uno di essi apparteneva di già, in questo caso converrà iscrivere l'altro coniuge nel foglio di famiglia di quest'ultimo con numero successivo a quello degli altri suoi membri, procedendo in pari tempo a cancellarlo dal foglio della famiglia da cui si è staccato.

Digitized by Google

Art. 44. Anche i neonati si iscriveranno, con numero successivo dopo gli altri componenti la famiglia.

Art. 45. Se una famiglia cambia di abitazione nello stesso comune, non sarà necessario di farne la trascrizione in altra pagina. Basterà soltanto di cambiare nella intestazione del foglio di famiglia il numero della casa e il nome della via o piazza.

Art. 46. Quando una famiglia esce dal comune, e che il foglio in cui essa era iscritta contiene ancora lo spazio sufficiente per una nuova iscrizione, in questo caso vi si potrà iscrivere la famiglia che viene ad abitare la stessa casa, avendo cura di tirare fra le due famiglie una grossa linea con inchiostro.

Art. 47. Se nel foglio di una famiglia non vi fosse più spazio per nuove persone, la iscrizione di esse verrà continuata alla prima pagina in bianco del registro, ponendo in fine della pagina scritta: *Vedi il seguito al foglio N.....* ed in testa alla pagina nuova: *Vedi il principio al foglio N.....*

Art. 48. Tanto la compilazione primitiva quanto le successive annotazioni del Registro di popolazione dovranno essere fatte in carattere intelligibile, che non lasci luogo ad equivoci, ed evitando ogni sorta di cancellature.

Art. 49. Il Sindaco e la Giunta comunale dovranno ogni tre mesi verificare se tutti i *Certificati di cambiamento di residenza* rilasciati da oltre tre mesi, siano stati riscontrati coll'*Attestato di eseguita iscrizione*, e se le famiglie di cui si ebbe la *Notificazione di cambiamento di residenza* si presentarono tutte per la iscrizione nel Registro del comune.

Art. 50. Se l'una o l'altra delle accennate pratiche, dietro la verificazione fatta, risultasse incompleta, nel primo caso si dovrà tosto, a norma dell'art. 38, richiedere la trasmissione dell'*Attestato*, e nel secondo retrocedere a norma dell'art. 37 la *Notificazione di cambiamento di residenza* colla *Dichiarazione* finale.

Art. 51. In questa stessa occasione il Sindaco dovrà ordinare le opportune indagini per conoscere se qualche persona o famiglia abbia, senza farne dichiarazione, abbandonato il comune con intenzione di stabilirsi altrove. Qualora si verificasse questo caso dovrà cancellarsi dal registro la persona o famiglia, prendendo nota nella colonna delle *Osservazioni* dei risultati dell'inchiesta fatta per constatare il fatto.

Art. 52. Così pure si dovrà ricercare se taluna famiglia fosse venuta a risiedere nel comune senza farne la notificazione voluta all'uffizio comunale, onde assoggettare i contravventori al disposto dell'art. 8 del R. Decreto 31 dicembre 1864.

Digitized by Google

## TITOLO III.

### *Revisione del Registro di popolazione.*

Art. 53. Nei primi 15 giorni di ogni anno il Sindaco adunerà la Giunta comunale per procedere di concerto colla Giunta di statistica ad una rigorosa revisione del Registro di popolazione, ne degli atti e documenti i cambiamenti di domicilio e di residenza.

Art. 54. La revisione avrà per oggetto:

*a*) Di constatare se tutte le famiglie o persone a cui fu rilasciato il *Certificato di cambiamento di residenza* nel corso dell'anno, e di cui siasi ricevuto dai comuni di nuova residenza l'*Attestato di eseguita iscrizione*, sieno state debitamente cancellate dal Registro di popolazione;

*b*) Di verificare se le famiglie o persone che esibirono il *Certificato di cambiamento di residenza* sieno tutte iscritte nel registro, se la iscrizione sia fatta secondo le norme stabilite, e se della seguita iscrizione siasi data comunicazione al comune da cui sono partite, a sensi dell'art. 34 del presente regolamento;

*c*) Di riscontrare se il registro di popolazione sia tenuto al giorno nelle annotazioni dei cambiamenti che dipendono dalle nascite, dalle morti e dai matrimonii, non che dalla scomposizione, riunione e formazione di nuove famiglie;

*d*) Di esaminare se i caratteri siano intelligibili, precise le annotazioni e ben conservato il registro medesimo;

*e*) Di porgere infine all'incaricato della compilazione e conservazione del registro tutte quelle avvertenze e suggerimenti che, dalla fatta revisione, risultassero necessari per il migliore andamento di questo importante ramo del servizio comunale.

Art. 55. Dei risultati della revisione annuale se ne dovrà stendere processo verbale da firmarsi dal sindaco e dai componenti le due Giunte comunale e di statistica.

Copia autentica del detto processo verbale sarà inviata dal sindaco al prefetto della provincia.

## TITOLO IV.

### *Della sorveglianza governativa e dei registri di popolazione.*

Art. 56. I prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei sotto-prefetti, invigileranno affinchè le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1864 e nel presente regolamento siano esattamente adempite in tutti i comuni della provincia.

Digitized by Google

Art. 57. A questo fine ogniqualvolta i prefetti e sotto-prefetti avranno occasione di recarsi per ragioni di pubblico servizio nei comuni, non tralasceranno di fare personalmente la ispezione del registro di popolazione, di dare le istruzioni che apparissero necessarie, e di raccomandarne alle autorità municipali la regolare tenuta.

Art. 58. Una relazione sull'andamento di questo ramo del servizio municipale, colla indicazione dei comuni che lo adempirono con maggiore regolarità ed esattezza, dovrà farsi annualmente dalle autorità provinciali al Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 59. Straordinarie revisioni dei Registri di popolazione saranno ordinate, ove occorra ed in quella forma che si stimerà più idonea, dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

## TITOLO V.

### *Disposizioni generali.*

Art. 60. Per quei comuni che già avessero regolari uffici di anagrafe nulla è innovato. Solamente i detti uffizi, per essere in grado di soddisfare verso i privati e verso le amministrazioni municipali, alle pratiche volute dal presente regolamento, dovranno recare nei propri registri le modificazioni necessarie perchè le annotazioni dei medesimi riscontrino con quelle che verranno introdotte, col 1° gennaio 1865, in tutti i comuni del regno.

Art. 61. Nelle località di una popolazione di oltre 6,000 abitanti, le amministrazioni comunali sono invitate a tenere un registro sussidiario per la iscrizione delle persone di servizio e degli operai.

In questo caso basterà di iscrivere per una sola volta alla fine di ogni anno nel registro generale di popolazione, gli ultimi cambiamenti che saranno avvenuti nel personale suddetto.

Art. 62. Il registro ausiliario, oltre tutte le indicazioni del registro generale di popolazione, avrà apposite colonne per annotarvi le dimore successive del domestico e dell'operaio, coll'indicazione del cognome e nome del padrone di casa o di bottega.

Art. 63. Per avere un continuo riscontro della esatta notificazione dei cambiamenti prescritti dal più volte rammentato R. decreto 31 dicembre 1864, le autorità comunitative potranno, secondo le pratiche comunemente in uso presso le maggiori comunità del regno, richiedere che tutti i proprietari, loro procuratori e subaffittari delle case, debbano dichiarare al-

Digitized by Google

l'uffizio comunale le famiglie o persone che le abbandonano e quelle che vi subentrano.

Torino, addì 31 dicembre 1864.

*Il Ministro* TORELLI.

---

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

del 15 gennaio 1865 N. 142.

**Sulla formazione e tenuta del Registro della Popolazione.**

---

Nell'ordinare colle istruzioni del 17 novembre 1862 il movimento della popolazione, questo Ministero aveva disposto perchè fossero registrate insieme alle variazioni dello stato civile, anche le emigrazioni ed immigrazioni.

Solamente nella pratica si è veduto che senza uno speciale decreto regio, che prescrivesse la istituzione dei registri comunali di popolazione ed imponesse ai cittadini, sotto comminatoria delle pene di polizia portate dalle vigenti leggi penali, la notificazione dei cambiamenti di residenza, riusciva difficile il conseguirne le notizie relative. Ben è vero che alcuni comuni e perfino intieri circondari, con lodevole sollecitudine adempirono alle istruzioni ricevute e trovaron modo di tener dietro a quei fatti. Ma da indagini così parziali non poteva trar profitto l'amministrazione centrale, la quale aveva bisogno di assicurare anche per l'avvenire le pratiche che già compivansi in alcune parti e sopratutto di renderle generali ed uniformi per tutto il regno. Il R. decreto del 31 dicembre 1864, che il ministro scrivente sottopose, d'accordo con quello dell'Interno, alla firma reale, provvede al difetto sopraccennato. I signori prefetti, al ricevere la presente circolare, provocheranno tosto dalle dipendenti amministrazioni le necessarie disposizioni, per cui dentro il primo semestre del corrente anno, abbia il citato decreto la sua piena applicazione.

Ad agevolare questo còmpito servirà il qui unito regolamento, il quale spiega e completa le disposizioni generali contenute nel R. decreto. In esso sono date le norme secondo le quali le amministrazioni municipali debbono impiantare e tenere al corrente il registro di popolazione, e indicate le formalità gli atti da compiersi nei casi di cambiamento di residenza.

Digitized by Google

La convenienza di tale istituzione niuno vi ha che non veda. Il registro di popolazione è destinato ad aiutare l'ufficio della Giunta comunitativa nella formazione delle liste per la leva militare e per l'elettorato giudiziario, politico ed amministrativo. La sicurezza pubblica e l'amministrazione della giustizia; sono pure notevolmente favorite da questa istituzione, dalla quale le amministrazioni comunitative e gli stessi interessi privati ritrarranno non pochi incontestabili benefizi.

Amministrati ed amministratori non vorranno adunque far carico al sottoscritto, se per le necessità statistiche ha stimato bene di completare le indagini demografiche già intraprese collo stabilimento del registro di popolazione, nel quale ogni fuoco ed ogni individuo hanno una particolare notazione, che permette di conoscere quando e dove ciascuno è nato, dove abita, gli stati civili che percorre, e l'epoca in cui per morte cessa d'essere capo o membro di famiglia.

Il censimento del 31 dicembre 1861 ha posto la prima pietra dell'edifizio statistico sulla popolazione, ritraendo in un momento dato il numero e le condizioni degli abitanti. Il movimento dello stato civile lo ha aggrandito col tener conto di tutte le variazioni avvenute per nascite, morti e matrimoni; il notamento delle migrazioni e soprattutto la tenuta del registro di popolazione lo completeranno, dando un nome, per così dire, a ciascuna cifra, e mettendo l'amministrazione pubblica al corrente di quanto risguarda la storia di ciascuno e di tutti.

Per queste ragioni si raccomanda il regolamento presente. Ogni prefettura avrà cura che esso riceva piena esecuzione nei comuni della rispettiva provincia. Con ciò esse renderanno un vero servizio al paese, ed acquisteranno un nuovo titolo alla benemerenza di quest'amministrazione centrale.

Nell'impartire gli ordini opportuni, V. S. vorrà significare ai signori sindaci, come a quelli fra loro che si mostrevanno più solleciti nel rimpianto del registro, anticipandone, ad esempio, l'attivazione anche prima dello spirare del corrente semestre, verranno per cura di questo ministero distribuite medaglie d'incoraggiamento, a senso dell'art. 2° del R. decreto 3 luglio 1862.

Ma principale pensiero della S. V. sarà di distruggere nello spirito delle popolazioni la prevenzione per cui da alcuni ritiensi che tutte codeste discipline sieno contrarie alla libertà. Dall'ordine soltanto questa prende anzi durata e consistenza. I popoli veramente liberi nulla temono dalla pubblicità, la quale è infesta a coloro soltanto, che per avventura abbiano conti a regolare colla giustizia.

*Il Ministro* TORELLI.

Digitized by Google

# LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

(ALLEGATO A)

20 marzo 1865, N. 2248
(Articolo estratto dalla medesima)

## TITOLO SECONDO

### CAPO V. — *Del Sindaco*

Art. 103. Quale ufficiale del governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3. Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione.

## CIRCOLARE

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO
del 30 giugno 1865, N. 1601.

**Per la inscrizione dei Militari sul Registro della Popolazione.**

Mentre dal Ministero della guerra si vanno a dare alle autorità da lui dipendenti le necessarie istruzioni circa il modo col quale dovranno farsi alle amministrazioni municipali le denunzie dei militari agli effetti voluti dall'art. 15 del Regolamento annesso al R. decreto 31 dicembre 1864, N. 2105, nel registro di popolazione, il sottoscritto crede opportuno di far conoscere fin d'ora il tenore delle dette istruzioni ai signori prefetti.

L'obbligo della denunzia dei militari sarà adempito dai comandanti i corpi militari. I quali presenteranno all'autorità comunale del luogo ove ha sede il comando del corpo uno stato numerico del rispettivo corpo con tutti i dati voluti dal Modello annesso al Regolamento sopraccitato, colla indicazione però, ove occorra, che a causa dei distaccamenti che il corpo deve fornire ad altri comuni, la forza del corpo stesso debba ritenersi composta in media di quel numero d'uomini che rimarrà dopo dedottane la forza dei distaccamenti.

*Pel Ministro* — DE-BLASIIS.

Digitized by Google

# CIRCOLARE

DEL MINISTERO DELLA GUERRA

del 2 luglio 1865, N. 115.

**Per la formazione del Registro della popolazione militare.**

---

Con R. decreto ed annessovi regolamento in data 31 dicembre 1864 essendo stata prescritta in ogni comune del regno la formazione e conservazione di un registro di popolazione, il sottoscritto crede opportuno avvertire, che egli è in dovere di ogni militare di adempiere con premura ed esattezza a quanto dispongono a loro riguardo le cennate prescrizioni, somministrando alle autorità comunali tutti quei dati che, a tenore delle medesime, vengono loro richiesti. — V. alle pagine 239 e 486.

Oltre a tale registro dovendo poi le amministrazioni comunali tenerne altro supplementare per la popolazione avventizia e mutabile, i comandanti dei corpi dell'esercito, dei distaccamenti, collegi militari e simili, sempre quando sieno richiesti di indicazioni dall'ufficio di anagrafe, dovranno aderire a simili richieste, coll'avvertenza che, a scanso di troppo gravosi lavori agli uffizi militari, basterà che a vece di uno stato nominativo somministrino una semplice tabella numerica della forza loro; quale tabella, per quanto riflette i presidii, dovrà essere rinnovata ogni qualvolta la forza rispettiva, per causa di scambi od altrimenti, abbia subite considerevoli variazioni.

*Il Ministro* A. Petitti.

---

Digitized by Google

# CIRCOLARE

DELLA PREFETTURA DI FIRENZE

del 18 agosto 1865, N. 12,816.

**Portante la risoluzione di quesiti sull'impianto e tenuta del Registro della popolazione.**

---

Approvate dal Ministero le risoluzioni formolate da questa Prefettura ai quesiti proposti da varii funzionari municipali della provincia sull'attuazione del registro di popolazione, il sottoscritto le comunica qui appresso ai signori Sindaci per opportuna loro norma:

| Quesiti. | Risposte. |
|---|---|
| 1. Nel caso che la balia (art. 13 del Regolamento) invece di riportare il trovatello all'Ospizio, seguitasse a ritenerlo presso di sè, considerandolo come proprio figlio, potrà il medesimo essere iscritto nel registro di popolazione del comune del domicilio della balia? | I trovatelli non possono iscriversi nella popolazione stabile di un comune, finchè sono lattanti. La loro permanenza quindi nel comune, durante questo periodo, deve considerarsi come accidentale, tenendone conto soltanto nel registro supplementare della popolazione avventizia, secondo dispone l'art. 15 del regolamento 31 dicembre 1864. Che se trascorso il tempo dell'allattamento, il trovatello continuasse a convivere con la famiglia della nutrice, e fosse dichiarato volontà del capo di essa di tenerlo stabilmente presso di sè, in questo caso il trovatello farà parte effettiva della famiglia, e dovrà iscriversi nel registro della popolazione stabile. |
| 2. Potrebbe tenersi un registro delle persone appartenenti a famiglie del comune che in qualità di domestici vanno a far parte di famiglie dimoranti in altri comuni? | Per quanto non si veda l'assoluta necessità di tenere un registro speciale delle persone appartenenti a famiglie del comune, che in qualità di domestici abitano in altri comuni, pur tuttavia, potendo darsi il caso che ciò sia richiesto da speciali condizioni dei luoghi e da qualche intento di pubblico servizio, questa prefettura non è aliena dall'accordare ai comuni richiedenti tale facoltà. |

Digitized by Google

3. Poichè nelle provincie toscane i municipii non hanno notizia delle nascite, matrimoni o morti che avvengono nei comuni rispettivi, perchè i parrochi rimettono gli estratti direttamente agli uffizii del censo, e questi all'uffizio dello stato civile; siccome ignorano il movimento della popolazione di tutto un cattolico, giacchè le relative Chiese tengono la medesima norma di rimettere le notizie all'ufficio del censo; e poichè in Toscana accade di sovente che i neonati vengono battezzati in parrocchie diverse da quella della nascita; quale norma deve osservarsi per avere contezza di tali fatti?

Una volta che il cancelliere ministro del censo viene sempre a sapere, o dal parroco del comune, o dall'altro che ha battezzato, delle nascite di che trattasi, allo stesso bisogna rivolgersi per tutto ciò che occorre alla formazione del registro in parola. E quando il cancelliere non fosse in grado di farlo, potrà dirigersi direttamente all'ufficio dello stato civile. In ogni caso spetta ai sindaci, assistiti dalle Giunte comunali e dalle Giunte locali di statistica, di verificare ed accertare i fatti che risguardano il movimento della popolazione. Art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1864. Si avverta poi che tale procedimento è affatto transitorio, poichè cesserà appena che col prossimo anno sarà pubblicata la nuova legislazione sulla tenuta dei registri dello stato civile.

4. Non è raro il caso che la famiglia del militare in attività di servizio si trasferisca in altro comune. Ora per l'osservanza dell'art. 10 del regolamento, dove bisognerà iscrivere il militare?

A' sensi dell'art. 10 del regolamento il militare in attività di servizio deve figurare nel foglio della famiglia a cui esso appartiene, e da cui è soltanto accidentalmente distaccato. La iscrizione di esso verrà quindi fatta dal capo della di lui famiglia, e nel luogo dove questa ha stabile dimora.

5. Dovendosi formare lo stato della popolazione com'era al 1° gennaio 1865, nel primo impianto di esso si dovranno riempire anche le colonne 13 e 16 che appellano alla data dell'ingresso nel comune e al luogo dell'ultima residenza, oppure dovranno lasciarsi per le successive variazioni che avverranno in seguito?

Le indicazioni prescritte alle colonne 13 e 16 per quanto debbano più propriamente servire ai mutamenti successivi, pur tuttavia, trattandosi di notizie utilissime, sarà bene che i comuni se ne procurino la cognizione sino dal primo impianto.

6. Compilandosi il registro nel primo semestre dell'anno corrente, come

Dovendo il registro di popolazione rappresentare lo stato di questa dal

Digitized by Google

bisogna regolarsi per le variazioni avvenute nello stato delle famiglie dal 1° gennaio al 31 giugno 1865 di fronte alle disposizioni dell'art. 36 del regolamento?

1° gennaio in poi, bisogna iscrivervi tutte le famiglie che vi hanno in tale epoca domiciliato: e per le variazioni attendere l'attestato di eseguita iscrizione nel registro dell'altro comune, articoli 36, 37 e 38 del regolamento.

7. È necessario mettere il numero anche alle case sparse nella campagna?

La numerazione delle case, di cui non poteva occuparsi il regolamento, dovrebbe estendersi eziandio alle case sparse; anche perchè essa non solo gioverebbe alla regolarità del registro, ma sarebbe inoltre d'inestimabile vantaggio in moltissime occorrenze alla amministrazione.

8. L'indicazione del luogo della nascita è d'imprescindibile necessità?

È indispensabile. Vedi l'art. 6 del regolamento e l'annesso modello di registro.

9. Chi deve somministrare le notizie di cui all'art. 4 del decreto?

A tenore dell'art. 22, i municipii « potranno valersi delle schede del « censimento del 1861, corrette e « completate secondo le variazioni av- « venute fino al 1° del 1865, o pro- « curarsi direttamente dai capi di fa- « miglia tutte le notizie necessarie « per la compilazione dei fogli di fa- « miglia. » In ogni caso si possono rivolgere ai parrochi, cancellieri ministri del censo, e all'ufficio dello stato civile.

10. Quali mezzi coercitivi si possono usare in proposito?

Con la nuova legge comunale e provinciale, che dà alle amministrazioni municipali larghe facoltà per ottenere l'adempimento delle disposizioni legislative, riescirà facile ai municipii l'uso di quei mezzi coercitivi, di cui è parola negli articoli 8 e 9 del regio decreto 31 dicembre 1864. Che

Digitized by Google

se poi il parroco, o qualche funzionario, si negasse di somministrare quelle notizie, che per avventura gli si potessero richiedere, i sindaci ne renderanno consapevole l'autorità governativa, la quale provvederà a seconda de' casi.

11. Chi deve agire, la Giunta comunale di statistica nominata al seguito del decreto 9 ottobre 1861, ovvero quella nominata ora in virtù del decreto 31 dicembre 1864?

Siccome la Giunta comunale di statistica, esistente in virtù del R. decreto 9 ottobre 1861, non è stata mai soppressa, e d'altronde l'altro decreto de' 31 dicembre 1864 non parla punto d'istituzione di nuove Giunte, così non v'ha dubbio che la prima è quella precisamente che deve agire.

12. Per soddisfare agli articoli 4 e 5 del decreto, sarà necessario nella compilazione del registro di retrotrarre l'impianto al 1° gennaio 1865, per quindi dar luogo alle variazioni, che si sono verificate dopo, ovvero basterà tener presente lo stato della popolazione, quale è all'epoca in cui si dà mano al lavoro?

Questo quesito fu promosso sulla considerazione, che in Toscana molte famiglie coloniche cambiano di residenza nei primi del mese di marzo, per cui riescirebbe assai difficile di ricomporre le famiglie quali si trovavano al primo gennaio prossimo passato, per poi procedere e cancellarne molte, a iscriverne altre, e a fare tutti quei cambiamenti, che nello stato delle medesime si sono verificati; tanto più che passerà anche del tempo prima che, esaurite le operazioni preparatorie (e fra queste la numerazione delle case) si possa intraprendere la compilazione del registro.

Sebbene in qualche comune sia stato già compilato il registro, osservandosi scrupolosamente le norme prescritte dal regolamento, e per quanto a stretto rigore il registro medesimo dovrebbe rappresentare lo stato di essa al primo gennaio 1865, pur tuttavia volendosi aver riguardo alle difficoltà del primo impianto, che acquistano maggior peso in Toscana, per i mutamenti sovr'accennati, quei municipi, che credono miglior partito il farlo, possono prendere a base del

Digitized by Google

registro la popolazione esistente nel comune al momento del relativo impianto.

13. Per consentire la prova della contravvenzione, di cui al citato art. 8, basterà un semplice processo verbale? E nell'affermativa da chi e con quali formalità dovrà esser compilato?

Mezzo unico per accertare le contravvenzioni è precisamente il processo verbale, la cui forma non è mestieri determinare; poichè basta che contenga la data, l'oggetto con tutte le circostanze che vi si riferiscono, il nome, cognome, paternità e domicilio dei contravventori, la firma del sindaco o di chi per lui, e quella dei testimoni.

14. Per procedere alla compilazione e tenuta del registro supplementare, riguardente la popolazione avventizia e mutabile, di cui all'art. 15 del regolamento, a chi spetta la denunzia delle persone menzionate negli articoli 10, 12, 13 e 14?

Le denunzie della popolazione mutabile ed avventizia, di cui fanno menzione gli articoli 10 e 12, spetta ai comandanti militari, ai quali il ministero della guerra deve aver date opportune istruzioni; e ai direttori, sopraintendenti, rettori di quella di cui fanno menzione gli articoli 13 e 14.

15. Qualche parroco, per età e deperimento delle forze mantali, si è trovato inabile a soddisfare alla richiesta ricevuta dal municipio per il lavoro di che trattasi. Quindi si domanda se il medesimo possa venire coadiuvato da altro sacerdote.

Nella impotenza del titolare è naturale che debba farne le veci il coadiutore.

Nel comunicare tutto ciò ai signori Sindaci, il sottoscritto prega quelli che sono in ritardo a porsi in regola, poichè essendo trascorso il tempo prefisso alla ultimazione del Registro, ogni ulteriore indugio, oltre all'essere in opposizione alle prescrizioni governative, reca ancora un imbarazzo al regolare andamento di tale istituzione negli altri comuni, per quel ricambio di notificazioni ed avvisi, senza di cui è impossibile tenere in evidenza i movimenti di popolazione che succedono da comune a comune.

*Il Prefetto* G. Cantelli.

Digitized by Google

# REGIO DECRETO

## 6 giugno 1867, N. 3751.

CHE ESTENDE ALLE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA GLI ORDINI SULLA TENUTA DEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE.

**VITTORIO EMANUELE II**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto del 2 dicembre 1866, N. 3352;

Veduto l'articolo 103, capitolo V, della legge comunale e provinciale,

Veduti gli altri nostri decreti del 9 ottobre 1861, N. 294, e 3 luglio 1862, N. 707;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È esteso alle provincie venete ed al territorio di Mantova il nostro decreto del 31 dicembre 1861 ed unito regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione, colle modificazioni seguenti.

Art. 2. Per la formazione del registro di popolazione che dovrà compiersi in tutti i comuni delle predette provincie entro il corrente anno, servirà di base la popolazione ad essi rispettivamente assegnata coll' allegato al n. 6, puntata 1ª della raccolta delle ordinanze e notificazioni delle autorità provinciali venete del 1862, riveduta e corretta a norma dell'ultima parte dell'art. 22 del regolamento sovra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. De Blasiis.

Digitized by Google

# INDICE

Alla pratica sullo Stato Civile, e all'Appendice sul servizio della Statistica, e del Registro di Popolazione.

---

*Abbreviature* negli atti dello Stato civile, sono proibite a pena di una multa per ciascuna . . . . . Pag. 42
*Accattolici*. Modo di deferire il giuramento ai medesimi . . . » 54
*Adunanza della Commissione di Statistica*. Modello per lettera di convocazione . . . . . » 341
*Affissioni* delle pubblicazioni di matrimonio — Verbale relativo . » 87
*Aggiunte* negli atti di Stato civile, si devono fare per postilla riportata in calce dell'atto prima delle firme . . . . . » 42
*Allegati*. Ogni registro ha a corredo i documenti richiesti dal Codice, e che formano gli allegati degli atti respettivi . . . . . » 46
*Allegati* agli atti dello Stato civile. Modello per i relativi fascicoli . » 149
*Allegati*. Il volume degli allegati al registro dei matrimoni si trasmette al regio procuratore entro il 15 gennaio . . . . . » 97
*Alterazioni* e omissioni negli atti e nei registri di Stato civile . » 47
*Amministrazione*. Necessità di una riforma radicale in tutti i servizi pubblici . . . . . » 5
*Annotazioni*. Norme per quelle nei registri delle nascite . . . » 70
*Ascendenti*. Loro consenso al matrimonio dei minori di età , . » 78
*Attestato* (C) di seguita inscrizione sul registro della popolazione . » 296
*Atti di Stato civile*. Necessità di modelli stampati sui registri dello Stato civile. Lettera dell'autore. . . . . » 3
— Replica del Ministero sulla proposta dell' autore per la stampa dei modelli degli atti, sui registri . . . . . » 10
— Rilievi dell' autore in eliminazione delle difficoltà affacciate dal Ministero sulla stampa dei modelli per li atti dello Stato civile » 12
— Progetto di modelli semplici e sintetici sul sistema toscano, modificato in ordine al codice civile vigente . . . . . » 23
— Incompleti per qualsiasi causa; norme relative . . . . » 42
— Modello per le copie integrali degli atti di Stato civile . . » 131

Digitized by Google

*Atti di Stato civile* Modello di lettera d' invio delle copie da trascriversi sui registri di altro Comune . . . . . Pag. 159
— Modello di officiale per dare ricevuta di atti . . . . . » 161
— Modello di certificato-negativo per non esistenza di un dato atto sui registri del Comune . . . . . » 173
*Avvertenze* preliminari alla stampa di modelli uniformi sui registri di Stato civile . . . . . » 35
*Bilancio* attivo e passivo dello Stato. Inconvenienti che derivano dalla mancanza dei preventivi e dei consuntivi . . . . . » 4
*Bollo straordinario.* Sottoposizione al medesimo dei registri di Stato civile prima di metterli in uso , . . . . . » 37
*Bollatura* dei registri di Stato civile. A chi spetti l' onere della spesa, e come vi si possa soddisfare . . . . . » ivi
— dei nuovi registri. Modello di lettera per l'invio dei medesimi all'ufizio del bollo straordinario . . . . . » 205
— dei registri di Stato civile. Rimborso ai Comuni dell' importare dei bolli applicati ai fogli dei registri, che a fine d' anno restassero in bianco . . . . . » 38
*Bolli* avanzati nei registri. Modello di verbale per la relativa costatazione a fine d'anno, e di lettera d'invio del medesimo alla Direzione demaniale. . . . . » 194-95
*Cancellazioni* sui registri di Stato civile non possono farsi che per postilla a pena di multa . . . . . » 42
*Cattolici.* Modo di deferire ai medesimi il giuramento . . . . » 54
*Celebrazione* del matrimonio — epoca per la medesima . . . . » 95
*Censimento* enumerativo della popolazione per comunità, che si redigeva annualmente nell'ex-granducato di Toscana . . . . . » 235
*Certificato* (A) di cambiamento di residenza . . . . . » 287
— comunale negativo delle nascite . . . . . » 323
— comunale negativo delle morti . . . . . » 324
— comunale negativo di matrimoni . . . . . » 325
*Chiusura* dei registri di Stato civile, esauriti nel corso dell'anno — Verbale relativo . . . . . » 40
— dei registri. Verbale per la chiusura dei registri a fine d'anno. » ivi
— dei registri. Verbale per la chiusura dei registri suppletivi al ritorno di quelli in corso richiesti dal tribunale. . . . . » 41
*Cifre* negli atti di Stato civile non sono ammesse, dovendo le quantità esprimersi in tutte lettere . . . . . » 42
*Cittadinanza.* Progetto di modello per li atti di cittadinanza, sul sistema toscano . . . . . » 24
— Frontespizio del registro per li atti di cittadinanza . . . . » 49
— Importanza degli atti di cittadinanza e diritti che ne derivano. » 50
— Prescrizioni disciplinari speciali agli atti di cittadinanza . . » ivi
— Quali atti si redigano nei registri di cittadinanza . . . . » 51

Digitized by Google

*Cittadinanza*. Giurisdizione per gli atti di cittadinanza . . . Pag. 51
— Redazione degli atti relativi . . . . . » 55
— Modello N. 1 per li atti di cittadinanza . . . . . » 57
— Modo pratico d'uso del modello N. 1 per li atti di cittadinanza. » 59
*Contravvenzioni* (Le) agli ordini sulla tenuta, e sugli atti dello Stato civile, oltre le sanzioni penali, danno luogo alla refezione dei danni » 47
— alle disposizioni sulle pubblicazioni di matrimonio . . . » 84
*Creature* non vive al momento della dichiarazione della nascita — Non si fa l'atto di morte delle medesime . . . . . » 117
*Danni* derivanti da alterazioni, ed omissioni sono refettibili alla parte » 47
*Delegati* del procuratore del Re per procedere alle verificazioni straordinarie dei registri di Stato civile . . . . . » 44
*Delegazione* per celebrazione di matrimonio — Modello relativo . » 162
*Demanio*. La Direzione delle tasse e demanio della provincia, ricevuto il verbale pretoriale, ordina il rimborso ai Comuni dell' importare dei fogli bollati restati in bianco sui registri di Stato civile » 38
*Dementi*. Non possono contrarre matrimonio . . . . . » 76
— È nullo il giuramento deferito ai medesimi. . . . . » 53
*Diaria* dovuta al pretore per le ispezioni sì ordinarie che straordinarie; liquidazione e pagamento della medesima . . . . . » 43
*Dichiarazioni* di cittadinanza — termine utile per fare le medesime » 52
*Dimora* o *residenza*. Vedasi domicilio. . . . . » 50
*Diritti* derivanti dalla cittadinanza . . . . . » ivi
*Dispensa* dalle pubblicazioni di matrimonio (Esibizione del decreto) » 80
— Norme in caso di seguita dispensa dalle pubblicazioni . . » 81
*Disposizioni generali* sulla provvista, tenuta e conservazione dei registri dello Stato civile . . . . . » 37
*Distruzione* dei registri originali. Modi di surrogare quelli distrutti » 41
*Documenti* da prodursi negli atti di cittadinanza . . . . . » 55
— da prodursi nella richiesta di pubblicazioni di matrimonio . » 77
— da prodursi onde procedere alla celebrazione del matrimonio . » 97
— negli atti di matrimonio, e loro riunione in fascicoli . . » ivi
*Domande* di pubblicazione di matrimonio. Registro speciale per i verbali delle medesime . . . . . » 37
*Domicilio*. Sua distinzione in politico e civile, e atti relativi alla variazione sì dell'uno che dell'altro . . . . . » 50
*Ebrei*. Modo e termini per deferire il giuramento ai medesimi . » 54
*Fascicoli* dei documenti allegati di ogni registro dello Stato civile . » 46
*Figli adottivi*. Consenso degli adottanti al loro matrimonio . . » 78
*Figli naturali*. Modello per chiedere al R. procuratore l'annotazione sui registri di nascita del seguito riconoscimento dei medesimi » 164-65
*Fogli bollati* restati a fine d'anno non iscritti nei registri. Verbale di constatazione dei medesimi, e officiale d'invio alla direzione del demanio pel rimborso . . . . . » 194-95

Digitized by Google

*Foglio di famiglia* pel registro generale della popolazione . . Pag. 263
*Giornale* delle emigrazioni e delle immigrazioni . . . » 241-292
*Giuramento.* Sua definizione . . . . . » 53
— Sua distinzione in assertorio e promissorio . . . . » ivi
— Formula di quello assertorio . . . . . » ivi
— Formula di quello promissorio . . . . . » ivi
— Da chi debba essere prestato . . . . . » ivi
— Modo di deferirlo ai cattolici . . . . . » 54
— Modo di deferirlo ai greci non uniti . . . . . » ivi
— Modo di deferirlo agli israeliti . . . . . » ivi
— Modo di deferirlo agli acattolici . . . . . » ivi
— Quando non è lecito di deferirlo . . . . . » 53
— Quando è nullo . . . . . » ivi
*Giurisdizione* per gli atti di cittadinanza . . . . . » 52
— per gli atti di nascita . . . . . » 66
— per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio . . . » 76
*Greci non uniti.* Modo di deferire il giuramento ai medesimi . » 54
*Impedimenti* di parentela nel matrimonio . . . . . » 79
*Impiegati* o *Pensionati.* Avviso di morte dei medesimi al ministero, agenzia del tesoro, o amministrazione del fondo del culto . . » 196
*Indice annuale.* Ogni registro degli atti dello Stato civile deve avere il suo indice annuale . . . . . » 44
— Epoca della redazione del medesimo, e norme relative . . » ivi
— Deposito a fin d'anno di un duplicato dell'indice insieme ai corrispondenti registri nell'archivio del comune, ed uno nell'archivio della cancelleria del tribunale civile e correzionale del circondario » ivi
— a schede volanti ai registri dello Stato civile . . » 175-77-79-81
— fisso annuale e decennale ai registri dello Stato civile — Modello relativo . . . . . » 183-84-85
— alfabetico fisso pel registro della popolazione . . . . » 284
— a schede volanti pel registro della popolazione, e modo pratico d'uso del medesimo . . . . . » 282-83
— a schede volanti per la statistica delle case del comune . . » 306
*Inscritti* designati al servizio militare, e morti mentre erano in viaggio per raggiungere il corpo loro assegnato — Modello d'avviso al Comandante militare . . . . . » 204
*Inserto* per i fogli di famiglia, colle notizie statistiche delle rispettive case » 261
*Intimazione personale* per chiamare gli interessati a dare schiarimenti e notizie nell'interesse del registro di popolazione . . . » 308
*Inumazioni* non autorizzate dall'uff. di Stato civile — Procedura relativa » 118
— Modello di licenza ad inumare . . . . . » 170
*Israeliti.* Modo di deferire ai medesimi il giuramento . . . » 54

Digitized by Google

*Ispezioni* pretoriali dei registri dello stato civile; epoca, norma e diaria relativa . . . . . Pag. 43
*Interruzioni* nei registri dello Stato civile e procedura per rimediarvi » 42
*Legittimazione* di figli naturali, in caso di pericolo di vita di uno dei genitori . . . . . » 98
— di figli naturali all'atto di matrimonio, e annotazione da farsi sui registri delle nascite, termini di essa e modo di richiederla » 100
*Linee in bianco* nè spazii in bianco sui registri non si possono lasciare, e dovranno ricuoprirsi con righe d'inchiostro, sotto pena di multa » 42
*Mancanze* nei registri di Stato civile — Modo da tenersi per gli occorrenti provvedimenti . . . . . » ivi
*Mandamento*. Il pretore mandamentale deve eseguire le ispezioni ordinarie, e richiesto, anco quelle straordinarie, dei registri di Stato civile . . . . . » ivi
*Matrimoni*. Modello di atto di matrimonio usato in Toscana sotto il regime granducale . . . . . » 17
— Progetto di modello sul sistema toscano per gli atti di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio . . . . . » 29
— Progetto di modello sul sistema toscano per gli atti di matrimonio » 30
— Modello di certificato di rifiuto alla pubblicazione o alla celebrazione dei medesimi . . . . . » 138
— Frontespizio pel registro delle domande di celebrazione dei matrimoni » 75
— Modello per le pubblicazioni delle richieste di celebrazione dei medesimi . . . . . » 140
— Domanda per chiedere le pubblicazioni in altri comuni . . » 142
— Modello di certificato di seguita pubblicazione dei medesimi . » 147
*Matrimonio*. Giurisdizione per la celebrazione del medesimo . . » 96
— Documenti da esibirsi onde possa devenirsi alla sua celebrazione » 97
— Opposizione alla celebrazione del medesimo . . . . » 82
— Epoca della celebrazione . . . . . » 95
— Frontespizio pel registro degli atti del matrimonio . . . » 93
— Prescrizioni disciplinari speciali per gli atti di matrimonio . » 76-95
— Modello pella redazione in forma analitica, dell'atto di matrimonio e relativo *modo pratico d'uso* del medesimo modello . » 103-108
— Documenti da unirsi come allegati all'atto di matrimonio . » 97
— Redazione, lettura e sottoscrizione del relativo atto . . . » 98
— Fra sposi di diverso comune — Spedizione della copia dell'atto di matrimonio per la debita trascrizione sui registri dell'altro comune » 99
— Modello per certificato di celebrato matrimonio . . . » 166-67
— celebrato. Avviso al procuratore del re della giurisdizione del comune di nascita di ognuno degli sposi . . . . . » 98
— celebrato. Annotazione del medesimo sui registri originali delle nascite, alla partita dei respettivi sposi . . . . . » 99

Digitized by Google

*Matrimoni.* Modello di avviso al R. procuratore, della seguita celebrazione dei medesimi . . . . . Pag. 157
— Modello per denunziare al R. procuratore gli impedimenti scoperti alla celebrazione dei matrimoni . . . . . » 145
*Matrimonio* in pericolo di vita di uno degli sposi . . . » 95-103-110
— dei sordo-muti — Verbale di celebrazione del medesimo . » 103-113
— delle vedove, quando possa farsi . . . . . » 98
— avviso al pretore mandamentale, se la vedova ha figli minori del precedente matrimonio . . . . . » 98
*Matrimonio* per delegazione. Modo di fare la relativa delegazione, documenti da unirsi all'atto, e verbale di celebrazione . » 99-107-162
— Verbale di trascrizione degli atti di matrimonio celebrati altrove » 103-119
*Matrimoni* annullati. Annotazione da prendersene in margine all'atto sui registri . . . . . » 101
*Matrimonio.* Contravvenzioni alle prescrizioni sulle formalità relative alla celebrazione del medesimo . . . . . » ivi
— Pene per le alterazioni, e ommissioni colpose, false dichiarazioni ecc. agli atti e nella celebrazione del matrimonio . . . . » 102
*Marche da bollo.* Loro applicazione ai registri dello stato civile . » 37
*Militari.* Prescrizioni pel matrimonio dei medesimi . . . . » 79
*Ministero di giustizia e grazia.* Replica del medesimo all'autore sul progetto della stampa dei modelli dello Stato civile . . » 10
*Minori di età.* Non può essere deferito ai medesimi il giuramento » 53
*Modelli degli atti di stato civile.* Preferibilità di modelli sintetici e concisi agli attuali analitici e prolissi . . . . . » 6
— Obiezioni del Ministero alla stampa dei medesimi sui registri » 10
— Rilievi dell'autore in ordine alle obiezioni del ministero sulla stampa dei modelli di stato civile nei registri . . . . . » 12
*Morti.* Modello di atto di morte usato in Toscana sotto il regime granducale . . . . . » 19
— Modello di atto di morte usato in Firenze nel periodo della dominazione francese . . . . . » 21
— Progetto di modello sul sistema toscano per gli atti di morte » 32
— Non si fa l'atto di morte per i nati-morti . . . . . » 69
— Modello di constatazione di morte . . . . . » 168-69
— Modello di licenza ad inumare . . . . . » 170
— Notizie statistiche da prendersi a parte sulle morti respettive . » 119
— Modello per certificato di morte . . . . . » 171
— di altro comune. Invio di copia dell'atto di morte al comune di dimora del defunto . . . . . » 119
— violenti di persone incognite. Invio del relative verbale o atto di morte al R. procuratore . . . . . » 118
*Morte.* Giurisdizione pel ricevimento dei relativi atti . . . » 117
— Frontespizio pei registri degli atti relativi . . . . » 115

Digitized by Google

*Morte.* Modello analitico per il relativo atto di morte, e modo pratico d'uso del medesimo nei singoli casi . . . . . Pag. 122-123
— Atti da riceversi o da trascriversi sui registri . . . » 117-118
— di notari. Avviso al respettivo pretore mandamentale . . » 120
— di pensionati dello Stato, del fondo del culto, ecc. Avviso da darsi cui spetta della medesima . . . . . » 119
— di persone che lascino orfani in età minore. Avviso al pretore mandamentale . . . . . » 120
— di giovani sotto gli anni 21. Avviso al sindaco del comune di nascita per gli effetti della leva, e modello relativo . . » 120-203
— di impiegati o pensionati. Modello per darne avviso all'agenzia del tesoro, o al ministero, o all'amministrazione del fondo del culto a seconda del caso . . . . . » 196
— d'inscritti designati al servizio militare, mentre erano in cammino per raggiungere il proprio corpo. Modello per darne avviso al comando militare. . . . . » 121-204
— di soldati. Modello di fede relativa ed atto per l'invio della medesima al comando militare . . . . . » 121-200-202
— di soldati lontani dal corpo. Invio dell'atto di morte al comando militare della provincia . . . . . » 120
— di stranieri. Invio della copia dell'atto di morte al R. procuratore » ivi
*Multe* per le alterazioni e ommissioni negli atti e registri di Stato civile » 47
*Nascite.* Modello di atto di nascita usato nelle provincie toscane sotto il governo granducale . . . . . » 15
— Modello di atto di nascita usato in Firenze nel periodo della dominazione francese . . . . . » 21
— Progetto di modello per li atti di nascita sul sistema già in uso nelle provincie toscane . . . . . » 26
— Frontespizio per il registro degli atti di nascita. . . . . » 65
— Prescrizioni disciplinari per gli atti di nascita . . . . . » 66
— Giurisdizione per li atti di nascita . . . . . » ivi
— Modello di constatazioni delle medesime . . . . . » 125
— Termini per le dichiarazioni delle nascite . . . . . » 66
— Denunziate in mora, e procedimento relativo . . . . . » 67
— Redazione degli atti di nascita . . . . . » 68
— Modello N. 2 per le redazioni degli atti di nascita in modo analitico » 71
— Modo pratico d'uso del modello N. 2 per gli atti di nascita . » 72
— fuori del Comune di residenza dei genitori. . . . . » 66
— illegittime. Norme relative . . . . . » 70
— Modello di certificato per *tardiva*, o per *omessa* dichiarazione delle medesime . . . . . » 128
— Modello di certificato (Estratto) di nascita . . . . . 129
— non denunziate. Modello di rapporto al R. Procuratore . . » 126-27

Digitized by Google

*Nati morti.* Norme relative . . . . . Pag. 69
— Notizie statistiche da prendersi sui medesimi . . . . » ivi
*Notari.* Modello per denunziare la morte dei medesimi al pretore mandamentale . . . . . » 120 e 199
*Notizie statistiche.* Modello di registro per raccogliere quelle necessarie ai fogli e schede di famiglia, ed agli inserti delle case . . » 251
*Notificazione* (B) di cambiamento di residenza . . . . . » 290
*Omissioni* negli atti di Stato civile e modo di provvedervi . . » 42
— e alterazioni agli atti e registri . . . . . » 47
*Opposizione* alla celebrazione del matrimonio. — Chi possa farla e tempo utile . . . . . » 82-83
— Effetti della medesima . . . . . » 95
*Orfani* minori di età, formalità pel matrimonio dei medesimi . . » 78
— in età minore lasciati da un defunto, o dalla vedova che si rimarita — avviso al pretore del mandamento. . . . » 98, 120 e 153
*Ortodossi* o greci non uniti. Modo di deferire il giuramento ai medesimi » 54
*Parole* soprapposte ad altre, tanto nella linea, che nello spazio delle linee, non possono aggiungersi a pena di multa per ogni trasgressione » 42
*Pene* pecuniarie per le alterazioni ed omissioni nei registri di Stato civile » 47
*Persone* chiamate a fare le dichiarazioni per gli atti di cittadinanza. » 52
— chiamate a fare le dichiarazioni di nascita . . . . . » 77
— chiamate a fare la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio. » ivi
*Postille.* Devono essere tutte riportate in calce degli atti respettivi prima delle firme . . . . . » 42
*Presidente* del tribunale civile e correzionale. Competenza per la vidimazione dei registri dello Stato civile prima di metterli in uso » 38
*Pretore.* Competenza del medesimo per la vidimazione dei registri delle pubblicazioni di matrimonio . . . . . » 39
— Obbligo del medesimo di procedere alle ispezioni sì ordinarie che straordinarie dei registri dello Stato civile . . . . . » 43
— Ha l'obbligo di verificare nei primi 15 giorni di gennaio, i fogli bollati restati in bianco nei registri, pel debito rimborso al Municipio » 38
— Diaria dovuta al medesimo per tali ispezioni, e modo di liquidazione e pagamento . . . . . » 43
*Procuratore del Re.* Diritto del medesimo di procedere a verificazioni straordinarie dei registri di Stato civile. . . . . » 44
*Pubblicazioni di matrimonio.* Progetto di modello per le richieste di pubblicazione di matrimonio sul sistema toscano. . . . » 28
— Mod. N. 3 per l'atto di domanda delle pubblicazioni di matrimonio » 85
— Modo pratico d'uso del modello N. 3 per l'atto di domanda delle medesime . . . . . » 88
— Redazione dell'atto di richiesta delle medesime . . . . » 80
— Norme per l'atto da affiggere . . . . . » 81

Digitized by Google

*Pubblicazioni di matrimoni.* Località in cui debbono essere fatte . » 81
— Numero, tempo e luogo delle medesime . . . . . » 76
— Modello relativo . . . . . » 140
— Modello per chiedere che sieno fatte in altri Comuni. . . » 142
— Prescrizione delle medesime . . . . . » 95
*Raschiature* sui registri di Stato civile, non possono farsi a pena di multa » 42
*Registri dello Stato civile* — Numero, forma e specialità dei medesimi » 37
— A chi spetti l'onere della spesa di acquisto e bollatura di essi » ivi
— Vidimazione giudiciale dei registri prima che siano messi in uso » 38
— Revisioni periodiche e straordinarie dei medesimi . . . » 43
— Loro pubblicità e custodia . . . . . » 46
— Oggetto dei medesimi; cioè quali atti in essi si debbano redigere » 51
*Registro annuale* delle copie e dei certificati dello Stato civile rilasciati dal Municipio . . . . . » 187-188-189-190
*Registri dello Stato civile.* Annuale rinnuovazione dei registri. Epoca e modo di eseguirla . . . . . » 39
— Esaurimento dei registri in corso e provvista di supplementi . » 39
*Registri nuovi* — Modello di lettera per l'invio dei medesimi all'ufizio del bollo straordinario per la opportuna bollatura . . . » 205
— Modello di lettera per invio dei medesimi al presidente del tribunale civile e correzionale, o al pretore mandamentale a seconda dei casi . . . . . » 206
*Registri smarriti o distrutti* — Modello di rapporto alla R. Procura » 191
*Repertorio a schede volanti* ai registri dello stato civile, Modelli relativi . . . . . 175-77-79 e 81
*Repertorio* fisso annuale e decennale ai registri dello Stato civile 183-84 85
*Registri degli atti dello Stato civile.* Modello per l'invio decennale dei medesimi al R. procuratore . . . . . » 150
*Registri dello Stato civile* — Richiesta del Tribunale dei registri in corso e modo di supplire al servizio . . . . . » 40
*Registri dello Stato civile* — Smarrimento o distruzione dei registri originali e modo di provvedervi . . . . . » 41
*Registro di popolazione* — Appendice sulla tenuta del medesimo 217 a 22
*Registro di popolazione* — Istruzioni pratiche per la tenuta del medesimo nei Comuni sì urbani che rurali . . . . . » 238
*Registro della popolazione* — Manifesto del Sindaco con prescrizioni per tenuta del medesimo . . . . . » 246
*Registro generale della popolazione* — Modello relativo . . » 263
*Registro supplementare* per la popolazione avventizia e mutabile . » 273
*Registro ausiliario* per le persone di servizio e per gli operai . » 278
*Registro di popolazione* — Annotazione sul medesimo delle variazioni di residenza . . . . . » 51
*Registro di popolazione* — Modello di ricevuta, di fatta dichiarazione per cambiamento d'abitazione . . . . . » 347

Digitized by Google

*Registro topografico del Comune* — Modello relativo . . Pag. 241-303
*Registro della popolazione* — Verbale di revisione annuale del medesimo 343-45
— Modello di lettera d'invio alla Prefettura del verbale di revisione annuale del medesimo . . . . . » 346
*Registro della popolazione.* Elenco cronologico degli Ordini relativi al medesimo.
— Decreto reale 31 dicembre 1864, N. 2105, per l'attivazione nei Comuni del Registro della popolazione . . . . . » 477
— Regolamento 31 dicembre 1864, N. 2105, sulla formazione e tenuta del Registro della popolazione . . . . . » 479
— Circolare 15 gennaio 1865, N. 142, sulla formazione e tenuta del Registro della popolazione . . . . . » 487
— Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, N. 2248, (*Articolo estratto*) sulla tenuta del Registro della popolazione . . » 489
— Circolare 30 giugno 1865, N. 1601, per la inscrizione dei militari sul Registro della popolazione . . . . . » 489
— Circolare 2 luglio 1865, N. 115, sulla formazione del Registro della popolazione militare . . . . . » 490
— Circolare 18 agosto 1865, N. 12,816, portante risoluzione di diversi quesiti sull'impianto e tenuta del Registro della popolazione » 491
— Decreto Reale 6 giugno 1867, N. 3751, che estende alle Provincie Venete e di Mantova li ordini sulla tenuta del Registro della popolazione . . . . . » 496
*Registro* per la constatazione domiciliare, degli abitanti nelle singole case del comune . . . . . » 298
*Residenza* — Luoghi in cui s'intende fissata e modi di variare la medesima . . . . . » 51
*Rettificazine di atti di Stato civile* — Invio al R. Procuratore della domanda e documenti opportuni . . . . . » 133
*Revisioni* sì ordinarie che straordinarie dei registri, epoche di quelle ordinarie, e norme per le une e le altre . . . . . » 43
*Richiedenti* le pubblicazioni di matrimonio . . . . . » 77
*Sanzioni penali* per le alterazioni ed omissioni negli atti e registri dello Stato civile . . . . . » 47
*Scheda* di situazione di famiglia per la montatura del registro di popolazione . . . . . » 255
*Segretario Comunale* — Quando può assistere l'ufficiale dello Stato civile negli atti di pubblicazione e celebrazione di matrimonio . 76-96
*Sindaco* o suo ff. dev'essere vestito in forma ufficiale quando celebra il matrimonio . . . . . » 96
— legato con vincoli di parentela o affinità cogli sposi . . » ivi
— incapace di adempire le formalità prescritte nel matrimonio, e intervento del Segretario . . . . . » ivi
*Soldati morti nel Comune e lontani dal proprio Corpo.* Modello di fede

Digitized by Google

di morte relativa ed altro per il relativo invio di essa al comando militare . . . . . 120-200-202
*Sordo-Muti* — Regole per la richiesta del matrimonio dei medesimi » 78
*Smarrimento* — Modo di provvedere allo smarrimento dei registri originali degli atti dello Stato civile . . . . . » 41
*Spesa* (*La*) di acquisto e conservazione dei registri di Stato civile fa carico ai rispettivi comuni . . . . . » 37
*Sposi* — Età prescritta nei medesimi . . . . . » 76
— Parenti o affini. Dispensa dall'impedimento . . . . . » 79
— che hanno dimorato all'estero . . . . . » 80
— stranieri . . . . . » ivi
*Stato civile* — Necessità di rendere il servizio più facile e pratico sia ai municipi, sia al pubblico . . . . . » 3
— Replica obiettiva del Ministero . . . . . » 10
— Rilievi dell'autore contro le obiezioni del Ministero . . » 12
— Modello di manifesto del Sindaco per rammentare gli obblighi dei cittadini verso lo Stato Civile . . . . . 208-215
— Elenco cronologico degli Ordini relativi al medesimo.
— Regolamento sul reclutamento dell' Esercito 31 marzo 1855, N. 877. (*Paragrafi estratti dal 2. appendice*). Disposizioni sul matrimonio dei militari . . . . . » 429
— Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, N. 2248, (*Articolo estratto*) sulla tenuta dei Registri dello Stato Civile . . » 489
— Codice Civile Italiano 25 giugno 1865, N. 2358. Estratto degli articoli del medesimo, che si riferiscono agli Atti dello Stato Civile » 351-380
— Codice della Marina Mercantile 25 giugno 1865, N. 2360. Articoli estratti dal medesimo, ed interessanti gli atti dello Stato Civile » 383
— Decreto Reale 15 novembre 1865, N. 2602, sull' ordinamento dello Stato Civile . . . . . » 385-410
— Codice di Procedura Civile, 26 novembre 1865, N. 2366. Articoli estratti dal medesimo, ed interessanti gli atti dello Stato Civile» 381-382
— Decreto Reale 30 novembre 1865, N. 2606, contenente disposizioni transitorie per l'attivazione del Codice Civile. Articoli estratti, e relativi agli atti dello Stato Civile . . . . . » 411
— Decreto Reale 14 dicembre 1865, N. 2666, risguardante il matrimonio dei militari e degli assimilati ai Militari . . . . . » 412
— Circolare 16 gennaio 1866, sul matrimonio delle vedove, e degli orfani di impiegati . . . . . » 430
— Circolare 8 marzo 1866, N. 12, sul consenso pel matrimonio degli esposti . . . . . » 431
— Circolare 4 aprile 1866, sul matrimonio delle vedove e degli orfani d' impiegati . . . . . » 433
— Decreto Reale 26 aprile 1866, N.2854, sull' intervento del Segretario agli atti di matrimonio . . . . . » 414

Digitized by Google

— Decreto Reale 17 giugno 1866, sugli atti dello Stato Civile dei militari in campagna . . . . . » 415-422
— Decreto Reale 14 luglio 1866, N. 3122, sulle tasse di bollo. Articoli estratti . . . . . » 422-426
— Circolare 15 luglio 1866, sulla esenzione dalle tasse di bollo degli atti di Stato Civile pei miserabili . . . . . » 433
— Circolare 26 luglio 1866, sul pagamento delle indennità dovute ai Pretori per le ispezioni dei Registri dello Stato Civile . » 434
— Decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3187, per l'applicazione delle tasse da bollo . . . . . » 427
— Circolare 27 agosto 1866, sulle *Dispense civili* da impedimenti di parentela e di età a contrarre matrimonio . . . . . » 435
— Circolare 30 ottobre 1866, sul consenso, pel matrimonio, degli ascendenti colpiti da incapacità civile . . . . . » 438
— Circolare 28 f bbraio 1867, N. 16, sulla morte dei pensionati a carico dell' Amministrazione del Fondo del Culto . . . . . » 441
— Circolare 14 settembre 1867 N. 160 sulle richieste per pubblicazioni di matrimonio . . . . . » 441
— Circolare 2 ottobre 1867, N. 8831, sugli atti dello Stato Civile delle persone povere . . . . . » 443
*Statistica* — Appendice sul relativo servizio della medesima . 217 a 227
— Modello di lettera per invio al Prefetto dei duplicati della statistica del movimento della popolazione . . . . . » 342
— Elenco cronologico degli ordini relativi alla medesima.
— Circolare 15 Agosto 1861, N. 9700, per la statistica delle campagne » 447
— Decreto Reale 9 ottobre 1861, N. 294, sull' ordinamento statistico del Regno . . . . . » 448
— Decreto Reale 3 luglio 1862, N. 707, sul servizio della statistica nelle Provincie e nei Comuni . . . . . » 451
— Circolare 17 novembre 1862, N. 9552, contenente le istruzioni per la compilazione della statistica del movimento della popolazione » 453-460
— Circolare 11 novembre 1863, N. 4134 per alcune modificazioni negli stati annuali del movimento della popolazione . . . . » 460
— Circolare 20 novembre 1864, N. 8698, sulla statistica delle morti violente . . . . . » 461
— Decreto Reale 28 novembre 1864, per la statistica della pubblica istruzione . . . . . » 462
— Circolare 25 gennaio 1865, N. 108, sui nati-morti, sull' età dei coniugi e sugli stati annui provinciali del movimento della popolazione . . . . . » 463
— Circolare 3 agosto 1865, N. 1888, sulle morti violente . . » 467
— Circolare 31 gennaio 1866, N. 218, sulla statistica dei suicidi e delle morti accidentali . . . . . » 468
— Circolare 21 ottobre 1866, N. 13393, sulla statistica delle campagne » 470

Digitized by Google

— Circolare 1° gennaio 1867, N. 4, sul movimento della popolazione, sui nati-morti, e sulla istruzione dei coniugi . . . Pag. 471
*Stato* d'anime, o registro di popolazione che si teneva nell'ex-granducato di Toscana. . . . . » 229
— enumerativo annuale della popolazione, che si redigeva nell'ex-granducato di Toscana in ogni parrocchia . . . . . 232
— mensuale di movimento della popolazione per *nascite*, *morti* e *matrimoni*, con diverse classificazioni nell'interesse della statistica » 310 a 322
— del movimento della popolazione per emigrazioni ed immigrazioni, per sesso, età, condizione o professione, e religione . » 326 a 334
— delle morti violente avvenute in ciascun comune . . » 336 a 340
— o prospetto di dati richiesti alla parte nell'interesse del registro di popolazione . . . . . » 309
*Stranieri.* Prescrizioni pel matrimonio dei medesimi . . . . » 80
— Modello per annunziare al R. Procur. la morte dei medesimi » 120 e 197
*Supplementi* ai registri in corso trasportati al tribunale, onde far fronte al servizio . . . . . » 40
— ai registri di Stato civile. Modo di provvederli e di usarli. . » 39
*Tassa di bollo* pei registri dello Stato civile, suo importare, e modo di soddisfarla. . . . . » 37
— Restituzione ai Municipi di quella relativa ai fogli che a fine d'anno restano in bianco nei registri . . . . . » 38
*Tribunale.* Richiesta dei registri in corso fatta dal medesimo, e modo di supplire al servizio . . . . . » 40
*Uffizio del bollo straordinario.* Spetta al medesimo la bollatura dei registri di Stato civile . . . . . » 38
— Dietro ordine della respettiva Direzione demaniale, rimborso ai Comuni dell'importare dei fogli bollati restati in bianco a fine d'anno nei registri. . . . . » ivi
*Ufficiale dello Stato civile.* Requisiti personali del medesimo » 56-66-76 e 96
— Impedimenti alla recezione degli atti di Stato civile . . . » 117
— Modello dell'atto di delegazione a tale ufficio . . . . . » 134
— Modello di renunzia, o di revoca da tale ufficio. . . . . » 136
*Variazioni.* Occorrendo variare una o più parole negli atti di Stato civile si deve fare per postilla riportata in calce dei medesimi prima delle firme . . . . . » 42
*Vedovi.* Norme pel passaggio dei medesimi a seconde nozze . . » 78
*Verbali* degli atti dello Stato civile — Lettera sulla necessità che siano uniformi e stampati sui registri . . . . . » 3
— Replica del Ministero sulle difficoltà che presenta il Codice ecc. alla proposta stampa dei medesimi. . . . . » 10
— Rilievi dell'autore tendenti ad eliminare le difficoltà obiettate dal Ministero . . . . . » 12
*Verbale* per gli atti di cittadinanza . . . . . » 57

Digitized by Google

— per gli atti di nascita . . . . . Pag. 71
— per gli atti di pubblicazione di matrimonio . . . . . » 85
— per gli atti di matrimonio . . . . . » 103
— per gli atti di morte . . . . . » 122
— per le affissioni delle pubblicazioni . . . . . » 87
— di chiusura dei registri esauriti nel corso dell'anno . . . » 40
— per la chiusura dei registri a fin d'anno . . . . . » ivi
— per la chiusura dei registri suppletivi al ritorno di quelli in corso spediti al tribunale . . . . . » 41
*Verificazione* della regolarità dei registri di Stato civile. — Autorità cui spetta, epoca, norme, e spese relative . . . . . » 43
*Verificazioni* periodiche dei registri di Stato civile—Modello di verbale per le medesime . . . . . » 192-93
*Vidimazione* dei registri dello Stato civile prima di metterli in uso a chi spetti . . . . . » 38
— giudiciale dei nuovi registri. Modello di lettera per l'invio dei medesimi al presidente del tribunale civile e correzionale, o al pretore mandamentale a seconda del caso : . . . . » 206
*Volumi degli allegati.* Sono quattro corrispondenti ai quattro registri dello Stato civile. . . . . » 46
— Loro spedizione alla R. Procura e conservazione nella cancelleria del tribunale civile e correzionale . . . . . » 46-97

15 DIC 1868

00565053

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google